

2010.11



Salon, legg. Pic. 15. 4. 14. C. Lallig

A. MAZZI

STUDII BERGOMENSI




Per Sontida V. pag 136.

BERGAMO

DALLA TIPOGRAFIA PAGNONCELLI

1888.




Solone Loggia

Amorjia dell'Autore

Pireolo 15.4.14





STUDII BERGOMENSI

STHDL BERGAMINI



BERGAMO

A. MAZZI

STUDII BERGOMENSI




BERGAMO

DALLA TIPOGRAFIA PAGNONCELLI


1888.





INDICE

- CAPITOLO I. *La origine del Consolato. — Il Pergaminus di Mosè del Brolo*, pag. 1.
- CAPITOLO II. *I primi atti dei Consoli. — I borghi cittadini ed il suburbio*, pag. 51.
- CAPITOLO III. *I borghi franchi del Contado nel secolo XII.º — Le vicende del territorio cittadino fino al 1186*, pag. 135.
- CAPITOLO IV. *Esclusione degli ufficiali vescovili dal Consolato. — Modo di elezione dei Consoli, loro numero. — Serie dei Consoli fino al 1156. — I Consoli di Giustizia. — La questione di Volpino e la battaglia delle Grumore*, pag. 233.
-



CAPITOLO I.º

LA ORIGINE DEL CONSOLATO — IL *Pergaminus* DI MOSÈ DEL BROLO

Non è possibile pur troppo in queste indagini stabilire con qualche certezza quando abbia avuto principio il Consolato in Bergamo. Il concorso delle numerose circostanze, che crearono la età dei Comuni, in altre città avea già portato a piena maturanza una tale istituzione negli ultimi anni del secolo undecimo (1). Per quanto lo sguardo penetri addentro nel meraviglioso svolgimento di quella istituzione, anche malgrado la deplorable scarsità di documenti, resta aperto, che essa non fu l'opera d'un giorno, ma il prodotto spontaneo della lenta elaborazione di forze lontane e molteplici. Deposito nella sinodo milanese del 1098, insieme ad altri, il vescovo Arnolfo di Bergamo,

(1) Primo esempio l'abbiamo nel 1093 in Biandrate (*H. P. M. Chart. I 708* da completarsi con Mandelli *Vercelli II 285 seg.*); segue Milano nel 1037 (Pawinski *Zur Entstehungsgesch. d. Consulats* p. 49 n. 1). Pisa avrebbe avuto Consoli nel 1087 (Pawinski p. 38); ma la induzione è contraddetta (Pertile *Stor. d. Dir. Ital. II, 1, 32*). Per Asti nel 1093 v. Böhmer *Acta Imper.* n. 1227.

come quegli a cui, per tacere di molte altre colpe, si imputava di avere accanitamente seguita la parte imperiale (2), qui, come altrove, la cittadinanza rimase abbandonata a sè stessa, e da sè dovette provvedere ai proprii interessi nel lungo periodo, in cui questa Sede restò vacante; onde, come vedremo, il successore d'Arnolfo trovò già istituito il Consolato (3). A tentativi, che mirassero a disconoscere la civile autorità del Vescovo, la cittadinanza dovea già essere abituata, poichè Enrico III quando, non per anco imperatore, nel 1041 concedeva al vescovo Ambrogio la contea di Bergamo con gli annessi diritti, specificatamente avea dovuto prescrivere: *placita vobis omnibus interdiciamus nisi ante presentiam Ambrosii seu suorum successorum vel suorum missorum* (4); e questa tendenza a sottrarsi alle sessioni giudiziarie, ed in particolare ad osteggiare la autorità vescovile, riceveva un potente impulso da due cause principalmente. La prima, che, quanto più per l'avvenuto isolamento della città dal restante territorio, entro la sua cerchia, per la incipiente cultura e pei traffici accresciuti (5), formavasi una

(2) Lupi *Cod. Dipl.* II 701, 807. Arnolfo non era bergamasco, ma milanese e figlio di Guido da Landriano; ivi col. 755 e la disquisizione a col. 701 seg.

(3) È appunto nel periodo della così detta lotta delle investiture che in generale queste città uscirono completamente libere. Leo *Gesch. von Ital.* I 464. V. anche Arnold *Verfassungsgesch. d. deutsch. Freistädte* I 147 per le città tedesche.

(4) Lupi II 609. Esempi altrove v. in Handloike *d. lombard. Städte* p. 105 seg.

(5) Già alcune di queste città dal principio del secolo undecimo aveano ottenuta libertà di commerci mediante esenzione da tasse e da altri diritti (Pertile II, 1, 25); amplissima è

libera cittadinanza, la quale andava acquistando una energica coscienza della propria forza, non doveano fare difetto contestazioni col vescovo sulla erogazione degli ampi proventi, che, in conseguenza delle concessegli regalie, s'erano ridotti nelle sue mani, e i quali i cittadini esigevano fossero impiegati a scopi di più immediata e di più generale utilità (6): e in queste tumultuose dissensioni fu sempre la parte vescovile che avventurosamente n'andò di mezzo (7). In secondo luogo, la legge di Corrado, che, dopo lotte sanguinose fra maggiori e minori feudatari, delle quali seppero approfittare anche le classi inferiori (8), accordava ai vassalli, insieme all'assicuramento dei possessi, anche una giurisdizione pro-

quella accordata nel 1047 agli abitanti della nostra Valle di Scalve pel commercio del loro ferro (Lupi II 624). Notevole poi è questo, che dove nel 1055 Enrico III conferma ai Mantovani *eam consuetudinem bonam et iustam, quam quelibet nostri imperii civitas obtinet* (Murat. *Antiqu.* IV 15), nel diploma del 1090 della contessa Matilde quelle parole sono così mutate: *quam quelibet optima civitas Longobardie obtinet* (Bethmann-Holweg *Urspr. d. lomb. Städtefreiheit* p. 151); onde si vede, che di quelle libertà e di quelle esenzioni ormai frui- vano tutte queste città.

(6) Handloike p. 98 seg. Era forse la conseguenza di una precedente confusione di cose, se ancora sulla fine del secolo XII si voleva chiamare la città alla riparazione del campanile della Cattedrale di S. Vincenzo (Lupi II 1179 seg. in nota). Certo i vescovi non avranno mancato di usare i ragguardevoli redditi ritratti dalle regalie a loro concesse per iscopi puramente ecclesiastici; anzi la esperienza ne insegna, che la cosa non sarà in generale andata diversamente.

(7) Handloike pp. 22, 25, 102.

(8) Pertile II, 1, 19. Herimann. *Augiens.* (Pertz *Mon. Germ.* V 122) sotto l'anno 1057 scrive, che Corrado *legem, quam et prioribus habuerunt temporibus, scripto roboravit.*

pria (9), non poteva a meno di influire su tutti i rapporti sociali, in quanto, per la ampliata autorità vescovile, rotto già ormai ogni legame col potere centrale (10), dovea apparire evidente, che solo una giurisdizione propria avrebbe offerto la migliore guarentigia della sicurezza personale e di quella dei possessi, esigendo che la giustizia fosse amministrata da giudici liberamente eletti da coloro, che ad essi doveano ricorrere (11). Sè poi i vasti beni indivisi spettanti ad ogni città, come ad ogni villaggio, costituivano fra tutti coloro, che, ad eccezione degli schiavi, vi partecipavano (12), una specie di Comune economico, il quale richiedeva sorveglianza, provvedimenti, e in date occasioni una certa rappresentanza (13); se le Vicinie nella città e nel suburbio, preesistenti indubbiamente al Comune politico (14), doveano avere già avvezzata la nascente cittadi-

(9) Padelletti *Fontes Iur. Ital.* I 458 seg.; Hegel *Gesch. d. Städteverfass.* p. 457 della v. i.; Handloike pp. 106, 122.

(10) A cominciare dal 1057 non compaiono più nei nostri documenti i nomi di imperatori o re.

(11) Hegel p. 457. Nelle carte di Biandrate (Mandelli II 285 seg.) risulta evidente, come la condizione dei Valvassori servisse di modello anche per gli altri ceti a guarentirsi le loro franchigie; Handloike p. 116 seg.

(12) Veggasi l'interessante nostro documento del 1095: de omnibus rebus terretoriis quos comparasti de hominibus de loco Ambrevo (Ambivero?) sive de vilanis sive de militibus (Lupi II 787), dove si trattava certamente di beni diventati comuni, come pare, per usurpazioni alla corte di Cisano, e dove la compartecipazione d'ogni ceto di persone è pienamente provata. V. anche Pertile II, 1, 17.

(13) Pertile II, 1, 17. Più a lungo Handloike p. 108 seg.

(14) Veggansi *Le Vicinie di Berg.* pp. 6, 62. Rota *L'Autortà soc. e il dir. pen. nei Com. Ital.* p. 9. V. il Capitolo II di questo scritto.

nanza al maneggio de' locali interessi; se, specialmente quando vi fossero di mezzo la disciplina e il patrimonio ecclesiastico, era richiesto, nelle adunanze presiedute dal Vescovo, l'intervento dei laici (15), i quali così mantenevano una partecipazione a questa sorta d'affari, accostumandosi di buon'ora a trattare in comune più complicati interessi di esclusiva loro spettanza; se, oltre allo spirito di associazione, proprio della età di mezzo, continuavano, forse fin dall'epoca romana, le corporazioni di arti e mestieri, e se, per la influenza de' torbidi tempi e pel disgregamento di un potere, che in modo efficace esercitasse la sua tutela, si erano costituite società, le quali aveano per iscopo la mutua difesa (16); se fin dal principio del secolo undecimo vediamo queste città muoversi guerre, conchiudere paci ed alleanze fra loro (17); se, da ultimo, entro le città stesse, essendosi fusi e ceti e nazionalità ed essendo scomparse le distinzioni gentilizie, fin dal tempo di Enrico III si scorgono cittadini, semplicemente indicati come tali (*cives*), prendere parte attiva alle sessioni giudiziarie (18); non sarà difficile ravvisare in questi fatti molti degli elementi, che

(15) Lupi I 1059 in doc. del 897: tractans cum .eis de statu et soliditate ipsius ecclesie. Su questo punto ritorneremo più avanti. Pertile II, 1, 18. Pagnoncelli *Dell'ant. Orig. dei Munic. It.* II 215 seg.

(16) Pertile II, 1 15 seg.; Hegel p. 408.

(17) Pertile II, 1, 19 e Murat *Annal.* 1059 e più in *Antiqu.* IV 5. seg.

(18) Handloike p. 116; Pawinski p. 50 n. 2. Esempi per Bergamo in Lupi II 729, 759 sui quali dovrò ritornare più a lungo.

prepararono, come molti dei sintomi, che indicavano la nuova e splendida vita, nella quale stavano per entrare queste città.

Che se il Consolato fu la più evidente manifestazione della vita del Comune (19), ad esso però non si pervenne che grado a grado, poichè non è brevissimo il passo, che separa il primo risveglio di una vita politica propria dal perfezionamento di una indipendente costituzione (20). Dapprima il potere risiedette esclusivamente nella intera cittadinanza (21), che lo esercitò nominando di volta in volta speciali Commissioni per casi determinati; era una imitazione, in ultima analisi, se non meglio una continuazione della forma di amministrazione del Comune economico (22). Così a Cremona nel 1118 si scelsero sette uomini, che facessero la investitura della curia di Soncino a nome di tutto il popolo (23); ugualmente a Brescia nel 1120 per la investitura del castello

(19) Hegel p. 454; Handloike p. 125.

(20) Arnold I 163.

(21) V. le lettere di Wüstenfeld in *Arch. Stor. Ital.* X, 1, 6 nota e in Galantino *Stor. di Soncino* III 488 seg.

(22) Il Comune economico non avea capi, ai quali si fossero poi sostituiti i Consoli; Pertile II, 1. 34 seg. contro Maurer *Gesch. d. Städteverfassung* I 173. Se così era, non si può altrimenti concepire la amministrazione del patrimonio indiviso della città e delle ville del contado. Cfr. Rosa *Feudi e Com. di Lomb.* p. 93 seg. Ad ogni modo, parlando delle donazioni del 1117 e del 1167 mostrerò nel prossimo Capitolo come la cittadinanza eleggesse di volta in volta determinate persone a darvi esecuzione, sebbene già esistessero i Consoli, forse di conformità a quell'antica consuetudine, dalla quale, in ultima analisi, deve aver pigliato norma anche il Comune politico. V. pure sotto nota 59.

(23) Wüstenfeld in Galantino III 488 seg. Altro esempio v. in Lupi II 803 per l'Isola Fulcheria.

degli Orzi (24). A Pavia nel 1084 il Comune, rappresentato da Capitani, Valvassori e cittadini maggiori e minori, pronuncia una sentenza tra l'abate di S. Pietro in Verzolo e l'abadessa di S. Maria Teodote (25); e sebbene non vi fosse alcun fondamento giuridico perchè l'intero Comune sostituisse la sua all'azione dei giudici ordinari, nè potesse pretendere un assoggettamento alla sua sentenza se non dalla coscienza della propria forza, dalla piena consapevolezza, che se gli abitanti della città volevano vivere in pace col Comune e contare sulla sua protezione, doveano piegarsi alle sue decisioni (26); tuttavia non troviamo peranco in questa città alcuna traccia di Consoli, de' quali in tale occasione si sarebbe dovuto fare espresa menzione, sebbene d'altra parte la autonomia del Comune fosse progredita tanto innanzi, che lievissimo era il passo al raggiungimento di quella completa e robusta esistenza, di cui die' prova a cominciare dal principio del secolo duodecimo.

Il Consolato permanente adunque fu preceduto da un periodo, in cui il Comune esercitò la sua azione, o direttamente come a Pavia, o col mezzo di Commissioni, le quali si possono tenere per un Consolato eletto per un determinato caso (27).

(24) Odorici *Stor. Bresc.* V 131. che accolse la data del 1020, la quale non corre; Wüstenfeld a. l. c.; Handloike p. 131.

(25) Ficker *Forsch. zur Reichs- und Rechtsgesch. Ital.* IV 129 seg.

(26) Ficker III 470

(27) Wüstenfeld in Galantino III 491 seg.; Handloike p. 123. V. *La Pergam. Mantovani* p. 50 seg., dove mostrai un tale sistema ancora in uso nel 1204 pei Consoli dei Comuni rurali e nel 1207 per quelli delle Vicinie cittadine.

Questo procedimento era affatto incompleto, nè poteva a lungo durare. La convocazione di tutta la cittadinanza ogni qualvolta lo richiedesse un affare anche di lieve momento; l'incarico dato volta per volta a un certo numero di cittadini per la esecuzione dei presi provvedimenti; la precarietà insomma di questi uffici non poteva ormai accordarsi col crescente bisogno di guarentire sempre più la interna ed esterna sicurezza, e insieme non poteva rispondere alle esigenze, che si facevano maggiori, quanto più quel corpo andava pigliando un organamento meno rudimentale per la cerchia degli affari, la quale si estendeva a misura, che aumentava il cumulo degli interessi affidati alla tutela del Comune; e questo, e, più che tutto, la necessità di assicurarsi capitani sperimentati in guerra, furono le cause, che condussero inevitabilmente a rendere stabile la istituzione del Consolato (28).

Che anche Bergamo abbia più o meno risentita la influenza di questi molteplici fattori; che essa pure abbia dovuto attraversare questi diversi stadii prima di presentarsi definitivamente organizzata sotto il governo dei Consoli, non si può esitare ad ammetterlo, sebbene, per la mancanza assoluta di documenti, non sia dato seguire passo passo lo svolgimento di questa istituzione fino al

(28) Wüstenfeld a. l. c. Veggasi, a cagion d' esempio, il passo di Laurentius Vernensis nel suo carne sulla spedizione delle isole Baleari; *Inde duos et denos de culmine nobilitatis Constituere viros, quibus est permissa potestas Consulibus atque ducibus*; Murat. SS. VI 441 seg

punto, in cui essa ebbe quella forma, che ci rivela in tutto il suo splendore la autonomia del Comune. Primi indizi dello sviluppo di quella vita cittadina, che, affermatasi poi nella intera consapevolezza della propria forza, condusse alla creazione del Consolato, li troviamo nel 1081 (29), in cui il vescovo Arnolfo, a togliere una controversia di decime tra i canonici di S. Alessandro e quelli di S. Vincenzo, credette opportuno ricorrere al *consilium multorum clericorum, civium, extraque urbem manentium sapientum et nobilium* (30); dove vengono apertamente distinti i *cives*, abitanti entro la città, dai nobili, che stavano fuori di essa, quantunque anche tra quelli dovessero trovarsi e nobili e sapienti (31), pei quali ogni altra qualificazione cedeva di fronte a quella di cittadino. Solo di alcuni sono dati i nomi, e giova ripeterli in quanto in essi sono indubbiamente a riconoscersi gli immediati predecessori del collegio dei Consoli (32). Essi sono: *Wala, Aripandus, Adelpertus, Otto, Lanfrancus, Matheus, Joannes de Foro, Petrus, Alexander, Arlebaldu, Giselbertus, Adam, Odelricus* (33). Qui non è indicata che la sola famiglia de *Foro*, la quale, probabilmente trasse il suo nome dall'aver la sua abitazione entro la città, dov'era quel *Forum* o *Mercatum* che oggidì si chiama Mercato

(29) V. anche Pawinski p. 50 seg.

(30) Lupi II 729.

(31) Hegel p. 445 lo ammette, e a ragione, come tesi generale.

(32) Pawinski p. 50.

(33) Lupi II 752.

delle Scarpe (34); ma si può esser certi, che gli altri per la maggior parte avranno pure appartenuto alle più cospicue famiglie della città e del suburbio. *Petrus, Adam, Alexander, Giselbertus, Joannes* si veggono segnati come testimoni anche in tre atti, spettanti al Vescovado, rogati nel 1072, 1073 e 1078 (35); onde non sarà malagevole ammettere sieno le stesse persone quelle le quali troviamo ripetutamente nominate in una serie di documenti, che abbracciano un periodo di appena nove anni. L'indagare ora direttamente a quali famiglie appartenesse, almeno, la maggior parte di quei nomi, non potrebbe condurci a risultati pienamente accettabili: piuttosto, vedendone ripetuti alcuni in documenti di poco posteriori colla indicazione della famiglia, alla quale spettavano, sarà lecito ammettere con molta verisimiglianza, che sieno gli stessi che ci sono dati dall'Atto del 1081.

In un placito tenuto nel 1088 da re Corrado nel palazzo vescovile, dei *Valvassores* erano presenti *Algisus de Bonate, Johannes de Villa e Aripriandus de Presate*, il qual ultimo è forse l'*Aripriandus* del 1081; *de civibus prefate civitatis* poi vi erano *Albertus Tozonis* (36), *Arimbaldus, Cozo, Petrus de Curteregia* (37), *Adam de Castello*,

(54) Su questi rapporti topografici v. la *Corogr. Bergom.* p. 51 seg.

(55) Lupi II 685, 689, 711.

(56) Dal nome paterno Teuzo, che ritorna in nostri documenti (Lupi II 565, 579, 585).

(57) Questa famiglia ebbe nome dalla località cittadina, la quale fu da me topograficamente determinata nella *Corogr. Bergom.* p. 49 seg.

Lanfrancus e *Nozo de Polterniano* (38) e *Lanfrancus Ottonis* (39). *Lanfrancus*, *Adam*, *Petrus* compagno, come vedemmo, anche nell'atto del 1081, per il che ora possiamo con qualche verisimiglianza stabilirne la famiglia. In un placito poi tenuto in Bergamo da certo conte Corrado, come Messo imperiale, ci incontriamo ancora, fra coloro che vi assistevano, in *Lanfrancus de Martinengo*, *Obertus*, *Regimundus* e *Giselbertus* dei conti o capitani di Mozzo (40), *Ariprandus de Prezate*, *Oprandus de Clauduno*, *Wala de Curti*, *Lanfrancus* e *Nozo* ambi di Polterniano, *Petrus de Curteregia* e *Albertus Tozonis* (41). *Wala de Curti* è verisimilmente quel medesimo che ci è dato per primo fra i presenti all'atto del 1081, e possiamo quasi esser certi fosse contato fra i *nobiles* e *sapientes extra urbem manentes* (42); *Oprandus de Clauduno* dovea far parte di quella famiglia, che nei posteriori documenti troviamo indicata col

(38) Dalla località suburbana ora detta il Conventino; *Indicaz.* p. 180 seg.; *Cor. Berg.* p. 85.

(39) Lupi II 759. Potrebbe quest'ultimo più correttamente essere *Lanfrancus Attonis*, e quindi fratello di quel *Lazarus*, che troveremo fra i primi nostri Consoli.

(40) E quindi va corretto il seguente documento (Lupi II 775), dove si ha: *de Raizo*, che va letto *de Muzo*.

(41) Lupi II 771.

(42) Dallo Statuto del 1265 (*Stat. an.* 1551. 2 § 44) sappiamo, che le case *illorum de Curte* erano situate *prope portam de Vegete*, la quale, come si comprende da tutti i posteriori Statuti, dovea indubitatamente trovarsi al così detto Maglio, tra Galgario e borgo S. Caterina. Queste case facevano parte della Vicinia di S. Alessandro della Croce, e così trovavansi a non lieve distanza da la città propriamente detta, col che si spiega la espressione usata dal vescovo Arnolfo.

titolo di Capitani di Chiuduno (43). All'atto, con cui nel 1097 i fratelli Alberto e Lanfranco di Martinengo investiscono Bonizone e Lanfranco della corte e del castello di Telgate con tutti gli annessi diritti feudali, tra coloro della più distinta nobiltà, che, secondo la consuetudine, doveano intervenire ad atti di siffatta natura (44), troviamo presenti moltissimi cittadini dai quali, o dalle cui famiglie, furono tratti in seguito, almeno per la maggior parte, i nostri Consoli. Quindi abbiamo *Guarnerio Avvocato, Lanfranco di Cologno, Lottario di Terzo, Marchisio di Mornico, Ottone di Caleppio, Tedaldo figlio di Girardo da Rosciate, Oberto di Alcherio di Lallio, Tedaldo di Tresolzio, Gisalberto di Martinengo, Lanfranco e Gisalberto di Mozzo, Lazzaro di Attone, Algisio di Rivola, Alberico Abiatico di Oprando, Bozone e Adone di Gorlago, Alberto Adelasio, Pietro di Giovanni Celsone* (45). Lottario di Terzo apparteneva a quella famiglia indicata nel 1183 come *Seniores de Tertio* (46). Quell' Alberto di Martinengo, che insieme al fratello, fece la investitura

(43) Ronchetti *Mem. stor. d. città e chiesa di Berg.* V 17. Il castello di Chiuduno apparteneva al Vescovado, ed ivi nel Novembre del 997 si trovava il vescovo Reginfredo (Lupi II 417; *Corogr. Berg.* p. 170). A quello che si vede, ne fu investita la famiglia, che poi dalla terra ebbe il suo cognome, insieme al titolo di Capitani, per una consuetudine invalsa (*Lex Feud.* 1, 1 § 1). Sui feudi vescovili v. Lupi II 4028.

(44) *L. Feud.* 1, 3; 2, 32, Esempi per Vercelli v. in Mandelli II 10.

(45) Il documento, dato appena in poca parte dal Lupi, (II 801), è più completo nel sunto del Ronchetti (II 250 seg.), che ci conservò questi nomi volgarizzandoli.

(46) Lupi II 4545.

di Telgate, era forse lo stesso, che l'Adelbertus del documento del 1081. Questa famiglia era stata investita dal vescovo di Bergamo del feudo di Caleppio, ed in conseguenza da essa traevansi i gonfalonieri del vescovado (47). — Nel 1026 un *Rotari* ed un *Teudaldus pater et filius de Lallio* si trovano presenti ad un placito tenuto in Grumello (48). Nel 1080 un Olrico suddiacono della chiesa bergomense e figlio di Alberto da Lallio, già morto, acquistava gran parte delle miniere d'argento della valle d'Ardesè (49). Un figlio di altro Alberto, che portava il nome di Alcherio suo avo presente alla infeudazione di Telgate, acquistava nel 1102 dal conte Giselberto e dal costui figlio Nantelmo tutti i possessi che aveano in Almè e nella valle Brembana per mezzo di tre suoi rappresentanti, che erano *Gisalbertus fil. quond. Attonis, Dulcis fil. quond. Arnaldi e Oddo fil. quond. Petri de la Crotta* (50). — Il Consolato non esisteva ancora in Bergamo, ma qui troviamo i nomi di quelle famiglie, che aveano acquistata una incontrastata importanza in quella città, che entravano nei consigli del Vescovo, che indubitatamente erano chiamate ad eseguire i provvedimenti riguardanti il patrimonio indiviso della città stessa, e che si disponevano ad assumerne il politico governo appena si fosse presentata la opportuna occasione.

(47) Lupi II 719, 1539; Ronchetti III 142 seg.

(48) Lupi II 553.

(49) Lupi II 721.

(50) Lupi II 859.

La grande lotta delle investiture ebbe a Bergamo, come altrove, le sue inevitabili conseguenze. Già nel 1093 alcune città di Lombardia, seguendo l'esempio di Milano, aveano concluso una lega con Guelfo e colla contessa Matilde, ed aveano accettato per loro re Corrado, ribelle al padre. Nel 1098 convocavasi a Milano una sinodo di vescovi aderenti a Roma, e, fra altri, veniavi deposto Arnolfo come scismatico e simoniaco (51); talchè, se non dovette abbandonare la città (52),

(51) Di quegli Atti, pubblicati integralmente dal Sormanni e dal Giulini, sono dati i brani più importanti dal Lupi II 809.

(52) Non parrebbe possibile ammettere, che Arnolfo avesse abbandonata la città, dietro la testimonianza, di cui in Lupi I 501; II 812. Però la cosa è dubbia (cfr. Lupi II 810), perchè la affermazione dei canonici di S. Vincenzo, che Arnolfo, non solo prima, ma anche dopo essere stato scomunicato, omnia servavit, si rapporta ad una lunga ed intricata questione di preminenza con quelli di S. Alessandro, nella quale forse ai documenti ed alle memorie si volea far dire più di quello, che veramente dicessero. Non si può neppure supporre, che i due Capitoli fossero divisi, e che uno sostenesse le parti del vescovo deposto, l'altro lo osteggiasse, perchè il canonico Alberto da Sorlasco, che per oltre dieci anni resse l'episcopato dopo quella deposizione, apparteneva al Capitolo di S. Vincenzo (Lupi II 810, 829 seg., 845, 875), e a lui indirizzò Pasquale II un'ampia bolla (Lupi II 829), come una non meno ampia lo stesso Papa indirizzò ai canonici di S. Alessandro (Lupi II 859). D'altronde nei documenti il nome di Arnolfo non appare più dopo il 1095 o 1096 (Lupi II 704 seg., 795 seg.); onde si può a tutta ragione presumere, che egli non si sia più preso alcuna cura delle cose del suo ministero. Piuttosto egli deve aver tenuto in sua mano i proventi episcopali (cfr. Lupi II 810), in quanto indubitatamente dovea conservare forti aderenze acquistate con distrazioni dei beni del vescovado (Lupi II 850, 1017, 1065), per il che forse non si credette di procedere alla nomina del successore, non potendosi senza gravi lotte privarlo di quei proventi. Il *Rotolo Episcopatus* (fol. 85, 109 ms. nell'Arch. episcop.) prova, che quelle distrazioni avvennero anche a favore di parenti.

fu obbligato però a rinunciare ad ogni cura episcopale, e per comune consenso del clero e del popolo le funzioni episcopali furono assunte dal canonico Alberto da Sorlasco (53). Arnolfo era compiutamente esautorato; la città, lasciata in balia di sè stessa, non poteva ormai più abbandonare la sua amministrazione a persona, i cui diritti le erano assicurati solo dalla qualità di vescovo; la sinodo milanese poi, che scioglieva persino da ogni vincolo di fedeltà *pro beneficiis vel ecclesiarum fundis* verso questi vescovi comunicati e deposti (54), in un terreno, già preparato ad una intera emancipazione, non poteva che dare l'ultima spinta a quel lento e progressivo rivolgimento, che appare appieno compiuto colla stabile istituzione del Consolato. Certo la analogia dell'altre città ci lascia supporre, che dapprincipio gli affari più importanti saranno stati eseguiti da Commissioni elette di volta in volta da tutta la cittadinanza; nullameno nel 1110 il collegio dei Consoli avea già ricevuto la sua esistenza. In un solenne atto giudiziale del Novembre di quell'anno, col quale i canonici di S. Vincenzo fanno cessione di certe decime a quelli di S. Alessandro, fra i presenti in fine dell'atto sono dati i nomi di *Paganus Adelascie, Johannes Antilde, Aldo de Rivola, Oddo de Gurgulaco, Lanfrancus de Petrigo, Lazarus Attonis, Lanfrancus filius eiusdem, Obertus de Bonate et filius eius Warnerius, Wala*

(53) V. le deposizioni testimoniali in Lupi II 831 seg., sulle quali ritornerò più avanti.

(54) Lupi II 809.

de Petringo, Girardus de Cuniolo, Paganus de Alze et filius eius Otto, Teudaldus (55). La posizione che occupano nel documento questi nomi; la taciuta qualifica de' testimoni, la quale avremmo dovuto attenderci (56), e il fatto, che essi appartengono a famiglie, dalle quali anche in seguito furono tratti i Consoli di questa città, ci permette con tutta sicurezza di tenerli per tali. La loro presenza, anche quali rappresentanti della intera cittadinanza ove si trattasse, secondo l'antica disciplina, del patrimonio ecclesiastico, valeva a rendere più solenne quell'atto, col quale si poneva termine ad un lungo litigio tra i capitoli delle due Cattedrali; e ad ottenere questo risultato essi ebbero forse parte non piccola, sebbene il documento, per serbare integro ogni diritto di immunità ecclesiastica, non abbia creduto di assegnar loro che quel titolo di *boni homines* (57),

(55) Lupi II 867; Pawinski p. 51, che primo intravvide la cosa.

(56) Se fossero stati semplici testimonii all'atto, sarebbero stati indicati come tali, al pari che nell'atto del 1112 (Lupi II 875), dove troviamo di quelli che vedremo rivestiti del Consolato, ma che allora non si può ammettere lo fossero.

(57) La istituzione era ne' suoi primordii; onde i Canonici usavano la espressione: *presentia bonorum hominum quorum nomina cet.*, che escludeva la supposizione di un giudizio puramente laicale in affari esclusivamente ecclesiastici. Nel 1150, quando per lunga consuetudine il nome di *Consules* avea pienamente pigliato piede, si disse: *venerunt concorditer ante Consules civitatis* (Lupi II 1095), coll'avvertenza, che in quest'ultima questione avea parte un laico, onde, stando alla più antica disciplina, avrebbe potuto essere ammesso il giudizio laico (Bingham *Orig. Eccles.* II. 225). Nel primo caso era conforme alla più antica, come alla più recente disciplina, che esplicitamente non apparisse il diretto intervento di giudici secolari, e

pel quale aveano potuto intervenire in quella vertenza, che davanti ad essi venne acquietata. — *Lazarus Attonis* e *Oddo de Gurgulaco* li vedemmo già nominati nel documento della corte di Telgate. Non parlo delle famiglie di *Bonate*, di *Pedrengo* e degli *Adelasii*, colle quali avremo ad incontrarci di frequente nel corso di questi studii. *Obertus de Bonate* era forse figlio di quell' *Algisius*, che nell'atto del 1091 era annoverato nel ceto de' Valvassori (58). L'ultimo, detto semplicemente *Teudaldus*, non so in vero a quale famiglia appartenesse; probabilmente era la stessa persona che quel Tedaldo figlio di Girardo di Rosciate, che trovammo tra i pari presenti all'atto di infeudazione di Telgate.

Se il Consolato stabile era istituito in questa città fino dal 1110, bisogna però discendere fino al 1117 per trovare nei documenti il nome di quella magistratura. Importa qui ripetere i nomi dei Consoli di quest'anno, per le induzioni, alle quali possono dar luogo (59): *Giselbertus Attonis*,

quindi il nome di *Consules* poteva anche essere escluso di proposito, sebbene non vi sia nulla in contrario ad ammettere, che nei primordii della istituzione i *Consules* non apparissero più che *boni homines*, e si credesse di poterli senza pregiudizio indicare come tali.

(58) Lupi II 759. Un *Regimundus de Bonate* è presente ad un placito del 1026. Lupi II 535

(59) Lupi II 891, 897. In questi due documenti, dopo i nomi dei Consoli, si trovano aggiunti due altri nomi, cioè, *Algisius de Rivola*, *Lazarus Attonis* (già Console nel 1110) per *parabolam et consensum fere omnium civitatis pergamensis*. La donazione, com'è naturale, dovea essere assentita dalla assemblea generale del popolo, e, a rappresentare la cittadinanza, non ricorrevasi ai Consoli, ma, secondo i luoghi, a particolari persone (Pertile II 1, 56 seg.), o, come in Bergamo, a cittadini

Olricus Siuardi, Oddo de Gurgulaco, Ambrosius de Gurgulaco, Johannes Ficiane, Lanfrancus de Castello, Vala de Petringo, Ermenulfus de Petringo, Johannes Mogizanis, Johannes de Rivola, Dagibertus: in tutto in numero di undici.

Il primo, *Giselbertus Attonis*, apparteneva, come rettamente vide il Pawinski, alla famiglia degli antichi Signori di Calusco (60). Già nel 1068 questa famiglia, presentando i tempi, che andavano mutandosi, e volendo attrarre nuovi abitatori sulle deserte sue terre, avea fatto una con-

non rivestiti d'alcun pubblico ufficio (Lupi II 891, 897, 1251). Per me quindi è certo che in questo procedimento noi troviamo ancora una traccia dell'antica forma di amministrazione del patrimonio indiviso, e che durò distinta, pel peculiare carattere assunto fin da principio dal Consolato. L'atto del 1167 (Lupi II 1251), dove questi delegati sono in numero di tre, e due dei quali furono Consoli il seguente anno (Lupi II 1255), prova la perduranza di quest'uso in Bergamo quante volte si trattasse di alienazioni del patrimonio comune: uso, che poi venne smesso sotto il governo dei Podestà (Pertile II 4, 58 n. 150). Ed anche nelle cause civili, se l'attore chiamava in giudizio i *Consules comunis ipsius civitatis* (Pergami) et ipsum comune, prima di tutto però conveniva anche il *sindicum comunis Pergami* (*Pergam. in Bibl.* n. 4689) appositamente nominato per quest'oggetto, certo nella generale assemblea del popolo; onde vedesi quanto fosse limitata la parte rappresentativa dei Consoli nel compimento di questi affari, o meglio ancora, come tenacemente perdurassero le tracce di una costituzione anteriore alla comunale. V. anche l'atto del 1147 in Tiraboschi *Mem. Moden.* n. 585 (III 20 seg.): *iuraverunt Regini cives in arengo per viginti homines per datam parabolam ceterorum cet.* dove questi venti homines rappresentano la intera cittadinanza negli obblighi assunti verso Egina e Coalta e i loro figli. La supposizione del Lupi (II 897), che i due presenti alle donazioni del 1117 coprissero qualche altra magistratura, che non fosse il Consolato, non va in niun modo. Questo concetto sarà meglio chiarito nel seguente studio.

(60) Pawinski p. 52; Lupi II 751, che nella intestazione del documento cambiò in Guglielmo il nome di Gisalberto.

venzione con alcuni uomini di que' contorni, garantendo loro sicurezza di persone e di beni ed esenzione da certi obblighi e da certi pesi, ove si fossero stanziati fra il Rio ed il Grandone (61), probabilmente ove sorse quel gruppo di abitazioni, che oggidì porta il nome di Baccanello. Attone si spogliò nel 1126 di parte del castello e de' suoi beni di Calusco, vendendoli alla cattedrale di S. Alessandro (62). Il suo esempio fu imitato l'anno seguente da' suoi figli Teutaldo e Gisalberto; questi ricevette in cambio della sua parte una casa entro la città nel quartiere o porta di Sant'Alessandro, ove con tutta verisimiglianza andò a fissare la sua dimora (63). — Il secondo dei nostri Consoli è *Olricus Suardi*. Di questa famiglia, che ebbe tanta parte nella nostra storia, e che nel secolo seguente la troviamo schierata tra le più fiere e più influenti di parte ghibellina, è inutile qui distesamente parlare. Lasciando da un canto la sottile congettura del Lupi, che vorrebbe trovarne le prime tracce in un documento del 980 (64), quel *Siuwardus* che lasciò il nome alla propria discendenza, lo troviamo per la prima volta come testimonio in un atto del 1068 riguar-

(61) Lupi II 675 seg.

(62) Lupi II 927.

(63) Lupi II 929, 951. Questa famiglia si diceva anche del Bedesco, pei possessi che avea in questa località; v. Lupi II 929: *constat me Teutaldum Bediscum de loco Calusco*, e col. 951: *omnibus rebus que fuerunt Attoni de Calusco et Bediski positus in Calusco superiori et.* Il cognome *Bediscus* sopravvisse, e troveremo nel 1199 un Console di questa famiglia.

(64) Lupi II 337. V. anche la sua *Genealogia Suardi*, volumi 2 ms. presso la famiglia Marenzi.

dante la chiesa di S. Alessandro (65). In un documento di permuta della stessa cattedrale egli è detto *Siuuardus fil. quond. Lazari de eadem civitate Bergamo* (66). Quegli ebbe due figli, Guglielmo ed Olrico, i quali nel 1101 figurano tra i testimoni ad un atto di rinuncia di Ardoino ed Osberto della propaggine dei conti di Bergamo (67), e, con forma non infrequente, specie nei documenti del seguente secolo, sono detti *Olricus Scuardi* e *Vilielmus Scuardi*. Olrico, insieme a suo fratello, è ancora testimonio nel 1112 ad un atto di permuta fra i canonici delle due cattedrali (68), e finalmente nel 1117 lo troviamo nel novero dei Consoli. — Della famiglia, a cui appartenevano *Oddo* ed *Ambrosius de Gurgulaco*, ho già parlato più addietro. — Dalla famiglia di *Johannes Ficiane* vedremo tratti molti Consoli di questa città. I *Ficiane* o *Ficieni*, come vennero detti in seguito, erano Signori di Gandino e di Cirano; ma lo spirito di emancipazione dai vincoli feudali, che dalla città s'era propagato trionfalmente nel contado, obbligò nel 1233 anche Arpinello a scendere a patti cogli uomini di quelle due terre, ed a riconoscerne quei diritti, ai quali, con un lavoro incessante e saviamente condotto, essi aveano saputo dare una ferma consistenza (69). — *Vala* ed *Ermenulfus de Petringo* traevano nome da

(65) Lupi II 661.

(66) Lupi II 677.

(67) Lupi II 855.

(68) Lupi II 875.

(69) Tiraboschi *Cenni intorno alla Valle Gandino* p. 18.

questo luogo quasi suburbano, ove aveano i loro principali possessi ed il loro castello (70). Fra i canonici di S. Vincenzo nel 1065 troviamo un *Mariscindus de Petringo* (71); nel 1106 un Lanfranco acquista il castello di Montecchio in Valcamonica (72). Questi era, come vedemmo, tra i Consoli del 1110, e di quel collegio faceva parte anche Guala, che, con tutta verisimiglianza, era suo figlio (73). — *Lanfrancus de Castello*, figlio probabilmente di quell'*Adam de Castello* presente fra i *cives* al placito del 1088 (74), insieme a Giovanni, forse suo fratello, lo troviamo nel 1112 fra i testimoni ad un atto di permuta tra le due cattedrali. La sua famiglia ebbe nome dal luogo, ove tenne sua stanza, vicino all'antico castello costruito sul più alto dei colli cittadini, quello di S. Eufemia (75). A rilevarne la condizione basterà accennare, che il suo nome ci appare accanto a quelli di *Obertus de Bonate*, di *Olricus* e *Vilielmus Scuardi* e di *Teutaldus de Talicate*, discendente questi da coloro, che ebbero nel 1097 in feudo quel castello e quella terra. La famiglia dei Castello diede in seguito altri Consoli a que-

(70) Vi si vedevano ancora avanzi di torri; Maironi *Diz. Odepor.* II 218.

(71) Lupi II 667.

(72) Lupi II 847.

(73) Lupi II 867. Il nome del padre di Lanfranco non fu potuto dare nella stampa del documento del 1106 per abrasione o corrosione della pergamena.

(74) Lupi II 759.

(75) Lupi II 875. I Castello tenevano dei feudi del vescovado in Valle Brembana; Mazzoleni *Libr. M.* p. 55 ms. in Bibl. Sul nome di questa famiglia v. *La Pergam. Mantovani* p. 22 seg.

sta città. — Di pari condizione era certamente *Johannes Mōgizonis*, se, come vedemmo altrove (76), la sua abitazione fu prescelta a dimora dei Podestà, prima che a questi la città assegnasse un palazzo proprio. — Quanto a *Johannes de Rivola*, basta accennarne il nome per richiamare alla memoria la grandissima parte che la sua famiglia ebbe nelle patrie vicende. Nel 1050 era prevosto di S. Alessandro *Dominicus fil. quond. Petri dicitur de Rivola* (77); e a tal dignità non elevavansi che membri delle famiglie più cospicue (78). Egli, insieme all'Arcidiacono, per un pezzo di terra in S. Donato, fuori delle mura cittadine, diede in cambio a certo Celso prete una casa di proprietà di quella cattedrale, posta appunto su quella via, che nello Statuto del 1263 era detta *de Rivola regia* (79). Nel 1126, all'atto di vendere i suoi beni, Attone signore di Calusco investì *Mazochus de Rivola* dell'avvocazione delle tre chiese di S. Fedele, S. Salvatore e S. Michele di Virgis nel tenere di Calusco (80). Nel 1138 lo stesso Mazochus fu investito dal vescovo Gregorio *de rocha de Clisione et de reditu ad ipsam rocham pertinente* (81), e nel 1193 un suo nipote di pari

(76) *La Pergam. Mantovani* p. 25 seg.

(77) Lupi II 657.

(78) Lupi II 960 seg.

(79) *Stat. an.* 1551. 2 §§ 57. 58. Le indicazioni del documento del 1051 non lasciano dubbio su questo punto: prope monasterio S. Michaelis (ora S. Michele dell'Arco) tantum via intermedia. V. *Indicazioni sopra la topogr. di B.* pp. 45 seg., 119; *Corogr. Berg.* 54.

(80) Lupi II 927.

(81) *Rotolo Episcopat.* fol. 85.

nome col figlio Oldicino vendettero al vescovo Lanfranco de' beni allodiali posti nella Valle di Ardesio, da Parre a Fiumenero e dai confini di Valnegra a Scalve colla parte ad essi spettante del Monte Secco e delle valli Assarete e Grabiassa insieme ai diritti sulle miniere di Ardesio, rinunciando in pari tempo al feudo che tenevano dal vescovado (82). Ancora nel 1214 troviamo, che *d. Mazochus fil. q. d. Oldi de Rivola et Oldicinus eius filius fecerunt finem refutationem et datum nomine vendicionis in manibus d. Johannis dei gratia pergamensis episcopi de quantocumque habebant seu habere visi erant seu eis pertinebat quocumque modo sive per feudum sive per gastaldaticum sive alio modo in venis argenti vallis Ardesii et Gromi seu in laborerio ipsius argenti qui fit vel aliquando fiet et in hominibus qui laborant ad ipsus argenterias, et de omnibus que sibi competunt nomine illius laborerii et illarum venarum et de omnibus fictis et casis et de omni iure et districtu quod sibi competit ratione dictarum rerum* (83). Che anche questa famiglia, al pari di quelle dei Sorlasco (84), del Foro, di Corteregia (85), traesse nome da una località cittadina, ove teneva sua abitazione, non si può ben

(82) Ronchetti III 202, che dà Petroclo e Addolino di Rivola; nomi certamente errati, in quanto dal seguente documento vediamo, che Mazocco il seniore ebbe per figlio Oldo, questi un altro Mazocco, dal quale nacque Oldicino.

(83) Lupi *Stralci* n. 20 ms. in Bibl.

(84) V. su questo punto *Le Vicinie di B.* p. 152 e *La Pergam. Mantovani* p. 20.

(85) *Corogr. Bergom.* pp. 49. 51. Ai quali si possono aggiungere i Castello; v. sopra nota 75.

dire; ad ogni modo, se essa avesse dato nome alla via, questa con tutta verisimiglianza nello Statuto sarebbe stata detta: *Via vetus illorum de Rivola*, come vi è chiamata *Gromum illorum de Rivola* quella piccola altura nel centro della città, detta tuttora Gromo, ove essi aveano la loro abitazione già nei primi anni del secolo decimoterzo. Allo stesso modo, la salita dalla via di S. Lorenzo a quella piazza, che ora si chiama Mercato del Fieno, diceasi *Ripa illorum de Capitaneis de Scalve*, appunto perchè da essi avea pigliato nome, non l'avea dato ad essi (86). — È difficile dire a quale famiglia appartenesse l'ultimo di que' Consoli indicato col solo nome di *Dagibertus*; esso probabilmente die' nome ad una famiglia dei *Dagiberti* o *Daiberti*, che anche in seguito diede de' suoi membri al Consolato (87).

(86) La cosa, ripeto, è dubbia. Una carta del 1205 ha senz'altro *Gromum de Rivola* (*Pergam. in Bibl. n. 569*); ma lo Statuto del 1265 (*Stat. an. 1551, 2 § 46*) ha *Gromum illorum de Rivola*, per indicare quel piccolo colle interno, sul quale quella famiglia avea il suo palazzo ed altre case (*La Convenzione monet. del 1254 p. 108 seg.*). Certo che il semplice *Via de Rivola* indica, che la via pigliò nome dalla località, e questa verisimilmente da una speciale condizione topografica tuttora esistente (*rivola* da *ripula*), allo stesso modo che le vicine vie di Grumello e di Arena (*Indicazioni p. 109 seg.*), l'una dal prossimo monticello (*grumellum*) di S. Salvatore, l'altra dal luogo ove sorgeva l'anfiteatro, e quindi abbiamo la famiglia de Grumello, che ebbe il nome dall'abitazione posta lungo quella via, come, alla stessa maniera, potrebbero averlo avuto anche i Rivola. Sulla *Ripa illorum de Capitaneis de Scalve* v. *Stat. an. 1553, 16 § 125*, ed una carta del 1586 presso i signori Maspèroni eredi di piccola parte dell'Archivio di quella famiglia. Quella salita fu poscia detta *Ripa Suardorum* (*Stat. an. 1495, 12 c. 9 p. 452*); ma sino ai nostri di conservò il nome di *Ripa de' Cattanei*.

(87) Per es. Atto *Dagiberti* o *Daiberti* in Lupi II 1175, 1197, 1251.

Questi pochi cenni erano necessari per rilevare un fatto di non lieve importanza, cioè, che il Consolato in Bergamo fu sin da principio in mano della nobiltà e delle più cospicue famiglie cittadine. Se queste abbiano conseguito il potere, da una parte violentemente abbattendo il governo vescovile, dall'altra lottando e trionfando delle inferiori classi; o se la lenta rivoluzione, dalla quale sbocciò il Comune già compiutamente formato, abbia condotto quasi necessariamente a questa condizione di cose, non vi ha un solo documento, che direttamente ce lo attesti. La induzione però ci lascia con sufficiente verisimiglianza ammettere, che il rivolgimento, pel quale il governo della città fu tolto dalle mani del vescovo, non debba esser stato segnalato da grandi turbolenze o da rabbiosi combattimenti, ma sia avvenuto, direi quasi, pacificamente. Uno sguardo alle speciali condizioni di questa città non potrà almeno di giustificare in qualche modo quella induzione. Già vedemmo, come i documenti degli ultimi lustri del secolo undecimo facciano menzione di *cives* propriamente detti in antitesi ai *nobiles*, *valvassores* e *sapientes* abitanti fuori di città (88). Fra questi *cives* certo ne doveano essere di quelli, i quali, da piccolo essendo cresciuti a grande stato colla industria e colla mercatura, allora non inonorate, avevano acquistata una notevole prevalenza nella propria città, ed ai quali, per la prontezza con cui in Italia furono

(88) Lupi II 729, 739.

spezzate le irrazionali barriere della nascita, erano aperte le file della cavalleria, poggiata ancora soltanto sugli ordinamenti feudali (89). E in quanto onore fosse tenuta la mercatura, abbiamo un esempio luminoso in questa città; poichè, se i prevosti di S. Alessandro, come già avvertii, non si solevano scegliere che tra le famiglie di grande prosapia (90), vediamo che Mosè, fratello del prevosto Pietro del Brolo, certo per ragione di traffici, passò la parte migliore della sua vita a Costantinopoli (91); onde a queste famiglie ne veniva quella considerazione che seco traevano le accumulate ricchezze, una oculata esperienza degli affari, una instancabile attività, i rischi di lunghi e perigliosi viaggi. Chè ^{è tanto vero} a Bergamo pure siasi formata quella grossa borghesia di *cives maiores*, la quale altrove ci appare distinta dai *minores*, o minuto popolo, e insieme da tutti gli altri ordini feudali (92), è lecito crederlo, se osserviamo che la città, collocata in mezzo a povero e non ampio territorio, soltanto dalla industria e dai traffici dovea ricevere vita; ma i documenti tacciono su questo punto, e i cenni recati più addietro ci mostrano, che quelli indicati soltanto come *cives*, appartenevano ancora alla aristocrazia cittadina, ricca di feudi o di aderenze, quale poi che fosse

(89) Hegel pp. 582 seg., 404 seg. Pel confronto colla Germania v. Arnold I 188.

(90) Un testimonio presso il Lupi (II 961) depono: quia de magna prosapia consueverunt ibi esse prepositi.

(91) V. la discussione in Lupi 963 seg.

(92) Hegel p. 442; Ficker IV 129: presentia capitaneorum, vavatorum et civium maiorum seu minorum ipsius civitatis.

il modo, pel quale ebbe ad acquistarsi questa sociale prevalenza. Per quanto si può indurre, era una condizione di cose perfettamente identica a quella, che ci si fa innanzi a Firenze, dove la aristocrazia ebbe origine dalla nobiltà e dal commercio, e dove la nobiltà cavalleresca dai luoghi circostanti trasse in città a cercarvi protezione e ad accordarla (93); e questi *maiores* o *nobiliores* furono per la autonomia dell'intero Comune il baluardo, dietro al quale la libertà dei *minores* potè occupare un sicuro spazio per un successivo e non men fecondo sviluppo (94).

Se era principio ammesso, che il vescovo non potesse alienare beni della sua sede senza il consenso dei laici, i quali in certo qual modo rappresentavano la intera cittadinanza (95), vediamo che nel 897, presenti all'atto di istituzione e di dotazione della canonica di S. Vincenzo, non erano altro che *nobiles homines* (96); e quando, intorno al 1000, il vescovo Reginfredo alla stessa canonica fece un'ampia donazione di decime de' luoghi su-

(93) Hegel p. 485.

(94) Pawinski p. 25.

(95) Lupi I 4063. Se quella del 897 era in ultima analisi una sinodo diocesana, come meglio vide in seguito lo stesso Lupi (II 427), non un'adunanza per un caso speciale, ciò non fa che accrescere la importanza della parte laica, la quale vi interveniva. Discende da questo principio la disposizione che si trova nel frammentario § 56 (Murat. Ant. IV 541) del secondo Statuto pistoiese, anteriore al 1185 giusta le recenti indagini del Chiappelli (*Arch. Stor. Ital.*, 1887, XIX, 1), e la quale si fonda sull'*usus nostre Civitatis*; il che potrebbe valere a tutto diritto anche per Bergamo.

(96) Lupi I 1059: *seu reliquis nobilibus hominibus qui eidem synodo intererant.*

burbani, insieme al clero, eravi una *certa parte nobilium laicorum* (97). La posteriore induzione ci mostrò, che nobili doveano essere quei cittadini, che furono presenti all'atto solenne, con cui nel 1081 il vescovo Arnolfo divise le decime tra le due canoniche di S. Vincenzo e di S. Alessandro (98). Ma se il vescovo ricorreva al consiglio de' laici quando si trattava di cose, che aveano una strettissima attinenza colla disciplina ecclesiastica, tanto più dovea consultarli quand'esso ebbe ricevuto la giurisdizione, dapprima sulla sola città; poi sulla intera contea (99); e il concorso dei cittadini, in quanto riguardasse uno de' più vitali interessi della città, era già apertissimamente ammesso dallo stesso Berengario, allorquando al vescovo Adalberto concedeva la facoltà di rialzare le abbattute mura (100). Ora, se in Bergamo il consiglio del vescovo per gli affari ecclesiastici, attesa la prevalenza del sistema feudale, era composto esclusivamente de' membri dell'aristocrazia a lui legati per feudi concessi, non si può ammettere, lo fosse diversamente per gli affari di governo, in quanto, nè le condizioni di quella età ci permettono una tale supposizione, se il Consolato stesso, sortito dalla elezione di coloro, che giurarono il Comune, ebbe per lunghissimo tempo

(97) Lupi II 425

(98) Lupi II 729 seg., e quanto ho detto più addietro sulle persone, che ci si fanno avanti nella serie dei nostri documenti dell'epoca immediatamente precedente alla comunale.

(99) Pertile I 502 seg.; II, 1, 55 seg.

(100) Lupi II 25 seg.: labore et studio ipsius episcopi et concivium ibidem confugentium.

anche in seguito unicamente per base il ceto della nobiltà o della ricchezza comunque acquistata; nè, d'altra parte, alcuno vorrà congetturare che in ambi i casi la scelta del vescovo non dovesse cadere sulle persone più cospicue per nobiltà e per senno, le quali quindi doveano essere le stesse, che lo assistevano nel disimpegno degli affari d'una e d'altra natura (101). Esisteva adunque un ceto nella città, il quale per lunga abitudine dovea avere una esatta conoscenza degli interessi locali, ed al quale si sarebbe ricorso, appena la occasione propizia avesse rimosso il governo vescovile. Come nessun documento ci prova, che il Consolato sia sorto in seguito ad una lotta contro la dominazione del vescovo, e come anzi il concatenamento delle circostanze anteriori e posteriori a quel fatto importante ci dimostra, che non vi dovette essere lotta alcuna, in quanto questa avrebbe avuto per conseguenza l'allontanamento, dalla città e dal suo governo, del vescovo e di quanti a lui erano legati per benefici e per

(101) In Modena invece nel 998 troviamo una donazione del vescovo al monastero di S. Pietro fatta cum consensu et notitia omnium canonicorum eiusdemque civitatis militum et popularum; Murat. *Antiqu.* I 1019. In Lucca fin dal 819 troviamo Pietro vescovo che dona cum consensu sacerdotum et arimannos cet. Ibid. I 747. V. in Pawinski p. 23 seg., una serie di atti comprovanti la partecipazione della nobiltà alla cosa pubblica nel periodo immediatamente precedente il comunale. Come ciò sia avvenuto colla esclusione del restante popolo, v. in Pertile I 502 seg. Nel 1095 Lodovico vescovo di Reggio conferma una donazione ai Canonici di quella chiesa in presentia comitis Uberti et familie nostre et Civium nostrorum; Murat. *Antiqu.* II 71.

consuetudine de' comuni consigli (102), mentre per lo contrario potemmo ravvisare in una serie di Atti compiti di concerto col vescovo sul cadere del secolo decimoprimo le stesse famiglie e quasi le stesse persone, che ci si fanno innanzi colla istituzione di un Consolato permanente; così dobbiamo indurre, che il passaggio dall'uno all'altro governo sia avvenuto in questa città senza scosse e senza turbolenze, e che quegli stessi, i quali fin là aveano curati gli interessi di questa città sotto la presidenza del vescovo, che aveano conseguentemente avuta parte esclusiva nella esecuzione de' provvedimenti riguardanti il patrimonio comune, sieno stati designati alla fiducia della intera cittadinanza come soli capaci di reggerne le sorti in sì perigliosi momenti! Quello che avvenne nei rapporti spirituali, appena fu deposto il vescovo Arnolfo, non può che essere succeduto anche nei civili; e se Alberto da Sorlasco, che non era più

(102) Così, per es., a Milano nel 1042 furono cacciati l'arcivescovo Ariberto e la nobiltà (Laudolph. Sen. 2. 26; Arnulph. 2. 18). In Cremona i cittadini, poco prima del 1651, abbattono il castello eretto dal vescovo Landolfo, e lui stesso cacciavano dalla città (Ughelli *Ital. Sacr.* IV 595; Murat. *Antiqu.* VI 55 seg.; Handloike pp. 22, 102, 125 seg.) Per Lodi v. Arnulph. 2. 7. A Brescia nel 1057 il vescovo dovette venire a patti colla cittadinanza certamente se volle mantenersi anche nella sua sede (*Gradonicus Brix. sacra* p. 159). Per Mantova v. Hegel p. 466 seg. La grande potenza, a cui erano giunti i vescovi, destava già nel 1025 le gelosie della nobiltà, e Guglielmo d'Aquitania era stato eletto re sotto la condizione ut ex voluntate eorum episcopus, qui essent Italiae, deponeret, et alios rursum eorum arbitrio elevaret; Fulberti *epist.* 126. A Pergamo il Consolato nacque sotto gli occhi stessi del vescovo Arnolfo, perchè non si può neppure affermare, che questi avesse abbandonato la città dopo la sua deposizione; v. sopra nota 52.

che semplice canonico (103), per un felice accordo, come vedemmo, del clero e del popolo, ebbe l'incarico di reggere l'episcopato durante la lunghissima vacanza, non essendovi altri fra il chericato che più di lui fosse tenuto in grandissimo concetto nella città (104), e serbò in sua mano incontrastata fino alla elezione di Ambrogio questa straordinaria potestà (105); così non vi ha dubbio che sotto un certo aspetto debba essere succeduto anche pel governo civile. Il Consolato, come avvertii, non fu in Bergamo il risultato di una violenta insurrezione contro il governo episcopale, ma il frutto di un processo di emancipazione, che più o meno apertamente si manifestava in tutte queste città (106), e della nuova condi-

(103) Alberto non era arciprete della cattedrale, come lo chiamarono Pasquale II in una sua bolla e alcuni testimonii giurati; non lo fu che dopo eletto vescovo Ambrogio. V. la discussione su questo punto in Lupi II 851 seg.

(104) Lupi II 852: *comuni consensu cleri et populi, a quibus plus venerabatur*. Il Ronchetti (III 4), non so per qual fine, dice soltanto per comune consenso del clero. Forse gli parve strano questo intervento del popolo (per Milano dopo la morte di Ariberto v. Giulini III 411); ma, oltre essere conforme alle condizioni di quella età, abbiamo anche un esempio nel 1155, dopo la morte del vescovo Ambrogio, in cui i *Consules civitatis dixerunt Archipresbitero nos volumus ut eligatis episcopum*; e l'arciprete procedette immediatamente alla nomina degli elettori (Lupi II 979). La eccezionalità delle condizioni create ad Alberto di Sorlasco poteva, per lo meno pro bono pacis, richiedere un consenso anche del popolo, il quale, in ultima analisi, avea ancora mantenuta fin là la sua partecipazione nella elezione del vescovo stesso (Lupi II 703. 877); nel 1155 i Consoli, rispettando le forme canoniche della elezione invalse in quella età, imperiosamente esigettero non venisse più oltre, per la quiete della città, differita la elezione.

(105) V. le altre allegazioni testimoniali in Lupi II 877.

(106) Handloike p. 405 seg.

zione in cui si trovò Bergamo in conseguenza della grande lotta delle investiture e della deposizione di Arnolfo, in cui era trasfusa l'autorità comitale. A coloro, che, usi ad entrare nei consigli del vescovo, ed a prendervi parte in tutto che riguardasse i pubblici ed economici interessi di questa città, aveano già acquistata una soda esperienza nel maneggio dei comuni affari, si saranno verisimilmente dappprincipio affidati di volta in volta determinati incarichi; sinchè, per la necessità stessa delle cose, e dietro all'esempio di altre città, e, più che tutto, di Milano, ove sino dal 1097 esisteva già stabilmente il Consolato (107), anche i cittadini di Bergamo si appigliarono ad una tale istituzione, la quale vedemmo in pieno vigore nel 1110.

Ma se questo svolgimento, direi quasi, così tranquillo, non è rimasto senza tracce, d'altra parte non manca una interessante testimonianza, la quale, se non direttamente, indirettamente però ce lo lascia ammettere tale nel modo più aperto. Il poeta Mosè del Brolo, che, come vedremo tosto, dovea esser vissuto contemporaneo a questi avvenimenti, non può a meno, nel suo carne in lode di Bergamo, di portare a cielo la meravigliosa concordia, che regnava entro le mura di questa città. Giovi qui riportare i suoi versi (108):

(107) Pawinski p. 49 nota 1.

(108) *Moysis Pergaminus* vv. 271-6. È stampato nel vol. V degli *Scriptores* di Muratori. L'edizione del Mozzi merita appena di essere ricordata. Nella civica Biblioteca si conserva il codice, che servi per la raccolta Muratoriana.

Rara sed hac certe petit aera turris in urbe,
 Raraque eius habent inter se prelia turbe,
 Nam ligat stabili modo pax aurea cives,
 Pace manet pauper pacis quoque federe dives,
 Non alias tante leges aut civilia iura
 Aut decus aut pietas viget aut concordia pura.

Pel poeta, adunque, sono cives quanti abitano entro la cerchia delle mura cittadine (109), nè per lui avvi ormai altra distinzione, che quella di ricchi e di poveri; come negli Statuti del secolo seguente i *militēs* ed i *peditēs*, la *militia* e il *populus* formavano la intera cittadinanza (110), per la quale solo il censo era base di siffatta distinzione (111). Se Mosè avesse affermato, che non v'erano e non vi furono mai dissenzioni in questa città, attesi gli umori battaglieri di quella età (112), potremmo difficilmente prestar fede ad una tale asserzione, e dovremmo relegarla fra le fantasie dell'umile sua musa. Ma avendo egli detto, che rare vi avvenivano le civili lotte, come in pari tempo assai rare si estolleivano qua e colà quelle torri signorili, che erano il testimonio più aperto di quello stato sociale di continui e sanguinosi combattimenti fra quanti una stessa cerchia serrava (113), noi possiamo accogliere la sua affer-

(109) Vedremo nel Capitolo II come questo concetto fosse pienamente conforme alla natura delle cose all'epoca del poeta.

*110) *Stat. an.* 1248, 8 §§ 65, 66.

* (111) *Stat. cit.* 9 § 20 col. 1958.

(112) Mosè del Brolo nella lettera al fratello rileva tanto più la ignavia d'un suo parente, cum natus sit et nutritus in gente bellicosa que vel in pace nunquam reperitur inermis; Lupi II 949.

(113) Una vivissima pittura di questa condizione di cose v. in G. Villani 5, 9.

mazione nel significato più storico. Il popolo minuto, rappresentato principalmente nelle corporazioni degli artieri, nelle quali entravano liberi e non liberi, non avea ancora una speciale significanza politica: ed infatti solo ben tardi fece la sua comparsa nella storia di questa città; la nobiltà e le famiglie più cospicue per censo e per adherenze, legate quasi da un patto alla osservanza della interna pace (*pacis quoque federe*), non prestavano che ben rare occasioni di turbarla violentemente. E se così avveniva quando, colla stabile istituzione del Consolato, l'agognare a questa suprema magistratura, che avea in mano le sorti cittadine, poteva essere oggetto di una irrequieta ambizione o di una consapevolezza più intera del proprio valore e della propria superiorità; difficilmente si può credere queste lotte avvenissero da bel principio, quando gli affari più vitali non trattavansi che per Commissioni speciali e di brevissima durata, e la creazione del collegio consolare non era che il primo e più spontaneo frutto di una necessità universalmente sentita, la quale in altra guisa non poteva estrinsecarsi, quando, in fine, anche nel campo spirituale un pieno accordo fra clero e popolo potè far attribuire una autorità così straordinaria al canonico Alberto da Sorlasco e potè mantenergliela pel corso di quasi quattordici anni.

Anche da questo lato, adunque, non rinveniamo traccia di lunghe lotte, che abbiano messa sossopra questa città, e che abbiano condotto al Consolato, come ad unico mezzo per porvi un

fine, o per impedire, che avessero a rinnovarsi in seguito; se l'alta giurisdizione passata in mano del Vescovo gli attribui un cumulo di pubblici poteri e diritti; se per la massima parte appartenevagli il terreno, sul quale era fondata la città, in quanto e mura, e porte, e piazze, e vie erano fra le concesse gli regalie; se a lui competeva innalzare fortezze, aprire mercati, riscuotere dazi e gabelle e quanto si annoverava fra le pubbliche regalie giunte in suo potere (114); e se a disimpegnare a tutti questi ed altrettali secolari negozi valevasi di un consiglio esclusivamente scelto nella classe delle famiglie più cospicue, molte delle quali legate per feudi al vescovado (115), e così continuò fino all'apparire del Comune; egli è evidente, che la istituzione del Consolato, lentamente predisposta dalle molteplici cause, che portarono questo profondo ed incancellabile mutamento nella storia del nostro paese, in Bergamo

(114) Handloike pp. 99 seg.

(115) Pur troppo, per quanto io sappia, non abbiamo documenti, che direttamente provano ciò (cfr. sotto la nota 116); tuttavia per Milano abbiamo la insigne testimonianza di Arnolfo (I, 10), dove dice, che l'arcivescovo Landolfo e il suo fratello instabant prae solito civitatis abuti dominio: indizio che la consuetudine avea stabilito certe norme, perchè non avvenissero questi abusi, e il potere vescovile non trasmodasse. Già vedemmo nelle poche notizie raccolte più addietro, che i Rivola, i Castello, i Clauduno aveano feudi del vescovado; un testimonio afferma, che il vescovo di Bergamo dava feudi Comitibus, Capitaneis et Vavassoribus, e che quelli così investiti erano detti Vassalli di S. Alessandro; anzi un altro testimonio asseriva, che il palazzo vescovile appellavasi domus S. Alexandri quia antiquitus nobiles viri in festo S. Alexandri conveniebant in prefata domo coram episcopo et episcopus ibidem tenebat curiam; Lupi II 1028, 1071. Sul qual punto v. Pertile I 288, 302 seg.

non sia comparsa che come il risultato di un accordo promosso dalla necessità di affidare alle stesse famiglie, che sempre vi aveano avuto parte, l'incarico di imprimere una nuova e feconda direzione agli interessi di questa città, che s'era trovata in balia di sè stessa nel punto, in cui era divenuta capace di acquistarsi una intera autonomia. E persino questo pacifico passaggio dall'anteriore al nuovo stato di cose ci si rivela in una delle sue più salienti circostanze. Perocchè, come fra quelle deputazioni di cittadini, i quali erano tenuti assistere alle sessioni giudiziarie, e nei quali ravvisammo gli immediati predecessori dei Consoli, non creavano alcuna incompatibilità i legami di parentela, per quanto stretti passassero fra i singoli membri, che le componevano; ad un ugual fatto ci troviamo dinanzi fin dal principio rispetto al collegio dei Consoli. Invero, se nel placito del 1088 scorgiamo fra coloro, che v'erano presenti, i due fratelli Lanfranco e Nozo di Polterniano (116), e se gli stessi fratelli ci si fanno innanzi anche nell'altro placito del 1091 (117),

(116) Lupi II 759.

(117) Lupi II 771. Si aggiunga, che nei due placiti dello stesso anno figurano Albertus, Ragimundus e Gislebertus germani de Muzo (Lupi II 771, 775); e sebbene non sia direttamente attestato dagli scarsi documenti sopravvissuti, nullameno per altra via sappiamo, che i signori di Mozzo entrarono ben presto nella cittadinanza, e vi presero parte ai Consigli cittadini e certo prima di tutto al Consolato; seppure le espressioni del poeta non si prestino, come pare, ad una interpretazione anche più estesa (Moys Pergamin. vv. 111 seg.), da lasciar ammettere che quella famiglia già fosse delle più influenti nel Consiglio stesso del vescovo. Le parole: hinc prodire solent, congiunte al fatto, che il poeta le pone in istretta relazione colle lodi di

ognuno avrà ravvisato fra i Consoli del 1110 un Lanfranco ed un Guala da Pedrengo, cioè della stessa famiglia, ed inoltre un Lazzaro di Attone, un Oberto di Bonate, un Gherardo di Alze coi rispettivi figli Lanfranco, Guarnerio, Ottone (118), e fra i Consoli del 1117 due da Gorlago, cioè Oddo ed Ambrogio, e due da Pedrengo, Guala ed Ermenolfo (119). Per quanto la serie dei Consoli di Bergamo sia interrotta, specialmente nella prima metà del secolo duodecimo, basta però a fornirci un sufficiente criterio per questo, che non troviamo che nel 1156 e nel 1167 esempi di due della stessa famiglia iscritti nel collegio consolare, e sono, pel primo di que' due anni *Attelatus* e *Girardus de Castello*, pel secondo *Mauriscus* e *Algisus de Rivola* (120). Dal che possiamo

Ambrogio, il quale veramente non fu fatto vescovo, che quando era appena comparsa la istituzione del Consolato, lasciano larghissimo campo a quella interpretazione; anzi parrebbe perfino l'unica, che possasi ritenere conforme alla mente del nostro Mosè, secondo il quale devesi ammettere, che, non tanto dopo, quanto anche prima di Ambrogio quella famiglia solesse fornire abili consiglieri per la trattazione degli affari urbani.

(118) Lupi II 867.

(119) Lupi II 891. 897.

(120) Lupi II 1159. 1251. L'Angelini (*Stor. di Berg.* ann. 1167. ms. in Bibl.) ci dà in quest'anno 1167 cinque nomi di Consoli, citando una carta 7 Ottobre (C 4 dell'Arch. Capitol.). Fra essi vi ha Maurisco di Algisio di Rivola, e quindi i due da Rivola appartenenti al collegio consolare del 1167 sarebbero stati padre e figlio. Nella impossibilità di chiarire la cosa non arrischio una sicura affermazione, perchè anche il documento recato dal Lupi porta la segnatura C 4 di quell'Archivio, e la data del 7 Ottobre, riferita dall'Angelini, invece dell'8. potrebbe dipendere da una svista dell'Angelini stesso nell'interpretare a forma moderna l'octavo idus Octobris del documento pubblicato poi dal Lupi. Ma, d'altra parte non si potrebbe spiegare, perchè abbia egli dato soli cinque nomi, mentre in generale

indurre, che quanto più la istituzione pigliava piede, e l'entrare in quel collegio poteva diventare obietto di gelosie e di lotte fra le potenti famiglie, che eccellevano nella città, si procurò anche di circoscrivere le influenze, che il preponderante numero di membri di un solo casato avrebbe create nel seno stesso di questa suprema magistratura, se non promuovendo legalmente delle incompatibilità, almeno cercando col fatto di eliminarle o di evitarle: al che, come vedremo, si prestava la forma di elezione invalsa; mentre dappprincipio, siccome la durata di quelle Commissioni, che veniano incaricate della esecuzione di un determinato affare, era limitata dal tempo strettamente richiesto per compiere questa esecuzione, e insieme l'azione loro era necessariamente circoscritta ai soli fatti, che costituivano l'adempimento del ricevuto mandato, non si dovette preoccuparsi di timori o di pericoli, che solo potevano manifestarsi, quanto più si acquistava una piena coscienza del nuovo congegno governativo,

ebbe sempre cura di riportarne integralmente quanti ne trovava nei documenti; tanto più poi, che, quando si trattasse di un unico documento, non si potrebbe ammettere siasi egli arrestato ai soli nomi dati in principio dell'atto, in quanto, primamente, in quello dato dal Lupi sarebbero sei, poi, perchè fra questi sei non si trova alcuno de' Rivola, i quali sono solo annoverati tra gli altri Consoli a' piedi del documento stesso. Sotto questo punto di vista parrebbe quindi non potersi in niun modo rifiutare il rapporto di parentela tra Algisio e Maurisco, tanto più che nella lista dell'Angelini Algisio di Rivola non si trova punto, onde dovrebbeasi veramente ammettere data dal documento, che egli ebbe alla mano, quella indicazione di Mauriscus Algisii de Rivola: documento, che, malgrado la identica posizione nell'Arch. Capitolare, dovrebbe esser diverso da quello pubblicato dal Lupi.

e questo via meglio perchè, non essendo il Consolato in Bergamo il portato di una lotta, neppure la esperienza non avea per anco dimostrato a quali rischi sarebbe andata incontro la comune libertà, se il supremo potere fossesi ridotto man mano nella stretta cerchia di poche famiglie, che avessero potuto contenderselo o palleggiarselo come una utilità propria, non come un generale beneficio.

Che i noti versi di Mosè del Brolo fossero scritti, quand'era già istituito il Consolato in Bergamo, è oramai cosa da tutti ammessa. Non sarà inopportuno, che qui sieno ripetuti quale documento da aggiungersi a quelli già addotti (121):

Tradita cura viris sanctis est hec duodenis,
 Qui populum iustis urbis moderantur habenis.
 Annuus hic honor est, quia mens humana timore
 Tollitur assiduo cum sublimatur honore

Ma ove si tratti di voler più specificatamente determinare il tempo, in cui furono scritti, ogni argomento vien meno, poichè, per quanto attentamente si scorra quel poemetto, non vi si trova un sol cenno, che permetta di poter affermare, si rapporti ad un anno determinato, od almeno allo spazio di pochi anni, onde poi resti aperto il campo a qualche induzione. Così nella invocazione (122):

(121) Moys. *Pergamin.* vv. 277 seg. Su Mosè del Brolo e sul suo *Pergaminus.* oltre a quanto ne hanno detto il Muratori SS. V 525 seg. e il Lupi II 955 seg., si trova un piccolo studio nelle *Notizie Patrie* del 1870 p. 150 seg., dove naturalmente la cosa è presa sotto tutt'altro aspetto, di quello siasi qui fatto.

(122) Moys. vv. 4, 5, 5 seg.

Alme Deus rector, qui terre frena gubernas....
 Omnia Pergamee pie rex da commoda genti....
 Nam gens ista tuas leges et iura colendo
 Non te deseruit peregrinum dogma sequendo.

non contengono, a mio avviso, che espressioni troppo indeterminate, in quanto il poeta evidentemente non volle accennare ad un fatto particolare, ma solo volle indicare, come fra le mura di questa città non fosse mai penetrato germe di eresia, e come il popolo fossesi sempre mantenuto fedele a quel Dio, dal quale il poeta invocava sui suoi concittadini ogni sorta di benedizioni. Che se anche il manicheismo, non mai estirpato dall'Italia (123), ricomparve sotto svariati nomi, ma quasi identico nella sostanza, pienamente vigoroso in queste contrade nella prima metà del secolo undecimo (124), si potrà, è vero, affermare, che Bergamo n'era esente, quando il suo poeta ne cantava le lodi; ma manca ogni mezzo di stabilire, fino a quando restò libera dall'influenza di quelle dottrine, per poter fissare un termine di tempo, dopo il quale non si possa in niun modo portare la compilazione di quel poemetto. E nemmeno alcuna induzione si può trarre dagli altri versi (125):

Equidem magnam mercedem sepe secuta
 Hostibus in mediis fuit a discrimine tuta.

(123) Gieseler in *Cantù Ezelino* p. 175, e in generale anche Baur *Gesch. der christl. Kirche* II 66. Cfr. in generale Murat. *Antiqu.* V 81 seg.

(124) Landulph. *Sen.* 2, 27.

(125) Moys. vv. 7 seg.

Namque peregrino vicinia diruta Marte
 Sepe fuit; stetit hec ulla non territa parte;

poichè, sebbene, come mi sembra, in modo aperto qui si accenni alle spedizioni specialmente degli imperatori della casa di Franconia, le quali non erano mai scompagnate da devastamenti e da stragi, e delle quali dovea serbarsi vivissima la memoria; nullameno quelle militari imprese abbracciano un periodo troppo lungo, perchè ci sia dato fermare, a quale di esse particolarmente accenni il poeta, e per tale via stabilire un momento cronologico per la compilazione del suo poema. E d'altra parte le sue espressioni non ci darebbero neppure ragione di ammettere, volesse egli ricordare l'una, piuttosto che l'altra spedizione, anzichè tutte insieme quelle, che furono più feconde di funeste conseguenze, appunto per questo, che egli afferma, che non una sola volta (*sepe*) la sua città andò salva da quegli orrori, mentre le città vicine erano trattate a ferro e a fuoco.

Il Lupi piuttosto tiene, che quel poemetto sia stato scritto intorno al 1110, poichè, là dove Mosè leva a cielo la famiglia di Mozzo ed Ambrogio, che le apparteneva, non accenna punto alla dignità episcopale, onde questi era stato rivestito (126): indizio evidente, che quei versi furono scritti innanzi il 1112, poichè Mosè non avrebbe taciuto questa circostanza così onorevole per Ambrogio, e che poteva essere la più aperta prova

(126) Moys. vv. 109 seg.; Lupi II 880, 952.

della sincerità delle lodi tributategli. Quest'unico argomento, affatto negativo, non ha, a mio vedere, tanto peso da decidere la questione in favore dell'epoca stabilita, poichè pare che il poeta stesso siasi preso cura di porre in una più vera luce quel silenzio coi seguenti versi (127):

Ex quibus Ambrosius, quem plenitudo bonorum
Ornat ab etatis puerilis tempore morum.
Quem dum vita comes sensusque colemus
Carminibus novis et digna laude canemus.

Ambrogio, quando fu elevato all' episcopato, era ancor giovane, se tuttora frequentava gli studii (128); ma non si può dire che risulti da quei versi lo fosse ancora, quando erano dettati. Il tempo della giovinezza era già trascorso; e perchè si potesse affermare, che in Ambrogio era fin d'allora la pienezza di tutti i beni, occorreva fosse passato un periodo abbastanza lungo, e non il più facile a superare: in questo caso soltanto si avrebbe potuto proclamare, che quella pienezza di beni in lui non ebbe mai a venir meno. Inoltre, e questo è apertissimo, il poeta si era riservato di celebrare particolarmente con nuovi carmi le lodi del suo amico (129); ora, se Mosè era venuto in tale divisamento, è indizio, che avea alla mano già tanta materia, da poter erigere ad Am-

(127) Moys. vv. 44 seg.

(128) Lupi II 877, 880.

(129) Certo una stretta amicizia passava fra Ambrogio e Mosè; veggansi i saluti in fine della lettera ap. Lupi II 931.

brogio questo nuovo monumento di gloria. Egli è certo, che la elezione di Ambrogio ancora in non provetta età, nelle circostanze in cui avvenne, dopo una vacanza di quasi quattordici anni, in cui la disciplina del clero e gli affari religiosi della diocesi non potevano a meno di aver sofferto gravissime iatture (130), dovea tornare veramente a lode di lui, che avea saputo essere meritevole della dignità episcopale: e il poeta senza dubbio ebbe in vista tutto questo; e perchè troppo fugace non sembrasse il cenno da lui dato, volle avvertito, che più a lungo, in occasione più opportuna si sarebbe intrattenuto sull'argomento, che riescivagli cotanto accetto. Parmi adunque, che il silenzio sull'episcopato di Ambrogio non apporti alcuna nuova luce su questa quistione; il poeta evitò di entrare in più minuti particolari sulla persona a lui diletta, e perchè non lo comportava il subbietto del suo canto, e perchè questa dovea essere materia d'altri carmi; ora, di fronte a questi fatti, a noi resta chiusa ogni via ad induzioni, che possano pigliar vita da quella accolta dal Lupi.

Che il *Pergaminus* fosse composto quando il Consolato era divenuto già stabile, non vi può essere la menoma dubitazione ad ammetterlo, per poco che si esaminino gli arrecati versi. Il numero dei membri di quel collegio chiaramente prefinito; la durata del loro ufficio attestataci nel modo più aperto, insieme alle ragioni, che impe-

(130) V. il commento del Lupi (II 869 seg.) al documento del 1110.

divano di prolungarla oltre quel termine; le funzioni giudiziarie e tutto il potere esecutivo ridotti unicamente in loro mano (131), sono fatti, che provano la istituzione già uscita dalle incertezze di uno stadio rudimentale e già vigoreggiante per giovanile gagliardia. A ciò si aggiunga, che là ove il poeta, parlando del borgo di Pretorio, dice che era (132)

Munere nature munitus et arte Priorum,

ci lascia intravedere, che la vita comunale doveva aver già preso un naturale sviluppo, quand' egli volle lasciare quel ricordo della sua patria. Qui non vi ha dubbio, che pel poeta i *Priores* non sono che i Consoli (133); ma perchè politicamente il sentimento di una sostanziale solidarietà nei

(131) Moys. vv. 277 seg. Si osservi alle espressioni: tradita cura viris — duodenis qui populum iustis urbis moderantur habentis. Annus hic honor est. — sanctas leges scrutantes — Dispensant equo cunctis moderamine queque. Questo per la parte giudiziaria; la esecutiva poi risulta evidente dal v. 66, dove la fortificazione di Pretorio è senz'altro attribuita ai Consoli, come vedremo tosto (nota 152).

(152) Moys. v. 66.

(153) Sotto il precedente governo episcopale non si saprebbe a chi potesse spettare tale titolo; non al Consiglio del vescovo in quanto questi poteva o non interrogarlo, ed anche interrogato, poteva non seguirne la sentenza; l'esempio di Cremona (Handloike p. 94 seg.) e quello consimile di Milano (Arnulph. 1. 10 e sopra nota 114, coll'avvertenza che sono i *cives indignati* per la condotta dell' Arcivescovo) dimostrano, che poteva anche esservi un pieno disaccordo tra la cittadinanza ed il vescovo. In qualunque caso, sarebbe sempre stato il vescovo che avrebbe ordinato quei provvedimenti, e allora il titolo di *Priores* non avrebbe alcun significato.

nuovi ordinamenti si fosse così raffermato (134), da provare la necessità di estendere una comune protezione anche a quelli che abitavano fuori dell'antica cerchia murata, occorre una piena consapevolezza delle nuove condizioni, che s'erano venute svolgendo, la quale non poteva essere attinguta da uno di quegli studii elementari, in cui le forze diverse, che diedero vita alla novella istituzione, non hanno per anco raggiunto un così completo e così armonico sviluppo, da possedere una sicura coscienza ed una cognizione distinta degli argomenti più acconci a rassodarla. Appare da quella notizia, che i Consoli provvidero, affinché fosse cinta con un muro una parte delle abitazioni, che sorgevano sul pendio meridionale del colle, su cui è posta la città, e le quali, forse fin dall'epoca romana, per la circostanza che vi metteva capo la via proveniente da Milano, portavano il significante nome di *Praetorium* (135). Ma appunto questo primo fatto, che, come vedremo (Capitolo II), fu fecondo per Bergamo delle più importanti conseguenze, non si può ascrivere all'epoca assegnata dal Lupi, quando il Consolato era ancora nei primi giorni di vita, o forse ancora non esisteva, se quel fatto avrebbe già dovuto essere interamente compiuto nel 1110, e se ancora in quell'anno i Consoli stessi non erano indicati più che come *boni homines* (136). Ove a

(134) Dico politicamente, perchè topograficamente ancora nel 1150 si scriveva: *extra civitatem ubi dicitur Praetorium*. Lupi II 1093.

(135) *Corogr. Bergam.* p. 87 seg.

(136) Lupi II 867. Cfr. nota 57.

questo si aggiunga, che la lettera di Mosè a suo fratello prevosto di S. Alessandro non si può ragionevolmente assegnare che al 1130 (137), e d'altra parte, che la disputa religiosa avvenuta a Costantinopoli, nella quale il poeta servi da interprete tra Greci e Latini (138), si deve collocare fra il 1133 ed il 1137, non so vedere quali altri argomenti ci si possano presentare, per ammettere avvenuta innanzi al 1112 la compilazione del *Pergaminus*, se l'Autore era ancora vivente per lo meno un venticinque anni dopo la elezione di Ambrogio. D'altro canto, se il confronto con altri documenti di quella età, ed una esatta induzione permisero d'accertare, che coloro, i quali appaiono come presenti all'atto solenne del 1110, o meglio, innanzi ai quali questo fu compito, doveano esser Consoli di questa città, non è necessario ricercare nella testimonianza cronologicamente incerta di Mosè un argomento per affermare, che il Consolato qui esisteva prima del 1117. Se quel poemetto non si può ritrarre fino al 1110, tanto meno però possiamo tenerlo come posteriore di molto al 1120, poichè, una volta resi stabili con una idonea costituzione gli interni ordinamenti, dovea, colla energia propria di una istituzione novella, farsi sentire il bisogno di allargare ancor più su quanti stavano attorno al muro cittadino la protezione del Comune, aggiungendo così agli antichi nuovi vincoli tra l'interno e l'esterno della città, onde anche altri gruppi di

(157) Lupi II 957 seg.

(138) L. d'Achéry *Spicileg.* XIII 426 seg.

abitazioni, non il solo Pretorio, avrebbero partecipato della condizione fatta a quest'ultimo. Ma Fabriciano e Pompiniano, vale a dire, quanto si potrebbe oggidi far corrispondere ai borghi di S. Lorenzo e di S. Leonardo (139), per esplicita testimonianza del poeta erano ancora sprovveduti d'ogni difesa, sebbene, come partecipi della nuova vita comunale, dovessero fornire poco meno di dugento cavalieri alla milizia cittadina (140); e la cura che il poeta stesso ebbe, non solo di avvertire che Pretorio era stato cinto di mura, ma anche di aggiungere, che ivi ormai avea stanza una popolazione sicura e libera d'ogni timore, mentre tutt'attorno viveasi in continua angoscia (141), prova, che quel fatto segnò un'epoca importante nella vita del nascente Comune, e che, al momento, in cui era scritto il *Pergaminus*, du-

(139) V. le *Indicazioni* pp. 472 seg., 482 seg. Per Fabriciano è indubitato che devesi intendere tutto il gruppo di abitazioni al di fuori della porta settentrionale di Bergamo, che poi ebbe nome di borgo S. Lorenzo. Naturalmente quel nome si estendeva anche ad un tratto circostante di territorio lungo la Morla. Se Mosè avverte, che non era cinto di mura, è segno, che era così vicino alle mura cittadine, che poteva agevolmente esservi incluso. Lo stesso dicasi di Pompiniano. Se quello di Credasio, più a mezzodi di Pretorio, era il nome attribuito al corpo di abitazioni raggruppate intorno all'attuale chiesa di S. Alessandro in Colonna (*Indicazioni* p. 483 seg.), non resta che assegnare il centro di Pompinianum a parte dell'attuale borgo S. Leonardo, specialmente verso l'attuale contrada di Broseta, tanto fuori, che entro le mura d'oggidi. Veggasi anche la *Corogr. Berg.* pp. 79, 89.

(140) Moys. vv. 48, 61 seg. Così, essendo in pieno vigore l'ordinamento comunale mediante la istituzione del Consolato, parmi non potersi altrimenti interpretare il verso: *Nam modo vix equites capiunt hic arma ducenti.*

(141) Moys. vv. 73 seg.

rava tuttavia isolato. Ma se appunto quel fatto lasciò una traccia così profonda nei contemporanei, è questo un indizio, che esso non poteva essere compiuto, che quando la istituzione era già entrata in un periodo di più matura riflessione, e che, elevatasi al di sopra di vietati pregiudizi o di tradizionali preconcezioni, sapeva di già intravedere il campo della sua operosità al di là dell'angusta cerchia, entro la quale avea avuto nascita; come, d'altra parte, se ancora quel fatto rimaneva circoscritto al solo Pretorio, prova che l'epoca del *Pergaminus* non si può portare troppo più innanzi del 1120, perchè da quando la istituzione fu interamente rassodata, e la interna sicurezza accordata dal Comune accrebbe la importanza dei varii centri di abitazioni, che sorgevano intorno alla città propriamente detta, dovettesì con moto sempre più accelerato sentire la necessità di difendere quei centri stessi da ogni minaccia di esterne offese, allargando intorno ad essi quelle opere di difendimento, che ognor più doveano avvicinarsi alle sorti di questa città così meravigliosamente rinnovellata.


Se la sola testimonianza di Mosè non è pertanto sufficiente a farci ammettere intorno al 1110 la esistenza dello stabile Consolato, d'altra parte con fiducia di gran lunga minore dobbiamo accogliere come Console di questa città quel Ripaldo de' Capitani di Scalve, che nel 1109, ricacciandola sul Bresciano, avrebbe vigorosamente fatto fronte ad un'orda di assassini piombata nel

Bergamasco dalla Valle Camonica (142). Questa notizia non è fondata che sovra una falsificazione, pur troppo non unica, del Biemmi, alla quale, come tant'altri, fecero buon viso anche i nostri scrittori (143), finchè una critica indipendente da tutte queste municipali prevenzioni decise della sorte di quello scritto, che avrebbe desiderato almeno un severo giudice fra noi (144). Non è improbabile, che vi potessero esser Consoli in Bergamo nel 1109, se già ravvisammo indizi della esistenza di una tale istituzione nell'anno seguente; ma pur troppo ogni documento tace su questo punto.

(142) V. il *Breve recordacionis* di Ardicio de Aimonibus in Lupi II 861 seg.

(143) Per una serie di anni è la fonte del Lupi, e in conseguenza del Ronchetti. V. anche Rosa *Stat. ined. d. Prov. di Berg.* p. 24, per tacer d'altri.

(144) Veggasi il Wüstenfeld nell'*Arch. Stor. Ital.*, 1860. X, 1. 85. Da porsi in un fascio col *Breve recordacionis* è indubitatamente il documento accolto dal Lupi II 765.



CAPITOLO II.º

I PRIMI ATTI DEI CONSOLI — I BORGHETTI CITTADINI
ED IL SUBURBIO

È di qualche momento, che sieno posti in chiaro i primi atti a noi conosciuti del Consolato in Bergamo. Le due carte del 1117 contengono altrettante donazioni di terre fatte al monastero d'Astino: quelle terre indubitatamente formavano parte del patrimonio indiviso della città. Il monastero non era ancora fabbricato nel 1107, o solo in quell'anno s'era posto mano ad edificarlo. Quel *Petrus Johannis Celsonis*, che vedemmo presente nel 1097, insieme a molti altri capitani e valvassori, all'atto di investitura della corte e castello di Telgate (1), vendette a certo Bonifacio, orefice della città, il fondo sul quale si avea ad erigere il monastero (2), e nel dicembre dello stesso anno 1107 certo Giovanni Capra di Mozzo donava al futuro monastero un pezzo di terra

(1) V. Capitolo I nota 45.

(2) Lupi II 855 seg. Il nome intero *Petrus Iohannis Celsonis* è dato dal documento del 1111 in Lupi II 871.

situato sul vicino colle di Botta (3). Nel novembre del 1111, se certamente tutto l'edificio non era per anco condotto a termine, i Vallombrosani vi erano però già installati, perchè ancora quel Petrus Celsonis, Bonifacio *aurifex* o *faber* e Giovanni Capra, nominati nei precedenti atti, rinunciano nelle mani degli *officiales monasterii s. Sepulchri de Astino* alcune piccole somme di denaro (4). Non sembra che dapprincipio il nuovo Ordine religioso fosse accolto con molto entusiasmo. La città avea approfittato avvedutamente della lotta delle investiture per acquistare intera la sua autonomia, ed avea lasciato completamente in un canto il suo vescovo depresso; ma se, d'altra parte, finchè fu vivo Arnolfo, non si potè creargli un successore, sarebbe notevole indizio, come lo dimostra anche tutto il seguito della sua storia, che il partito papale non avesse in Bergamo che ben pochi fautori. Ora, l'Ordine vallombrosano avea cominciato appunto con uno zelo così smodato in favore delle idee propugnate da Roma, che certo non dovea ripromettersi lieta accoglienza fra queste popolazioni allevate, come vedremo, a maggiore temperanza di opinioni e di atti. La accusa di simonia contro il vescovo di Firenze partita dai monaci Vallombrosani, sostenuta, come pare, dallo stesso Giovanni Gualberto, e non dimostrata da ultimo che con una prova nella quale potevano avere la loro parte solo un

(3) Lupi II 855.

(4) Lupi II 871. Per Petrus Celsonis si trattava senz'altro delle lire 15 ricavate dalla vendita della terra a Bonifacio orefice.

mero accidente od una volgare ciurmeria; le maligne e basse imputazioni contro la grande e storica persona di un Pietro Damiani; le turbolenze e gli scandali mantenuti vivi in Firenze pel corso di alcuni anni (5), malgrado che il Concilio romano del 1063 e lo stesso papa Alessandro II avessero sospeso ogni giudizio sulla colpa, della quale veniva accusato quel vescovo; erano tali precedenti di fanatismo, che difficilmente avrebbero potuto cattivare una insolita benevolenza al nuovo Ordine, il quale stavasi allogando quasi alle porte di questa città. Ed invero, tolte le tre quasi irrilevanti donazioni, fatte sempre dalle stesse persone, non abbiamo memoria d'altre liberalità a favore di quel monastero; ma nel 1117 la paura e la superstizione operarono quello, a cui fin là s'era opposta una ragionevole diffidenza. Ai 3 di gennaio i popoli di Lombardia furono spaventati da un terribile terremoto, non accompagnato da pioggia di sangue, da parti mostruosi, da sotterranei boati (6); questa calamità che par-

(5) Il Voigt (*Stor. di Gregorio VII* p. 166 della vers. ital.), appoggiato certo all'autorità del Baronio (*Annal. eccles.*, 1063), pare ponga la prova del fuoco sostenuta da Pietro Igneo nel tempo, in cui durava ancora il Concilio romano. Ma il Mabillon (*Annal. benedict.*, 1067 num. 4) dimostrò che quella prova ebbe luogo nel febbraio del 1067, onde le turbolenze suscitate in Firenze dai Vallombrosani avrebbero durato allo incirca quattro anni.

(6) Tutte, o quasi, le cronache, anche quelle di minore importanza ricordano questo terremoto, per es. *Annal. mediol. minores* e *Annal. med. breves* in Pertz. XVIII 590, 592. Landulph. de S. Paulo c. 51 In eo quippe tempore, gentes quae viderant magnas ruinas per civitates et quaelibet loca praesertim per ecclesias, proferebant guttas sanguinis ad modum plu-

ve senza alcun dubbio a quelle menti superstiziose una punizione de' mali commessi, un avviso di porsi d'indi innanzi su nuovo e più retto sentiero (7), richiamò anche questi cittadini ad uno di questi spedienti, che fecero in ogni epoca la fortuna di coloro, che al popolo poterono presentarsi come ministri della divinità e suoi mediatori; perchè si ponesse argine a nuovi pericoli ed a future minacce del cielo irato era necessario, che cessasse la dimenticanza, in cui era stato lasciato fin qui il nuovo Ordine stabilitosi dieci anni innanzi nel suburbio. Ivi la città possedeva vasti latifondi, e con parte di essi si volle dotato il monastero sorto di recente. Un prato in Broseta, ora Loreto, chiuso da tre parti da altri beni comunali, e quanto sui colli e al piano circondava quel monastero, e che formò il principale centro degli ampi possessi, onde in seguito esso ebbe ad arricchirsi (8), furono queste le ostie pro-

viae de coelo descendisse, monstruosos partus, et alia multa prodigia in aere, in aquis, in montibus, planitiis, sylvisque vidisse, et subterranea tonitrua audisse cet.; sicchè si vede, che da quella calamità e da que' segni paurosi non vi fu luogo che andasse salvo.

(7) Landulph. de S. Paulo c. 51: exptentantium sepelitionem vitiorum et suscitationem virtutum. Già Arnolfo (4. 8), parlando dell' incendio di Milano del 1075, avea lamentato: hanc quidem peccata nostra merentur aerunnam, quoniam Sancti Spiritus offendimus in nostro felle columbam; contra divinum namque mandatum sanctum est canibus in nostro tempore datum, et spiritalis margarita porcorum iacet pedibus indecenter attrita. Reliquorum non est numerus delictorum.

(8) Lupi II 891, 897. È evidente dalle generali espressioni usate, che colla seconda di queste donazioni quel monastero ottenne quasi tutta la così detta valle d'Astino, cioè a un di presso quanto è ora di spettanza dell'Ospitale.

piziatorie che si tenne per indubitato avessero forza di cancellare i passati trascorsi e scongiurare i futuri castighi.

Ma quella spaventosa commozione, dalla quale fu presa la Lombardia, divenne feconda di un'altra ben più importante conseguenza. L'arcivescovo Giordano spedì un invito a tutte le città ed a tutti i vescovi di questa provincia perchè si tenesse nel febbraio una generale adunanza in Milano. Niuno mancò al dato convegno (9). Sull'uno dei due palchi eretti nel brolo arcivescovile presero posto l'arcivescovo co' suoi suffraganei, abbati ed altri prelati; sull'altro i Consoli delle città insieme ad uomini versati nello studio delle leggi e delle consuetudini (10); tutt'all'intorno una immensa moltitudine di popolo. Quali deliberazioni vi fossero prese, è interamente ignoto; ma egli è ad ogni modo un fatto di non lieve rilevanza il vedere queste libere città raccogliersi per mezzo de' loro rappresentanti a discutere in comune dei comuni interessi. Certamente i provvedimenti accolti per assicurare una pace duratura, per coprire con un intero obbligo le offese reciprocamente recatesi per lo passato, non avranno durato, che quanto durò la impressione lasciata dai dolorosi avvenimenti, i quali aveano provocato quel meraviglioso atto di concordia: e la guerra contro Como, cominciata l'anno seguente, della quale fu

(9) Landolfo da S. Paolo, c. 51, non lascia ammettere eccezione di sorta sull'intervento delle nostre città a quel convegno.

(10) Landulph de S. Paulo c. 51; Consules cum iuris, legum, et morum peritis.

instancabile promotore lo stesso Arcivescovo, e nella quale, insieme a tutte l'altre città di Lombardia, fu trascinata anche Bergamo (11) ne è la prova più aperta; ma un tal fatto però bastava a mostrare a tutte queste città, che un comune pericolo non poteva essere scongiurato che dalla concordia, la quale alla sua volta avrebbe centuplicato le loro forze: e la occasione non mancò di provare una tale verità, quando non si trovò argine più robusto da opporre alla esorbitanza delle pretese imperiali.

Altro dei primi atti dei Consoli fu, come vedemmo nel precedente Capitolo, l'allargamento della cerchia cittadina intorno al vico Pretorio: esso segna il principio di una serie di ampliamenti, dai quali ne uscì la città attuale colla sua bizzarra conformazione. Merita perciò, sotto questo punto di vista, uno speciale esame. Bergamo, fin dalla sua origine fondata sull'ultimo de' colli più australi di quel gruppo cretaceo, sorto sui confini dell'ora vastissimo piano nell'ultimo periodo dell'epoca mesozoica, rimase sempre ristretta in angusta cerchia. Le mura dell'epoca romana non subirono, nel loro più generale andamento (12), alcuna alterazione fino al principio del secolo decimosecondo; e fu entro quella cerchia che si

(11) *Cumanus* v. 205 (Murat. SS v. 418).

(12) Dico nel più generale andamento, perchè le mura cittadine ebbero a subire alcune variazioni nel ristrettissimo lato occidentale. Sul che v. *I Martiri d. Ch. d. Berg.* p. IX seg. e Fornoni *La Basilica Alessandrina* p. 8 seg. Che una variazione siavi stata anche nel lato settentrionale, ov'è il fonte del Vassine, è un punto che sarà chiarito dall'Ing. E. Fornoni; ma nel complesso sono variazioni inconcludenti.

prepararono e si svolsero i fecondi elementi, pei quali, appunto intorno a quell'epoca, sbocciò rigogliosa la vita cittadina. Dove ora fioriscono i borghi ricchi d'industrie e di popolazione, esistevano prima del sorgere del Comune, disgregati gruppi di abitazioni più o meno importanti; e la induzione, come talvolta i nomi sopravvissuti, ci permettono ancora oggidì di ravvisare i luoghi, ove gli antichi documenti collocavano Canale, Palazzo, Poltrignano, Credacio, Muchazone, Pinniole, Pretorio, Plauriano, Fabriciano (13), che furono i centri, intorno ai quali, appiedi dell'antica sorse una nuova città, che tolse quasi ogni segno di vita a quella, da cui avea ricevuto il suo essere.

Che Bergamo all'epoca romana avesse un territorio suburbano immediatamente soggetto ad essa (14), distinto dal restante territorio detto *territorium* ed anche *regio* (15), e formante un tutto quasi inseparabile colla città stessa, è questione, come mi pare, che non può essere risolta senza una debita distinzione. A Roma, in generale, era ammesso, che « qui in continentibus urbis nati » sunt, Romae nati intelligantur (16). » Nei Dige-

(13) *Corogr. Bergom.* p. 73 seg.

(14) Intendo parlare del suburbium, detto Weichbild dai tedeschi e Corpi Santi a Milano. Quest'ultimo nome, coll'identico significato, è a Bergamo indubitatamente una recente importazione milanese, poichè non lo troviamo per la prima volta che nello Statuto del 1495 (12 c. 17 p. 445): usque ad confinia suburbiorum seu Corporum Sanctorum Bergomi; sebbene, come vedremo, anche qui, al pari e forse più che altrove, una tale denominazione avesse ragione di pigliar piede.

(15) Marquardt *röm Staatsverw.* I 5 Anm. 6.

(16) *Digest.* 50, 16, 147.

sti però era detto, che poche erano le città, le quali, sotto l'aspetto legale, si trovavano in questa condizione, poichè il loro nome e la loro qualificazione si arrestavano alle mura, che le cingevano (17). Piuttosto, sotto il punto di vista amministrativo, la città col territorio più o men vasto ad essa assegnato formava un tutto così inseparabile e così indistinto, che nella legislazione era invalsa la massima, che « qui ex vico ortus « est, eam patriam intelligitur habere, cui reipublicae vicus ille respondet (18); » poichè, invero, non esisteva alcuna separazione fra la città e la campagna: questa e quella, soggette agli stessi magistrati municipali, formavano un unico corpo, la *civitas* nel senso più lato della parola, il che escludeva la esistenza di un particolare tratto di territorio suburbano, immediatamente

(17) *Digest.* 53. 9. 4; cfr. 50. 16. 175. 199.

(18) *Digest.* 50. 1. 50. Cfr. pure *Cod. Iustin.* 1. 5. 28 § 4; 5. 27. 3; 10. 19. 8. V. anche Hegel p. 24. Non conta poi che le schiatte celtiche dopo il loro assoggettamento, o le popolazioni alpine dopo la loro attribuzione ai singoli municipii per la legge pompea sieno state trattate con disparità di diritto, perchè quelle o scomparvero o si fusero bentosto coll'elemento romano, queste giunsero poco a poco ad una completa parità; cfr. Marquardt I 15 seg. V. in generale Madvig *die Verfassung u. Verwaltung d. röm. Staates* III 4 seg. della vers. franc. Così non può essere tratta in campo in questo punto la differenza tra cives e incolae (Mommsen *Ephem. Epigraph.* II 155 seg.), perchè qui intendiamo il territorio cittadino come lo definisce Siculo Flacco (*de cond. agror.* p. 155, 4 Lachm.): regiones autem dicimus, infra quorum fines singularum coloniarum aut municipiorum ius dicendi coercendique est libera potestas; oppure come vi ha nei *Digesti* (50, 16, 259 § 8): territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis, senza che abbiamo a preoccuparci delle disparità di diritto, che potevano sussistere su quel territorio.

congiunto alla città, in cui di conserva con questa unicamente si fosse svolto, o vi fosse stato applicato il diritto municipale, ovvero questo vi fosse esercitato più pienamente, che non in tutto il resto del contado. Però, come fin da quell'epoca s'era svolto il concetto della *suburbanitas*, che, per quanto indeterminato nella sua attuazione e per quanto sfornito d'ogni giuridica consistenza, nullameno accennava apertamente a quel territorio, immediatamente congiunto alle mura della città e più o meno esteso a seconda dei luoghi e delle circostanze, che consideravasi quasi come parte integrale della città stessa; così dobbiamo credere, che quel concetto dovesse essersi allargato pure alla maggior parte delle nostre città, e fra esse anche a Bergamo, per alcuni fatti, che principalmente devono esser concorsi con maggiore o minor forza a formarlo. In primo luogo perchè, al terreno immediatamente suburbano, coi sepolcri era affidato un cumulo di pietosi ricordi, che indissolubilmente lo legava alla città (19). In secondo luogo perchè, essendo proibito dalle leggi imperiali ai viaggiatori l'usare veicoli entro le città, i *Palatia*, ed i *Praetoria* costrutti lungo le vie, sulle quali era stabilito il pubblico corso (20), doveano, al pari dei nostri locali Palazzo e Pretorio, che da quel costume pigliarono nome, trovarsi fuori delle mura cittadine; onde per le città era quasi una necessità considerare come terreno

(19) Marquardt *Privatleben d. Röm.* p. 350; v. *I Mart. d. Chiesa di Berg.* p. 185.

(20) Friedlaender *Sittengesch. Roms* I 64 seg.; II 14

proprio quello, a cui mettevano capo ed ove si rannodavano le principali vie di comunicazione destinate a promuoverne il benessere. Si aggiunga, che colà, dove specialmente l'amenità dei contorni prestava ai cittadini luoghi opportuni ad innalzarvi le loro ville vicino al centro dei loro affari (21) dovea formarsi una corrente di quotidiani e continui rapporti fra la città e l'esterno, come dovea inevitabilmente formarsi con quanti abitavano stabilmente intorno alla città ed affatto vicino ad essa anche per questo, che, essendo ristrettissimo l'ambito delle mura, nè dentro di esse essendovi luogo, se non per eccezione, a quelle coltivazioni, delle quali sente immediato bisogno la vita cittadina, il suburbio appunto co' suoi orti dovea costituire quasi una necessaria appendice della città, o, meglio ancora, un suo complemento (22). Inoltre se coloro, che in questi municipii od in queste colonie erano rivestiti del decurionato, doveano nell'interesse della amministrazione avere la loro dimora nella città, non era però questo principio così strettamente stabilito,

(21) Veggasi, per es. il caso di Cremona in Tacit. *hist.* 3, 50: *rapi ignes Antonius inferrique amoenissimis extra urbem aedificiis iubet*. Vi erano persino case, che superavano l'altezza delle mura.

(22) Si confronti, per es. la condizione di Roma: *pugnatum haud procul ab urbe inter aedificia hortosque et anfractus viarum*; Tacit. *hist.* 3, 79. Qui per *horti* non si dovranno solo intendere que' giardini, che fin dai tempi di Varrone fornivano di rose e viole la città (*de re rust.* 1, 16, 5), perchè le necessità della vita stanno innanzi alle superfluità del lusso; per lo meno la parola dovrassi intendere nel suo doppio significato, sebbene nell'un caso o nell'altro le induzioni possano essere le stesse.

che non fosse loro accordato tenerla al di fuori della città stessa entro limiti, che saranno stati sanciti dalla consuetudine o dalle rispettive leggi municipali (23); per il che ne dovea avvenire, che potesse esser considerato in certo qual modo come parte della città quel tratto di territorio intorno ad essa, entro il quale eran tenuti fissare la loro sede coloro, i quali aveano ad esercitare quel primo fra gli onorevoli carichi municipali, che era scala a tutti gli altri. Ed a formare quel concetto non è inverosimile concorressero anche rapporti economici; poichè intorno alla città doveansi trovare que' beni indivisi, che costituivano una parte rilevantissima del suo patrimonio. Per quanto le dure vicende ed i profondi sconvolgimenti della età di mezzo non lascino campo ad una sicurissima induzione, nondimeno la cosa apparirà pienamente accettabile, quando si osservi, che tali possessi devono per la massima parte esser passati nelle mani dei re barbari, che poco a poco se ne spogliarono, concedendoli ai vescovi, ai quali furono di bel nuovo ritolti dalle città, quando a libertà si rivendicarono (24). Ora, se si pon mente a questo, che un vastissimo tenimento a scirocco di Bergamo era diventato una *curtis regia*, che stendevasi fino ai piedi del colle cittadino (25), e che topograficamente congiunti ad essa, e forse in origine sua porzione, erano alcuni

(23) V. in generale Mommsen *Ephem epigraph* II 154.

(24) Hegel p. 524; Schupfer *Istit. pol.* 5 Long. p. 156; Handloike p. 109 seg.

(25) *Corogr. Bergom.* p. 84.

prati in Campagnola, i quali ancora nel secolo decimoterzo costituivano il patrimonio di questa città (26); che altri tenimenti, pure di regia proprietà, vedeansi disseminati dal lato di mezzodi in quello che ora sarebbe il borgo S. Alessandro ed il territorio circostante alla chiesuola di San Tomaso di Calve (27); che, infine, verso libeccio e verso ponente al sorgere del Comune troviamo questa città al possesso di vasti tratti di beni indivisi in località quali Longuelo ed Astino (28), che ebbero a formare appunto una parte del suo distretto proprio in questo secondo e più importante periodo di sua vita; non parmi fuor di luogo l'ammettere, che anche questi interessi, i quali per tal via così immediatamente si raggruppavano intorno alla città, dovessero essi pure concorrere a far sviluppare il concetto della *suburbanitas*, esteso, cioè, ad un tratto di terreno, che, entro più o men determinati confini, a differenza di tutto il restante contado, consideravasi come parte integrante della esistenza economica della città stessa. Quindi in una legge di Arcadio e di Onorio del 400 si trovano indicati i « loca, « que aut ambiuntur moenibus civitatum, aut « pomeriis sunt connexa (29); » vale a dire quei luoghi che ogni singola città considerava come suburbani per essere immediatamente congiunti

(26) *Corogr. Bergom.* pp. 75, 77.

(27) *H. P. M.* XIII 692.

(28) V. gli atti di donazione del 1117 in Lupi II 891, 897. Al prato posto in Broxeta (Loreto) confinavano ancora da tre parti beni comunali.

(29) *Cod. Theod.* 10 3, 5.

alle sue mura. Laonde non sarà malagevole ammettere, che si abbia a rapportare ad una tale epoca, se ancora nel secolo decimoterzo troviamo a Bergamo applicato ad un tratto suburbano il nome significativo di *urbicum* (30), quasi ad indicare una pertinenza della città, sebbene, prima del sorgere del Comune non avesse un carattere proprio e così distinto, che legalmente lo distinguesse dal restante territorio. Con questo abbiamo concorde il progetto di ripartizione dei domini di Carlo Magno nel 806, ove vi ha: *has civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus, que ad ipsas pertinent* (31); ed inoltre una importante carta pavese del 974, nella quale si legge: *et hortum unum suburbium huius Ticinensis non multum longe a basilica s. Theodori, sive et braida una in campania huius Ticinensis* (32), e nella quale è posta in chiaro la più aperta distinzione nel comune uso di esprimersi tra il *suburbium*, propriamente detto, e la *campania*, ossia il restante territorio (33).

(30) *Le Vicinie di Berg.* p. 159. Quindi sul lato di libeccio della città, nei contorni di Longuelo, abbiamo il riolus de Lurbico (*Stat. am.* 1248. 15 § 22 dell'indice), la porta de Lurbico (*Le vicin. di B.* p. 159), il pons de Lurbico o de lurbico (*Pergam. in Bibl.* n. 201; *Stat. am.* 1248, 15 § 45 dell'indice), la fons de Lurbico (*Stat. am.* 1248. 15 § 45 dell'indice; *Pergam. in Bibl.* n. 459).

(31) Pertz. III 141. Dove nella Sinodo ticinese del 850, c. 6, leggiamo: *similiter autem et in singulis urbium vicis et suburbanis per municipalem archipresbyterum* (Pertz. III 597), dobbiamo intendere *suburbanus* nel senso proprio ecclesiastico: il qual punto sarà posto in chiaro nel presente e nel susseguente Capitolo.

(32) Ficker IV 55; *H. P. M.* XIII 1516.

(33) È quindi appena necessario avvertire in passando, come, date queste condizioni, il concetto di *suburbium* dovesse

Sotto i Langobardi (34), come sotto i Franchi (35), la *civitas* continuò ad abbracciare la città insieme e la campagna, e quindi tra esse non vi ebbe alcuna separazione sotto l'aspetto politico e giuridico; ma questa separazione avvenne di fatto assai più tardi precipuamente sotto l'influenza di due cause. La prima delle quali vuoi attribuire a questo, che per le ripetute e spaventose invasioni degli Ungari ogni città vide costretta a rialzare le abbattute oppure diroccate mura, ovvero a costrurne di nuove; onde gli elementi, che dentro esse cercavano riparo da quelle orde di feroci predoni, tendevano ad uguagliarsi ed a fondersi nel comune sentimento della difesa e degli urgenti bisogni, ai quali conveniva provvedere, ed a svolgere una vita affatto propria ed al tutto distinta da quella del restante contado. Così avvenne anche per Bergamo, dove, dopo l'assalto di Arnolfo, la città essendo rimasta smantellata ed esposta, da una parte alle crudeli incursioni degli Ungheri, che non la risparmiarono, dall'altra agli arbitrii e alle estorsioni impunemente esercitate dai Conti e dai loro ufficiali, il vescovo Adalberto ottenne nel 904 dal re Berengario di poter rialzare e torri e mura colla cooperazione de' cittadini e di quanti vi si erano

essere indeterminatissimo; per Pavia abbiamo un notevole esempio in Paolo Diacono (*hist. Lang.* 6, 58), che colloca Corte Olona nel suburbio di quella città; un esempio non meno significativo l'abbiamo per Lodi nel 994 (*H. P. M.* XIII 1561). Ugualmente anche in Germania; v. Arnold I 55 seg.

(34) Hegel p. 317 seg.; Schupfer *Ist. polit. Long.* p. 159 seg.

(35) Hegel p. 544; Pertile I 159 seg.

riparati (36). In secondo luogo una decisa separazione giuridica e politica avvenne allorquando, come a Bergamo nella stessa occasione, la città fu posta sotto la immediata protezione e giurisdizione del vescovo (37); onde il resto del territorio rimase abbandonato a diverse giurisdizioni e signorie, che aveano una esistenza tutta propria, e d'allora pigliò nome di *Comitatus* o Contado, in quanto ivi soltanto potè il Conte esercitare più direttamente la sua autorità, non potendolo nella città senza il consenso del vescovo (38). Se altrove, come a Cremona, a Novara, a Brescia (39), la giurisdizione vescovile fu estesa anche ad un certo tratto di territorio attorno alla città, prima che avesse ad abbracciare tutta intera la contea, a Bergamo, invece, fu limitata alla sola città; onde, sotto l'aspetto giuridico, il concetto di suburbanità, come all'epoca romana e nelle successive, non dovea avere alcun pratico valore: l'*Urbicum*, sotto questo rispetto, avea una esistenza puramente tradizionale, fondata su rapporti per natura affatto diversi da quelli, che potevano unicamente

(56) Lupi II 25: eandem urbem Pergamum nunc maxime sevorum Ungarorum incursione et ingenti Comitum suorumque ministrorum oppressione tenebatur.

(57) Lupi II 25: Districta vero omnia ipsius civitatis que ad regis pertinent potestatem sub eiusdem ecclesie tuitione defensione potestate predestinamus permanere. — Et nullus Comes seu Vicecomes vel publice partis Judex et Gastaldio — infra sepe nominatam urbem — ad causas iudicario more audiendas conventum facere vel freda exigere aut mansionaticum vel paratas exquirere parafredos aut fideiussores violenter tollere — presumat.

(58) Hegel pp. 385, 390; Ficker I 259 seg.

(59) Handloike p. 26 seg.

essere creati da un particolare diritto municipale.

Se vi fu punto, ove questo giure potè svolgersi in tutta la sua pienezza, fu nella città, entro la cerchia murata, dove i diversi elementi, elaborandosi per inconscia e quasi fatale necessità, crearono il Comune; ma egli era conforme alla natura delle cose, in quanto era una condizione di esistenza e il frutto insieme della energia, colla quale era sorta la novella istituzione, che da quel punto la benefica luce irradiasse anche all'esterno, con maggiore o minore forza a seconda delle circostanze e delle speciali condizioni della città stessa, ed a seconda particolarmente della via che si sarebbe seguita per raggiungere questo scopo eminentemente politico. E questa tendenza all'allargamento del diritto municipale, che dovea essere rafforzata anche dalle giornaliere e continue relazioni fra la città e le terre ad essa immediatamente vicine, e più che tutto dai preesistenti rapporti ecclesiastici, dei quali mi occuperò tra breve, dovea, rispetto a Bergamo, ricevere un novello impulso, anche da peculiari condizioni. Poichè molti di quei vici, che prima del secolo decimo si trovavano sparsi attorno al colle cittadino (40), col risvegliarsi delle industrie e dei traffici in conseguenza della lunga quiete, della quale avea goduto questa città dopo quell'epoca (41), aveano acquistata una nuova impor-

(40) *Indicazioni ecc.* pp. 165-206; *Corogr. Berg.* p. 75 seg.

(41) Ne accerta la testimonianza di Mosè (*Pergamin.* v. 7 seg.). vicino a quei tempi: *Hinc equidem magnam mercedem sepe secuta Hostibus in mediis fuit a discrimine tuta cet.*

tanza; onde, se prima erano riguardati come semplici terre, uguali a tutte l'altre disseminate nel Contado, per la energia con cui si fu svolta la vita del Comune, e in conseguenza di uno stato di cose, che fra poco sarà posto in piena luce, essi vennero dal Comune stesso considerati come *burgi*, vale a dire, come una parte integrante della città. Non solo i documenti anteriori al mille fanno menzione di un *loco* o *vico Credacio* (42), con espressioni identiche a quelle usate per indicare tutte l'altre terre rurali, ma ancora nel 1045 troviamo un *Azone de loco Credacio prope civitate Bergamo* (43): il che indica la perduranza di una anteriore condizione di cose. Ora, se il centro di quel vico era appunto colà, dove sorge la chiesa di S. Alessandro in Colonna (44), e se nel 1133 incominciamo a trovare semplicemente: *est ubi dicitur S. Alexandro in columna* (45); certo dobbiamo ammettere, che nuovi rapporti colla città abbiano avuto vita in questo frattempo, se nel 1176 non ci si fa più innanzi il nome di Credacio, e quello unicamente della chiesa, che v'era stata fondata, sì bene quest'altra indicazione: *casa terrania quam habere visus sum in burgo S. Alexandri civitatis Pergami non longe ab ecclesia suprascripta S. Alexandri* (46).

(42) *Indicazioni ecc.* p. 185 seg.; *Corogr. Berg.* p. 78 seg.

(43) Lupi II 618. E così anche nel 1049; in loco ubi dicitur Credatio; Lupi 627.

(44) *Indicazioni ecc.* p. 185 seg., dove la cosa è posta fuori di contestazione.

(45) Lupi II 875 seg.

(46) Lupi II 1505.

Quanto più ebbe precoce sviluppo la vita cittadina, tanto più presto troviamo applicato il nome di *burgus* ai gruppi di abitazioni, che stavano tutt'attorno alla città propriamente detta; per il che nel 1059 abbiamo per Savona: *saximenta personarum et domorum in castello burgo vel civitate non faciam sine legali iudicio* (47); per Pisa nel 1081: *nec casas apprehendere nec dissipare nec sigillare infra civitatem Pisae neque in burgis, si foris civitati ipsi habuerint tenimenta* (48); infine nello stesso anno per Lucca: *regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non edificent; Longobardus iudex iudicium in iam dicta civitate vel in burgo aul placitum non exercent* (49). Se il nome di *burgus* nella bassa latinità lo troviamo usato ad indicare un piccolo castello, o, come diremmo oggidi, una piccola ed isolata opera di fortificazione (50), e se anche in Germania la parola *Burg* ebbe nella più antica, come nella più recente età, la generale significazione di luogo fortificato (51), era facile indurre, che i luoghi circostanti alla città ricevessero il nome di borghi, quando la città stessa ebbe a cingerli di fortificazioni (52), quando, in ultima

(47) S. Quintino *Osservazioni critiche* doc. VII p. 34.

(48) Murat. *Antiqu.* IV 19.

(49) Ficker IV 125. V. per Mantova nel 1116 Murat. *Antiqu.* IV 25; in super palatii cum toto munimine destruendi et extra civitatem deferendi in burgo s. Johannis Evangeliste damus facultatem.

(50) Veget. *epitome rei milit.* 4. 10. Pel *burgus* come fortificazione sui confini dello Stato, v. *Cod. Justin.* 1, 27, 2 § 4.

(51) Arnold I 125.

(52) Giulini I 290. dove però la induzione rispetto a Canobbio è fondata sopra una errata lettura del documento

analisi, essa ebbe ad allargare la sua cerchia. L'Hegel, fondandosi principalmente sul nome di *burgenses*, che fu dato ai Milanesi, dopo che la loro città fu distrutta, e dopo che essi furono distribuiti fra le quattro terre suburbane, affermò che *burgus* non poteva indicare che un luogo aperto, perchè, quando il luogo era fortificato, chiamavasi *castrum* o *castellum* (53). Riserbandomi a parlare in seguito dei *burgenses* milanesi, parrebbe confermare la induzione di Hegel il fatto, che, per tacere d'altri documenti, troviamo questa distinzione anche in un importante atto toscano del 1197, dove leggiamo: *apud castrum Florentinum in ecclesia burgi ipsius castrum* (54), e inoltre l'uso vigente nelle nostre terre, dove il *borghetto* risponde sempre alla parte abitata fuori del castello signorile (55), e che quindi restava più aperta alle offese nemiche. Il Giulini, che affermò essersi chiamati *borghi* i sobborghi della città pel fatto di esser stati cinti di fortificazioni, vide però non potersi ammettere come assoluta una tale sentenza, ed avventurò questo suo dubbio, notando: « borgo anticamente significava luo-

(cfr. *H. P. M.* XIII 582 b). Veggasi inoltre lo stesso Giulini V 6 267. 454.

(53) Hegel p. 460. V. anche p. 493 ove ripete lo stesso concetto rispetto a Lodi.

(54) Ficker IV 246. Veggasi anche il documento savonese già citato (nota 49) che distingue *castellum*, *burgus* e *civitas*.

(55) Cito ad esempi Villa d'Almè. Almè. Paladina. Gorlago. Almè. dove le tracce dell'antico castello sono ancora visibili nella casa Zanchi Bertolè (di altri documenti, che confermino il fatto, e che pure esistono, qui non è luogo a parlare), pone la cosa fuori di dubbio anche per l'altre terre.

« go fortificato, ed anche i sobborghi ebbero tal
 « nome. I sobborghi di Milano non furono invero
 « cinti di bastioni se non molti anni dopo que-
 « sto (cioè il 1131). Forse aveano particolari for-
 « tificazioni: forse lo era quel solo di Pusterla
 « S. Eufemia, forse questo era diventato un no-
 « me comune (56). » Come non è supponibile,
 che le abitazioni poste attorno al castello signo-
 riale fossero completamente aperte, in modo che
 non potessero far fronte nemmeno ad una prima
 sorpresa, in quanto non istava neppure nell'in-
 teresse del signore del luogo, che in tempi co-
 tanto torbidi questa parte più importante del suo
 possesso restasse interamente abbandonata alla
 mercè altrui; e come quindi si può agevolmente
 ammettere, che attorno ad esse venisse almeno
 scavata una fossa, che fosse lasciato un solo in-
 gresso al villaggio, che quell'ingresso fosse pure
 assicurato da qualche opera di difesa (57), e che

(56) Giulini V 268.

(57) In Levate vi era il castello (*Corogr. Berg.* p. 302).
 Non è solo nel 1257 che siasi voluto scavare la fossa attorno
 alle abitazioni de' coloni (Ronchetti IV 64); la nuova fossa era
 evidentemente richiesta dall'ampliamento del villaggio. Intanto
 già fino dal 908 un campo vi avea nome di *Fossa* (*Corogr. Berg.*
 p. 301), probabilmente per la sua vicinanza alla fossa già con-
 dotta attorno ai casolari rustici. Anche qui non si trattava di
 lasciare sulla fossa che una sola porta bella bona et fortis
 (Ronchetti a. l. c.). Quando a cagion d'esempio, nel 1174 tro-
 viamo distinta la *villa* e il *castrum* di Gorle (Lupi II 1285),
 ciò indicherebbe che probabilmente le abitazioni non erano
 ancora cinte da una fossa, sebbene non sia necessaria una tale
 induzione. Non voglio dire che questa condizione di cose ab-
 bia preceduto nelle terre rurali la città; anzi il nome di *bor-*
ghetto indicherebbe, che deriva da un fatto già stabilito nella
 città, ove esistevano i maggiori borgati: non faccio che porre

il corpo dei rustici casolari così protetto da un primo e repentino assalto venisse distinto col nome di *burgus*, per questo che la appellazione di *castrum* non potevasi nè doveasi veramente attribuire che al castello, compiutamente fortificato, che dominava il luogo; lo stesso deve essere avvenuto anche rispetto alle città. Appena queste sentirono la necessità o la convenienza di estendere la loro protezione a quanti abitavano fuori delle antiche mura e vicino ad esse, non lo fecero già sempre aggiungendo nuove ed identiche alle antiche fortificazioni: chè il più delle volte la soverchia estensione o la gravissima spesa non l'avrebbero consentito; ma si restrinsero, salve alcune eccezioni (58), a proteggere il luogo, già

in rilievo questa stretta analogia. Nei villaggi, ormai di gran lunga cresciuti, il borghetto rappresenta sempre una piccola parte; ma, come all'evidenza si può scorgere a Gorlago, è la parte più antica, la prima intorno alla quale certo siasi dovuta condurre qualche opera di difesa. E questa parte, per un naturale confronto co' grossi borghi della città, diventò il borghetto del castello, che dominava il luogo. Che se negli antichi documenti non appare giammai un tal nome per indicare il villaggio in antitesi al castello, è unicamente per questo, che, come vedremo il nome di *burgus* indicava in pari tempo un rapporto giuridico, onde era una necessità evitare ogni confusione. Ma la cosa in generale è tanto vera, che nella importante convenzione del 1068 tra i signori di Calusco ed i loro soggetti (Lupi II 675), si stipula non solo riguardo alla difesa del castello, ma anche della villa; il che indica, che anche questa era suscettibile di qualche difesa.

(58) Probabilmente Lucca. Ivi nel 1081 si ricorda il *murum civitatis antiquum sive novum* (Ficker IV 124 seg.) e quest'ultimo era stato innalzato probabilmente intorno al borgo. Così certo a Firenze nel 1078; G. Villani. 4. 7; Scip. Ammirato *Stor. Fior.* I 121 (ed. Scarabelli). Vedremo anche i due borghi più antichi di Bergamo, il Pretorio e quello di S. Andrea, cinti di mura.

per lo innanzi ad esse congiunto per un' unica giurisdizione e per parità di franchigie, con fosse e con torri di legno o battifredi, collocati nei luoghi più opportuni alla difesa, o meglio, nei punti d'accesso delle principali vie, che venivano dal contado. Il *suburbium* lo troviamo protetto in tal guisa a Modena ancora nei primi anni del secolo decimoquarto (59). Così in uno statuto di Bergamo del 1253, col quale è fatto obbligo al Podestà di sorvegliare, perchè durante la notte sieno ben custodite *le contrade* della città e dei borghi, si dice espressamente, che i *guardatores qui custodiunt portas que sunt apud fossatum comunis Pergami compellantur iacere in nocte super batefredis a sero usque ad mane* (60); dal che appare, che la difesa de' borghi era affidata solo al *fossatum* ed alle torri di legno, alcune delle quali poi costrutte in pietra, e dette *stongarde*, vennero indi chiamate anche porte (61). A Brescia il terreno suburbano fu detto *circha* (62)

(59) Murat. *Antiqu.* II 507 seg. Veggansi pure gli Statuti di Brescia del 1313 (2410) dove appare evidentemente come fosse difeso il suburbio (*circha*) di quella città: accipere vel removere de stello civitatis vel circhae. nec de ligno. nec de bayfredis. nec de rastellis. nec de spinis. nec stothegardis — nec de lignis pontium dictae civitatis vel circhae.

(60) *H. P. M.* XVI. 2. 2063 Si osservi l'altro Statuto (*ibid.* col. 2064): nec aliquem locum vel castrum munire faciam de muro vel fossato vel pallengato vel turri: dove quindi *munire* si adatta a qualunque di queste specie di fortificazioni.

(61) La stongarda di S. Matteo a Longuelo è ancora chiamata porta o portone. L'altra identica, demolita ora sono parecchi lustri, che si trovava presso la chiesa di Loreto, è detta senz'altro porta comunis Pergami super fossato com. Pergami dallo Statuto del 1263 (*Stat. an.* 1531, 2 § 51).

(62) *Stat. Brix. saec. XIII* in *H. P. M.* XVI. 2. 1584 (156, 181). V. anche nota 59.

appunto dalla fossa, che lo circondava; il qual nome, collo stesso significato fu in uso anche a Bergamo (63).

Allorquando adunque la città estendeva le sue difese ad un gruppo di abitazioni poste vicino alle sue mura, coloro che vi aveano stanza, erano detti *burgenses* in contrapposto a quelli, che abitavano entro la città stessa, per questo, che sebbene giuridicamente e gli uni e gli altri godessero uguali franchigie, nullameno il nome di città, coerentemente alle tradizioni dell'epoca anteriore, era esclusivamente riserbato al luogo circondato di mura, ove il giure municipale avea avuto nascimento, dove era esercitato in tutta la sua interezza, e donde, sotto un certo rispetto, era stato comunicato al suburbio. Egli è però evidente, che da questa condizione di cose dovesse nascere un diritto de' borghigiani, vale a dire, di coloro, che non abitavano entro la cerchia della città propriamente detta, ma sì bene, come a Pisa, a Lucca, a Savona, in uno dei borghi congiunti alla città stessa, e che quindi, per una estensione, non difficile ad intendersi, di un siffatto concetto, borghigiani potessero essere considerati quanti abitavano in un determinato ter-

(63) *Stat. an. 1335.* 4 § 25; 16 §§ 80, 81. Anche nello Statuto del 1248 vi ha una rubrica (15 § 60): *de cerca facienda finis a villa de Mapello directe usque in Brembum. dove è indubitato il significato di cerca per fossa.* Così anche a Parma; Salimbene *Cron.* p. 161. È appena necessario citare gli esempi apertissimi di Modena in Murat. *Antiqu.* II 507. Non altro che con una fossa cinsero i loro borghi anche i Milanesi per opporsi a Federico; Radevic. Frising. in Murat. *SS.* VI 769.

ritorio fuori della città, ma che erano partecipi di quelle franchigie, che spettavano agli stessi cittadini. Ne dovea in conseguenza venire, che andasse infranta ogni correlazione fra le opere di difesa innalzate dal Comune intorno al luogo, e che il rapporto, che un tempo indicava nulla più, per così esprimermi, che un successivo espandimento materiale della città ed un allargamento delle sue fortificazioni, quali che fossero queste nella loro entità, si tramutasse in un rapporto prettamente di diritto, e che in ultima analisi fossero tenuti *burgenses* quanti abitavano intorno alla città, entro il suo territorio giurisdizionale, o distretto, fossero poi protetti o meno da fosse, da battifredi, od in qualsiasi modo uniti alla città stessa da un comune sistema di difesa. Quell'antichissimo gruppo di case, che sorgeva fuori della porta occidentale della città, e che ebbe nome di Canale (64), fu guardato al suo ingresso da una stongarda costruita nel 1256 (65); il borgo, come nei quartieri d'Oltrarno a Firenze, sarà stato difeso dai dossi delle case, che lo formavano (66). Quella stongarda certamente sarà

(64) *Indicazioni* ecc. p. 170 seg.; *Corogr. Berg.* p. 73 seg.

(65) Resta ancora a S. Erasmo, in capo del borgo Canale, la iscrizione frammentaria che, insieme ad alcuni avanzi, indica la posizione di questa porta o stongarda.

(66) G. Villani 4, 7: Oltr'Arno — l'uno si chiamava borgo Pidiglioso — ed era in capo del detto borgo una porta — e altre mura non avea il detto luogo, se non il dosso delle case di costa al poggio. Così il cronista fiorentino, e non so se meglio si potrebbe descrivere la condizione di Canale fino alla prima metà del secolo decimoquarto. Neppure al tempo della lega lombarda si aggiunse qualche cosa di più alla difesa di que-

stata sostituita ad un preesistente battifredo in legno (67). Di muro attorno al borgo non vi ha memoria innanzi al 1353 (68), e tutto lascia supporre, che sia stato costruito da Luchino Visconti, il quale ebbe una speciale cura delle fortificazioni di Bergamo (69). Eppure, malgrado fosse appena difeso da una sola porta, le carte del secolo decimosecondo gli attribuiscono già il nome di borgo Canale (70). Ma se osserviamo, che nello Statuto del 1263 è indicata colla denominazione di *Burgus Canalis* anche la vasta Vicinia, che metteva capo a quel gruppo di abitazioni, al quale unicamente sarebbe spettato tal nome (71), ci si farà aperta la trasformazione, che quella parola ebbe a subire col progresso del tempo. Ed è non meno degna di nota la condizione di cose dal lato di mezzodi della città. Se la escavazione del canale Serio, detto *fossatum comunis Pergami*, che segnò il limite e formò la difesa dei borghi proprii di questa città, nel 1202 non

sto borgo, ma la città si limitò a circondare con un terrapieno la basilica Alessandrina e gli annessi edifici (v. *I Martiri d. Ch. d. Berg.* p. xxii e più a lungo il Fornoni pp. 40. 29 seg.), lasciando fuori il borgo propriamente detto.

(67) Come a S. Matteo presso Longuelo; v. Fornoni p. 41 n. 4.

(68) *Stat. an. 1353*, 16 §§ 403. 405.

(69) P. Philippi (Foresti) *Supplem. Chron.* fol. 251 r., ed. 1486; *Corio Stor. di Mil.* II 457.

(70) *Pergom. in libl.* n. 382: an. 1196 casa solerata iacens in burgo Canali prope biliundam. Siccome la Biliunda o Blunda era vicina alla basilica Alessandrina (*I Martiri ecc.* p. xxiii), così è aperto, che quella casa restava nel borgo propriamente detto.

(71) *Stat. an. 1331*, 2 § 51. ove si legge: usque in fines burgi Canalis, invece di: usque in fines Vicinancie de Canale.

era stata condotta che fino alla Ranica (72), e se in pari tempo in un importante atto del 1171 si parla dei diritti dei borghi e dei sobborghi di Bergamo, ai quali veniva pareggiata la terra di Romano (73), questo è un indizio, non solo che il giure municipale estendevasi al di là dei limiti di difesa creati di volta in volta dal Comune per ciascuno degli allargamenti del corpo della città, ma eziandio che non v'era alcuna correlazione fra la compartecipazione a quel diritto, e la creazione di un sistema qualsiasi di difendimento intorno al luogo, che a quel diritto partecipava. Condotta il canale Serio attraverso al suburbio, e costrutti dei battifredi sullo interno margine a guardarne i luoghi di passaggio, i borghi ebbero forse topograficamente in alcuni punti una determinazione più esatta (74), ma non giuridicamente,

(72) *Le Vicinie di Berg.* p. 168. La *Pergamena Mantovani* lin. 57 ci fa conoscere, che contemporaneamente lavoravasi anche a Longuelo; ma le opere, che doveansi eseguire alla Ranica provano che si era ancor lontani dall'immettere l'acqua in quel canale.

(73) Lupi II 1269

(74) Dico forse, perchè possediamo documenti, che proverebbero persino il contrario. Se la espressione, spesso usata, di *burgorum e suburbiorum Pergami* lascierebbe supporre una antitesi fra la parte del suburbio posta entro il fossato, e quindi il *burgus* o meglio *burgi* pei differenti centri ai quali mettevano capo, e la parte fuori del fossato, e quindi indifesa, i seguenti documenti tolgono anche la possibilità di una così esatta distinzione. An. 1177 casa — in burgo S. Alexandri civitatis Pergami — coheret ei — a muntibus fossatum Civitatis (Lupi II 1505), onde, se questo fossato trovavasi a settentrione della casa e della vicina chiesa, il borgo, che da questa avea nome, restava fuori da quell'opera di difesa. An. 1270 in burgo S. Alexandri in columna extra fossatum comunis Pergami (*Pergam. in Bibl. n. 590*), an. 1306 in territorio suprascripti

in quanto la parità delle franchigie estendevasi anche al di là di quel canale. Il racconto del Castello ci dimostra, che nel 1403 non vi era alcun muro intorno a quei luoghi, che già formavano la massima parte della odierna città (75); e se lo Statuto del 1453, accennando ad una via, che dovea correre vicina all'attuale porta di S. Caterina, dice che era tutta guasta *propter foveam muri burgorum* (76), d'altro lato quello dei Dazii, che contiene disposizioni dal 1431 al 1458, per indicare la porta, che anche oggidi diciamo di Broseta, usa la espressione: *portam de Broseta que est in muro novo civitatis Pergami* (77); onde è aperto, che sino alla metà del secolo decimoquinto i borghi di Bergamo si trovarono nella stessa condizione, nella quale erano in principio del decimoterzo. Che se quello indicato col nome de' borghi, nella seconda metà del secolo duodecimo si era già tramutato in un generale rapporto giuridico fra gli antichi cittadini, che abitavano propriamente entro la cerchia murata, e quelli che erano stanziati attorno ad essa, pel fatto che tutti godevano di uguali franchigie; resterà chiarita la ragione per la quale, quando i Milanesi, dopo la distruzione della loro città,

burgi prope molendina nova extra fossatum c. b. (*Pergam. cit.* n. 560); an. 1505 contrada di Plorzano nel borgo S. Andrea (Rouchetti IV 257). È agevole scorgere da questi esempi, come nell'uso comune il nome di borgo fosse condotto ad indicare anche semplicemente una condizione giuridica del luogo, senza che vi si ammettesse lo stretto concetto di un luogo fortificato. V. sotto nota 94.

(75) Murat. SS. XVI 943.

(76) Stat. an. 1453. 7 § 91, ms. in Bibl.

(77) Stat. Dator. Berg. fol. 44 r., ms. in Bibl.

furono ripartiti fra quattro terre suburbane, venissero distinti col nome di *burgenses*, e a quelle terre fosse applicato il nome di *burgi* (78). Questo non era già, come vuole l'Hegel, perchè il *burgus* fosse un luogo aperto ed indifeso; ma perchè quelle terre erano diventate *burgi* pel fatto, che erano abitate da cittadini, fuori delle mura della loro città. Quale che fosse il modo, col quale furono trattati dal vincitore, non era possibile che i Milanesi rinunciassero a tale loro qualità; essi, sebbene ferocemente soggiogati, non potendo nè dovendo considerare i villaggi destinati a loro abitazione, nè come una città, chè, così dispersi com'erano, sarebbe mancato ogni fondamento a quel concetto, nè come un comune rurale, in quanto la condizione loro era affatto distinta da quella de' comuni del contado, mantennero nella nuova condizione loro fatta la coscienza dei proprii diritti per questo, che il *burgus* era il luogo ove trovavansi raccolti quanti aveano franchigie uguali a quelle degli abitanti entro le mura cittadine, fosse poi o non fosse circondato da valide opere di fortificazione; era, insomma, una condizione prettamente giuridica quella, che faceva attribuir loro il titolo di *burgenses*.

Per tal guisa l'allargamento della città co-

(78) Sire Raul in Murat. SS. VI 1187, 1188, 1189, 1190, 1191; *Le Vicende di Milano contro Federico I* pp. 100, 104, 106. Burgi sono dette le terre, ove furono dispersi i cittadini di Lodi dopo il soggiogamento di Milano, sebbene mantenessero la intima unità del loro Comune mediante i Consoli ed il Consiglio di Credenza; O. Morena in Murat. SS. VI 939 seg.

minciò dagli abituri più vicini alla cerchia murata, e per Bergamo il primo suo espandimento ebbe principio, come vedemmo, con Pretorio. Questo era un vico prossimo alla città, che dovea avere il suo centro nella parte superiore dell'attuale via di S. Alessandro (79). Noi saremmo interamente all'oscuro sin dove fosse stato portato questo primo allargamento, se nel vecchio quadro iconografico di questa città non vedessimo segnata una porta nel punto, ove a un di presso oggidì il viottolo di S. Benedetto sbocca nella via di S. Alessandro (80). La testimonianza di Mosè ci assicura, che questo fu il primo ampliamento della città; a maggiore distanza gli tenero dietro altri, per esempio, a Canale, che vedemmo solo sì tardi cinto di mura, ed a S. Lorenzo, l'antico Fabricianum, ancora affatto indifeso ai tempi del poeta, ma dove nel 1174 troviamo in pieno uso la denominazione di *burgus S. Laurentii* (81), e dove la denominazione di *Pons de lastongarda*, rimasta al ponte sulla Morla (82), indicherebbe che qui era stata costrutta una porta, la quale chiudeva il borgo, come una porta soltanto chiudeva il borgo Canale e quelli d'oltr'Arno a Firenze. Non è improbabile che,

(79) *Indicazioni ecc.* pag. 184.

(80) Su questo Quadro o *Iconografica descrizione v. Indicazioni ecc.* p. 155 nota 74.

(81) *Pergam. in Bibl.* n. 545.

(82) *Stat. an.* 1331. 2 §§ 28. 40. colla avvertenza, che queste indicazioni sono tolte dallo Statuto del 1265. Stongarda era detta anche la porta, che chiudeva il borgo Canale; *Stat. an.* 1535, 16 §§ 105, 105.

dopo aver abbracciato Pretorio, la città, prima che altrove, si allargasse verso oriente, creando il borgo di S. Andrea. In quella, che ora corrottamente si dice via d'Osmano, esisteva nel secolo decimoterzo la *Porta Donesmani*, alla quale mettevano capo le vie, che salivano dal Cornasello e da Muchazone, oggidì Pignolo (83). Questa porta, resa inutile dai successivi ampliamenti, era pas-

(83) *Stat. an. 1531*, 2 § 43: usque ad domum que est in prato de Cornesello — et ab ipsa domo insursum versus portam Donesmani. La fortificazione di questo borgo di S. Andrea, al pari di quella di Pretorio, dovea essere in pietra, e dovea racchiudere il monte de' Belfanti (ora Belvedere) sovrastante alla chiesa di S. Michele del Pozzo Bianco. In una Ducale del 1505 (Registro Ducali I fol. 159. ms. nell' Arch. Municip.) leggiamo: de duabus partibus — montis vocati de Belfantis siti in vicinia S. Michaelis de Puteo albo — usque ad murum antiquum et merlatum intus dicti montis. Ammesso questo, la linea di fortificazione si designa quasi da sè. Il muro si staccava dall'angolo più orientale della vecchia fortificazione e seguiva la linea delle case attuali fino alla via d'Osmano, dove si apriva la porta, che ebbe per prima quel nome; girava il monte de' Belfanti, poi volgendo verso occidente, raggiungeva di nuovo la muraglia cittadina dove cominciava quel fortilizio che dal 1531 ebbe nome di Rocca. Questo fu indubitatamente il contorno del più antico borgo di S. Andrea; l'antico muro merlato era certo un avanzo di questa antica fortificazione. Se una carta del 1589 fa menzione in questa località del muro del castello de' Belfanti (Ronchetti V 195), questo non può contravvenire alle mie induzioni. Uno dei più importanti privilegi che di buon' ora chiesero ed ottennero le città, quando non credessero meglio ricorrere alla forza, fu quello, che non si innalzassero castella entro le loro mura, e per certo tratto fuori di esse (Handloike p. 25 seg.; Pavinski p. 50), onde è agevole indurre, che un vero castello all'epoca più fiorente del Comune non sarebbe stato tollerato in mani private in un luogo, che dominava la porta orientale della città, mentre tutto porta ad ammettere, che, quando fu allargata la cerchia cittadina, i Belfanti siansi allogati su quest'altura, ed abbiano approfittato delle opere di difesa, che già vi esistevano, per garantirsi dal furore delle fazioni. Solo nello Statuto del 1455

sata verisimilmente in privata proprietà, donde il suo nome, come la più antica Porta de' buoi a Firenze ebbe nome in seguito da quei di Quona, che l'aveano occupata (84). Certo intorno a Pretorio ed al colle di S. Stefano, che vi restava incluso, fu condotto un muro, come lo lascierebbero ammettere, e la speciale menzione di quell'opera di difendimento, che trovammo nel nostro poeta, e gli avanzi che ancora sopravvivono, e la circostanza che in uguale maniera fu chiuso anche il borgo di S. Andrea pure affatto contiguo alla città (85): il muro naturalmente dal lato orientale avrà seguito l'andamento dell'attuale viuzza, che fiancheggia il *Fortino o Prato S. Domenico*. Quella viuzza un tempo non isboccava nella via S. Alessandro al di sopra dell'attuale chiesa di S. Carlo, ma più a mezzodì, dove a

(7 § 91 ms. in Bibl.) troviamo per la prima volta la espressione: *versus portam domesticam seu de Usmano*; e quell'aggiunto era naturale pigliasse piede, dal momento che, nel corso di oltre tre secoli poteva essersi perduta la memoria, che qui giungesse e qui si aprisse la prima cerchia condotta attorno al borgo di S. Andrea. Lo Statuto del 1495 (12 c. 12 p. 457) parla anche di una *turris de Osmano*, che può aver pigliato nome dalla località, come ora vi ha la via di Osmano, e insieme a quella porta attribuisce il nome di *portonus de Osmano*. Se si osserva, che da noi erano ancor detti Portoni quelli di San Matteo e di Loreto, che chiudevano i borghi, non si tarderà a conoscere, che ugual forma ed uguale destinazione dovea avere anche quello di Donesmano, se fu detto *portonus*; onde anche da questo lato resterebbero confermate le fatte induzioni. Le antiche porte vennero in seguito chiamate Portoni anche a Vicenza; Lampertico *Stat. di Vic.* p. 4.

(84) G. Villani 4, 7.

(85) V. sopra nota 85.

quella via mette capo il vicolo di S. Benedetto (86). E qui troviamo appunto segnata quella porta o portone, che ci indica nel modo più indubitato il primo espandimento della città intorno a Pretorio. Infatti, da questo punto, la stradiciuola ora detta dei Cavettoni, dovrebbe verso occidente segnarci ancora l'andamento di quelle prime fortificazioni condotte intorno al primo nostro borgo (87). Non bisogna però supporre, che quel

(86) Anche per questo particolare mi rimetto alla *Ichonografica Descriptione* citata qui sopra a nota 74.

(87) Il Rosa (*Stat. di Berg.* p. 71 nota 1) connette i nomi di Cavette, Cavettoni, dati alle due nostre viuzze, che doveano un tempo correre pei luoghi sui quali si innalzarono le difese dei nuovi borghi, con cavethe, che appare in documenti bresciani riguardanti Rudiano e Montecchio (*Lib. Pot. Brix.* fol. 514; *Stat. Brix. an. 1515.* 4 § 10), affermando che con questo nome indicavasi il fossato di quelle due terre; onde parrebbe potersi trarre una uguale conseguenza anche per Bergamo. È difficile comprendere, su che si fondi la induzione del Rosa, dal momento che lo Statuto tratta de cavethis de Rudiano et Montegii in un capitolo, che stabilisce: de habendo sapientes super possessionibus de comitatu, e quindi si occupa di possessi del Comune; ed in tal caso poi quasi ogni terra avrà avuto la sua fossa, onde di quelle due sole non è supponibile dovesse occuparsi così costantemente il Comune di Brescia. Inoltre, in un atto del 1254 abbiamo: Hec sunt cavethe de Rudiano invente et requisite tempore pothesterie etc. d. Maspilerus tercia pars duarum cavetharum, et Lanfrancus media cavetha etc. summa est 54 cavethe (*Lib. Poter. Br.* fol. 252): dal che si comprende, che il nome di cavethe non ha nulla a fare colla fossa di Rudiano. Il che poi è raffermao da altro atto del 1286, dal quale risulta, che le cavethe di Rudiano non erano che tanti lotti di terreno distribuiti ad alcuni abitanti di quella borgata, i quali in corrispettivo doveano tenersi provvisti d'armi e cavallo per difesa del castello (*Lib. Pot. Br.* fol. 452 seg.). Come nel nostro dialetto sopravvissero le voci di Càeda, Càveda e Càbda ad indicare una porzione od un lotto di un bosco (Tiraboschi *Vocabol.* Append. p. 45), così con questo nome parmi si debba senz'altro connettere il cavetha, cavethe bresciano, che appunto indicava le porzioni di terreno

borgo, il quale dopo i tempi di Mosè cominciò indubitatamente ad esser detto di S. Stefano, venisse difeso con una sola fossa, poichè dal lato opposto dei Cavettoni, lungo il vicolo di S. Benedetto, veggonsi ancora avanzi di un muro, non destinato ad abitazioni, che potrebbe risalire all'epoca del nostro poeta. Non è improbabile quindi, che le difese si staccassero dal muro del Lapacano, che necessariamente sino a questo punto dev'essere stato costruito fin d'allora (88), seguis-

comunale assegnate ai difensori di Rudiano e di Montecchio. Che poi questa voce derivi da capita, oltrecchè è affatto consentaneo a questo ambiente dialettale, lo dimostra un atto nostro del 1407, nel quale leggiamo: Guidino de Suardis pro capitibus quinque, e così altri in diversa misura, facta divisione in 56 partibus, ex quo eidem Cominzolo remanserunt solummodo capita quinque (Mazzoleni *libr. A.*), dove si dimostra la più stretta connessione etimologica ed ideologica fra cavetha, caveda, caeda e capita, la qual ultima parola con quasi identico significato si presenta anche nell'atto di pace del 1156 (Lupi II 1159). Come la ragione dell'accento esclude la connessione indicata dal Rosa, così anche quella etimologica ci dimostra, che non possiamo fare fondamento sul nostro nome locale Cavètte (Gaète) per trovarvi un ricordo delle antiche opere di difesa di questi borghi; se poi quel nome si connetta invece con cavare, forse per gli avanzi della fossa ancora visibili quando prese piede quella denominazione, confesso di non aver elementi sufficienti per affermarlo.

(88) Non intendo l'attuale muro del Lapacano, e non do questa indicazione, che per meglio far intendere l'andamento di quella fortificazione. Però, se il borgo Pretorio anche verso occidente era chiuso da un muro, questo non poteva trovarsi che a un di presso dove corre l'attuale; esso però avrà raggiunto l'antico muro della città più a ponente della casa Brambati, ora Noli, il che è lasciato supporre dal fatto, che nel 1462 la città accordava d'innalzare la chiesa di S. Lorenzino sull'antico muro (Calvi *Effem.* III 472); il che indica, che una parte di questo era resa inutile alla difesa, perchè racchiusa entro l'altro muro, che risaliva dal Lapacano; in ultima analisi, perchè le difese erano state portate un po' più ad occidente.

sero la stradiciuola de' Cavettoni, percorressero per qualche tratto il vicolo di S. Benedetto, poi risalissero verso settentrione a raggiungere il muro ad occidente del Fortino. Più a mezzodì di questa prima fortificazione, e poco al di sopra della chiesa di S. Alessandro in Colonna, vi ha un'altra viuzza detta delle *Cavette*, che, dopo aver percorso certo tratto verso ponente, ora discende verso mezzodì a raggiungere il canale Serio a metà dell'attuale contrada di Broseta. Che questa stradiciuola, come già lo lascierebbe supporre il suo nome, ci attesti un secondo ampliamento, lo dimostra il fatto, che in una carta del 1177, nella quale vi ha menzione per la prima volta del *burgus S. Alexandri civitatis Pergami*, la casa venduta, la quale si trovava *non longe ab ecclesia suprascripta Alexandri*, avea a *montibus fossatum civitatis*, a mezzodì una via (89); e perchè queste condizioni topografiche

(89) Lupi II 1505. Questo borgo era già cinto per lo meno di fossa nel 1156. Una carta dell'Archivio Capitolare (H 5), di cui un breve sunto ha dato il Lupi, ed altre indicazioni l'Agliardi (Ms. A. III, 11, 4), suona così: Anno 1156 ind. 4. Sententiam ecc. (come nel Lupi). Que discordia talis erat: dicebant enim homines de Burgonovo quod ipse Teutaldus Olrici debebat dare fictum de molendino quod ipse emit quondam a participibus eorum, et dicebant quod ipsi debebant solvere ipsum fictum per se ecclesie S. Alexandri. Econtra predictus Teutaldus respondebat dicens quod non debebat solvere nec dare ipsum fictum predictis hominibus de Burgonovo. Tamen non negabat quod ipsum fictum ecclesie S. Alexandri solvere deberet. Siccome nel territorio non v'è memoria di una località, che avesse nome di Borgonovo, così parmi certo, che con questa denominazione si indicasse qualcuno dei borghi recentemente aggiunti alla città. Infatti, nell'atto del 1219 di divisione delle prebende fra i Canonici è fatta l'enumerazione di tutti i beni

convengano esattamente con quelle d'oggi, è duopo ammettere, che la casa si trovasse a settentrione di una via corrispondente all'attuale di Borgofuro (90), che corre sul fianco della chiesa

del Capitolo, e fra essi troviamo quelli di Calfe coll'affitto del molino di S. Alessandro in Colonna (Ronchetti IV 8). Siccome non era necessario, che il molino fosse entro il borgo, e il documento non lo dice, ma solo, che fosse vicino ad esso, e che vi avessero parte gli uomini di Borgonovo, così le due notizie si illustrano a vicenda. Se nel 1155 troviamo semplicemente: est ubi dicitur S. Alexandro in Columna (Lupi II 975), e solo nel 1177 abbiamo: in burgo S. Alexandri civitatis Pergami (Lupi II 1505), dobbiamo ammettere, che fra queste due epoche sia stato cinto di fossa il Borgo, che da quella chiesa pigliò nome. Il borgo novo, il secondo creato verso mezzodi, dovea in origine essere indicato così pel fatto, che la chiesa di S. Alessandro, come vedemmo pel documento del 1177, restava effettivamente fuori della fossa, e quindi non poteva a rigore attribuirgli una speciale denominazione; sebbene in seguito, per le modificazioni, alle quali andò soggetto il concetto di burgus, senz'altro nell'uso comune venisse compreso nel borgo di S. Stefano. La circostanza poi, che nel documento del 1156 non si parla che dell'affitto del molino, e che lo stesso avviene nell'atto del 1219, dove oggetto di contratto appare unicamente il canone che se ne ritraeva, non il molino per sè stesso, aggiunge una novella prova a quella correlazione, la quale ci dimostra, che il secondo espandimento della città verso mezzodi avvenne tra il 1155 ed il 1156. Nell'atto poi, appena accennato dal (Lupi II 1149), nel quale sono registrati i mille homines Pergami, che giurarono la pace del 1156, vi ha anche Gandulfus de Borgonovo et duo filii eius (*Liber Pot. Brix.* fol. 26 v.); il che, unito agli altri argomenti, rafferma le induzioni or ora fatte.

(90) Secondo le sapienti induzioni dell'on. Lampertico (*Stat. di Vicenza* p. 221 nota), in questo ed in altri nomi di consimile formazione il *furo* si connetterebbe col tedesco *fuhren*, *fur*, *fuhr* nel significato di via; onde la nostra sarebbe la via del Borgo, cioè quella che dal Prato di S. Alessandro, ove tenevasi il celebre annuale mercato, conduceva al borgo di Sant'Alessandro. La denominazione avrebbe così una origine relativamente assai recente. (Cfr. *Rosa Leggi di Berg. nel M. E.* p. 25 e *Statuti ined. d. Prov. di B.* p. 28. Che si sia mantenuto *fur*, *fuhr* con tale significato nella nostra città, non è a meravigliare, quando nel 1206 troviamo ancora in pieno uso scemlare col significato del ted. *sammeln* (*Perg. Mantov.* p. 77.)

di S. Alessandro, e che il *fossatum civitatis* rispondesse dal lato di ponente della via di S. Alessandro alla stradicciuola delle Cavette: la erezione del fabbricato della Maddalena fece scomparire la parte orientale delle Cavette, ma la corrispondenza di questo nome colla indicazione data dal documento del 1177 è così esatta, che tengo non possa rimanere la menoma dubitazione sulla realtà di questo secondo ampliamento. Se una pari attività siasi dimostrata anche in altre parti della città, non saprei; intanto però è certo, che la porta fabbricata all'estremità del borgo Canale e l'altra collocata sul ponte della Morla in Valverde devono aver chiuso fin da principio dai lati di occidente e di settentrione la via ad ogni ulteriore espansione dei due borghi cittadini propriamente detti di Canale e di S. Lorenzo; mentre non è improbabile, che dalla parte di levante siasi seguito un identico procedimento, che da quella di mezzodi. Il nome di borgo di Mugazone (91) indicherebbe, che le difese delle abitazioni furono portate più innanzi, cioè, dalla porta detta poscia di Donesmano a qualche punto più a scirocco della chiesa ora detta di S. Alessandro della Croce (92). Il determinare più specificatamente questi ampliamenti, ed il volerne seguire gli indizi sopravvissuti, è opera che ab-

(91) *Corogr. Berg.* p. 82 seg. Ora è detto borgo Pignolo, mentre la denominazione di Pignolo anticamente indicava la parte inferiore del borgo S. Tomaso; *Corogr. Berg.* p. 85 seg.

(92) Perchè quella chiesa fosse così chiamata v. in *Corogr. Berg.* p. 85.

bandoniamo ad una più particolare investigazione topografica sulle condizioni di questa città in quell'epoca ancora così oscura.

Ma è aperto, che la estensione del diritto municipale sarebbe andata assai lenta, che noi potremmo difficilmente comprendere, come un vasto suburbio avrebbe potuto formarsi attorno alla città, se volessimo ammettere, che questa si fosse limitata soltanto a congiungere più strettamente a sè coll'esercizio di una autonoma amministrazione, e conseguentemente coi legami della difesa, quei diversi centri, sparsi attorno alle sue mura, mano mano che si elevavano a qualche importanza (93): un altro fattore, certo a Bergamo, concorse a creare il suburbio con una estensione ancor più notevole di quella, con cui giunse fino ad oggidì. Questo fattore così efficace ci si manifesta anche sotto un altro aspetto. Imperocchè, come vedemmo, se il nome di *burgus* attribivasi a quelle terre immediatamente congiunte alla città, che erano protette da qualche fortificazione e che fruivano delle franchigie di quella (94), dovrà parer strano, e già l'avvertii, come

(93) La espressione del documento del 1131 (Lupi II 961): *monasterii s. Sepulchri siti in comitatu Bergamo prope civitate in loco ubi dicitur Astino*, parrebbe far ammettere, che la così detta valle d'Astino non facesse ancor parte in quell'anno del suburbio, se dal documento, essendo stato compilato a Cremona, non fosse dato attenderci esattezza di espressioni riguardo alle condizioni della nostra città: (v. sotto nota 127). G. Villani (4. 7) non parla che dell'ampliamento materiale della città di Firenze; anche là non si sarebbe per tal via formato il *districus* o suburbio, la cui esistenza è constatata da Hegel p. 400 nota 2.

(94) V. sopra nota 47. 48. 49. dove le franchigie accordate alla città sono estese al borgo.

nella nostra legislazione e negli altri documenti il nome di *burgus Canalis* comprendesse tutto il vasto vicinato, che trascorrevva ben lungi dalla città (95): come specificatamente la denominazione di *burgus s. Alexandri in columna* venisse estesa al di fuori dei confini segnati dal *fossatum communis Pergami* a riparo dei borghi propriamente detti (96). Inoltre, nello Statuto del 1263 troviamo dichiarato, che quanto è compreso fra i confini di Torre Boldone, cioè, in linea retta, un tratto di oltre a tre chilometri, *sit et esse debeat burgi et de burgo S. Laurentii* (97); nello stesso Statuto non si descrivono minutamente i confini della nuova Vicinia di S. Antonio, creata tra il 1249 ed il 1263 (98), ma si dice: *eundo versus mane et meridiem - tam intus a fossato quam extra - et quod consuevit esse suprascripti burgi de Mugazione est et esse debet suprascripte Vicin. S. Antonii* (99); e siccome dai posteriori Statuti si comprende, che questo Vicinato estendevasi per breve tratto entro il fossato, mentre abbracciava tutto quanto costituisce oggidi il vastissimo sobborgo di Palazzo (100), così sarà agevole com-

(95) V. sopra nota 71

(96) V. sopra nota 74 di questo Capitolo.

(97) *Stat. an. 1551. 2 § 28.*

(98) Nello Statuto è detta nova. Una carta del 1249 ha ancora: in burgo de Mugatione in claustru hospitalis s. Antonii (*Perg. in Bibl. n. 455*). senza accenno alla Vicinia.

(99) *Stat. an. 1551. 2 § 46.*

(100) Veggasi la carta topografica aggiunta alle *Vicinie di Bergamo*. Veggasi pure il documento citato a nota 98, dove è detto in burgo de Mugatione l'ospedale di S. Antonio, che restava fuori del *fossatum communis Pergami*.

prendere, come il *burgus de Mugazone* si estendesse al di fuori d'ogni limite suscettibile di difesa. E se si consideri, come in generale i nomi di borgo Canale e di borgo S. Lorenzo fossero condotti ad indicare tutta la parte occidentale e settentrionale del suburbio, e come gli altri nomi di borgo S. Andrea e di borgo S. Stefano ne indicassero le parti orientale ed australe (101), occorreranno facili le domande: come mai il concetto di *burgus* abbia potuto acquistare topograficamente e giuridicamente una così vasta estensione; quale agente sia concorso a determinare

(101) Pel borgo S. Andrea v. Ronchetti IV 257; pel borgo S. Stefano *Pergam. in Bibl.* nn. 559. 581 674 ecc. dove, s'intende, la denominazione viene estesa extra fossatum. Dei borghi di Canale e di S. Lorenzo ho già parlato. Quando il *burgus novus* era stato stabilito sino al fossato, che correva a settentrione della chiesa di S. Alessandro in Colonna, e quel fossato, come segno di una tale condizione di cose, durava ancora, il borgo più a mezzodi, nuovamente aggiunto, chiamavasi da S. Alessandro, come nel 1177 (v. sopra il testo corrispondente alle note 89. 90; e così dicasi di Mucazone rispetto a S. Andrea; ma poscia entrò nell'abitudine di considerare il territorio esterno all'antica città, l'intero suburbio, diviso in quattro borghi, quanti erano i quartieri (*portae*) cittadini, attribuendo loro il nome di almeno tre delle chiese, che davano nome al quartiere, e così, essendo scomparsi i segni degli antichi e successivi allargamenti, la parte esterna del quartiere di S. Stefano ebbe nome di *burgus S. Stephani*, comprendendovi anche il *Burgus novus* e il b. S. Alexandri, e così dicasi del borgo di S. Andrea rispetto a quello di Mucazone. A questo basti l'aver accennato, in quanto dimostra, in ultima analisi, da una parte un uso della parola *burgus* invalso per indicare più chiaramente la parte del quartiere cittadino fuori della vecchia città, che legalmente formava un tutto colla parte interna (*Stat. an.* 1265 in *Stat. an.* 1531 2 §§ 27-50), dall'altra, come il più antico concetto di *burgus* si fosse trasformato in quello esclusivamente della parità del diritto senza preoccuparsi dell'altre circostanze concomitanti che lo completavano.

fin dove avesse a giungere il *burgus* così concepito, e come sieno venuti costituendosi quei limiti, che lo separavano dai comuni rurali e dall'altre feudali signorie; quale fu, in ultima analisi, il fattore, che diede così definita ma insieme così estesa forma al suburbio.

Quel fattore è da cercarsi attentamente nelle preesistenti condizioni ecclesiastiche. Allorquando, a cominciare dal quinto secolo (102), nel centro degli antichi *pagi* furono erette quelle chiese, alle quali unicamente vennero attribuite funzioni parrocchiali, imperocchè colla diffusione del cristianesimo in tutto il contado, nè l'unica Cattedrale bastava, nè le grandi distanze consentivano, che soltanto nella città si potessero tenere i religiosi convegni (103); egli è certo, che quelle Pievi non giunsero coi loro confini sin contro le mura della città, ma alla Cattedrale fu lasciato un territorio suburbano, formato dall'antico *pagus* in cui era cresciuta e s'era elevata a quella dignità la città stessa, ed al quale, per la stretta analogia colle parrocchie rurali, fu applicato, insieme alla città, che n'era il centro, il nome di *Plebs urbana* (104). Non è qui il luogo di cercare,

(102) Lupi *de parochiis* pp. 53 seg. 58 seg.

(103) Lupi I 161 seg.; *de paroch.* p. 68 seg. v. la *Corogr. Berg.* p. 225 seg.

(104) Lupi II 745. V. le espressioni: *custos de plebe in urbe posita*; ovvero: *plebs Mantuane civitatis* in *Murat. Antiqu.* V 256; VI 415. 417. Aggiungi Lupi *de paroch.* p. 147 seg. Questo punto ho cercato porlo in qualche luce nella *Corogr. Berg.* p. 229 seg. e sarà trattato di nuovo nel seguente Capitolo V. anche una deposizione testimoniale del secolo decimo-secondo in Lupi II 1285 seg.

come siasi proceduto in questo assettamento, e da quali precedenti sia stato determinato, perocchè questa indagine troverà luogo più appropriato nel prossimo Capitolo; piuttosto, che da questo fatto siasi svolto un concetto di suburbanità, espresso anche nel linguaggio ecclesiastico, che indicava, rispetto alla Cattedrale, rapporti identici a quelli dell'altre pievi rispetto alle chiese parrocchiali fondate nei loro centri, e diversi solo pel centro, a cui mettevano capo, lo prova l'interessante documento del 1174, nel quale i canonici a quelli di Almè, che volevano arrogarsi diritti parrocchiali, opposero *quod non esset plebs neque haberet titulum et essent suburbani* (105). La qual cosa è apertamente posta in chiaro anche dall'esempio di Parma, dove nel 996 l'imperatore Ottone, confermando a quei canonici la concessione di decime loro fatta non si sa da qual vescovo, così si esprime: *de decimis similiter omnium hominum habitantium Parmam laborantium suburbanis terris, que dividuntur a plebibus* (106); dal che si vede, che, tra la città propriamente detta e le pievi rurali, stendevasi un tratto di territorio, che formava un peculiare suburbio ecclesiastico (107). Allorchè a Bergamo,

(105) Lupi II 1281. Suburbani ecclesiasticamente, perchè civilmente Almè non fece mai parte del suburbio.

(106) Murat. *Antiqu* III 199. V anche IV 252 dove Alessandro III conferma ai Canonici di Reggio decimas civitatis vestra ac pertinentie ipsius; dove pertinentia risponde alle suburbanae terrae del precedente documento.

(107) Ciò risulta evidentemente dalla Sinodo Ticinese del 850, c. 6. V. sopra nota 31.

dopo la conversione dei Longobardi, la sede episcopale fu trasportata da S. Alessandro presso S. Vincenzo, nel mezzo della città, la cattedrale venne a costituire il centro di quella pieve urbana, che nel comune linguaggio dicevasi si estendesse per tre miglia tutt'attorno (108), ma che in effetto si allargava su uno spazio di gran lunga maggiore, specialmente dal lato dei monti, che stanno a ridosso della città (109). Su questo spazio, coll'andare del tempo, sia entro la città che nel suburbio (110), sia presso qualche corte signorile, che in mezzo a qualche gruppo più importante di abitazioni, erano sorte basiliche ed oratorii (111), che dipendevano dalla cattedrale, allo stesso modo che dalla chiesa plebana dipendevano le basiliche ed oratorii sparsi nel territorio di ciascuna pieve, ma che poco a poco, cominciando dalla elezione de' sacerdoti, che vi ministravano, poi discendendo agli obblighi di manutenzione di quegli edifici, alla costituzione di consorzii di beneficenza e d'accompagnamento dei defunti, a provvedimenti di sicurezza e di difesa degli interessi locali (112), vennero a co-

(108) Ronchetti IV 8.

(109) Ho procurato spiegare la apparente contraddizione nella *Corogr. Berg.* p. 252 seg. Cfr. anche il Lupi I. 525. Apertissima è poi la deposizione testimoniale addotta dal Lupi II 1285 seg.

(110) Nel suburbio, dopo la basilica Alessandrina, doveano essere antichissime le tre basiliche cimiteriali di S. Andrea, S. Lorenzo e S. Stefano; v. *I Martiri d. Ch. di B.* p. 184 seg.

(111) Murat. *Antiqu.* VI 361.

(112) Rimetto a quanto ho tentato dimostrare nel libro *Le Vicinie di Bergamo*. Per una lunga consuetudine invocata

stituire il centro di altrettanti Vicinati fortemente legati dalla comunanza degli scopi e talvolta

nel 1148 rispetto alla elezione del loro cappellano dai Vicini di S. Maria ad Circulum in Milano v. Murat. *Ant.* IV 29. Per la manutenzione di queste chiesuole, oltrechè delle battesimali propriamente, v. il capitolare di Pipino in Padelletti *Fontes* I 567. Uno dei più antichi esempi di costruzione di queste chiese, che fra noi ebbe per conseguenza la origine di obblighi viciniali, si può vedere in Murat. *Antiqu.* VI 405 da un documento lucchese del 785. Si può comprendere da Muratori (*Antiqu.* VI 451 seg.), come nel seno di queste Vicinie, così nate e cresciute intorno alla chiesuola comune, potessero anche formarsi consorzi di beneficenza costituiti da tutti i Vicini fin dai tempi più antichi; i documenti della fine del secolo decimoterzo dimostrano la esistenza di più antichi consorzi in alcuna delle Vicinie della nostra città (*Le Vicin. di Berg.* p. 57 seg.); anzi una carta del 1295, ricordata dall'ab. Mazzoleni nel suo *libro B* (Ms. A. II. 7 in Bibl.) accenna già al Consorzio nuovo o terzo consorzio di S. Lorenzo; il che indica, che ve n'erano di più antichi. La parte attivissima che prendono i Vicini di S. Pancrazio, e così si può ammettere per tutte l'altre Vicinie, al buon andamento del loro consorzio vecchio (*Le Vicinie di B.* p. 58 seg.); il fatto, che i Vicini stessi accompagnavano alla sepoltura quelli tra loro colpiti da morte (*Le Vicinie di B.* p. 55), rendono evidente, che siffatte istituzioni devono essersi sviluppate collo svilupparsi della Vicinia, e che seppero ben presto dare ad essa quel carattere di solidarietà, che troviamo così aperto col sorgere del Comune. Se poi, come già lo permetteva Carlomagno, potevasi facere *convenientiam de elemosinis aut de incendio* (Padelletti *Fontes* I 553), è aperto, come siffatte convenzioni potessero sorgere affatto spontanee ove, s'era svolto anche il vincolo viciniale. Naturalmente dapprincipio quelle istituzioni non saranno apparse come cosa separata dalla Vicinia, perchè anzi formavano la essenza stessa della Vicinia ed erano il portato di quella unione: fu solo certamente dopo che la Vicinia, per gli obblighi impostele, ebbe ad assumere quasi un diverso carattere, che la amministrazione della beneficenza fu affidata ad altre persone, che non erano quelle, che già reggevano la Vicinia stessa, e che si formò il Consorzio. Questo, in ultima analisi, dovea in origine essere una cosa sola nella Vicinia, poichè non si può comprendere la ragione di un duraturo vincolo viciniale, quando non avesse per base anche la mutua assistenza o la mutua difesa.

di un patrimonio proprio (113). Queste chiese, che solo dopo il secolo undecimo cominciarono ad ottenere o ad usurparsi qualche funzione parrocchiale, prima di quell'epoca dipendevano direttamente dagli arcipreti di ciascuna pieve, e per la pieve urbana dall'arciprete della cattedrale (114); ma in quest'ultima, prima certo del secolo decimo, cominciò ad introdursi una mutazione, che esercitò la più decisa influenza sulla formazione del suburbio. Imperocchè, parecchie di quelle chiese, che erano sorte entro la città od immediatamente fuori del muro cittadino, le troviamo indicate col titolo di *cardinales* per questo, che la loro dipendenza dalla cattedrale era più stretta e con questa s'erano venuti formando speciali rapporti (115). Infatti, a quelle chiesuole, nelle loro solennità, portavasi il vescovo insieme al maggior clero, vi compiva i sacri riti, vi raccoglieva le obblazioni, ed ai canonici prestavano una onorevole refezione ed altri particolari ossequi i preti, che vi erano addetti; i quali poi in certi giorni festivi doveano recarsi alla cattedrale, prendervi parte ai divini uffizi, e nel sabbato della gran settimana e in quello di Pentecoste ministrarvi nei solenni battesimi; per il che, le chiese di tal guisa soggette alla cattedrale, erano anche senz'altro dette loro proprie dai canoni-

(113) *Le Vic. di Berg.* p. 41 seg.

(114) *Synod. Ticin. an. 850 c. 6.* (Pertz. *Men. G.* III 597).

(115) Parmi che questo punto sia messo nella maggiore evidenza dal Lupi nelle sue due opere il *Cod. Dipl.* I 976 seg. e *de parochiis* p. 586 seg.

ci (116). Secondo una notizia serbataci dai canonici di S. Vincenzo, sarebbe stato il vescovo Adalberto quegli, che istituì queste chiese o cappelle cardinali in numero di undici (117); ma, sebbene quella notizia vada accolta con molta circospezione, in quanto era prodotta a sostegno dei diritti di quei canonici nelle lunghissime questioni che ebbero coi loro confratelli di S. Alessandro (118), parmi possiamo nullameno indurre, che Adalberto non abbia già creato questi speciali rapporti, ma solo abbia stabilito quel numero fra le tante altre cappelle, che esistevano entro la città e fuori nel suburbio, accordando loro un importante privilegio. Imperocchè, se un tempo le decime si pagavano unicamente alla cattedrale ed alle chiese battesimali entro i confini di ciascuna pieve (119), tuttavia il vescovo Reginfredo, concedendo ai canonici le decime di una gran parte del suburbio, ne eccettua quelle, che in Canale *ad prepositatum et ad alias capellas pertinent* (120); dal che ne consegue, che nell'ordi-

(116) Lupi I 977; II 1005, 1285. Verso la metà del secolo duodecimo certo, se non anche prima, alcuni di questi cappellani prendevano parte anche alla elezione del vescovo; Lupi II 1071, 1255. V. sotto. nota 150, dove si dà ragione della cosa.

(117) Lupi I 501, 977.

(118) Lupi I 977 seg.

(119) V. il capitolare di Lottario in Padelletti *Fontes* I 409. La cosa è trattata a lungo in Lupi *de paroch.* p. 60 seg. e in altri luoghi. Che ancora nel 1181 si tenesse fermo al principio, che solo alle chiese battesimali spettassero le decime, salve, s' intende, le concessioni avvenute già da tempo, vedilo nell'interessante documento presso il Lupi II 1357. V. anche *Corog. Berg.* p. 229 seg.

(120) Lupi II 426. È una notevole eccezione alla disciplina generale, alla quale passò sopra il Lupi (col. 428), avvertendo

namento di quelle chiese cardinali, in compenso dei maggiori oneri, ai quali erano soggette, s'era provveduto coll'attribuir loro qualche parte di quelle decime, che prima spettavano alla mensa episcopale. Si era adunque formato entro il più vasto suburbio ecclesiastico, ossia entro i confini della *Plebs urbana*, un più rappiccinito suburbio, in quanto le cappelle, che lo costituivano, da una parte trovavansi legate da peculiari rapporti alla cattedrale, e in quanto, dall'altra, i loro cappellani erano soggetti ad obblighi speciali, come di speciali diritti fruivano. Gli stretti vincoli di vicinanza, dei quali quelle chiesuole furono il centro, si sarebbero rafforzati ancor più, quando quei cappellani avessero ottenuto, o chetamente avessero tentato usurpare particolari funzioni parrocchiali (121); onde, se la Vicinia entro le mura della città avrebbe acquistata una più rilevante

soltanto. che una parte di queste decime era già stata attribuita al prevosto di S. Alessandro. Ma qui la menzione delle altre cappelle è troppo aperta, perchè abbia a rimanere qualche dubbio sulla cosa. Delle decime delle cappelle soggette al Capitolo nelle Colture, o suburbio, di Vicenza, abbiamo prova nella lapide, che ricorda la convenzione tra il Comune ed i canonici, riprodotta negli Statuti di Vicenza, editi dall'onor. Lampertico, p. 211 seg. in nota. Dalla Sinodo Ticinense del 855. can. 12, apprendiamo come alcuni privati avessero cominciato a volgere a beneficio dei loro oratorii le decime, togliendole così alle chiese battesimali, il che, vi si dice, omnibus modis divinae legi et sacris canonibus constat esse contrarium.

(121) Per esempio, nell'atto del 1176, con cui il vescovo Guala stabilisce i confini della parrocchia esterna di S. Grata (Lupi II 1199) vi ha la espressione: sicut vestri predecessores hactenus tenuerunt; il che indica, che il vescovo non faceva che confermare uno stato di cose, a cui i rettori di quella chiesa erano giunti di fatto poco a poco. *Le Vicin. di Berg.* p. 14 seg.

consistenza, al di fuori di esse, oltre a ciò, avrebbe segnato più nettamente il confine tra questo più ristretto suburbio e quello più ampio della pieve: le basiliche di S. Lorenzo, S. Michele del Pozzo Bianco, S. Alessandro della Croce, S. Alessandro in Colonna, S. Grata inter vites — per tacer d'altre Vicinie, che già s'erano formate entro i confini di queste più vaste, ma che solo più tardi ebbero un carattere civile — colla costante popolazione, che ad esse era solita accorrere per le spirituali bisogne, indicavano in modo apertissimo sin dove si spingesse quel più interno suburbio. E il vincolo vicinale avea avuto così forte efficienza in questo ordinamento, che, sebbene le chiese di Redona e di Torre Boldone fossero state assoggettate ad uno dei tre Primiceriati, in cui andò scissa la pieve urbana, quello di Seriate, nondimeno la popolazione ad esse addetta continuò a far parte del Vicinato civile di S. Lorenzo, come prima lo era dell'ecclesiastico (122).

Questa condizione di cose fu quella, che se-

(122) Per la pertinenza di queste due terre al primiceriato di Seriate, v. Maironi *Diz. Odep.* III 45, 159. Anche nell'elenco delle chiese di queste diocesi soggette a censo verso quella di Roma, compilato intorno al 1260, vi ha: in primiceriatu de Seriate — ecclesia s. Laurentii de Redona (*Lupi Stralci mss. in Bibl.*, n. 28). Del fatto poi in genere non lascia dubbio alcuno la descrizione dei confini del Vicinato di S. Lorenzo in tutti i nostri Statuti; v. anche nota 152. Che poi anche il Comune abbia nell'ordinamento del suo suburbio voluto seguire le norme dell'ecclesiastico, separandone le terre di Valtesse e di Torre Boldone, è assai probabile, sebbene non vi sia riuscita per la tenacità del vincolo vicinale. V. nota 159.

gnò al Comune i limiti di un territorio esterno alla città e con essa strettamente congiunto, e che quindi die' vita al suburbio civile. Se la vicinanza formatasi attorno alla chiesa creava una fonte di obbligazioni civili fra quanti vi partecipavano (123), era naturale, che quel complicato e vario intreccio di Vicinati, che abbracciava in un solo complesso la città ed un vasto tratto di territorio fuori di essa, dovesse in certa qual guisa imporsi al Comune come larga rappresentanza di interessi, che potevano essere condotti ad unità; e tanto più dovea ciò avvenire, se una serie di atti avesse già creato stretti rapporti fra la città e le Vicinie costituenti il suburbio ecclesiastico, innanzi che il Comune stesso facesse la sua comparsa nel campo della storia. Ora, questi rapporti tra l'interno e l'esterno della città; il concetto, direi quasi, di una solidarietà d'interessi fra quanti abitavano entro la cerchia murata, e quanti stavano attorno ad essa, per tacere delle peculiari condizioni chiesastiche or ora esaminate, ed in quel tempo prepollenti, erano già promossi dal governo vescovile, poichè nel solenne atto del 1081, inteso a sopire una lunghissima controversia di decime fra i canonici delle due cattedrali, il vescovo Arnolfo dichiarava di aver creduto opportuno ricorrere al *consilium multorum clerico-*

(123) *Le Vicin. di B.* p. 7. Aggiungi *La Pergam. Mantovani* lin. 66. 67 ed il commentario a p. 44 seg. V. inoltre *Stat. an.* 1248. 19 § 56 col. 1940. dove, per la rifusione dei danni i vicini ecclesie sono equiparati a qualunque altro luogo del contado in disposizione di gran lunga anteriore al 1221.

rum, civium, extraque urbem manentium sapientum et nobilium (124); dal che appare, che in una questione, la quale interessava la intera cittadinanza, non si restrinse ad invocare il consiglio di que' soli, che abitavano entro la città, ma ricorse anche a nobili e sapienti, che aveano la loro dimora fuori di essa (125); e se così egli operava in affari, che aveano la più stretta attinenza colla disciplina ecclesiastica, tanto più dobbiam credere lo facesse, quando quegli affari avessero avuto un interesse esclusivamente civile (126). Ma la questione ci si presenta sotto questo punto di vista: a Bergamo, nel momento del passaggio dal governo vescovile a quello del Comune, questo deve considerarsi già come un tutto formato dalla città e dall'annesso territorio vicinale; ovvero si deve ammettere, che la città propriamente detta, dove s'era svolto nella sua integrità il diritto municipale, solo mano mano allargasse la sua giurisdizione sul territorio vicinale, sino a costituire il suburbio? Mancano documenti per dichiararlo; ma nel fatto è evidente, che da una parte la circostanza stessa, per la quale i Comuni si presentano ad un tratto formati dalla città e da un territorio immediatamente congiunto, sul quale esercitava la sua giurisdizione; come, d'altra parte, la mancanza as-

(124) Lupi II 729.

(125) V. Capit. I nota 51.

(126) V. Capit. I nota 114. Aggiungi, che nel 1015 il patriarca di Aquileia dona al Capitolo di Cividale la villa di Primariaca ed altre terre *civium et suburbanorum consilio*; De Rubeis *Mon. eccl. Aqu.* 495.

solata di testimonianze, che anco lontanamente lascino sospettare un lento processo in quella formazione, provano, che il suburbio deve essere stato coevo al sorgere del Comune, o in altri termini, che in quel momento storico già esistevano gli elementi pienamente sviluppati, che doveano costituire il suburbio stesso. La città, e lo vedremo, dovea naturalmente considerarsi sempre come la fonte del giure municipale; ma quel giure avrebbe potuto estrinsecare la sua efficacia, non entro soltanto all'ambito materiale delle mura, che la cingevano, ma fuori di esso, per quanto stendevansi i confini di quel territorio vicinale, che tradizionali e profondi rapporti ecclesiastici doveano altrove far considerare, non di fatto soltanto, ma anche di nome, come il *Corpus Sanctum* della città (127). E questo è tanto vero, che anche in uno di quegli Statuti, nei quali domina un silenzio assoluto sull'ordinamento dei Vicinati, cioè nello Statuto di Vicenza, l'unica volta, in cui, quasi di traforo, facciasi menzione dei *boni homines de Vicinanciis*, è in un caso, pel quale vi ha il più stretto rapporto colla *Collura*, vale

(127) Arrischio questa congettura, la quale parmi avrà per lo meno tanto fondamento, quanto quelle emesse da Giulini, Eichhorn, Leo, Hegel ed anche da Pertile I 285 seg. nota 55, col quale tuttavia in questo punto consentirei, non già nell'ammettere una materiale dipintura del santo protettore della chiesa sul confine, ma nel fatto degli speciali rapporti colla chiesa cattedrale stessa, che crearono quel territorio e quel confine, e costituirono questo corpus sanctum della città. Sull'uso di corpus, si potrebbe citare l'esempio dell'antichissima Schola sacerdotum di Verona detta Corpus diversis tum ecclesiasticis tum saecularibus membris compactum (Murat. *Antiqu.* VI 467). V. sotto nota 165.

a dire col suburbio (128); e se questo ivi altro non rappresentava che il territorio sul quale estendevansi le parrocchie cittadine (129), apparirà manifesta una identità di origine anche colà, dove tacciono assolutamente i documenti.

Ma questo concetto resterebbe rappresentato in modo assai imperfetto, se non si ponesse in qualche luce lo stretto punto di analogia tra la formazione della Vicinia e quella del *Comune civitatis*. Imperocchè, se da un canto per lo sviluppo del Comune era necessario, che la vita cittadina assumesse un aspetto proprio mediante la fusione delle diverse nazionalità e mediante il contemporaneo svolgimento di stati professionali, e se questa indispensabile condizione non poteva essere agevolata che dall'isolamento della città dal restante contado; nullameno, d'altro canto, la stretta unione vicinale dovea far allargare queste influenze anche fuori dell'angusto ambito delle mura, ed avere per conseguenza, che venisse considerato come un tutto insieme alla città stessa quel territorio, sul quale si estendevano le sue Vicinie urbane e suburbane. Come il vincolo ecclesiastico fu quello, da cui si svolsero tutti i rapporti, che costituirono l'essenza della vicinanza; così un uguale vincolo di origine a tutti que' rapporti, che indissolubilmente crearono attorno alla città un vasto suburbio. Quindi, se i Vicini concorrevano alla elezione dei loro sacer-

(128) *Statuti di Vicenza* p. 58.

(129) V. le note di Lampertico ai detti Statuti a. l. c.

doti, abbiamo sufficienti indizi per ammettere, che poco a poco la elezione del vescovo fosse stata sottratta alla intera *plebs urbana*, e fosse stata ristretta al consenso dei soli abitanti della città e del suburbio vicinale (130). Ma se i Vicini, anche dopo che il loro vicinato ebbe un carattere prettamente civile, continuarono a tenere come simbolo di unione e come centro de' loro convegni quella chiesuola intorno alla quale erano cominciati a rannodarsi tutti quei locali interessi, che aveano creata la *vicinania* (131); in ugual modo, insieme ad una diretta influenza del governo vescovile, dobbiamo ascrivere anche alla intima unione vicinale, la quale avea formato intorno alla cattedrale una più ampia vicinanza cittadina, se nei nascenti Comuni vediamo la cat-

(130) S: pel concilio Ticinense del 855 era prescritto che nella elezione degli arcipreti delle chiese rurali si seguissero le norme della città (Lupi *de Paroch.* p. 124), onde, dopo la scelta, populi qui ad eandem plebem respicit, sequatur assensus; questo indica, che anche alla elezione del vescovo dovea tener dietro l'assenso della *plebs urbana*. Questo concorda interamente anche con una lettera di Incmaro di Reims (Van Espen *Ius canon.* t. 15, l. 1 § 5); ma se in un'epoca posteriore vediamo che tra gli elettori voleansi rappresentati, oltre ai due collegi canonicali, anche le Vicinie urbane e suburbane mediante due loro cappellani (Lupi II 979 seg.; 1070. 1234 seg.), ciò indica, che poco a poco s'era cominciato a non tener più calcolo dell'assenso della restante plebe, e che la elezione ritenevasi valida quando indirettamente fossero ad essa concorsi i soli Vicini della città e del suburbio. Se fosse stato altrimenti, tra quegli elettori dovremmo trovare qualche altro prete, che non appartenendo alla categoria dei cappellani, rappresentasse qualcuna delle chiese della restante pieve urbana, mentre era richiesta esclusivamente la presenza di questi cappellani (Lupi II 979. 1235).

(131) *L. Vicinie di Bergamo* p. 57 seg.; *La Pergam. Mantovani* p. 57.

tedrale stessa divenuta supremo pensiero della cittadinanza; onde per essa giurarono i capi del nuovo reggimento, ad essa si sottoposero i vinti, per essa pattuirono i vincitori venissero pagati i tributi, in essa continuarono i popolari parlamenti (132); e quando i Consoli già in Bergamo aveano una residenza propria (133), nella cattedrale tennero ancora talvolta i loro giudizi (134), e per lo meno nelle vaste abitazioni dei Canonici ad essa contigue durò per qualche tempo l'uso di ragunare perfino la generale concione del popolo (135). Ora, se ogni singola Vicinanza costituiva necessariamente una entità territoriale, che si estendeva fin dove colla comune chiesuola esistevano rapporti degli abitanti, che la formavano; così anche la più vasta vicinanza cittadina dovea allargarsi fin dove giungeva il territorio delle singole Vicinie congiunte alla cattedrale da peculiari ed immediati rapporti; e se per via di

(132) Pertile II. 4. 15 seg. 48.

(133) Lupi II 1171 seg.; *La Perg. Mant.* p. 25 seg.

(134) Lupi II 1251: in ecclesia S. Vincentii. Più frequenti gli esempi di giudizi tenuti nella Canonica (Curia de domo, ovvero, Curia ecclesie S. Vinc.), Lupi II 1148, 1219, 1251. Ed ancora nel 1273 abbiamo: lecta fuit hec sententia die lune 4 ex. novembri in civitate pergami in ecclesia S. Vincentii (*Perg. in Bibl.* n. 259).

(135) In curia eccl. S. Vincentii in comuni concione; Lupi II 1251. A questa condizione deve forse ascriversi con più ragione, se ancora sulla fine del secolo decimosecondo il vescovo volea chiamare la città alla riparazione del campanile di San Vincenzo (V. Capit. I nota 6). In questo caso il vescovo poteva considerare la cattedrale come l'unica chiesa vicinale della più vasta Vicinanza cittadina; nè si potrebbe altrimenti spiegare questo fatto, come avvertii (a. l. c.), che riportandolo ad una condizione di cose spettanti ad un precedente periodo.

questo processo erasi veramente formato il suburbio, abbiamo ogni ragione di attenderci, che ne debba esser rimasa traccia nei documenti, per quanto scarsi siano pervenuti fino a noi. Ed invero, nell'atto, con cui nel 1176 il vescovo Guala stabilisce i confini della esterna parrocchia di S. Grata, si legge: *extra portam s. Alexandri et extra Pusterlam usque ad suburbii fines*: espressioni, che poscia passarono nella legislazione; e se lo stesso vescovo aggiunse: *universam parochiam que ad ecclesiam vestram pertinere videtur, sicut vestri predecessores hactenus tenuerunt*, dimostra, che da lungo tempo innanzi quella parrocchia s'era formata di fatto, ma che la semplice Vicinia ecclesiastica, che l'avea preceduta, era concorsa a costituire una parte del suburbio civile, ed a determinare co' suoi i limiti di questo (136). E non bisogna inoltre dimenticare questo fatto non irrilevante, che se nel 1217 il prevosto della esterna cattedrale di S. Alessandro potè mantenere integri i suoi diritti sulle decime di alcune terre, lo dovette alla circostanza da lui provata, che queste erano *de territorio civitatis Pergami* (137); tanto si confondeano insieme il

(136) *Vic. di Berg* p. 46 seg. La connessione mostrata fra le espressioni di questo atto e quelle usate nello Statuto pone fuori di dubbio la induzione. V. anche nota 121.

(137) *Pergam. in Bibl.* n. 2271. Il prevosto di S. Alessandro affermava: *ecclesiam S. Alexandri esse baptismalem et baptismali ecclesie deberi decime illius loci iure canonum. Et quod ille terre vallis Astini et circuitus ipsius vallis esse de territorio civitatis Pergami iamdictus d. Prepositus pluribus imbreviaturis instrumentorum probare volebat. Che se l'abate d'Astino opponeva: cum non sint ille terre de territorio civitatis Per-*

suburbio civile coll' ecclesiastico. E da questo principio, così tenacemente mantenuto, ne venne, che in tal maniera si radicò il concetto, che l'appartenere ad una di quelle Vicinie originariamente ecclesiastiche, per quanto lontano si stendessero fuori delle mura cittadine, importasse un uguale trattamento cogli abitanti della città, che nel 1231, essendosi tentato di sottoporre agli oneri rustici gli abitanti di Valtesse, questi vinsero la loro causa dimostrando, che, come appartenenti alla Vicinia di S. Lorenzo, non potevano essere assoggettati ad altri pesi, all'infuori di quelli, che gravavano sui cittadini stessi (138). Ed è lecito credere, che si fosse tentata ugual cosa con identico risultato anche per la più remota terra di Torre Boldone, se nello Statuto del 1263 si dovette specificatamente e ripetutamente inserire: *quod locus et territorium de Turre Boldonum et stantes et habitantes et qui de cetero stabunt et habitabunt in eodem loco et territorio de Turre Boldonum sint et esse debeant in ipsa et de ipsa vicin. s. Laurentii et burgo et confinibus s. Laurentii. Et quod teneantur solvere et sustinere honera et factiones in ipsa et cum ipsa vicin. s. Laurentii et cum vicinis illius vicin. tamquam vicini et sicut alii vicini illius vicinancie*

gami licet comune Pergami in valle illa quasdam terras vendiderit — sed de territorio Mozzi e Curni; la sentenza però degli arbitri favorevole al prevosto indica, che la prova, per la quale la valle d'Astino si dimostrò che spettava al territorio civitatis Pergami, era quella, che gli dava anche il diritto di raccogliere le decime, come quelle, alle quali avea diritto sul suburbio ecclesiastico.

(138) Ronchetti IV 49. V. sotto nota 172.

faciunt et fecerunt et facere debent. (139). Fu la Vicinia adunque, che nel lato settentrionale di Bergamo fe' estendere così ampiamente il territorio cittadino, e fu appunto l'aver continuato ad appartenere ad essa, che ne guarentì la integra conservazione anche per lungo tratto dell'epoca posteriore.

Certo non è agevole cosa il dire con sicurezza, quali fossero in origine i rapporti fra la città ed il suburbio. Se in quella più propriamente s'era svolto il diritto municipale, e se in essa esistevano necessariamente gli elementi più at-

(139) *Stat. an. 1351. 2 § 40.* Il far vicinanza coi Vicini di S. Lorenzo importava il farla coi cittadini stessi, perchè anche dentro delle mura della vecchia città per buon tratto stendevasi quella Vicinia. Accenno appena a questo fatto, dimostrato da tutti i nostri Statuti, a cominciare da quello del 1265 (*Stat. an. 1351. 2 § 40*; vedi anche quello a stampa del 1495, 12 c. 19 p. 445. che a p. 487 riprodusse la descrizione dello Statuto del 1455 7 § 98), ed ai quali appoggiasi naturalmente la carta topografica unita allo scritto sulle *Vicinie di Bergamo*. V. sotto nota 172. Nello stesso Statuto del 1265 (*Stat. an. 1351. 2 § 28*), descrivendosi i confini del quartiere cittadino e suburbano a un tempo di S. Lorenzo, dopo aver detto com'essi seguissero le vette dei monti di Redona, di Marzanica e di Calverola (dove era anche il confine di Ranica), scendessero sulla strada di Valle Seriana, e comprendessero i molini di Torre Boldone, si aggiunge: *et totam terram et omnem que est et comprehenditur infra suprascriptas coherentias versus civitatem Pergami sit et esse debeat burgi et de burgo S. Laurentii adiacenti civitati Pergami et ita habeatur teneatur et tractetur valeat et teneat in perpetuum.* I confini della Vicinia davano norma adunque anche ai confini del territorio spettante al borgo di S. Lorenzo; e le espressioni qui usate, confrontate con quelle riportate nel testo, confermano la induzione, che anche con Torre Boldone fossesi tentato quanto erasi già tentato con Valtesse; e con ugual frutto, se si dovessero porre nello Statuto così esplicite dichiarazioni. Ad ogni modo da questa correlazione risulta aperto come il suburbio si fosse modellato ne' suoi confini su quelli delle Vicinie.

tuosi perchè quel giure fosse condotto al suo pieno svolgimento, è aperto, che la città dovesse avere una intera coscienza della sua preponderanza, e che questa dovesse tanto più esser mantenuta viva, se il potere era stato raccolto ed era esercitato di fatto da un ristretto numero di nobili o di ricche famiglie, che nella città aveano cercato rifugio, o di altre, che ivi, pel rifiorire della coltura e dei traffici, avessero potuto elevarsi a ragguardevole stato. E questo poi dovea avvenire tanto più, in quanto la città era tradizionalmente considerata come la sede esclusiva dell'autorità comitale dapprima, indi della vescovile, ed insieme di certi ufficiali e di certe istituzioni, che furono quasi preparazione al novello ordinamento. Il che è sì vero, che il poeta Moisè, contemporaneo, come vedemmo, al sorgere del Comune, non riconosceva altri *cives*, che quelli abitanti nella città, ed a questa unicamente rapportava tutto quanto riguardasse il suo politico reggimento (140). Ed una tale preponderanza si rivela sotto uno dei più importanti aspetti; poichè se il Comune economico precesse il politico, e se questo da quello pigliò forma e in certo qual modo anche vita, in quanto non era difficile, che sotto l'impero di propizie circostanze, gli interessi

(140) V. sopra Capit. I nota 108. e in generale Partile I 159 seg. Lo stesso Moisè (*Perg.* v. 12) chiama urbana negotia tutti gli affari, che interessavano il novello Stato, indicando così con questa espressione la preponderanza che avea la città in quell'ordinamento.

economici ai politici si associassero (141), noi vediamo, che nei provvedimenti riguardanti il comune patrimonio, soltanto i cittadini aveano parte, poichè quello era considerato come patrimonio esclusivo della città (142), Invero, nelle due donazioni del 1117 troviamo: *parabola et consensu fere omnium civium*, ovvero: *fere omnium civitatis pergamensis* (143); in quella del 1167 vi ha: *ortatu etiam populi civitatis Pergami* (144). Ma se appunto in questo secondo atto l'assenso del popolo della città, alla alienazione di una parte dei beni indivisi fu dato *in comuni concione*, questo dimostra, che al generale arringo partecipavano ancora soltanto gli abitanti della città, quelli insomma, che aveano parte nelle adunanze, nelle quali disponeasi del patrimonio comune. La qual cosa appare manifestissima nei brevi genovesi del 1157 e del 1161, poichè leggendovisi: *cum audiero campanam sonantem pro parlamento vel*

(141) Pertile II, 1, 17 seg. V. sopra Capit. I note 22, 59, e Handloike p. 114. il quale osserva, che il libero godimento del comune patrimonio anche in una più recente epoca era il più pronunziato assioma della politica cittadina.

(142) Veggasi, per es., Murat. *Antiqu* IV 15. 17: *communibus rebus ad predictam civitatem (Mantuanam) pertinentibus*. La convenzione fatta intorno al 1057, e che riguarda pure beni spettanti al patrimonio comune, è stipulata esclusivamente tra il vescovo Olderico e gli eiusdem Brixiae civitatis habitantes; Gradonicus *Brix. sacra* p. 139 seg. V. sotto, nota 152, dove il patrimonio indiviso viene indicato come pertinente ad cives Padue. Negli Statuti di Susa del 1197 vi ha: *nemoris alberici due partes sunt communes totius nostre civitatis* (*H. P. M.* II 7). Negli Statuti di Pistoia (§ 17) sono detti *bona civitatis nostre* i beni comuni. V. sotto nota 146.

(143) Lupi II 891. 897.

(144) Lupi II 1231.

cintragum clamantem populum per civitatem, si ero in civitate aut burgo — ibo ad illud parlamentum (145), ne consegue, che solo quelli della città, convocati dal suono della campana o dalla voce del cintraco eran tenuti accorrere al generale arringo, ed il cittadino doveva accorrervi quand'anche si fosse trovato fuori della città, nel borgo, ma non già que' del borgo eran chiamati ad intervenirvi (146). E questo nesso tra la *communis concio* e l'adunanza del popolo raccolta per trattare de' beni spettanti alla città, mentre ci dimostra il legame esistente tra il Comune economico ed il politico, ci dà modo di spiegare anche il titolo di Vicini, col quale nei due più antichi atti del 1117 sono indicati quelli poco innanzi chiamati *cives*. Già nella convenzione fatta intorno al 1037 fra il vescovo Odelrico e i citta-

(145) Questi due brevi si trovano in *Atti della Soc. Ligure* e 176 seg., ed in *Cibrario Stor. della Mon. di Savoia* I. 315 V. nota seguente.

(146) Quindi anche nell'atto pavese del 1084 (Ficker IV 129) abbiamo: *presentia capitaneorum vavasorum et civium maiorum ipsius civitatis*. Nel documento *civitas* esprime sempre il concetto materiale delle abitazioni chiuse entro le mura: *situm extra murum predictae civitatis; situm infra istam civitatem*; onde è aperto, che a quella generale adunanza aveano preso parte tutti gli ordini, ma della sola città. E quindi, quando queste adunanze erano diventate, come pubblica concio, il generale parlamento, troviamo: *plena concione coram universitate tam maioribus quam minoribus civitatis Vercellarum* (Mandelli II 221 seg. nota 5). Si aggiunga, che nelle convenzioni del 1150, il marchese di Monferrato promise di tenere abitazione in Genova, ottenendo in pari tempo di star fuori quanto volesse. Quando però egli si trovava in città, avea diritto di intervenire ai parlamenti (Raggio in *H. P. M.* II 170); il che dimostra, che condizione per far parte della concione era quella di tener stanza nella città propriamente detta.

dini di Brescia, la quale avea pure per oggetto beni comuni, leggiamo: *vos qui supra Vicinos eiusdem Brixiae civitatis habitantes vestrosque filios et filias et heredes et proheredes simulque omnem progeniem vestram* (147). Se alla partecipazione dei beni comuni concorrevano indistintamente tutte le classi sociali, ad eccezione soltanto degli schiavi, e se quindi i provvedimenti, che vi avessero attinenza, richiedeano adunanze de' partecipanti (148), dobbiamo ammettere, che nei rapporti di que' beni in un' epoca precedente, quand' era in piena vita il governo vescovile, gli abitanti tutti della città venissero considerati non altro, che come *vicini*, e che tale indicazione fosse

(147) Gradonicus *Brix. sacra* p. 159 seg. Si avverta che qui sono detti Vicini quelli poco innanzi detti liberi homines Brixiam habitantes. Lo stesso titolo di Vicini è usato ancora nel 1144 trattandosi di un canale di spettanza della città di Modena (*Murat. Antiqu.* IV 51).

(148) Pertile II, 1, 17. Per Bergamo v. sopra Capit. I nota 12: sive de vilanis sive de militibus, dove è incluso ogni ceto di persone. Quindi dovrebbe fare una notevole eccezione Mantova (*Murat. Antiqu.* IV 15), e le rare denominazioni di silva Armanora (*Murat. a. l. c.*), o, come a Tortona, di mons Arimannorum (*Handloike* p. 114), poste a confronto colle generali e frequentissime di communia, commulia, indivisum, provano una più larga partecipazione all'uso di quei beni. Ricorderò due altri esempi nostri. Nell'interessante atto del 1097, designandosi i confini della corte di Telgate, si legge: usque ubi homines de ipsa curte incidant et pasculant et secant et avent sive divisum sive comunem (Lupi II 801). Certo gli ordini feudali avranno cangiato l'antica proprietà in semplice uso (*Cibrario d. Servitù e d. Servag.* II 389): onde l'avent (habent) del documento può avere un valore relativo; ma la partecipazione di tutti gli uomini di quella Corte ai beni comunali non può essere disconosciuta. Così nel primo degli atti del 1117 sono senz'altro denominati comunalia quei beni (Lupi II 891), della cui proprietà disponevano i cittadini di tutti gli ordini.

ancora indifferentemente adoperata nei nostri più antichi documenti non per altro, che per forza di abitudine, in quanto, secondo le tradizioni dell'anteriore periodo, il titolo di *cives* avrebbe potuto indicare esclusivamente coloro, che godevano la pienezza del diritto in antitesi anche a quegli inferiori ceti, che pur non dovevansi annoverare tra i servi. Ma se alla adunanza dei Vicini della città del 1117 troviamo nel 1167, sotto l'impero di identiche circostanze e di un uguale politico reggimento, contrapposti la *comunis concio* e il *populus civitatis*, non può rimanere alcun dubbio sulla perfetta correlazione, che passa fra questi diversi atti, e quindi ne scende la conseguenza, che se alla adunanza dei soli abitanti della città spettava dapprima il disporre del patrimonio comune, a quella soltanto deve esser rimasta anche una parte nel governo della città stessa, quando si trasformò in *comunis concio*.

Ma se così avvenne quella trasformazione, come lo chiariscono i nostri documenti, è aperto, che da quanto veniva trattato nella *comunis concio* restava in questo primo periodo escluso il suburbio. Non era grande perdita, invero, ove poniamo mente alla indiretta e fiacca partecipazione che ebbe sin da principio l'arringo negli atti più importanti della vita comunale, e che sminuì man mano che acquistavano più soda rilevanza gli altri consigli cittadini; ma questo era già bastante, perchè alla città venisse assicurata la assoluta preponderanza in quell'ordinamento. I documenti, infatti, non parlano che di *consen-*

sus, parabola, hortatus (149), di *populo laudante et confirmante* (150), e così via: e il consentire, in ultima analisi, non è che un assoggettarsi volontariamente a quello che altri da per sé abbia fatto. Persino quando si trattasse di provvedimenti riguardanti il comune patrimonio le proposte doveano partire dalle famiglie più potenti, se ad esse ne era esclusivamente demandata anche la esecuzione, poichè, a compiere le donazioni del 1117, vediamo incaricati un Algisius de Rivola ed un Lazarus Attonis, per quella del 1167 un Lanfrancus Lazonis, un Petrus Bracaniola ed un Atto Malliavacce (151), tutti membri delle primarie famiglie cittadine; ed un nostro atto del 1193, contenente il decreto con cui Villadadda fu elevata alla condizione di borgo, ha: *consensu et voluntate hominum ad ipsam concionem ad-*

(149) Lupi II 891. 897. 1231. Non bisogna fare gran caso, se nel secondo degli atti del 1117 troviamo: *ideoque nos qui supra vicini pergamensis volumus*, perchè precedentemente si era già usata la vera espressione, divenuta, si può dire, soleanne: *per parabolam et consensum*. Inoltre nel primo di quei due atti il *volumus* è evidentemente rapportato ai soli Consoli, perchè, malgrado il Lupi, non saprei per quale sgraziato motivo, non abbia stampato integralmente il documento, parmi non potervisi sostituire altro, che qualche cosa di consimile: *ideoque nos qui supra Consules (consensu et parabola etiam) aliorum vicinorum civitatis volumus cet.* Le condizioni di eccitazione sotto le quali, come ho mostrato in principio di questo Capitolo, furono fatte quelle donazioni possono spiegare il fatto, che si credette esprimere più energicamente la volontà, che le avea promosse. Ma il principio dei due atti mostra un formulario che dovea esser radicato nella consuetudine, che si conservò sempre dipoi, e che era il solo che rispondesse alla effettività della cosa. V. sotto, nota 152.

(150) Mandelli *Vercelli* II 174. 221 nota 5.

(151) Lupi II 891, 897, 1231. V. sopra Capitolo I nota 59.

stantium, ad quod nullus astantium patenter contradixit (152); il che ci dimostra, che qui, come altrove, le proposte erano discusse e formulate in un più ristretto consiglio (153), e che bastava che l'arringo non mostrasse a segni apertissimi la sua disapprovazione, perchè gli atti ne registrassero il consenso e la volontà, quasi fossero direttamente ed esplicitamente espressi. E se il complicato congegno, pel quale, come vedremo, fin da principio eleggevasi i Consoli e gli altri ufficiali, ponea l'arringo nella condizione di un muto testimonio di quelle operazioni, certo apparrà a primo aspetto, che dal parteciparvi non dovesse in fatto derivare alla città una rilevante preponderanza rispetto al suburbio. Nullameno, se il concetto pel quale il Comune economico si trasmutò nel politico tenne fermo in questo, che alla città dovesse esclusivamente spettare la partecipazione più o meno diretta al governo, come ad essa spettava una diretta partecipazione all'amministrazione del patrimonio indiviso, è evidente, che, per quanto fosse ristretta e tendesse

(152) *Pergamene Ronchetti-Femi* n. 98 in Bibl. In un' adunanza giudiziaria tenuta in Padova nel 1077, la quale, e pel numerosissimo concorso dei cittadini, e pel fatto, che vi si trattava di beni, i quali potevano esser tenuti come parte del patrimonio indiviso della città (*quod non pertinebat — ad cives Padue*), si può anche sotto un certo aspetto tenere per un' adunanza del Comune economico, troviamo: *nullus de civibus contradixit sed omnes tacere* (*Murat. Antiqu. I 459*); onde si vede, esser stata norma fin da antico, che l'approvazione in generale si desumesse dal silenzio degli astanti.

(153) V. il Raggio nelle note agli *Stat. Cons. Ianuens* §. 28 in *H. P. M. II 270*.

a scemare la importanza dell'arringo, quel concetto non poteva in niuna guisa restare alterato, poichè, d'altro canto, una siffatta tendenza non valea menomamente ad offendere il principio, che i Consoli e gli altri ufficiali del Comune, che i membri de' nuovi Consigli, i quali andavano formandosi ed acquistando più assoluta autorità, non dovessero esser scelti che tra le famiglie, le quali aveano afferrato il potere, e che aveano loro stanza entro la cerchia cittadina. Come, quindi, le liste consolari del secolo decimosecondo ci provano, che niuno di coloro, che vi apparteneva, avea sua sede nel suburbio; d'altro canto la stretta osservanza di quel concetto ci è dimostrata dai numerosi atti, dai quali appare, che l'accogliamento di potenti famiglie nel grembo della convivenza comunale importava per esse l'obbligo di porre per qualche tempo la loro stanza, non fuori nel suburbio, ma entro le mura stesse della città (154). Per conseguenza, nel così detto *Iusiurandum Pergamensium* del 1167 troviamo, che l'obbligo di rafforzare quei patti è stabilito innanzi tutto per dugento fra i migliori, che abitassero entro la città, riserbando a più largo periodo di

(154) Tra i numerosi atti di questo genere che possediamo, ne estrarrò alcuni dal Tiraboschi *Mem. Modenesi* n. 407; et iurant habitare civitatem Mutine per mensem unum in tempore pacis et duos menses in tempore guerre; n. 408: et iurant habitare civitatem Mutine absque uxoribus unum mensem; n. 455: ego iuro quod semper ero civis et habitator Mutine sine fraude, e così n. 454. Il n. 459 ha: ego iuro esse civis Mutine semper et habitator per unum mensem. V. anche n. 488. Ometto esempi d'altre città per fatto sì noto.

tempo l'assentimento degli altri cittadini e degli abitanti del suburbio (155).

Se adunque la essenza del giure municipale, pel peculiare carattere della sua origine, stava nella città, d'altro canto la sicurezza delle nuove istituzioni dovea instantemente esigere, che dai contorni stessi della città avesse ad esser rimossa ogni altra giurisdizione, che non fosse la cittadina, e che questa sola dovesse ottenervi un incontrastato imperio. Ma se nei rapporti ecclesiastici il suburbio viciniale formava colla città un unico corpo, che avea suo centro nella cattedrale, e se una tale condizione di cose vedemmo accolta anche dal Comune; se inoltre, come avvertii, già sotto il governo del vescovo, ne' consigli onde questi si circondava, entravano non soli cittadini, ma nobili e sapienti, che nel suburbio aveano loro stanza; dovea discendere da questi tradizionali rapporti, che il suburbio stesso non soltanto si trovasse legato alla città da generali od indeterminati vincoli, ma che, in quanto ne rappresentava il territorio giurisdizionale, avesse a godere di quelle franchigie, delle quali fruiva la città stessa, in antitesi a tutto il restante contado. Ed invero, gli esempi di Savona, di Lucca e di Pisa, mentre ci dimostrano come grado grado sia avvenuto quel processo di emancipazione, che condusse al Comune (156), e di quale entità fossero le franchigie, che a un dato tempo quelle

(155) Vignati p. 106.

(156) S. Quintino *Osservazioni critiche* doc. VII p. 54; Murat. *Antiqu.* IV 19; Ficker IV 125.

città aveano saputo conseguire, d'altra parte ci fanno conoscere, che quelle stesse franchigie si erano estese, non alle sole città, ma anche ai congiunti borghi (157), e questo per una naturale e prepotente influenza dell'interno sull'esterno, in quanto gli atti, pei quali erano riconosciute ed acquistavano un giuridico valore, non creavano già un nuovo stato di cose, ma confermarono una condizione, che poco a poco avea pigliato piede, ed avea conseguita tal forza, da imporsi anche a coloro, che meno avrebbero voluto accettarla. Ora, se per tal guisa si erano

(157) S. Quintino a. l. c. per Savona: saximenta personarum in castello burgo vel civitate; — nec ullam albergariam de castello nec de burgo nec de civitate: Murat. a. l. c.; per Pisa: nec casas apprehendere nec dissipare infra civitatem Pise neque in burgis — nec homo capiatur a nobis de suprascripta civitate vel burgis; Ficker a. l. c. per Lucca: regale palatium infra civitatem vel in burgo eorum non hedificent — et homines eiusdem civitatis vel suburbii sine legiptima iudicatione non capiantur — et Longobardus iudex iudicium in iam dicta civitate vel in burgo aut placitum non exerceat. È notevole il procedimento rispetto a Savona. Nel diploma di Enrico II del 1014 le franchigie non riguardano che gli abitanti del castellum; però vi troviamo già: iubemus ut in dictis confinis castella non edificentur (S. Quintino p. 49; *H. P. M.* I 257); le concessioni del marchese Guglielmo del 1019 non abbracciano più il solo castello, ma la civitas ed il borgo (S. Quintino p. 54), e questa popolazione, che era compresa nel castello, nella città e nel borgo, nella sua totalità ormai riconoscevasi come populus o come cives Savonenses (Pawinski p. 24). Al diploma per Lucca del 1081 dove, come qui sopra, leggiamo: homines eiusdem civitatis vel suburbii sine legiptima iudicatione non capiantur, risponde esattamente quella disposizione degli Statuti di Pistoia del 1177: nemo capiatur in civitate Pistorii nec in eius burgis sine iussione Maiorum Consulium (§ 14 in Murat. *Ant.* IV 537); onde qui si vede il nesso delle franchigie, che legavano la città al suburbio in un periodo anteriore al Comunale, e che continuò anche in questo.

profondamente modificati, sia in diritto, sia anche solo di fatto, i rapporti tra queste città ed i loro signori ecclesiastici o laici, dovea anche avvenire, che quando la città, per un concorso di propizie circostanze sottentrò a quei signori nell'esercizio dell'autorità politica, interamente accogliesse quella condizione di cose; e mentre ravvisava mediante la *communis concio* ed i suoi rappresentanti, a sè sola riserbato l'esercizio dei pubblici poteri, come legittimo retaggio di altra autorità, che più non avea alcuna ragione di essere, mantenesse poi e rafforzasse col circostante suburbio quella parità di franchigie, che vi si era svolta nel precedente periodo (158). E tale, e non altra, è la

(158) Questo si rivela anche sotto un altro aspetto. Le concessioni imperiali erano effettivamente fatte ai soli cittadini: Pisane *urbis civibus*; ovvero: *Lucensibus civibus* (*Murat. Ant. IV 19*; *Ficker IV 124*). e quelle franchigie non si estendevano sul suburbio, che come conseguenza degli interessi che v'aveano i cittadini stessi. Quindi le espressioni, che chiariscono questo concetto: *nec casas apprehendere nec dissipare nec sigillare intra civitatem Pise neque in burgis, si foras civitatis ipsi habuerint tenimenta; domos que intra hunc murum (di Lucca) edificate sunt aut circa in suburbio edificabuntur nulli mortaliū cet. Preterea concedimus predictis civibus, ut nostrum regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non hedificent.* Che non si avesse ad innalzare il palazzo reale nel borgo, era una concessione fatta esclusivamente ai cittadini per loro sicurezza e tranquillità; ma qui è aperto, che formatosi il concetto di franchigie, le quali potevano estendersi al di fuori della città sul suburbio, in pari tempo dovesse raffermarsi il concetto della preponderanza della città, al cui vantaggio unicamente erano assicurate quelle franchigie. Che se nelle mani della città venne a cadere il poter politico, una tale distinzione poteva mantenersi in pieno vigore per lunga pezza, in quanto quelle franchigie potevasi continuare a non considerarle, che come argomento di novella forza aggiunta alla sicurezza ed alla prosperità della città stessa. Che poi quelle franchigie, se

condizione di fatto che ci si presenta, quando il Comune fu compiuto. Imperocchè, se nella concione generale non intervenivano che cittadini, e se solo a questi erano riservati i supremi uffici, d'altro canto però, nelle forme di istituzione dei borghi franchi del contado troviamo una chiara immagine delle condizioni giuridiche di quelle terre, che costituivano il suburbio cittadino. A quella guisa, a cagion d'esempio, che in un precedente periodo le città aveano conseguito per sè e pei loro borghi, che non fossero colpite di sequestro le case, quando il cittadino avesse altri beni nel contado: che venisse rimosso il palazzo imperiale: che entro i confini d'un determinato territorio non si innalzassero fortezze: che niuno potesse esser catturato senza un legale giudizio: che non si imponessero indebiti aggravii: che la giustizia fosse resa da giudici proprii, anzichè da forastieri (159); così, sorto il Comune, quelle franchigie furono integralmente mantenute, e non ebbero a subire che gli effetti di quello svolgimento, che rendesi affatto necessario, perchè più divenissero acconcie alla nuova condizione di

non di diritto, certo di fatto fossersi già estese a tutte queste città, è quanto dobbiamo intendere sotto la espressione del diploma di Enrico III del 1053 ai Mantovani: *eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quilibet nostri imperii civitas obtinet* (Murat. *Ant.* IV 15. 17). Certo però queste franchigie non avranno a un tempo raggiunto, com'è naturale, lo stesso grado di forze; per esempio, a Cremona ed a Mantova bastava, che il palazzo imperiale non si trovasse entro la stessa città (Murat. a. l. c. 25, 25), mentre a Lucca, da un'epoca precedente, era escluso anche dal borgo.

(159) V. nota 157 e più in Pertile II. 1, 22 seg.

cose. Quindi, se i borghi franchi del contado erano in tutto parificati al suburbio cittadino (160), vediamo che coloro, i quali in questo aveano stanza, non andavano a oste, non contribuivano colle loro prestazioni, non assicuravano la interna tranquillità colle loro guardie, se non quando anche la città sentiva la necessità di sobbarcarsi a siffatti provvedimenti; non riceveano infine giustizia, se non da quei Consoli, dai quali riceveano la i cittadini stessi (161). Queste ed altrettali franchigie, che si estendevano su tutto quanto era il territorio viciniale, costituivano in Bergamo

(160) Nell'atto del 1171 riguardante Romano nuovo, gli abitanti di questo borgo vengono parificati agli homines suburbiorum di Bergamo (Lupi II 1269). V. anche Mandelli I 7. La perfetta parità di franchigie tra la città e il suburbio poteva far parificare i nuovi borghi eretti nel contado alla città stessa; v. la nota seguente.

(161) Nell'atto del 1171 abbiamo sotto questo rapporto il più completo esempio; et iustitiam facere et recipere in precepto Consulium Pergami — et debent illi homines qui illic habitaverint facere ostem ad preceptum Consulium et vardam laborem tractum nec dare aliquam dathiam non debent facere nec dare nisi quando civitas Pergami dederit et ad modum burgi debent stare et esse et ita debent essere liberi ut unus ex burgis civitatis Pergami; Lupi II 1267 seg. Si confronti il privilegio di Brescia agli homines castri de Villafranca (*Lib. Pater. Brix.* fol. 152): sint liberi et immunes ab omni dathia et hominibus exactionibus et scuphis et honeribus civilibus sicut cives Brixie, nec in perpetuum teneantur solvere dathiam nec fodrum nec facere scuphia civitatis nec subire honera civilia nisi quando civitas hoc fecerit. Altri esempi consimili per Brescia v. in *H. P. M.* XVI. 2, 1584, 117, 189 V. anche Mandelli I 7 seg. II 181 seg. E' evidente che qui la città non è tratta in campo, che per la parità delle franchigie, la quale si voleva intera e, direi quasi, assoluta; pel resto il potere politico risiedeva naturalmente nella città. Qui, del resto non ho dato che un cenno affatto generale pei diversi aspetti che poteano assumere quelle franchigie, v. Mandelli II 167 seg.

il suburbio nella più perfetta antitesi col restante contado, ove mantenevansi signorie e rapporti giurisdizionali di natura affatto diversa; ma se l'autorità politica era riserbata alla sola città, non dovea trascorrere lungo tempo, innanzi che un più stretto vincolo legasse insieme la città al suo suburbio.

Imperocchè, se da un canto gli esistenti rapporti ecclesiastici e la attiva partecipazione del suburbio alla formazione degli eserciti cittadini (162) doveano sviluppare una tendenza ad una più compiuta unità; dall'altro canto, il movimento incessante degli inferiori ceti verso un affrancamento dai soprusi e dalle violenze della dominante aristocrazia e verso una diretta partecipazione al governo dovea concorrere esso pure a rendere più intima quella unione ed a far scomparire le differenze esistenti nel primo periodo di vita del Comune: e come a questo risultato ancora die' la sua forma più appariscente l'ordinamento viciniale, in quanto determinò i limiti, ai quali avea a giungere quella parificazione, così ad agevolarlo deve aver concorso efficacemente anche l'avvenuto cambiamento nella costituzione cittadina, pel quale il governo ebbe a passare dai Consoli nel Podestà, imparziale moderatore di tutti i ceti ed unico rappresentante di tutti gli interessi, che nel Comune si assommavano (163). Infatti, le cor-

(162) Pei cavalieri forniti dalle parti boreale ed australe del suburbio alla milizia cittadina v. sopra Capit. I note 138-139.

(163) E di qui la particolare cura delle Compagnie popolari armate di accorrere a difesa del Podestà; cfr. *La Pergam. Mantovani* p. 60 seg.

porazioni d'arti e mestieri, per la cresciuta opulenza de' borghi sorti attorno alla città, doveano aver estesa la loro efficienza al di fuori della città stessa, ed aver quindi accolto nel loro seno quanti esercitavano una stessa arte nel suburbio (164); onde, le aperte tendenze di quelle maestranze a conseguire una diretta partecipazione al governo del Comune doveano affratellare i membri nella unità dello scopo, e contribuire a cancellare distinzioni, che erano portate unicamente dalla diversa sede che quelli, il più delle volte per necessità, doveano avere prescelta. D'altra parte, alcune delle Vicinie, le quali aveano il loro centro nella città, stendeano coi loro sino ai confini del suburbio; ed altre, che s'erano formate intorno alla chiesuola innalzata fuor delle mura, spingeano per entro a queste (165); per il che ne dovea conseguire, che questi corpi, così profon-

(164) Non abbiamo una prova diretta per ammetterlo, ma che sia conforme alla natura delle cose, lo dimostra una imbreviatura del 1250 di Petrus Lanfr. Roche (fol. 19 v. nell'Arch. Notarile), dalla quale appare, che nel paratico de' calzolari entravano anche quelli del contado, naturalmente con minore o maggiore tassa d'entrata a seconda che erano *burgenses* o *gentiles*, oppure rustici. Queste distinzioni, più la determinazione della *facta porte S. Alexandri de foris*, cioè della faggia territoriale, separata dall'unico quartiere urbano e suburbano di S. Alessandro, assegnata agli esattori di quella tassa, prova che fin da un periodo antecedente in quel paratico entravano indistintamente artigiani abitanti nella città e nel suburbio e formavano un unico corpo in contrapposto a quelli del contado.

(165) Non ho che a rapportarmi alla carta topografica aggiunta alle *Vicinie di Bergamo*. Le due Vicinie di S. Giacomo e di Antescholis aveano il loro centro nell'interno della città, ma trascorrevano fuori delle mura, quella seconda fino ai confini del suburbio. Le altre due Vicinie di S. Andrea e di S. Lorenzo aveano il loro centro fuori della città propriamente

damente organati sul principio della reciproca solidarietà, dovessero concorrere poco a poco, ma potentemente, a togliere di mezzo ogni distinzione fra Vicini urbani e suburbani. Ma se, in ultima analisi, a costituire il Comune concorrevano la città ed un distretto, il quale avea sua base appunto nell'ordinamento viciniale da lunghissimo tempo invalso, era naturale che questo lavoro d'uguagliamento dal particolare si estendesse al generale, o, in altri termini, che collegando fra loro le particolari tendenze, ed indirizzandole ad un unico scopo, sapesse imprimere loro il carattere di una generale necessità; onde avesse per effetto di modificare i primitivi rapporti tra la città ed il suburbio fondati unicamente sulla parità delle franchigie e di rendere partecipe il suburbio stesso di quel potere, che per lo innanzi era serbato alla sola città. Quindi è, che dove questo rivolgimento per primo si compì, vediamo, come a Pistoia, i rettori delle arti e delle Vicinie ammessi fra i membri del consiglio del Podestà o dei Consoli (166), evidentemente quali

detta, ma si estendevano per buon tratto anche entro la città. Che anche la Vicinia di Antescholis avesse originariamente il suo centro in una chiesa, con molta verisimiglianza quella di S. Maria, innanzi che fosse rifabbricata dalla città, ho tentato provarlo nella *Vic. di Berg.* p. 19 seg.

(166) *Stat. Pistor.* §§ 52. 152 in Murat. *Antiqu.* IV 545. 564. Ivi il trionfo della parte popolana risulta evidente dal § 155. Nei §§ 65. 84 non si nominano che cives Pistorii et foretanos Pistorii; oppure gli homines de civitate Pistorii et de suo districtu. quem districtum civitas Pistorii datiat; nei §§ 89. 90 vi ha: populi civitatis Pistorii eiusque burgiorum et suburbiorum maiorum et minorum, ed anche: que sunt in civitate ista vel burgis vel suburgis aut infra quatuor milliaria prope

rappresentanti d'interessi, che non si ristignevano alla sola cerchia cittadina. Non è lecito pretendere per Bergamo una esattezza di dati, che ci pongano in grado di segnare con sicurezza quando abbia cominciato questo secondo periodo dell'esistenza del suburbio; ma abbiamo sufficienti indizi, che ci permettono di indicarne la genesi e di seguirne lo sviluppo, in modo da poter raffermare quanto a tratti generali sono venuto sin qui esponendo. Se l'essere esenti da ogni onere rusticano, se l'essere soggetti alla immediata giurisdizione della città, ma, insieme, se il sostenere certi oneri soltanto quando anch'essa v'era chiamata, costituiva il carattere essenziale del suburbio e la giuridica condizione di coloro, che vi abitavano, questo, e non altro, come avvertii, dovea essere anche il carattere de' borghi franchi stabiliti nel contado. Ma se nella erezione di Romano nuovo nel 1171 i Consoli si riservavano di *invidare consiliare comendare omnibus illis hominibus qui in predicto loco habitaverint sicuti*

civitatem, dove la città ed il suburbio sono così distintamente individuati in antitesi al distretto (cfr. §§ 1, 24), che dobbiamo già ammettere avvenuta una completa parificazione fra la città e il suburbio, come la lascierebbero indurre anche le espressioni: *Pistoriensis civi vel burgensi vel suburbienis* (§ 5); *civis Pistorii vel de burgis aut suburbii suis* (§ 75); *casa alicuius Pistoriensis burgensis et suburbienis* (§ 100), che chiariscono quella parificazione. Ad ogni modo i due periodi d'esistenza del suburbio, lasciando da parte la questione di un più o men largo pareggiamento, appaiono da questo, che mentre in due più antiche disposizioni non si parla che di *aliquis Pistorii civis* (§§ 11, 53), in altra corrispondente vi ha: *si qua persona de civitate Pistoria vel de suis burgis aut suburbii* (§ 81). Per necessità quindi la cappella *suburbianorum* (§ 65) dovea contare fra le cappelle *civitatis*.

fecerunt hominibus suburbiorum suorum (167), vediamo con questa espressione indicato un rapporto già passato, non un rapporto presente, e questo è un segno, che i sobborghi aveano già fatto un passo oltre quella semplice uguaglianza di franchigie, che era il carattere del periodo precedente, e che era la sola serbata ai borghi del contado. Così nell'atto del 1193, col quale Villadada è elevata alla condizione di borgo, è detto, che quegli abitanti *sint in perpetuum burgenses et absoluti et indempnes ab omni honere rusticano, et sint sicut cives Pergami qui habitant in civitate Pergami vel in burgiis ipsius civitatis* (168). Impertanto, se rispetto a queste esenzioni ed a queste franchigie erano quei borghigiani parificati ai cittadini, d'altro canto sarà non meno osservabile, come per questo solenne documento sieno *cives* quanti abitano, non nella città soltanto, ma anche nel suburbio. E già molto innanzi nell'uso comune s'era così allargato anche il materiale concetto di città, che nel 1177 troviamo detto *fossatum civitatis* quello, che cin-

(167) Lupi II 1269. Colla espressione *suburbiorum suorum* dobbiamo intendere tutto il suburbio, cioè, tanto il borgo propriamente detto, quanto il territorio il quale faceva vicinanza col borgo (v. nota 171). Per esempio nell'atto della Società del popolo del 1250 vi ha (*Stat. an. 1248, 15 § 51 col. 2017*): *cum itaque universi Consules paraticorum et omnium Viciniarum civitatis et suburbiorum Pergami cet.* Nello Statuto del 1265 (*Stat. an. 1331, 2 § 26*): *et infrascripte porte et vicinancie tam veteres quam nove civitatis et suburbiorum Pergami*; nei quali casi potremmo attenderci al singolare *suburbium*, se non ravvisassimo anche qui la stessa tendenza, per la quale anche il *Corpus sanctum civitatis* si tramutò nei *Corpora Sancta*.

(168) *Pergam. Ronchetti-Femi n. 98.*

geva il borgo di S. Stefano parecchie centinaia di passi lontano dalla vecchia cerchia cittadina (169). La formola di *Juramentum sequimenti* del Podestà, anteriore verisimilmente al 1193, mostrandoci quel giuramento dato per Vicinie alcune delle quali, come avvertii, si stendevano su parte della città e insieme del suburbio, ci prova come quella unità s'era andata rassodando (170); ed uno Statuto di gran lunga anteriore al 1225, che accomuna nel risarcimento dei danni la città e i borghi, e con questi le terre, che erano *de vicinania civitatis vel burgorum Pergami* (171), è nuovo argomento, che ci lascia ravvisare quella più stretta unità, che era andata mano mano effettuandosi, e che dovea esser già in gran parte compiuta, come lo lascierebbero intendere i due atti del 1171 e del 1193.

Certo il potere avrà continuato per lungo tempo ad essere retaggio della nobiltà e delle famiglie più cospicue; ma se da un canto un documento recentemente scoperto ci permise di indurre, che il lavoro d'emancipazione degli inferiori ceti dovea già essere incominciato nel 1179 con quei torbidi, dei quali sgraziatamente non

(169) Lupi 2 1503.

(170) *Le Vicin. di Berg.* pp. 159 seg., 175.

(171) *Stat. an.* 1248. 9 § 27 col. 1942. La forma di compilazione, come anche la data di una posteriore aggiunta, ne accertano, che questo Statuto è anteriore al 1225, e che senza tema si può rapportare per lo meno alla fine del precedente secolo. Che già esistesse un libro di Statuti nel 1198, lo prova l'atto di pace di quell'anno conchiuso con Brescia (Ronchetti III 212).

abbiamo che un fugacissimo cenno, e che nel 1206 dovea già esser di tanto condotto innanzi, che il popolo avea già ottenuto compagnie armate a difesa de' suoi diritti (172); d'altro canto, un elenco di coloro, che nel 1203 componevano il consiglio di Credenza, ci consente di raffermare le induzioni fin qui, diremmo quasi, appena intravedute. Poichè, mentre frammezzo ad un numero preponderante di membri, che appartenevano alle primarie famiglie cittadine, altri ne ravvisiamo, la cui origine affatto popolare non puossi in alcuna guisa disconoscere, come, a cagion di esempio, un Adamus de Crappa, un Morarius Pellacorii, un Zaturminus Gaithi e persino un Faxinus beccarius; d'altra parte vediamo, che di conserva con questo rivolgimento era condotto anche l'altro, per cui la partecipazione al governo, medianti questi Consigli, non era più riserbata a coloro, che abitavano entro le mura della vecchia città, ma erasi estesa anche a coloro, che aveano loro stanza nei borghi, poichè, per tacer d'altri, pei quali il fatto non può esser posto in tanta luce, tra quei consiglieri troviamo anche un Pellegrinus Johannis de Arnoldis, la cui famiglia avea case e torri nel borgo di Mugazone, di fronte all'attuale chiesa di S. Alessandro della Croce (173). Ma se queste partecipazioni ci fanno

(172) *La Perg. Mantovani* p. 60 seg.

(173) La turris illorum de Arnoldis si trova ripetutamente accennata nello Statuto del 1265 *Stat. an. 1531*, 2 §§ 44, 45) e nei posteriori. La posizione esatta di questa torre e della congiunta abitazione si comprende dal § 45 quando si osservi, che la casa Iohannis de Caspa rispondeva all'attuale casa Mo-

fede di un indirizzo già generalmente invalso; la rivoluzione, che portò nel 1230 alla costituzione della Società del popolo, ci dà prova anche del perfetto uguagliamento, al quale erano pervenuti la città ed il suburbio, imperocchè, non soltanto i *Consules paraticorum*, ma anche i *Consules omnium viciniarum civitatis et suburbiorum Pergami* confermarono quei patti; che anzi, furono ancora gli stessi Consoli quelli, che nel giorno successivo adunarono la generale concione del popolo (174). E questa generale adunanza non fu più l'adunanza dei *Vicini civitatis*, dei *cives*, del *populus civitatis Pergami*, ma diventò la *concio Comunis Pergami*, poichè, a formarla, concorre-

retti dove la strada del *Matris Domini* si stacca da quella della *Masone*. Il confine del vicinato di S. Giovanni dell'Ospitale dalla chiesa di S. Bartolomeo pel prato di S. Alessandro correva sino alla casa di Giovanni di Caspa, e di là, per la via della *Masone*, fino alla torre degli *Arnoldi*, di fronte alla chiesa di S. Alessandro della Croce. E quand'anche ci mancassero queste esatte indicazioni topografiche, che risultano ancor più aperte da tutti i posteriori Statuti, basterebbero le indicazioni più generali a mostrarci, ove gli *Arnoldi* tenevano loro abitazione. Anche qui troviamo un nuovo punto di analogia con Firenze, perchè, mentre dapprincipio il borgo d'oltr'Arno non era abitato che da genti vili e minute per non essere della città antica, di poi vi troviamo stabilite nobili famiglie, che, come i *Nerli*, aveano persino abbandonato la stessa città (G. Villani 4, 15; 5, 59).

(174) *Stat. an. 1248*, 15 § 51 col. 2017 seg. Da ciò si può comprendere il tentativo fatto subito dopo, cioè nel 1251, di assoggettare agli oneri rusticani, staccandoli dal suburbio, *Valtezze* e *Torre Boldone* (v. note 151, 152). La isopolitia estesa al suburbio deve esser sembrata incompatibile con terre, che restavano così lontane dal centro dei comuni interessi, e che quindi avrebbero meglio potuto far parte del restante contado; ma la forza delle tradizioni ottenne una splendida vittoria, e gli abitanti di quelle terre dovettero esser trattati come gli abitanti del borgo S. Lorenzo. V. nota 122.

vano non i soli abitanti della città, ma anche quanti viveano fuori di essa, nel vasto suburbio ascritti alle Vicinie, che l'aveano costituito; alla stessa guisa, che coloro i quali nel 1117 non erano detti altro che *consules civitatis* nel più volte citato atto di Romano del 1171 cominciarono ad intitolarsi *Consules Comunis Pergami*. E in tal guisa quell'ordinamento viciniale ebbe influenza sul definitivo assetto del Comune nel perfetto uguagliamento della città e del suo suburbio, che la pace con Brescia del 1251, non fu già approvata nella generale concione, ma venne giurata dai Consoli di tutte le Vicinie, i quali alla lor volta si obbligarono a far prestare un uguale giuramento ai loro Vicini (175). Inoltre, se a cominciare dal 1230 due membri d'ogni Vicinia ottennero d'aver parte nella Credenza, o Consiglio generale del Comune; in uno statuto del 1253 troviamo prescritto, che, trattandosi della difesa delle frontiere, i Consoli delle Vicinie e dei paratici dovessero essi pure intervenire al Consiglio, prendervi parte alle discussioni, confermarvi coi loro voti le prese deliberazioni (176).

(175) *Lib. Pot. Brix.* fol. 522 v.: omnes infrascripti Consules infrascriptorum Viciniarum et burgorum adiacentium civitati Pergami iuravere pacem cum comuni et hominibus Brixie secundam quod antiani et consilium generale Pergami iuravit et etiam iuraverunt faciendi iurare omnes vicinos suos infra tercium diem. Le Vicinie formanti allora la città e il suburbio erano 17, poi, per divisioni avvenute, crebbero a ventidue; v. *Le Vicin. di Berg.* p. 22 seg.

(176) *Le Vicin. di Berg.* p. 66 seg. Aggiungo in nota per brevità altri fatti. In quel brano di Statuto del Podestà, che compilato verso la metà del secolo decimoterzo, contiene disposizioni assai antiche, trovo che per la custodia della Cappella

E quasi simbolo di questa completa unificazione rimase il fatto, che mentre un tempo le *porte* o quartieri rappresentavano una divisione interna

(ora Castello) debbansi scegliere bonos homines et legales oriundos in civitate Pergami (*H. P. M. XVI, 2, 2065*; cfr. *Le Vic. di Berg.* p. 160 seg.); nel 1249, in quella vece, per la custodia del castello di Palosco, che in quel punto avea altrettanta importanza, i capitanei sint et esse debeant de civitate vel burgis adiacentibus civitati (*ibid.* col. 2066). Così nello stesso documento, al pari che nell'atto di costituzione del borgo di Villadada del 1195, vi ha una disposizione del 1256, colla quale è prescritto, che i cives e gentiles abitanti nel contado sieno trattati sic et eo modo quo cives et habitantes in civitate et suburbiis Pergami (*ibid.* 2065). Non credo rientrare in più minute disquisizioni su questo importante punto, sul quale è muta la legislazione più antica, perchè mi basta segnare a larghi tratti la differenza fra le due epoche, nella prima delle quali non v'erano cittadini che nella sola città, nella seconda nella città e in tutto il suburbio. Naturalmente non posso qui preoccuparmi delle disposizioni dei più recenti Statuti riguardo all'acquisto della cittadinanza; fossero anche tradizionalmente derivate da un periodo di gran lunga anteriore, esse non possono dimostrare men vero ciò, che da uno spassionato esame ci è lasciato ammettere con bastante sicurezza. Che la cittadinanza originaria ponesse persino delle limitazioni a coloro, che trasportando il loro domicilio, voleano fruire dei vantaggi derivanti dalla qualità di cittadini, è cosa che va da sè, e che si intende, attese le condizioni sociali di que' tempi (cfr. Mandelli *Vercelli* II 171 seg.); ma ciò non può valere a mettere in dubbio i rapporti sviluppati dapprima tra i cittadini originari fra loro, poi fra i cittadini stessi e quanti abitavano in quel suburbio, che era considerato come distretto giurisdizionale della città e in certo modo come sua parte integrante, e i quali rapporti non erano che il prodotto di uno svolgimento storico già compiuto all'epoca, a cui risalgono quegli Statuti. Tutto questo sfugge interamente a quelle disposizioni, e pur troppo solo un'accurata induzione può porlo in qualche luce. E questo è tanto vero, che anche nella posteriore legislazione, per es. nello Statuto del 1453, quella distinzione fu accuratamente mantenuta collo stabilire innanzi tutto quali si avessero a reputare, come vi si dice, veri cives Pergami; e per prendere un punto di partenza vi si stabilì (10 § 16): quod veri cives civitatis et burgorum adiacentium civitati Pergami sint et esse intelligantur et repu-

e propria della città (177), da allora, in quella vece, non ebbe più vita il solo quartiere interno, ma ciascuna delle quattro porte, insieme ad una porzione di città, venne a comprendere indistintamente ne' suoi confini una corrispondente porzione di suburbio (178). In tal modo il suburbio era dapprincipio separato dal restante contado per la uguaglianza di franchigie colla città, la quale sola però avea in sua mano il potere, onde, sotto questo rispetto, esso non differiva da quei borghi franchi, che il Comune andava disseminando nel territorio, sia per assicurarsene il pos-

tentur illi, qui vel quorum pater vel avus vel sui maiores vel successores legitimi et naturales, seu tantum naturales, seu cuiuscumque conditionis sint. fuerint habiti vel reputati vel tractati tamquam cives civitatis et suburbiorum adiacentium civitati Pergami ab anno domini 1400 retro. Se in una delle più antiche disposizioni dello Statuto del Podestà vedemmo nominati i cives oriundi in civitate Pergami come soli capaci di certi incarichi (v. la presente nota in princ.), abbiamo qui una prova, che la originarietà era invalsa come un segno caratteristico della cittadinanza sin da un periodo antecedente; però, quando anche gli abitanti del suburbio furono chiamati alla partecipazione al governo, quel segno dev'esser stato esteso anche ad essi, e così dev'esserlo stato, che tanto nell'atto del 1195 (nota 168), quanto nello Statuto del Podestà, e in quello del 1455 or ora recati, divennero cives tanto quelli della città, che del suburbio cuiuscumque conditionis fossero. Ma se, a cagion d'esempio, a Vercelli (Mandelli II 171), a Brescia (*H. P. M.* XVI, 2, 1584, 115), a Vicenza (*Stat. nov.*, 45 c. 11 p. 74), si esigevano date condizioni per acquistare la cittadinanza, questo non ha punto a che fare con quelli, che già la possedevano come prodotto storico di un'epoca anteriore, anziché come concessione del legislatore.

(177) *Le Vicin. di Berg.* p. 1 seg.

(178) Mi basti citare la descrizione dei confini delle quattro porte o quartieri di S. Alessandro, S. Lorenzo, S. Andrea e S. Stefano nello Statuto del 1265, che ne è la prova più aperta (*Stat. an.* 1531, 2 §§ 27, 28, 29, 30).

sesso contro i vicini, sia per infrenare e colpire nel cuore colla sua altre giurisdizioni, che ancor vi si mantenevano in rigogliosa vita. Ma poscia, da un canto la distribuzione degli eserciti giusta l'ordinamento viciniale, che non conosceva distinzioni tra l'interno e l'esterno della città; dall'altra il fatto, che per la cresciuta sicurezza in conseguenza di nuove fortificazioni, potenti famiglie doveano aver cominciato a trasportare loro stanza ne' borghi, mentre altre, pei traffici ampliati, doveano a breve andare essersi alzate a rilevante stato; indi, la azione incessante, ed infine vittoriosa, delle maestranze d'arti e mestieri, che raccoglievano nel loro seno artieri della città insieme e del suburbio, allo scopo di tutelare i proprii diritti ed infine di aver parte nel governo; la perfetta uguaglianza dei carichi, che gravavano su tutte le Vicinie accolte quali organi indispensabili della amministrazione comunale; tutto questo deve poco a poco aver fatto sentire, che oramai non poteva più sussistere alcuna distinzione fra la città ed il suo distretto, e che la partecipazione alla vita politica dovea esser resa comune all'una ed all'altro; onde, per questo accomunamento abbiamo anche la immagine più aperta della comparsa del terzo stato nella storia di questa città (179). Ma da una tale condizione di

(179) Da quanto son venuto sponendo si comprende, come per darsi ragione della origine del suburbio, non sia necessario ammettere che per Bergamo, come per tante altre città, siasi prima dovuto formare un distretto di immunità (cfr. Hegel p. 400 seg.) È vero, che si tentò di porre insieme un diploma dell'imperatore Ottone II, col quale la giurisdizione del vescovo

cose apparirà manifesta la ragione, per la quale, come vedemmo (180), il nome di *burgus* ebbe in Bergamo una sì notevole estensione e venne ad abbracciare una serie di più antichi borghi insieme al circostante territorio, col quale compieasi tutto il suburbio. Se quel nome già fin dal secolo decimosecondo era condotto a non indicar più che un rapporto giuridico, in quanto il più delle volte non esisteva alcuna correlazione fra le opere di difesa innalzate intorno al luogo e la condizione di coloro, che v'aveano lor domicilio; è evidente che esso poteva, coll'andare del tempo, essere allargato su tutto quel tratto fuori della città, sul quale abitava una popolazione, che avea diritti uguali a quelli di coloro, che stavano entro le mura della vecchia città. E così ne venne, che quando man mano cadde in disuetudine nell'ordinamento comunale la divisione per quartieri (181), prese piede quella del *burgus* ad indicarne la esterna porzione; e siccome i limiti del quartiere convenivano esattamente con

veniva estesa a tre miglia attorno alla città (Lupi II 315); ma la inattendibilità di questo atto è posta fuori di dubbio (Stumpf *Acta Imperii* n. 566; Rieger *die Immunitätsprivil.* u. s. w. p. 16), e quand'anche nol fosse, non potremmo ugualmente trovare una correlazione fra quel distretto e la formazione di un territorio di determinata estensione e di immediata pertinenza della città, per ciò, che quest'ultimo non si accorderebbe per nulla coi confini a quello assegnati, ed anche per la circostanza posta in chiaro, che nel dare consistenza al suburbio è così aperta la influenza esercitata dalla distribuzione delle Vicinie ecclesiastiche urbane e suburbane, che ogni altra correlazione sembrami assolutamente inaccettabile.


(180) V. sopra pag. 87 seg.

(181) *Le Vicin. di B.* p. 27 seg.

quelli del suburbio (182), così anche i *burgi*, che pigliarono nome dai corrispondenti quartieri (183), vennero ad indicare nel comune modo di esprimersi tutto quel territorio, sul quale aveano stanza coloro, che alla città erano legati dalla perfetta parità del diritto e dalla indissolubile comunanza delle memorie.

(182) V. sopra, nota 176.

(185) V. sopra, nota 101. Se il quartiere esterno di S. Alessandro, anzichè da questo nome, fu continuato a chiamarsi borgo Canale, non fu che per non ingenerare confusioni, in quanto un borgo S. Alessandro, come vedemmo, esisteva anche a mezzodi della città.



CAPITOLO III.º

I BORGHİ FRANCHI DEL CONTADO

NEL SECOLO XII.º

LE VICENDE DEL TERRITORIO CITTADINO FINO AL 1186

Ho già accennato nel precedente Capitolo alla costituzione di borghi franchi nel Contado. Sfortunatamente pel secolo decimosecondo non abbiamo memoria che di tre soli, Romano, Villa d'Adda e Scalve. Rispetto a Romano il Comune con una tale istituzione mirava a raggiungere un doppio scopo. Prima del 1171 quella terra ecclesiasticamente apparteneva per tre parti alla diocesi di Cremona, onde, per la tendenza che ebbe questa città a rimettersi in possesso dell'intiero suo *episcopatus*, l'antico Romano avrebbe potuto diventare una fonte perenne di contestazioni e fors'anche di sanguinose lotte; ma Bergamo, da un canto per la manifestissima sua propensione a parte imperiale, che trovava un'eco in Cremona, dall'altro per assicurarsi dalla formidabile preponderanza di Milano, che avrebbe approfittato di quelle discordie, dovette abbracciare un energico partito. Un altro motivo certo la indusse a

ciò. Sembra che i Milanesi, forse fin da quando ai tempi dell'arcivescovo Ariberto, come vedremo, si stesero sulla sinistra dell'Adda, togliendo a Cremona alcune pievi, abbiano elevate alcune pretese su Romano e su Barriano; l'articolo 20 della pace di Costanza escluse quelle pretensioni; ma già Bergamo, allo scopo di renderle inani, avea dovuto provvedere in altra guisa. Perocchè, dopo quattro anni, dacchè era stato conchiuso tra le città lombarde quel mirabile patto di concordia, che, per una erronea opinione invalsa, ebbe nome da Pontida (1), chiamò gli abitanti di

(1) Il Vignati (*Cod. Dipl. d. Lega Lomb.* pp. 107, 116) ha già dimostrato, come sia ad accogliersi con circospezione il racconto del Corio e del Sigonio, secondo i quali la lega avrebbe avuto origine in Pontida. Noi non possediamo forse tutti gli atti di quella lega, come, per contro, li possediamo per l'altra del 1226 formatasi ad identico scopo presso la chiesa di San Zenone di Mosio (Corio I 390 seg., 412 seg.). Si potrebbe credere, dietro la scorta di quest'ultima, che il primo atto di costituzione della lega del 1167 fosse stato stipulato in Pontida, e sia andato perduto, e che quindi a noi non sieno giunti che degli atti successivi. Ma la data così esatta del 7 Aprile fornitaci dal Corio e dal Sigonio, certo fu presa da buon luogo (Vignati p. 119); ed è appunto per questo, che esclude l'inizio della lega in Pontida. Il giuramento dei Bergamaschi, il primo che ci appare in ordine di tempo, non può esser stato dato che agli ultimi di Febbraio od al più in principio di Marzo (Vignati p. 105), poichè in quell'anno la metà di quaresima, termine entro il quale doveano aver giurato dugento de' migliori cittadini, cadeva ai 16 di Marzo; per l'ottava di Pasqua, cioè pel 16 Aprile, doveano aver giurato tutti i maggiori di quindici anni abitanti nella città e nei borghi. Ed è inutile quasi l'osservare, che quando l'imperatore scese in Italia nel Novembre dell'anno precedente, Bergamo, Brescia e Cremona aveangli chiuse in faccia le loro porte (*Annal. Berg. e Brix.* e *Lib. tristitiae et doloris* in *Perl. M. G.* XVIII 576. 809 815. e le note alla Cronaca bresciana in *Zanetti Mon. e Zecche d'It.* IV 468), il che indica l'esistenza di un accordo fin da quell'epoca.

Romano ad abitare sopra un suolo incontestabilmente suo, accordando loro quelle franchigie, delle quali godevano coloro, che aveano stanza nei borghi cittadini; circondò la nuova terra, alla

Inoltre, nello stesso giuramento de' Bergamaschi non si veggono ancora partecipi alla lega, che Brescia, Cremona e Mantova; si lasciava, è vero, aperto il campo ad altre città (et illa gens que in concordia Brixie et Pergami et Mantue et Cremone venerit; Vignati p. 106 seg.), ma di Milano non vi è nemmeno parola, sebbene la presenza dei Milanesi coi collegati sia condizione essenziale per ammettere il racconto del Corio e del Sigonio. Questi dati incontrovertibili pongono assolutamente in seconda linea la importanza di Pontida in questa lega, che indubitatamente dovea già esistere nel Febbraio, e, sotto un certo aspetto, nel glorioso fatto antesignano ci si presenterebbe Bergamo. Le quattro iscrizioni recate dal Finazzi (*La lega Lomb.* p. 27), e che si dicono scoperte in Pontida, non hanno alcun valore se si vogliono prendere come documenti della lega; nè valgono ad attribuirne loro le inutili prove addotte dal vescovo A. Valsecchi (*La Vittoria di Legnano* pp. 19, 35 seg.), poichè si può persino dubitare della buona fede, quando si sconoscono così i più elementari canoni della paleografia. Unica supposizione, che onestamente possasi porre innanzi, senza però aver la pretesa di poterla corredare della più piccola prova, è questa, che a Pontida sieno convenuti ai 7 di Aprile i rettori della lega, vi abbiano accolti i rappresentanti di Milano, e vi abbiano decisa la riedificazione di quella città; e siccome questo era il più grande atto di ostilità contro l'imperatore e il testimonio più aperto della esistenza già vigoreggiante di quella lega, così la data abbia potuto a Milano mantenersi viva in qualche scritto ora perduto. Questo potrebbe forse esser stato il colloquium, a cui accenna il Continuatore di A. Morena in quel brano: *Mediolanenses cum multo magis quam alii Longobardi ita opprimerentur, quod nullo modo evadere aut vivere posse putarent, tandem cum Cremonensibus, et Pergamensibus atque Brixiansibus, seu Mantuanis ac ferrariensibus colloquium fecerunt* (Murat SS. VI 4153); ma è aperto, che anche questo Cronista non esclude la preesistenza della lega a quel convegno; che anzi, se i Milanesi vollero esservi accolti, dovettero fare a Bergamo ed a Cremona quelle concessioni, sulle quali mi intratterò più innanzi. Ma non vale la pena d'andare più oltre colle congetture unicamente per accontentare i gusti puerili di alcuni nostri bigbelloni.

quale si volle serbato l'antico nome, con una fossa, su cui si aprivano porte costrutte in muro, e la dotò di un mercato settimanale. La costituzione di questo nuovo borgo risentiva tuttora della influenza dei principii feudali. Quegli abitanti doveano custodire il luogo, mantenerlo fedele alla città e andare a oste quante volte questa l'avesse imposto; quale corrispettivo però di questi oneri furon loro concessi dei terreni, che non potevano essere venduti se non fra i conterranei, e solo col permesso dei Consoli; tutti, che fossero maggiori dei quattordici anni, doveano prestare il *Juramentum sequimenti*. (2) Con questo atto Bergamo poteva vantarsi di avere raggiunto uno scopo eminentemente politico; da un canto veniva tolto per sempre un pericoloso fomite di contestazioni colle città vicine nel punto, in cui esse aveano bisogno della maggiore concordia per opporsi alle pretensioni imperiali non per anco fiaccate sul campo della pugna; dall'altro quella città si assicurava una preponderanza politica in quel piano, ove dominavano alcuni rami degli antichi Conti, i quali tenevano la loro residenza in Martinengo ed in Cortenova, ed i quali, a quanto pare, non aveano per anco fatto atto di sudditanza, o per lo meno non permettevano di vivere tranquilli sulla loro fede (3).

(2) Lupi II 1267; *Corogr. Berg.* p. 378 seg.

(3) Solo sulla fine del secolo appare fra i Consoli un conte di Cortenova (*Lupi Stralci mss.* n. 24; Ronchetti III 206). Nel corso di questi studii vedremo più d'una volta quanto poco il Comune potesse contare sulla fede di quei Conti e di quelli di Martinengo.

Nè differenti motivi doveano muovere Bergamo ad accordare altrettali franchigie a Villa d'Adda, sebben qui le toccasse forse procedere colla maggiore circospezione. Questa terra, infeudata ad una famiglia, conosciuta comunemente sotto la denominazione di *Seniores Ville*, ed indi di *Capitanei de Villa* (4), era collocata sul confine del territorio bergomense col milanese, e, come spettante alla pieve di Brivio (5), faceva parte della diocesi di Milano. È vero, che questa città non sembra abbia mai elevate su questo tratto di territorio pretese di sorta; ma poteva anche essere non esente da pericolo se, agli antichi rapporti ecclesiastici la famiglia, che signoreggiava il luogo, avesse, per la forza d'attrazione esercitata dalla potente vicina, aggiunto vincoli di politica soggezione, come n'aveano dato esempio i conti di Martinengo colle loro castella sull'Oglio per rispetto a Brescia: ovvero se a Milano fosse stata pòrta occasione di favorire la renitenza di que' signori ad assoggettarsi alla nostra città, come in un'epoca anteriore era avvenuto coi signori del castello di Lesina, posto più a mezzodì nelle vicinanze di Bonate inferiore (6).

(4) Lupi II 1039, 1281. In un atto del 1368 dell'Archivio dei Capitani di Scalve (n. 46 del mio Regesto) fra i Notai vi ha anche Martinus de Capitaneis de Villa, certo della famiglia dei più antichi Seniores.

(5) Dozio *Pieve di Brivio* p. 68.

(6) Pei conti di Martinengo v. Malvecii *Chron.* 7. 62. Quanto all'altra circostanza, risulta evidentemente dai versi del poemetto sulle *Gesta di Federico I.*, di un Anonimo bergamasco, recentissimamente pubblicato (Roma 1887), nei quali, parlando di Milano, si ha: *Siqua suis cuperent castella resistere*

Nel 1193 nella generale assemblea del popolo si decretò *ut ipse locus de villa de hinc in antea sit burgus, et homines et persone omnes de hinc in antea ibi habitantes sint imperpetuum burgenses et absoluti et indempnes ab omni honore rusticano. Et sint sicut cives pergami qui habitant in civitate pergami vel in burgis ipsius civitatis*; ma perchè per siffatta condizione di cose non avessero a risentire uno speciale nocumento i *Seniores* del luogo, i quali conveniva tenere legati alla città, fu anche ordinato: *Insuper dedit et concessit dominis et vicinis de ipso loco villa. semel mercatum in ebdomada. et ius habendi mercatum semel in una die cuiusque ebdomade. et dominis omnibus comuniter dedit et concessit nomine comunis pergami totam currituram ipsius mercati sive ipsa negotiatio fiat in ipso mercato.*

forte Urbibus, auxilium fuit hec prebere parata Illico castellis, sic restitit Insula Cumis, Sic quoque Novariam lesit Galeate Propinquam, Lisnaque Pergameos ausa est vexare potentes (vv. 1445 seg.; v. anche sotto nota 155). Il chiaro editore ammette Lisna come una forma corrotta, sebbene il metro la esiga, e dice trattarsi certamente di Iseo, dal poeta altrove chiamato Hisen (nota al v. 1449). Qui vi ha un malinteso. Se si fosse trattato di Iseo, la espressione: *suis urbibus*, riuscirebbe inesplicabile. poichè Iseo mai non appartenne al contado di Bergamo, e in questo è invece da cercarsi evidentemente Lisna. In carta del 956 vi ha menzione del fluvio Lexena (*H. P. M. XIII 1055*, non Lexema), che non può essere che l'odierna Lesina, volg. Lésna, Lisna, la quale passa appunto vicino a Locate (*Corogr. Berg.* p. 502 seg.) In una lettera da papa Onorio nel 1129 indirizzata ai Canonici di S. Alessandro, si parla della ecclesia de Licina nondum consecrata (Lupi II 937, 941 ed anche 1049), e sebbene non si dica più apertamente ove fosse situata quella chiesa, nullameno si può esser certi, non solo avesse nome dalla vicinanza del torrente, ma anche fosse la stessa che quella ecclesia S. Julie de Lexina o de Licina, dataci già in un atto del 1146 (Lupi II 1065) ed in un elenco

sive alibi in territorio de villa. veniendo et redeondo ab ipso mercato. et ius habendi exigendi retinendi ipsam curituram. et ipse d. belottus (il podestà) nomine comunis pergami in se reservavit moderari ipsam curituram. si ipsi domini vel eorum missus velent exigere sive exigent plus quam deberent (7).

Che due anni dopo si fosse pensato accordare

del 1260 (Lupi *Stralci mss.* n. 28. in Bibl.), la quale si pretendeva fondata dalla regina Teodolinda a ponente di Bonate inferiore e poco discosto dalla Lesina (Lupi I 204), quantunque per la forma di sua costruzione non possa risalire più indietro del secolo decimosecondo (Fornoni *La Madonna del Castello* p. xvi in *Atti d. Ateneo di Berg.* an. 1881-85), e tutto lasci presumere, che i nostri scrittori abbiano confuso a riguardo di questa le notizie risguardanti S. Giuliano del vicino Bonate, che esisteva certo nel 774 (Lupi I 527) - A rafferma queste induzioni sta il fatto, che in un atto di vendita del 1104 troviamo: *actum in marcato de castro Lisina (Pergam. in Bibl. n. 576)*; e qui, come negli arrecati versi, abbiamo menzione del castello, che dovea essere importante, se presso di esso tenevasi anche mercato. Ora, le forme Lexena, Lisina, Licina, Lesina, Lisna nel nostro ambiente dialettale perfettamente si corrispondono. Il castello fu probabilmente distrutto nelle lotte con Bergamo; nullameno, se il determinare oggidì con tutta sicurezza ove fosse situato, riesce pressochè impossibile, si deve però ammettere, avesse il suo nome, non solo dal sorgere poco lontano da quel torrente, ma anche dalla località, che unica si presenta nei nostri documenti lungo il suo corso col nome di Licina, Lisna, cioè nei contorni di S. Giulia di Bonate, su quell'altipiano, il quale resta chiuso fra i corsi di quel torrente e del Brembo, che qui si confondono insieme, e dal quale trasse nome una nostra famiglia, forse discendente da quegli antichi castellani (per es. Obertus de Lesina in Lupi II 1559), costretti a porre lor domicilio in città dopo le lotte, a cui accenna il nostro poeta.

(7) *Pergam. Ronchetti-Femi* n. 98 in Bibl. Si veda quanto imperfettamente abbia dato il sunto di quest'atto il Ronchetti III 203. Una lunga esposizione delle più svariate condizioni, nelle quali si potevano istituire questi borghi franchi, si ha per Vercelli in Mandelli II 475 seg

la stessa giuridica condizione alla Valle di Scalve, lo prova un atto, che i nostri scrittori ci tramandarono, però così mutilo, che non sappiamo neppure se quel provvedimento sia stato mandato interamente ad effetto. In quella Valle industriosa erano sorti qua e colà disgregati gruppi di abituri, che formavano altrettante *Viciniae* provvedute de' proprii beni; la riunione di queste *Viciniae* costituiva il *Comune de Scalve* esso pure possessore di vasti tratti di fondi indivisi (8). Quelle sparse ville non aveano altri centri, all'infuori dell'ecclesiastico in quell'unica chiesa plebana, alla quale doveano convenire gli abitanti per le parrocchiali funzioni, e del comune magazzino (*schirparium*), ove collocavansi gli attrezzi per la escavazione del ferro (9), e dove quegli *homines*, forse legati da una forte associazione, deponavano il ferro stesso prima che venisse esportato nelle circostanti regioni (10).

(8) Rosa *Feudi e Com. di Lomb.* p. 97 (1.^a ed.) Nell'atto del 1222 è detto ancora: quod Comune nec ipse Vicinie (Finazzi *del Cod. Dipl. berg.* p. 59). Vicinia generalis et Comune ipsius Vicinie in Finazzi *Ant. Miniere d. Berg.* p. 15.

(9) Il nome di Schilpario, che non è da connettersi con una radice scalp. scarp. che indicherebbe luogo ruinoso, e molto meno poi col longobardico schilpor, che non avrebbe senso, conserva ancora la memoria di quel fatto. Tra i significati che la parola schirpa conserva ancora nel nostro dialetto, è registrato anche quello di nome collettivo di tutti quegli strumenti, arnesi e mobili che sono necessari nelle officine (Tiraboschi *Diz. d. Dialetti berg.* s. v. p. 1174); la formazione schirparium è così normale, che non ha bisogno di essere provata. In un documento del 1251 troviamo: usque ad pontem Schirparii, e vi ha persino menzione di una via Schirparia (Finazzi *Ant. Miniere d. Berg.* p. 15), e qui abbiamo la forma più genuina di quel nome locale.

(10) Queste regioni sono designate nel diploma dell'imperatore Enrico del 1047: usque in montem Cinerein et montem

Non vi ha un solo argomento che provi, che quella valle non sia un' antichissima pertinenza del contado di Bergamo, ed oltre alla episcopale giurisdizione, che sempre la abbracciò ne' suoi confini, abbiamo una serie di altri indizi e di altri documenti, che provano indiscutibilmente quella pertinenza (11). L' industria del ferro, da

Bardonem (Finazzi *Ant. Min.* p. 21; cfr. Lupi II 621, che dà scorrettamente questi due nomi). Il Cenere, che si stende tra Lugano e Bellinzona, conserva ancora il suo nome. Il monte Bardone, fra gli Appennini, corrisponde agli attuali monti Lusina e Valoria, fra i quali si apre il passo detto La Cisa, sulla via da Parma a Pontremoli. Di esso vi ha menzione in Paolo Diacono (*Hist. Long.* 6, 58), che lo individua esattamente, collocandovi Berceto, più in una serie di documenti, per la massima parte de' quali rimetto a Ficker II 559 seg.

(11) Anno 998: dum in castro Monte Collere in iudicio resideret Gislebertus comes palacii et comes uis Comitatu Bergomensi (*H. P. M.* XIII 1474 coi commenti, coi quali accompagnai questa indicazione nella *Corogr. Berg.* p. 174 seg.). V. il libello di quei di Borno, posteriore certo al placito del 1091 (Ficker III 469): quia postquam in pergamensi placito inter iudices et advocatos dispendia in Pergamo perpessi sumus (Lupi II 775). Le espressioni del documento del 1026: in valle que dicitur Scalve et item valle que dicitur Seriana que pertinere videtur de Valle que dicitur Camonica iudiciaria Bergomense (Lupi II 555), quando non fossero rettamente interpretate, farebbero includere nel contado di Bergamo, non le sole valli di Scalve e Seriana, ma persino la Camonica; però nel susseguente atto non si parla che di quelle due prime (Lupi II 555), e la contorta espressione di chi rogò l'atto si deve intendere in questo senso, che il complesso di beni donati nel 774 da Carlo Magno ai monaci di Tours essendo stato compreso sotto la generale denominazione di Valle Camonica (Lupi I 565), e qui avendosi sottocchio indubitatamente quel documento, si volle indicare, che i fondi permutati col vescovo di Bergamo facevano parte di quella donazione. Quindi le parole iudiciaria Bergomense dovrebbero riferirsi propriamente alle Valli di Scalve e Seriana; e in qualunque modo qui è necessario far dire al documento molto meno di quello, che letteralmente lascierebbe supporre, onde rispetto alla Valle di Scalve non può restare alcun dubbio sulla continuata sua pertinenza al contado di Bergamo.

secoli fiorenti, rendeva quella Valle un prezioso possesso del Comune (12); ivi l'elemento e le tradizioni romane mantenevansi così radicate, che le professioni di legge romana durarono fino al secolo decimosesto (13), ed ancora sulla fine del secolo undecimo vi troviamo denominazioni locali di origine prettamente italica, sebbene storpiate dell'uso invalso, quali *saltus de berbice*, *oram leonis*, *ramo de rovereto*, *romano canale*, *prato sancto* (14); ed una serie di vocaboli attenenti alla industria del ferro, cominciando dal nome stesso di chi lavora attorno alle miniere (*medalér-metallarius*), prova la persistenza dell'elemento italico in quella Valle, quali che ne fossero in origine gli abitatori (15). Una famiglia v'era cresciuta in considerazione ed in ricchezze, la quale ebbe in feudo e terre e diritti che il vescovo avea in quella Valle, e venne quindi contraddistinta colla denominazione di Capitani di Scalve, allo

(12) V. il privilegio dell'imperatore Enrico in Lupi II 621.

(13) *Regesto dei Capitani di Scalve* n. 147: an. 1556 magister Apollonius f. q. magistri Bertholomei olim ser Apollonii de Capitaneis suprascriptis civis Bergomi — profitens se lege vivere Romanorum. Nove anni prima si trovano Guidottinus f. q. d. Johannis e mag. Bertholomeus fil. q. ser Apollonii olim d. Michaelis ambi de Capitaneis de Scalve, che fanno la stessa professione (ibid. n. 145). V. Pertile I 541 seg., che dà la ragione della lunga durata di queste professioni in Bergamo, sebbene l'ultimo atto da lui conosciuto fosse del 1405.

(14) Lupi II 775.

(15) Rosa *Escavazione d. ferro in Lomb.* in Appendice ai *Feudi e Com.* p. 194 seg.; Finazzi *Ant. Min.* p. 6 seg., ch'io cito però pel materiale offerto, non perchè soscriva alle loro induzioni. Che se anche nella Valsassina ci si presentano identici vocaboli (*Grande Illustr. del L.-V.* III 980), abbiamo un'altra prova della poca o niuna presa che l'elemento settentrionale fece in queste riposte Valli.

stesso modo che i Torriani investiti della Valsassina dagli Arcivescovi di Milano, n'ebbero il titolo di Capitani (16). Che quella famiglia traesse di là la sua origine, alcuni argomenti lo lasciano supporre quasi con certezza; e dapprima la professione di legge romana, che, al pari di tutti gli altri convalligiani, tenacemente mantenne nei suoi atti; indi i nomi italici de' suoi membri, che ininterrottamente vennero tramandati d'una in altra generazione (17); però, ben presto ella ebbe a trasportare il suo domicilio in Bergamo, a prendere stanza dove tuttora la salita dalla via di S. Lorenzo al Mercato del Fieno serba il nome di Riva de' Cattanei (18), e ad ottenervi la cittadinanza (19); onde di buon' ora dovette acquistare una incontestabile preponderanza in questa città. La opposizione di interessi e conseguentemente le lunghe e sanguinose contese con quei di Borno per ragione di confini (20); il fatto, che la famiglia più potente di quella valle avea pienamente accolto il nuovo ordine di cose; gli stessi legami diocesani, non doveano far temere, che la Valle di Scalve potesse sentire la menoma propensione

(16) Arrigoni *Notizie stor. d. Valsassina* pp. 50, 74, 76 seg. In questo caso non avrebbero avuto tale titolo se non per un uso invalso; *Libr. Feud.* 1, 1, 1. Anche gli investiti del castello vescovile di Chiuduno in un'epoca più recente furono detti Capitani di Chiuduno; v. sopra Capit. I nota 43.

(17) Non posso che rimettermi ai pochi avanzi dell'Archivio dei Capitani di Scalve, che potei esaminare mercè la gentilezza dell'onor. conte Alessio Suardo, e dei quali compilai un piccolo Regesto, che è nelle mani dell'amico mio.

(18) V. Capit. I nota 85.

(19) Ronchetti IV 24.

(20) Lupi II 775.

a congiungersi con Brescia; piuttosto è credibile, che quello spirito di emancipazione, il quale tendeva a propagarsi dalla città al circostante contado, ivi, attese le industrie fiorenti da secoli e le tradizioni tenacemente conservate, avesse trovato un terreno propizio ad un pieno sviluppo; e questo risulta dall'atto del 1222, nel quale è facile ravvisare, che lo stesso vescovo Giovanni dei Tornielli, così cocciuto conservatore degli ordini o degli abusi antichi (21), di questi tentò salvarne dal naufragio quel poco, che solo eragli concesso dalla marea invadente de' nuovi tempi (22). Come però dal lato opposto, agli estremi confini del contado, con Romano nuovo e con Villadadda il Comune avea eretto due baluardi contro le pretese di Cremona e di Milano, così anche in quella remota Valle, accordando la condizione di borgo, volle evidentemente legare a sé con nuovi vincoli quegli abitanti, e combattervi più direttamente la influenza che il Vescovo, attesi gli amplissimi possessi in questa come nella contigua Valle Seriana, avrebbe potuto esercitarvi a detrimento dell'azione del Comune stesso. Un documento del Gennajo 1195 ci fa conoscere quanto segue: *Cum Petrus Lupus consul de Scalve et Guiscardus Peterboni vicinus eiusdem burgi de Scalve pro comuni eiusdem burgi venissent ad presentiam comitis Zilii de Curtenova et sociorum Consulium maiorum comunis Pergami in comuni consilio Credentie com. Pergami ad campanas*

(21) *La Convenz. Monet. del 1254* p. 54.

(22) *Finazzi del Cod. Dipl.* p. 57 seg.

convocato postulantes ab ipso consilio et a prefatis Consulibus ut unus ex eisdem Consulibus ad Scalvem accederet et confines et terminos constitueret ei ordinaret infra quos burgum illud de Scalve ad honorem et evidentiore utilitatem civitatis Pergami constitui et hedificari debeat. Voluntas fuit prenominati Concilii ut prefatus comes accederet (23). Bergamo, come qui vediamo, avea accondisceso ad accogliere in un sol borgo gli abitanti di quella Valle, a un di presso come a cagion d'esempio, fece Reggio nel secolo seguente con quelli di Bibiano (24); ma non sembra che il borgo propriamente sia stato edificato, perchè in tutti i posteriori documenti di esso non appare mai menzione (25); gli abitanti di quella Valle rimasero contenti della condizione giuridica

(23) Lupi *Stralci mss.* n. 24; Ronchetti III 206.

(24) Salimbene *Chron.* p. 290: illi de villa Bibiani, quae erat villa sparsa in episcopatu regino, congregati simul fecerunt unum burgum in villa eadem. Esempi consimili ne abbiamo in Vercelli; Mandelli II 185 seg., 256. 272 seg. Per la parte bresciana di Volpino nel 1255, v. *Lib. Pot. Brix.* fol. 554 v. (Cod. 1).

(25) Il nome di burgus non appare in nessun documento per indicare una determinata località. Se nello Statuto del 1265, nella enumerazione dei Comuni ascritti al quartiere di S. Lorenzo, troviamo: Comune burgi de Scalve (*Stat. an.* 1331, 2 § 53), questo non è che per indicarne la condizione giuridica; anche nell'atto, or ora recato, troviamo: pro comuni eiusdem burgi, sebbene il borgo propriamente detto non si fosse ancor pensato ad edificarlo. Nello stesso documento del 1222 si citano come luoghi principali di quella Valle Vilminore e Vil maggiore (*Finazzi Cod. Dipl.* p. 59); fra le imbreviature di Viviano di Alberto Gatti conservate nell'Arch. Notar. sotto l'anno 1281 abbiamo una intera enumerazione delle terricciuole di quella Valle, ma del borgo non vi ha parola, anzi troviamo la dichiarazione, che esse sunt comunia per se segregata et divisa unum ab altero auctoritate comunis Pergami, mentre prima il Comune burgi de Scalve formava una sola unità divisa in tante Vicinanze. V. nota 8.

loro accordata; e che così fosse, lo prova il documento or ora arrecato, perchè Guiscardo Petrobono è detto senz'altro *vicinus eiusdem burgi de Scalve*, sebbene, come vedemmo, il borgo propriamente detto non esisteva ancora.

Ma se la città colla istituzione dei borghi franchi mirava ad assicurarsi una preponderanza politica su tutto il contado, quali erano i limiti fino ai quali intendeva avesse a giungere l'esercizio della sua giurisdizione? Fin dove avrebbe essa esteso quei rapporti, diremmo quasi, di isopolitia, se il territorio cittadino dopo sì lungo lasso di secoli e dopo tante fortunate vicende era indubitatamente andato soggetto a gravi e profonde mutazioni? Furono i limiti dell'*episcopatus* o quelli del *comitatus*, che determinarono il campo di questa sua azione, ovvero esistettero peculiari circostanze, per le quali nè agli uni nè agli altri potè attenersi? È questo il punto, che richiede uno speciale esame, al quale credo sia dovere accingersi in questi studii.

Si ammette in generale, che le nostre città, quando all'epoca dei Comuni conseguirono una piena autonomia, abbiano in pari tempo cercato di estendere la loro giurisdizione anche sull'intero *episcopatus*, cioè su tutto quel tratto, che era soggetto alla ecclesiastica giurisdizione del vescovo; e siccome era invalsa la ferma opinione, che i confini dell'*episcopatus* nella maggior parte dei casi si fossero conformati a quelli dei territorii cittadini dell'epoca romana, rispettati anche dalla conquista longobarda, così era pure age-

vole indurre, che il territorio comunale ne' suoi tratti più generali avesse riprodotto una condizione topografica, la quale, per via delle diocesi ecclesiastiche, veniva a rannodarsi coll'epoca, in cui a queste città furono da Roma impartiti, dapprima il diritto latino, poi la intera cittadinanza (26). Se nel precedente Capitolo abbiamo seguito il processo di formazione del suburbio, non sarà fuori di luogo, che ora tentiamo di segnare, per quanto è possibile, brevemente le vicende, alle quali andò soggetto il territorio di Bergamo innanzi all'epoca ora presa in esame; e solo col mezzo di questa indagine ci sarà dato scorgere, sino a qual punto possasi ammettere il principio or ora enunciato, e se esso basti a darci una ragione delle rilevanti e numerose anomalie, che a primo tratto ci si fanno innanzi nello studio di tale argomento. È questa una ricerca irta di difficoltà per la grave penuria di documenti,

(26) Lupi I 257 seg.; Hegel pp. 518, 548. 590 seg.; Pertile II. 4. 74 seg. V. anche la acuta osservazione di Leo pel distretto dei Gastaldi, *Gesch. von Ital.* I 94 seg. Le due lettere di papa Adriano a Carlo Magno (*Cod. Carol. epp.* 96 97); e il giudicato di Leone IV del 855 (*Murat. Antiqu.* VI 589) presuppongono un anteriore stato di cose tanto regolare, che, come vedremo, a niun patto si può accogliere, e che per Bergamo sarebbe impossibile ad ammettersi. In qualunque modo non si potrebbe accettare quello stato di cose che in tesi affatto generale, alla stessa guisa che andrebbe accolto il can. 9 del Concilio Antiocheno, dove, attenendosi al testo greco, più che ai vulgati, si vuole che il vescovo curam gerat totius regionis, quae suae urbi subest. Si confrontino i così detti *Canon. Apostol.* 55. 56, che si esprimono in termini così generici, che lasciano largo campo a questa induzione. Che non vi potessero essere eccezioni, e numerosissime, nessuno lo vorrà credere; ma è appunto nella natura di questa ricerca, non di porre in sodo la regola, ma di constatare le eccezioni e di indagarne la ragione.

come per la molteplicità delle questioni, le quali da essa hanno vita; che se a me avverrà, se non di risolverle completamente, almeno di porle in qualche luce, forse la indagine rispetto alle altre città consorelle potrà pigliare un diverso e più proficuo indirizzo, per il che anche la topografia di questa regione all'epoca romana forse si gioverà alla sua volta dei fatti, sui quali è mio intendimento, per quanto può riuscire possibile, di richiamare la attenzione degli studiosi.

L'amministrazione romana era fondata sulle città; per la qual cosa, allorquando in virtù della legge di Pompeo Strabone fu esteso alla Gallia Cisalpina il diritto latino (27), a quei centri di uno o più distretti, i quali, pel preponderare dell'elemento romano, già aveano conseguito di fatto il grado di città, venne assegnato un territorio, dapprincipio, come pare, poco esteso, ma che in seguito ebbe ad ampliarsi per l'assoggettamento delle schiatte retiche, che viveano fra i monti, e le quali furono allora attribuite a questi municipii così costituiti. Da quel punto cessò la costituzione distrettuale celtica; gli avanzi dei Celti, che principalmente erano stanziati al piano (28), e che sopravvissero alle lunghe guerre combattute pel possesso di questa regione, se non furono assorbiti dal vincitore elemento romano già preponderante, non vennero chiamati alla uguaglian-

(27) *Ascon. in Pisonian.* p. 3: Pompeius enim non novis colonis eas (colonias) constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii cet.

(28) *Polyb.* 2, 14. 17.

za del diritto, ma furono incorporati nel Comune nella qualità de' soggetti (29); però, malgrado questa giuridica disparità, i confini del territorio cittadino dovettero appunto per la legge Pompea ricevere una specificata determinazione. Una serie di indizi, che in mezzo a tanta deficienza di notizie non sono a sprezzarsi, pare provi, che queste città non abbiano stabilmente compiuta la formazione dei loro territorii che ai tempi di Augusto, e che, per quanto riguarda Bergamo, i più settentrionali confini non fossero dapprincipio segnati che dalle vette del Resegone, dell'Albenza, del Canto alto, del Misma e del Torrezzo; onde il territorio toccasse appena il lembo più meridionale del lago Sebino, restandone escluse quelle valli, che ora ne formano la parte più importante (30). E a questi indizi fornitici dalla tradizione un altro non meno rilevante ne aggiungono le denominazioni locali, poichè, a mezzodi dello sbocco dell'Imagna nel Brembo, e sulla destra di questo fiume, due colli, che chiudono la Valle, la quale da quel primo torrente ha nome, portano ancora le significanti denominazioni di *Dun* e di *Castra*: eco lontana, che oggidi ci indica nella lingua di due popoli, che signoreggiarono tutto il piano, il punto ove furono spinte le estreme difese, che lo proteggevano dalle improvvise

(29) Marquardt *röm. Staatsverf.* I 43. Su questa disparità di trattamento entro uno stesso territorio cittadino, v. Promis negli *Atti d. Accad. d. Scienze di Torino* Ser. II vol. XXVI, 2 p. 476.

(30) *Vie Romane* II 19 seg. dove tentai raccogliere quei pochi ma sicuri indizi sopra un tale stato di cose.

incursioni di quei fieri montanari (31). Forse i allargamento dei confini di questi territorii verso i monti, cominciò allorquando nel 711 Decimo Bruto ebbe la luogotenenza della Gallia Cisalpina. Egli, affine di tenere addestrato l'esercito nell'imminenza dei gravi avvenimenti, che stavano preparandosi a danno della Repubblica, lo condusse a muover guerra a questi Alpigiani, e sembra con qualche successo (32); ma la cosa riuscì meglio ad Augusto, sotto il quale tutte le genti Alpine furono debellate ed assoggettate all'impero di Roma (33). Certamente si procedette allora secondo le norme della legge Pompea, ed ai municipii più vicini furono attribuite quelle popolazioni con disparità di diritto (34). Quindi è, che d'allora Como, Brescia, Verona, Trento, Trieste videro allargati i loro territorii sino ai confini d'Italia, e fu indubitatamente in questo periodo, che anche per Bergamo furono superate le

(31) Queste due alture sono segnate anche sulle carte topografiche, dov'è collocata Trimagna, non Trevagna. L'una è detta esattamente Castra, l'altra Dū (colla perdita normale nel nostro dialetto della n finale), rarissimamente Dün. Zeuss *Gram. celt.* p. 52 avverte: munitum enim locum proprie significat vox celtica dun, non eminentem, vel montem; atque oppida quaedam indidem nominata non in monte, sed in planitie sita sunt, ut Lupodunum, Camulodunum cet. Di qui risulta esattamente la corrispondenza tra l'uno e l'altro nome locale.

(32) Cicer. *Epist.* 11. 4. Bruto scriveva a Cicerone: progressus sum ad Inalpinos cum exercitu. — Cum omnium bellicosissimis bellum gessi; multa castella cepi, multa vastavi.

(33) Plin. *Nat. hist.* 3. 24.

(34) Plin. a. l. c.: Ex iis Triumpilini, venalis cum agris suis populus; dein Camunni compluresque similes finitimis attributi municipiis. — Non sunt adiectae Cottianae civitates XII, quae non fuerunt hostiles, item attributae municipiis lege Pompeia.

strette barriere delle più meridionali prealpi, che ne coronano il piano, e le furono assegnate quelle Valli, che d'allora ebbero a correre con essa una comune sorte (35).

Quali norme siensi seguite nell'assegnare un territorio più o men vasto a queste città transpadane, allorchè furono chiamate a partecipare del diritto latino, non è ben chiaro; che però non

(35) Marquardt I 13 seg. Il territorio di Bergamo ai tempi di Plinio verso settentrione giungeva indubitatamente ai confini attuali, poichè, dov'egli parla del rame bergamasco, scrive (*Nat. hist.* 34. 2): *celebritas in Asia. et quondam in Campania. nunc in Bergomatium agro, extrema parte Italiae.* Se le tracce di escavazioni, abbandonate da secoli, ma che in Fondra si veggono esser state condotte con poderosa attività (*Maironi Diz. Odep.* II 95; *Atti della Espos. Bergom.*, 1870, p. 120), possono connettersi col cenno lasciato da Plinio, dobbiamo ammettere da questo lato non essere avvenuta alcuna alterazione nel territorio di Bergamo, in quanto Fondra è collocata quasi all'estremità della valle Brembana. Per la valle Seriana questo è posto fuori di dubbio dalle iscrizioni sopravvissute (*C. I. L. V.* 2, 5196, 5197, 5198 e Mommsen p. 557). Rispetto alla valle di Scalve, come già osservai in principio di questo Capitolo, risponde il fatto d'aver sempre appartenuto incontrastabilmente al contado di Bergamo (*Corogr. Berg.* p. 174 seg. e sopra nota 1!), non solo, ma anche alla sua giurisdizione ecclesiastica. Che in questa occasione anche a Bergamo sieno state attribuite genti Alpine, lo ammette pure Mommsen (*röm. Staatsr.* III. 4, 745 n. 1; p. 767 nn. 6, 8); ma se da queste conviene escludere i Camunni propriamente detti (cfr. Mommsen a. l. c. p. 767 n. 4), in quanto anche pei susseguenti rapporti ecclesiastici la attribuzione di quella Valle a Brescia parmi indubitata, non bisogna dimenticare d'altro lato, che Plinio n. h. 3. 24 in termini affatto generali scrive: *dein Camunni compluresque similes finitimis attributi municipiis*; e fra queste genti sottaciute da Plinio si potrebbero intendere popolazioni retiche abitatrici delle valli bergomensi ed affini ai Camunni, che un tempo occupavano forse tutti questi monti e gli ultimi loro declivi meridionali sino a Como (*Oberziner I Reti* p. 9 seg.; cfr. *C. I. L. V.* 2 p. 557. che non esclude questa possibilità rispetto alla Valtellina anche nel susseguente ordinamento romano).

siasi tenuto conto delle preesistenti divisioni, è un fatto di grandissima rilevanza, che fu già posto fuori di contestazione. La lunga durata del *pagus* in tutta Italia prova, che esso vi ebbe a formare la più antica unione comunale (36), e se il *pagus* già fin dal tempo di Giulio Cesare avea perduto ogni significanza amministrativa (37), in quanto la città ed il congiunto territorio formavano un astrettissima unità, ciò non ostante di fatto sopravvisse, ed ai tempi dell'Impero tenne fermo per lo meno come topografica espressione e come strumento di interessi affatto locali, ed ebbe una certa sanzione anche in questo, che, come lo provano la legislazione ed i monumenti sopravvissuti, nei registri censuari la posizione dei singoli poderi era indicata, oltrecchè dal territorio della città, anche da quello del *pagus* o distretto, in cui essi erano situati (38). Ma se la delimitazione dei territorii cittadini avvenne quasi sotto una forma arbitraria, e non fu determinata che da generali concetti, i quali non tenevano conto delle locali esigenze, era naturale che non si

(36) Marquardt I 5; III 492.

(37) Infatti la *Lex Rubria de civitate Galliae Cisalpinæ* e la *Lex Iulia Municipalis* (*C. I. L.* I, 205. 206) non parlano che di *municipia*, *coloniae*, *praefecturae*, *fora*, *conciliabula*, *vici*, *castella*; ma del *pagus* non vi ha alcuna menzione.

(38) *Digest.* 50. 15. 4: *forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cuiusque et in qua civitate et in quo pago sit et quos duos vicinos proximos habeat.* V. anche 55. 1. 2. Si osservi a cagion d'esempio, la Tavola Veleiate in Maffei *Mus. Veron.* p. 381 seg. dove scrupolosamente è seguito tale costume. Ugualmente la Tavola alimentare dei Liguri Bebiani ed altra iscrizione di Volceii presso Mommsen *Inscr. Regni Neap.* 216, 1554.

avesse alcun riguardo alla preesistente divisione distrettuale; o in altri termini, dovea avvenire, che non si raggruppasse integralmente intorno alla città un certo numero di distretti rispettati nei loro più antichi confini, ma che, se molti di essi poterono serbare intatta l'antica loro unità pel solo fatto di trovarsi collocati nel mezzo del nuovo territorio in quella guisa costituito, altri in quella vece andassero partiti fra i territorii di due o tre città vicine. E così infatti ci si presenta la cosa nelle più opposte parti d'Italia, imperocchè, se il *pagus Romanus* e *Meflanus* lo vediamo diviso tra Benevento e la colonia dei Liguri Bebiani (39), la tavola Veleiate d'altro canto, la quale più al vivo rappresenta la condizione di questa regione, ci dimostra, che uno stesso distretto, come il *Minervius*, poteva appartenere al territorio di forse tre città, quali Veleia, Piacenza e Parma (40). Se il *pagus* mantenne così

(39) Henzen *Tab. alim. Baeb.* p. 76; Marquardt I 5 seg.; Voigt *Drei epigraph. Constitutionen* u. s. w. p. 140 seg.

(40) Maffei *Mus. Veron.* p. 387 abbiamo: in Veleiate et in Lucensi pagis Albensi et Minervio et Statiello, e così pure a p. 588. Altrove però (p. 594) il *pagus Minervius* è attribuito a Piacenza. Che i tre pagi Albense, Minervio e Statiello appartenessero alle due città di Veleia e di Lucca, lo dimostra la stessa Tavola (p. 590), poichè, quando si trattò di pagi, che esclusivamente spettassero al territorio d'una o d'altra città, si indicò tale distinzione: in placentino pago Vergelense et Veleiate pago Ambitrebio; se la cosa fosse stata diversa, come nel caso precedentemente citato, avremmo dovuto trovare: in placentino et in veleiate pagis Vergelense et Ambitrebio. Ad ogni modo in questa Tavola sono così frequenti gli esempi delle divisioni alle quali andarono soggetti quei pagi in conseguenza della costituzione dei territorii cittadini, che non occorre insistervi più oltre. V. anche Marquardt I 5 seg. e Voigt *Drei epigraph. Constit. Constantins des Gr.* p. 135 seg.

il suo nome, sebben diviso fra due o più territorii cittadini, non può essere per altro, se non per questo, che il suo speciale organamento contribuiva potentemente a raffermarne la originaria unità. Le adunanze promosse dai comuni *Magistri*, nelle quali si trattava soltanto di locali interessi; la costruzione o la manutenzione di quelle vie vicinali, che legavano l'intero distretto ai più vicini municipii, e, per mezzo di questi, alle più lontane parti dell'Impero; il vincolo di speciali funzioni religiose (41), fra le quali tenevano il primo luogo le processioni tutt'intorno ai confini del distretto pel prospero andamento della campagna (42); l'obbligo, come vedemmo, scrupolosamente osservato di indicare la situazione dei poderi anche col pagus, nel quale erano posti; questi, insieme a parecchi altri, sono fatti sufficienti a dimostrarci ed a spiegarci la inconcussa durata del pagus per quanto ebbe vita la dominazione romana. Se, come si credette per lungo tempo, il pagus avesse esercitato funzioni amministrative con funzionari proprii dipendenti dai cittadini o dalla stessa città colà inviati; se, in ultima analisi, avesse rappresentato una circoscrizione amministrativa dello Stato, riuscirebbe

(41) Su questo punto v. Marquardt III 192 seg.; inoltre Mommsen *C. I. L.* I, 571, 573 ecc. e quanto è raccolto in Voigt p. 156 seg.

(42) Siculus Flaccus *de cond. agrar.* p. 164, 25 Lachm.: Sed et pagi saepe significanter finiuntur. De quibus non puto quaestionem futuram, quorum territoriorum ipsi pagi sint, sed quatenus territoria. Quod tamen intellegi potest vel ex hoc. magistris pagorum quod pagus lustrare soliti sunt; ut intueamur quatenus lustrent.

assai difficile intendere questo singolare intrecciamento, pel quale uno stesso distretto poteva appartenere a due differenti municipii (43); ma la erezione di un tempio o d'altri edifici nel luogo di que' rurali convegno; i locali provvedimenti di polizia (44); l'assegnazione ai singoli possessori di un tratto di via da costruirsi o da rifarsi, e così di seguito, erano tutte cose, che potevansi eseguire indipendentemente affatto dall'autorità cittadina, e che insieme non doveano in alcuna maniera offendere quella forte unità amministrativa, che legava la città al suo territorio. I magistrati municipali rendevano giustizia a quanti abitavano fra i confini di esso territorio (45): e in questo erano senza dubbio comprese anche le parti di quei distretti, che erano comuni alle vicine città; ma, a cagion d'esempio, la unità del territorio di Veleia sarebbe stata infranta se gli abitatori del *pagus Minervius* per trattare di interessi affatto locali si fossero raccolti in un punto centrale, che eventualmente si fosse trovato entro i

(43) A ragione Madvig (III 25) nega, che i pagi abbiano formato suddivisioni amministrative dello Stato, onde quell'intrecciamento non poteva recare alcun ostacolo nel corso ordinario degli affari. Non può contraddire a questo neppure il caso di pubbliche prestazioni, di cui Sicul. Flac. *De cond. agr.* p. 164 seg. Lachm.

(44) Plin. *Nat. hist.* 28, 5. 2. Cfr. Voigt p. 159, che al fusos di Plinio sottintende capillos, e tiene questa per una prescrizione religiosa. Se il filare per le vie, od il portare le fusa scoperte di filo, tenevasi per dannoso ai frutti, la prescrizione assume più l'aspetto di polizia, come sarebbe stato il proibire il pascolo delle capre e così via.

(45) Siculus Flaccus p. 153, 4: *regiones autem dicimus, intra quorum fines singularum coloniarum aut municipiorum ius dicendi coercendique est libera potestas.*

confini di Lucca? Non si può neppur dire che nei rapporti catastali potesse costituire per due città un proprio ed unico *pagus* quella porzione di esso, che trovavasi situata nel rispettivo loro territorio, perchè nella tavola Veleiate, che più apertamente ci rappresenta la consuetudine invalsa e insieme, a non dubitarne, la più perfetta consonanza colle prescrizioni della legislazione, troviamo, a cagion d'esempio, dei fondi, che si dicono posti « in Veleiate et Libarnensi pago Moninate; » oppure: « in Veleiate et Libarnensi pago Domitio (46); » il che ci indica, che la unità distrettuale era integralmente riconosciuta, sebbene i pagi Moninate e Domizio appartenessero a un tempo a Veleia ed a Libarna, e che quindi doveano necessariamente essere distinti colle denominazioni dei due territorii cittadini, sui quali essi si estendevano, e non già che si considerasse il *pagus* Domitius veleiate come un *pagus* a sè, quasi affatto diverso dal *pagus* libarnense d'ugual nome (47).

(46) Maffei *Museo Veron.* pp. 589, 592. Ometto altri esempi che si potrebbero trarre da quella Tavola; v. anche nota 40.

(47) I pagi aveano certo un unico luogo, ove gli abitanti si radunavano, prendevano le loro deliberazioni, celebravano le loro feste, altrimenti riuscirebbe inesplicabile la integrale loro persistenza durante l'impero, e la successiva e non meno integrale loro trasformazione, come vedremo, nelle plebes cristiane. Philarg. *ad Georg.* 2. 382: *compita locus — ubi pagani agrestes buccina convocati solent certa inire consilia.* Il *compitum* non era quindi soltanto quel punto, ove mettersero capo più vie, ma con quel nome si intendevano anche i tempietti ed altri edifici, che v'erano stati innalzati (Marquardt III 497). Perciò nelle iscrizioni abbiamo: *compitum refecerunt, tectum, parietes allevarunt* (Gruter. 107, 1); *porticum cum apparatorio et compitum a solo pecunia sua fecerunt — ea condicione ut*

Il fermare questa condizione di cose è, a nostro avviso, di una capitale importanza per determinare i confini del territorio di Bergamo all'epoca romana, e per ispiegare le strane anomalie, che ci si fanno innanzi oggidì quante volte tentiamo di affrontare questo arduo problema. Verso settentrione abbiamo veduto quanto poco dapprincipio si estendesse quel territorio: esso non dovea giungere che all'imboccatura di quelle Valli, che ora ne formano la principale ricchezza. Nè possiamo esitare un sol momento ad ammettere, che dai lati di levante e di occidente fosse conterminato dall'Oglio e dall'Adda: qualunque altra linea di confine, per esempio, quella del Brembo e del Cherio, sarebbe impossibile ad accogliersi, in quanto vi si opporrebbero i confini della giurisdizione ecclesiastica, rimasti sempre incontroverti, dei quali è duopo tenere il debito conto. Ma le difficoltà più gravi si presentano dal lato di mezzodì. Noi crediamo che qui non si debbano perdere di vista speciali condizioni, e che sia duopo ammettere, che il contatto immediato dei territorii di Bergamo e di Cremona non sia che il frutto di un secondo periodo di formazione di quei territorii stessi. Le leggi *Rubria* e

(pagani) Non. Iun. pagum lustrent et sequentibus diebus ex consuetudine sua cenent (Mommsen *Inscr. Neap.* 4504); in conseguenza non si può riferire che al luogo centrale di uno di tali pagi quanto si legge in una iscrizione di Castel Lovazzo: horilogium cum sedibus paganis Laebactibus dederunt (*C. I. L.* V, 1. 2055), come pure quando troviamo ricordato il ponderarium pagi (Mommsen *Inscr. R. Neap.* 5551). V. anche Mommsen *röm Staatsr.* III, 1, 416.

Julia municipalis del 49 e del 45 av. C., se non fanno alcuna menzione dei pagi, comprendono però nei loro ordinamenti, insieme ai *municipia* o *coloniae*, anche i *fora* ed i *conciliabula* (48); e quale che fosse la cagione, per cui, accanto alle città coi rispettivi territorii, siensi lasciati sussistere anche questi *Fora*, tuttavia ci troviamo di fronte ad un fatto, che importa sia ben constatato nelle nostre ricerche. Il Forum o Conciliabulum come costituiva in origine il centro di più pagi o distretti (49), così anche nell'organamento romano, se non giunse a tale importanza da conseguire il grado di città, ebbe però un territorio proprio e propri decurioni, e continuò ad essere il centro di convegni religiosi e civili fra quanti abitavano nei distretti, che gli appartenevano (50). Coll'andare del tempo questi *Fora* o vennero elevati al grado di municipii, o furono attribuiti ai municipii vicini (51); onde, se di alcuni sopravvisse il nome, d'altri andò a confondersi nelle rovine apportate dai secoli. Nell'Italia superiore abbiamo memoria di Forum Allieni (52), di Forum Fulvii, ora Valenza (53),

(48) *C. I. L.* I, 205, 206.

(49) Marquardt I 4.

(50) Marquardt I 10 seg.; cfr. Madvig I 22, 24.

(51) Marquardt I 11 n. 5.

(52) Tacit. *Hist.* 3, 6. F. Allieni potrebbe pel racconto di Tacito corrispondere a Legnago, se si potesse dimostrare, che in quell'epoca vi passasse l'Adige, mentre gli indizi del suo letto lo farebbero volgere a Cologna, Montagnana, Saletto, Este, Tribano, donde, correndo verso occidente, sarebbesi gettato nell'Adriatico (Bocchi *Cron. idrogr. padana* p. 16).

(53) *C. I. L.* V, 2 p. 840.

di un Forum Germanorum, ora S. Damiano di Valle Maira nell'Alpi marittime (54), del Forum Julii Iriensium, ora Voghera (55), del Forum Julii nella Venezia, oggidì Cividale del Friuli (56), del Forum Licinii, di cui non rimase che la memoria, ma che stava assai probabilmente fra Como e Bergamo (57), da ultimo del Forum Vibii, l'odierno Cavour (58). Ma fra questi esisteva anche un *Φόρος Διουγουντων* o Forum Diuguntorum ricordatoci da Tolomeo (59). Che si trovasse a mezzodi di Bergamo, lo lascia indubitatamente ammettere l'ordine, con cui quel geografo enumera le città da lui più o meno esattamente attribuite ai Cenomani, poichè alla più settentrionale egli fa seguire immediatamente quella, che, rispetto ad essa, trovavasi più ad ostro, onde abbiamo i seguenti gruppi: Bergamo e Forum Diuguntorum, Brescia e Cremona, Verona e Mantova, Trento e Butrium (60). Che sia a rigettarsi la esistenza di

(54) *C. I. L. V, 2 p. 910.*

(55) *C. I. L. V, 2 p. 827.*

(56) *Plin. Nat. hist. 3, 23, 2*: Faroiulienses cognomine Transpadani. Era municipium. *C. I. L. V. I p. 163*

(57) *Plin. Nat. hist. 3, 24*: Comun atque Bergomum et Licinii forum. Di questo forum non fu per anco potuta constatare la posizione.

(58) *Plin. Nat. hist. 3, 20, 21*; *C. I. L. V, 2 p. 825.*

(59) *Geograph. 3, 1, 31* Il nome deriva forse da una popolazione gallica, qui stanziata, come lo indicherebbe la sua forma derivativa in *unt*; cfr. *Zeuss Gram. celt. p. 798.* Concordebbe con questo il fatto, che il Conciliabulum od il Forum non era il centro di un solo pagus, ma di tutti i pagi appartenenti ad una popolazione (Marquardt I 10), che qui era quella dei Diugunti.

(60) Così deve aver intesa la cosa anche Mommsen *C. I. L. V, 2 p. 548.*

questo Forum unicamente pel fatto, che essa ci è attestata dal solo Tolomeo, non sarebbe ragionevole cosa, poichè in tal caso converrebbe rigettare anche la esistenza del Forum Licinii o del Forum Allieni, essendoci ricordati solo da Plinio o da Tacito; piuttosto, se in molti casi si potè incolpare di negligenza il geografo greco (61), qui piuttosto riteniamo, che i dati da lui forniti sieno stati attinti a fonti diverse od a diversi tempi appartenenti (62). Certamente non è permesso dire alcunchè di sicuro sulla situazione di questo Forum Diuguntorum; ad ogni modo la circostanza, che nel piano tra Bergamo e Cremona sopravvisse ancora un Forum novum (Fornovo), il quale non sarebbe stato così chiamato, se non fosse sorto nei contorni e dopo la ruina di quell'antico Forum, che era un centro di interessi per tutti i pagi di quel piano, così lontani dai due municipii, che lo partivano coi loro territorii; più la ricca messe di oggetti di un'epoca antica, che ci è fornita appunto dai luoghi, ove sorse l'attuale Fornovo; tutto questo ne induce ad ammettere, che forse qui, certo non molto lontano, ed in qualunque modo in una identica direzione rispetto a Bergamo, dovesse sorgere il Forum del geografo greco (63). Il territorio cre-

(61) Zumpt *Comment. Epigraph.* I 199.

(62) Per esempio. Butrium non apparteneva ai Cenomani, come vuole Tolomeo (a. l. c.), anzi Plinio (*nat. hist.* 3 20 1) lo dice degli Umbri; tuttavia non si può mettere in dubbio la sua esistenza e la sua situazione rispetto a Trento.

(63) Mantovani *Notizie archeol. berg.* 1880 81 p. 58 seg.; 1882 85 pp. 85 a 119 A pag. 113 seg. egli segnò la connes-

monese non dovea essere molto esteso neppure all'epoca del secondo triumvirato, se nelle distribuzioni di terre ai veterani si dovettero occupare ben quindici miglia del vicino agro mantovano (64); ed è per noi indubitato, che all'epoca delle leggi Rubria e Julia tra i Fora ancora esistenti con

sione, che poteva esistere tra il Forum novum ed il Forum Diuguntorum; ma, a nostro vedere, non fa bisogno ricercare il Forum vetus nel vicino Barriano. La ricca suppellettile, oltre a quella di gran lunga maggiore, la quale andò dispersa, già elencata dal prof. Mantovani; più le scoperte a cui accennavano i precedenti scrittori, e le fondamenta ancora esistenti di antichi edifici (Maironi II 400 seg.; Grandi *Descriz. d. Dioc. Cremon.* II 25), basterebbero a mostrare quella connessione senza ricercarla altrove. Certo il Forum Diuguntorum, quando cogli annessi distretti venne attribuito al territorio cremese, deve aver perduto molto della sua importanza, per lo meno per questo, che non ebbe più proprii decurioni, nè i magistrati più non vi si recassero a rendervi giustizia (Zumpt *comm. ep.* I 91; Marquardt I 10 seg.; Madvig II 25); ad ogni modo sembra che sebbene quel Forum fosse tornato alla condizione di essere il centro di un solo distretto, e così era certo all'epoca di Plinio, che non lo nomina neppure, nondimeno continuassero gli abitanti di questo vastissimo piano a concorrervi pei loro mercati; onde, allorquando l'antico ebbe a cadere in rovina, ivi ne sorgesse un nuovo, che serbò fino ad oggidì il nome. Il fatto di trovarvi ricordata una delle più antiche pievi battesimali (*H. P. M.* XIII 550) conferma, come vedremo meglio andando innanzi, queste induzioni; ed anche la tradizione, presa debitamente pel suo verso, che nel luogo di Fornovo esistesse una città (Mantovani p. 115), non può verisimilmente aver avuto origine che dalle grandi rovine, le quali ivi si vedessero un tempo, meglio che non oggidì: rovine, che concorrerebbero a dimostrarci come quasi certa quella connessione col Forum Diuguntorum. Sicuramente non si può dire quando, sulle rovine dell'antico, fosse sorto il Forum novum; pare a noi però, che questo potesse esistere fin da quando nel quinto secolo anche in questa regione sorsero nei contadi cittadini le prime pievi battesimali, onde fin d'allora pigliasse piede la denominazione di plebs que dicitur Forum novum (*H. P. M.* a. l. c.).

(64) Zumpt I 540.

territorio proprio si trovasse pure il Forum Diuguntorum, il quale così si interponeva fra il territorio cremonese ed il bergomense. Ma quando, sia dopo i primi tentativi di Bruto, sia dopo la impresa pienamente riuscita sotto Augusto, furono soggiogate quelle schiatte, che viveano ancora indipendenti fra questi monti, e quando esse furono attribuite alle vicine città secondo le norme della legge Pompea, avvenne fuor di dubbio un nuovo rimaneggiamento in questi territorii; quello di Bergamo, come vedemmo, fu esteso verso settentrione sino ai confini attuali (65), e il Forum Diuguntorum venne in pari tempo assegnato a Cremona, alla stessa guisa che al comasco, o più verisimilmente al milanese, venne attribuito il Forum Licinii cogli uniti distretti (66). Da allora i due municipii di Bergamo e di Cremona divennero contermini; dove fosse il punto, al quale giungevano i loro confini, è quanto stiamo per ricercare.

Naturalmente dovremmo chiedere alle iscrizioni di quell'epoca la risposta ad una tale inchiesta; ma qui, come altrove, non solo fanno difetto quegli interessanti documenti, ma anche i pochi sopravvissuti ingenerano gravi confusioni. I due titoli cremonesi più settentrionali sono quelli di Paderno e di Olzano presso Soresina (67);

(65) V. sopra nota 55.

(66) All'ampiezza ed alla ubertà di questo territorio dovette certo Cremona la sua floridezza: Tacito *hist.* 3. 54. A questa attribuzione del Forum Diuguntorum può accennare apertamente Tacito (a. l. c.): *adnexu connubiisque gentium adlevit floruitque*; cfr. Mommsen *röm. Staatsr.* III, 1, 766 n. 9.

(67) *C. I. L.* V, 1, 4096. 4125.

ma sono sforniti della indicazione della tribù. Interessantissimo avrebbe potuto riuscire quello di Gardella presso Spino; ma una uguale mancanza della tribù lo fece porre solo presuntivamente fra i Lodigiani (68). Dal lato di Bergamo, uno soltanto dei tre titoli scoperti a Barriano ha la tribù Veturia, alla quale era ascritta la nostra città (69); ma a non meno di nove chilometri più a settentrione, ad Urganano, se abbiamo un titolo, che ci ricorda un quattuorviro, e che quindi, per la circostanza che Cremona verisimilmente non doveva avere che duoviri (70), potrebbe annoverarsi tra i bergamaschi, d'altro lato in un secondo titolo troviamo segnata la tribù Aniense, che era quella di Cremona (71), e persino a questa tribù era

(68) *C. I. L. V, 2. 6581 e p. 548.*

(69) *C. I. L. V, 2. 5156.* Che, contro all'opinione sostenuta da tutti gli scrittori municipali, la tribù a cui era ascritta Bergamo, indicata coll'abbreviazione VOT. sia a leggersi Voturìa o Veturia, e non Voltinia, è chiaramente provato da una iscrizione bilingue di Efeso (*Grotefend Imp. rom. trib. descript. p. 2 n. 4.*) e dalle iscrizioni piacentine (*Grotefend p. 70.*)

(70) L'organamento municipale dei Cremonesi non è ben certo (*Mommsen C. I. L. V. 1 p. 414;* come però vi vediamo ricordati due Edili *ibid. n. 4097;* *Zumpt I 355 n. 5.*), non è improbabile che, come nell'altre co. omie, coloro che erano alla testa del municipio, si chiamassero IIIVIRI. I. D. oppure IIIVIRI. AED. POT. anziché IIIIVIRI. Cfr. però il marmo di Gottolengo (*ibid. n. 4151.*) dove si hanno quattuorviri senz'altra indigazione, che per decreto dei Decurioni innalzano certa torre. Ma il marmo potrebbe anche esser ascritto fra i bresciani (cfr. *Mommsen ibid. p. 439.*) Sembra però che il Rustius Secundus di Urganano debbasi, al pari della terra ove fu sepolto, assegnare a Bergamo, e che avendo in questo municipio coperta la sola edilità, abbia poi voluto nascondere questo secondario ufficio sotto il semplice titolo del quattuorvirato (v. *Mommsen C. I. L. V, 1 p. 85.*)

(71) *C. I. L. V, 2. 5140.* Sulla tribù, alla quale era ascritta Cremona, v. *Grotefend p. 49.*

ascritto quel Cluvieno, che dotò Bergamo di un bagno e dell'acqua occorrente per usarne (72). Non è qui il luogo di cercare la ragione di tali

(72) *C. I. L. V, 2, 5136*. Pur troppo sembra, che una specie di fatalità persegua gli investigatori di questo punto di topografia bergomense, perchè la iscrizione della famiglia Betutia, che si conserva nella galleria sotterranea della villa Castello presso Vaprio, e che porta la tribù Voturia, non si sa donde provenga. Fu già pubblicata dal Finazzi (*Antiche Lapidì* p. 162) e data come inedita nelle *Notizie degli Scavi d'Antichità* (1885 p. 151); ma il fatto, che essa era posta assieme ad altre anticaglie provenienti, a quanto pare, da Roma (*Notizie* a. l. c.), dimostra che non si può pensare ad una raccolta di oggetti esclusivamente trovati in luogo. Alla tribù Voturia in Italia erano ascritte solo Ostia, Anzio, Piacenza e Bergamo (*Mommsen röm. Staatsr.* III, 1, 177; *Grot-fend* p. 175.; onde, se non possiamo qui accordare un posto a quelle tre prime città, anche solo pel fatto, che il casato dei Betutii troviamo diffuso per via di clientela in altre parti del nostro territorio (Finazzi p. 175; *C. I. L. V, 2, 5151*) e per la circostanza, che è difficile supporre tratto da così lontani luoghi il grosso cippo, non è nemmeno permesso ammettere, anche solo per via di ipotesi, che lo stesso Vaprio fosse incluso nella pertica dei Bergamaschi (cfr. *Notizie* ecc. a. l. c.), perchè sono troppo chiare le testimonianze, che la Venezia, e con essa quindi il territorio della nostra città giungeva solo fino all'Adda (*Corogr. Berg.* p. 5 seg.), per abbandonarsi ad una tale supposizione. Per il che resta soltanto probabile, che la iscrizione sia stata trovata in qualche vicina terra sulla sinistra dell'Adda; cosa tanto più probabile, in quanto, come vedremo, il territorio bergomense doveva finire appena al di sopra di Canonica o Pontirolo vecchio e quindi quasi di fronte a Vaprio; ma quand'anche il cippo fosse stato proprio rinvenuto in Vaprio, non potrebbero ugualmente aver luogo induzioni appena accettabili, in quanto la ragione stessa dei possessi basterebbe a dar ragione di queste anomalie. Un identico fatto appare anche nelle iscrizioni dei due finitimi municipii di Milano e di Como, poichè tutto permette di credere, che a quella età, come alla nostra, i Milanesi avessero e ville e possessi su quel di Como, onde non sarebbe giusto estendere oltre il dovere l'agro mediolanense per tutto ove ci imbattessimo per avventura in iscrizioni di famiglie sicuramente appartenenti a quella città (cfr. *C. I. L. V, 2 p. 565*).

anomalie (73), nè forse per questi casi speciali potremmo coglierla appieno; la supposizione però, che Urganò potesse far parte del territorio cremonese, mentre per contro a Bergamo appartenesse Barriano, non farebbe che intricare maggiormente la questione, nè si potrebbe accogliere per questo, che, se per dare più chiari confini ai territorii cittadini non si ebbe alcun riguardo alla preesistente divisione distrettuale, specialmente se i pagi occupavano i due versanti di una catena di monti od ambe le sponde di un fiume, tanto meno poi potremmo ammettere, che in mezzo ad una vasta pianura il confine dovesse correre così intralciato, da non saperne trovare esempi che nella età di mezzo, dopochè un prodigioso sviluppo di signorie e di giurisdizioni l'ebbe in mille guise frastagliato.

È duopo adunque ricercare per altra via quali sieno stati i confini di questi territorii all'epoca romana, affine di poter stabilire quali dovessero essere all'epoca, in cui sorse il Comune. Generalmente si ammette, come avvertimmo, che gli odierni confini della giurisdizione diocesana debbano fornire una guida per risalire colle nostre induzioni a quell'epoca più remota. La opinione, nella sua più generale espressione, è per sè stessa accettabile, quando però si tenga conto

(73) Un esempio consimile l'abbiamo in un titolo di Calcinate (*C. I. L. V. 2. 5401*), dove, e per la tribù e per l'ufficio coperto, vediamo che Claudio Ottaviano dovea essere della Valle Canonica. Per uguali difficoltà rispetto a Como e Milano v. Mommsen *ibid.* p. 565. Certo la maggior parte di queste anomalie devesi ripetere dalla ragione dei possessi. V. nota 72.

delle peculiari condizioni di luogo e di tutti i fatti, che potevano concorrere a creare delle eccezioni su questo punto. Come l'ordinamento gerarchico della chiesa e la supremazia metropolitana sancita nel concilio Antiocheno del 341 (74), in quanto furono il prodotto della consuetudine (75) e del fatto, che il cristianesimo si propagò dalle maggiori alle minori città (76), si basarono integralmente sull'ordinamento civile dell'impero romano (77); così dev'essere avvenuto pei gradi inferiori all'episcopato. Queste città dell'Italia superiore nel quarto secolo erano già diventate altrettante sedi episcopali (78); ma se in esse il paganesimo era interamente domato, doveasi però continuare a combatterlo ed a vincerlo nelle campagne, dove, col suo nome, traeva forza dalla maggiore tenacità delle consuetudini e dei ricordi, e dal rozzo carattere delle popolazioni men pronto a cogliere la spirituale essenza della novella religione. Le campagne, come vedemmo, erano divise in pagi o distretti, i quali aveano secolari centri di civili e religiosi convegni, che

(74) Can. 9.

(75) Baur *Gesch. d. Christl. Kirche* II 252.(76) Cfr. Moehler *d. Unità della Chiesa* p. 206 della vers. it.(77) Du Pin *Antiqua eccles. discipl.* p. 49 seg.(78) Veggasi la epist. 65 (*Opp.* III 4110. Venet. 1748) di S. Ambrogio alla chiesa Vercellese: conficior dolore, quod ecclesia Domini quae est in vobis, sacerdotem adhuc non habet, ac sola nunc ex omnium Liguriae utque Aemiliae, Venetiarumque vel caeteris finitimis Italiae partibus huiusmodi eget officio. Tra l'altre parti d'Italia sono certamente da intendersi le Alpes Cottiae e la Raetia ad essa congiunte coll'ordinamento dioceziano (v. Mommsen *Verzeichniss d. röm. Provinzen* p. 514 e Marquardt I 84).

ne mantenevano intatta la unit ; che anzi, tutto lascia supporre, che queste citt  stesse non formassero in origine che uno di tali centri, i quali, quando pel nuovo ordinamento furono elevati alla dignit  cittadina, ebbero a lasciare al restante distretto il nome di *pagus suburbanus* (79). La unica chiesa fondata nella citt  divenne anche il centro religioso di quel distretto, che stava tutt'attorno alla citt  stessa, e mano mano che, specialmente dopo la pace data da Costantino, le nuove credenze diffondevansi anche ne' luoghi pi  lontani, devesi aver avuto cura di fondare le nuove chiese ne' centri de' rurali distretti, e per colpire nel cuore il reluttante paganesimo, e per uniformarsi all'ordinamento civile del territorio

(79) Le iscrizioni Pompeiane ci danno un pagus Aug Felix Suburbanus (*C. I. L. X. A. 814. 855. 924. 1042. 1074 c.*), quello che stava tutt'attorno alla citt , come forse lo stesso pagus Veleius (Maffei *Mus. Veron.* pp. 588, 590) formava l'originario distretto di Veleia. Cfr. Mommsen *C. I. L. X. A* p. 89 seg., dal quale appare, che qui ci troviamo in un campo affatto congetturale. Per  il pagus suburbanus di Pompei non ci dimostr  fino ad ora coi suoi magistri e ministri un organamento diverso da quello degli altri pagi. E' assai probabile che in generale, una volta introdotto l'ordinamento cittadino, questi distretti venissero considerati quasi come un suburbio di quella citt  stessa, che in origine ne formava il centro; il linguaggio ecclesiastico, come vedemmo nel precedente Capitolo giustifica una tale supposizione. La Plebs urbana, in contrapposto alle Pievi del contado, si estendeva su tutto quel distretto, che, come appare dalla sinodo Ticinese del 850 (c. 6 in Pertz *Mon. Germ.* III 597), era considerato come suburbano, n  si saprebbe come avesse potuto formarsi quel distretto ecclesiastico intorno alla citt , se non si ammettesse, che avesse attinto la sua esistenza dall'antichissima costituzione dei pagi, durata per tutta l'epoca romana, come ad essa erano state conformate anche le rurali parrocchie. Pel procedimento qui accennato v. in generale Voigt pp. 154, 156, 158, ecc.

conquistato al cristianesimo, ed anche perchè, se a costituire la base dei diritti metropolitani si dovette aver riguardo a quelle città, capi di provincia, nelle quali tutti soleano concorrere pei loro affari (80); così anche nello stabilire le chiese battesimali nel contado doveasi avere uno speciale riguardo a quei centri, ai quali da secoli soleano convenire gli abitanti disseminati nei vici e nelle ville della annessa campagna. Così ne dovette venire, che, come al di sopra dei vescovi stavano i metropolitani, al di sopra di questi i patriarchi, e i confini della loro giurisdizione restavano segnati dalle divisioni civili dell'impero; allo stesso modo, al di sotto del vescovo, che risiedeva nella città, una volta che nell'interesse della unità episcopale non furono più tollerati i Corepiscopi (81), vi erano i presbiteri del contado, che esercitavano le loro spirituali funzioni su quanto si estendevano le grandi divisioni od i pagi del contado stesso (82). Ma è appunto in

(80) *Concil. Antioch.* can. 9.

(81) *Concil. Laod.* can. 57; Baur I 250.

(82) Rimetto per questo al Lupi I 261 seg.; *de Paroch.* p. 46 seg. Il Wüstenfeld (*Arch. Stor. Ital.* N. S. X, 1. 79) dice convincentissime le ragioni addotte dal Lupi per dimostrare, che non esistevano parrocchie in Bergamo e nel suburbio prima del secolo undecimo; ma quelle ragioni attingevano invero la loro forza dal punto di partenza, cioè, dei rapporti tra l'ordinamento parrocchiale ed il distrettuale. Neppure al Lupi (*de Paroch.* p. 48) fuggì il nesso, che dovea esistere tra l'ordinamento superiore e l'inferiore della gerarchia ecclesiastica in base all'ordinamento civile dell'impero e dei singoli territorii cittadini. Se il vescovo poneva la sua sede nella città centro del territorio cittadino, il metropolita nella capitale della Provincia, era troppo coerente a questa condizione di cose, che i presbiteri fossero ordinati, la chiesa battesimale fosse innalzata nel cen-

questa condizione di cose, la quale si può tenere per indubitata; è soprattutto nella tenace persistenza del *pagus* e nella forte unità da esso serbata, specialmente come religiosa comunità (83), malgrado fosse partito fra due o più territorii cittadini, che doveano trovare una ragione le anomalie, le quali tanto affaticarono gli scrittori municipali, ogniquivolta ebbero a prendere in esame questo importante subbietto. Imperocchè essi non posero mente a questo punto capitale della questione: se la giurisdizione del vescovo siasi estesa indistintamente sino ai confini del territorio cittadino, o se in quella vece non sia stata per avventura esercitata, che fin dove giungevano gli esterni confini di tutti quei pagi, che avevano la loro chiesa battesimale entro a quel territorio, mentre si arrestasse di fronte a quelle

tro dei distretti rurali o di quei pagi, che nella forte loro unità durata da secoli rappresentavano tanti locali interessi. Con questo concorderebbe il fatto, che nel territorio appunto di una delle nostre plebanie ricordata dai più antichi documenti, troviamo in pieno vigore all'epoca romana la denominazione di pagus Fortunensis (*Corogr. Berg.* pp. 415, 429 seg.). Ed è non ineno da avvertire, che nel concilio di Auxerre (can. 18), tenuto intorno al 578, si usa pagus nello stesso significato che avrebbe dovuto avere plebs: quod si quis in alio pago — infantes suos ad baptismum detulerit cet., il che ne dimostra la perfetta corrispondenza. E questa appare evidente anche dal terzo Concilio d'Orléans (can. 5), ove vi ha: de facultatibus vero parochiarum vel basilicarum in pagis civitatum constitutis; dal che risulta, che si avea sempre presente la partizione paganale nell'ordinamento delle singole chiese. Si avverta la circostanza, che il territorio di Auxerre era diviso in numerosi pagi, che, all'epoca romana, portavano un numero progressivo (Voigt p. 152); onde resta posto fuori di dubbio il rapporto tra il pagus e la plebs christiana, che risulta dal concilio del 578.

(83) Voigt p. 156 seg.; Marquardt III 195 seg.

porzioni di distretti, che dipendevano da un centro, posto fuori dei confini di quel territorio, e conseguentemente dalla chiesa costrutta e dai presbiteri in quel centro ordinati dal vescovo limitrofo.

Non vi hanno, per quanto sappiamo, documenti, che direttamente risolvano la questione; ma sta nella natura stessa delle cose, come alcuni indizi concorrono anche a confermarlo, che solo la seconda supposizione sia accettabile: essa soltanto può gettare qualche luce su questa, che parve inestricabile investigazione. Se per l'ordinamento romano i pagi viveano con funzioni proprie, e se il campo della loro azione era cotanto locale, che uno stesso pagus poteva andare diviso fra due città, senza che l'amministrazione cittadina avesse a risentirne alcuna inconvenienza; ora, in quella vece, i rapporti tra i presbiteri di quei pagi ed il vescovo erano radicalmente mutati: uno stretto vincolo gerarchico, che non esisteva punto fra i Quattuorviri municipali ed i *Magistri pagorum*, dovea far sentire potentemente la sua influenza anche nella circoscrizione delle rispettive giurisdizioni. Se il pagus costituiva una unità a sè, indipendentemente dai territorii cittadini, fra i quali poteva trovarsi partito, come avrebbe potuto la parrocchia, che abbracciava un pagus diviso fra due territorii, mantenere la sua unità, se per avventura avesse potuto essere contesa fra due vescovi limitrofi? In questi casi non v'era che una ragionevole soluzione, vale a dire, che al vescovo appartenesse tutto quel distretto,

il cui centro, ov'era stata innalzata la prima chiesa battesimale, si trovava posto nel contado, nel quale egli avea la sua sede. In tal guisa il vescovo non avrebbe propriamente esercitato la sua giurisdizione su tutto il territorio cittadino, ma su tutte le chiese battesimali, che a quel territorio appartenevano, e quindi sulla intera pieve, che a queste chiese era congiunta; onde la diocesi ecclesiastica, dove più dove meno, avrebbe dovuto intrecciare i suoi coi confini del territorio cittadino, a seconda che alcuni dei pagi, in cui questo era partito, aveano avuto i loro centri di unione per entro od al di fuori di esso territorio. Che se una tale distinzione è vera, noi dovremmo ammettere, che Brivio e Garlate fossero originariamente i centri di due pagi, che occupavano le due sponde dell'Adda, stendendosi su quella fertillissima plaga ora detta la Valle di S. Martino (84). Se l'antico territorio di Milano, come è indubitato, correva lungo tutta la occidentale sponda di quel fiume (85), anche Brivio e Garlate dovea-

(84) Non solo Brivio, ma anche Garlate era pieve (Dozio *Pieve di Brivio* p. 105 n. 1), e da essa dipendevano alcune terre sulla sinistra del lago e dell'Adda, e quindi situate nel territorio di Bergamo. V. l'insigne documento del 985 presso il Lupi (II 379), dove il presbiter ufficiale plebs beati Stephani martiris sita Garlate è un Andreas fil. q. Iohannis de vico Carrenno, cioè di un villaggio, che apparteneva a quella pieve sulla sinistra dell'Adda nella Valle S. Martino. Questa correlazione mostra come sia antica una tale condizione di cose, e come si possa tenere per immutata fin dall'origine. Il Lupi naturalmente, partendo da altri principii, non ne tenne conto.

(85) Le iscrizioni scoperte in questo punto su ambe le sponde dell'Adda non danno alcun indizio del municipio, al quale apparteneva questo tratto di terreno (cfr. Mommsen *C. I. L.* V, 2 p. 538, che, raggruppandole con altre di più lontane

no farne parte; ma i distretti, di cui essi erano il centro, furono con tutta verisimiglianza divisi allorquando, come in tanti altri consimili casi, in virtù della legge Pompea vennero a queste città definitivamente assegnati i loro territorii, ed il corso dell'Adda denotò per sempre il confine dei due municipii. La unità di quei distretti però con questo non venne infranta; e quando i vescovi di Milano inviarono nel centro dei pagani convegni i loro presbiteri, questi devono aver esercitate le loro funzioni anche su quanti abitavano sulla sinistra dell'Adda, perchè tale era la civile circoscrizione da essi trovata, e perchè così esigeva l'ordinamento gerarchico, che quelle circoscrizioni non fossero alterate; per il che ne venne, che da tempo immemorabile la Valle di S. Martino ebbe a formare una parte incontrastata della diocesi milanese. Se, come vedemmo, una serie di fatti ci dimostra, che nella costituzione dei territorii cittadini non si ebbe alcun riguardo alle preesistenti divisioni distrettuali, è

località, venne a contrarie conclusioni); ma il fatto che la diocesi di Como non raggiunse mai le sponde dell'Adda (*Cantù Stor. di Como* I 126, 251), come d'altra parte il fatto, che la pieve di Brivio fin dal suo primo apparire nei documenti medioevali, la vediamo congiunta alla diocesi milanese (*H. P. M. XIII* 1228; cfr. *Lupi* I 288), danno certo i più forti indizi, che valgano a rafforzare la nostra induzione. Come verso occidente il territorio Milanese si stendeva lungo tutta la sponda orientale del Verbano (*Mommsen C. I. L. V.* 2 pp. 590. 655), così è assai verosimile che dal lato opposto gli fossero attribuiti i territorii di Brivio, Garlate, Lecco, e probabilmente anche la Valsassina, in ultima analisi altrettanti pagi, dei quali i due primi rimasero dimezzati per la divisione territoriale di Pompeo Strabone, che ebbe per fondamento il corso dell'Adda.

non risolvono punto la questione, in quanto partono da un preconconcetto di malinteso orgoglio municipale, nè risalgono fino alla originaria condizione di cose. La unità distrettuale si impose così, allorquando nel contado si fondarono le prime chiese battesimali, che di fronte ad essa cedette negli ecclesiastici rapporti la unità del territorio cittadino; laonde si può ritenere sia la eco lontana di questi bizzarri intrecci quella, per la quale troviamo il bresciano Paratico appartenente alla diocesi di Bergamo, e per lo contrario Palosco, sulla destra dell'Oglio, soggetto a quella di Brescia (88). Certamente, ove non si parta da

(88) Paratico appartenne sempre al contado Bresciano (*H. P. M.* XIII 987). nè si potrebbe spiegare in qual modo facesse parte della diocesi bergomense, se non ammettendo, che sulla sinistra dell'Oglio si spingesse quel pagus, che avea il suo centro in Calepio, dove fu fondata anche la chiesa battesimale. L'elenco delle chiese bergamasche soggette a censo verso la chiesa di Roma, che fu compilato intorno al 1260, pone senz'altro in plebatu de Calepio la ecclesia S. Marie de Paratico (*Lupi Stralci mss.* n. 28 in *Bibl.*). Più complicata è certo la questione rispetto a Palosco. Che abbia sempre appartenuto al territorio di Bergamo, non vi può esser dubbio, se la stessa Mura, oggidi la parte di Palazzolo sulla destra dell'Oglio, un tempo spettava al territorio ed alla diocesi bergomense (*Corogr. bergom.* p. 355 seg.). Certo, che a voler guardare soltanto al registro di Cencio camerario (*Murat. Antiqu.* V 868) da una parte, e dall'altra ai documenti bresciani, si dovrebbe dire, che Palosco venne incluso nella diocesi di Brescia solo tra il 1192 ed il 1280 (*Corogr. berg.* p. 355); ma resta dubbia una tale interpretazione, perchè la parola episcopatus deve essere stata usata da Cencio nel significato di contado o territorio cittadino, e questo lo prova, a cagion d'esempio, il fatto, che pone nell'Archiepiscopatus di Milano la pieve d'Arzago, che ecclesiasticamente fu sempre cremonese (*Murat. Antiqu.* col. 867) e nell'episcopatus di Bergamo Rivalta e Dovera, che mai non gli appartennero (col. 867). Se poi un tempo il territorio di Palosco si estendeva anche sulla destra del Cherio (*Corogr. berg.* p. 354;

questo principio, riuscirà strano a spiegarsi, come la diocesi milanese, per mezzo della Plebania di

cfr. Maironi II 184 215), e se fino a Torre delle Passere si estende tuttodì la parrocchia (Maironi II 184), non si saprebbe comprendere, come la chiesuola di S. Eusebio, che esisteva fin dal 959, e che, dando nome ad una riunione di poderi confinanti col torrente Zerra, dovea trovarsi sulla destra del Cherio (H. P. M. XIII 1080, 1082), sulla fine del secolo decimoterzo o sul principio del seguente si potesse chiamare titulum S. Eusebii de Chero diocesis pergamensis, e servisse appunto di titolo comune a tutti quei tonsurati, pei quali, stando all'antica disciplina ecclesiastica, non avrebbero bastato altre chiese della diocesi (Finazzi *Sinodo dioces. del 1504*, p. 57, che fantasticò non poco su questo titolo), mentre, per esser quella chiesuola situata nel territorio di Palosco (*Corogr. berg.* p. 555), avrebbe dovuto appartenere alla diocesi bresciana. Uno scioglimento di queste difficoltà si potrebbe avere da un'esatta e minuta investigazione sulle più antiche pievi bresciane contermini all'Oglio e sui loro più sicuri confini; ma i pochi cenni del Rosa (*La Francia Corta* pp. 41, 45; *S. Vigilio* p. 57 seg.) non bastano a toglierle, tanto più che, anche per quanto riguarda Bergamo (*S. Vigil.* p. 40), non distinse tra le più antiche e le più recenti pievi, anzi incluse tra esse di quelle, che non lo furono mai nello schietto significato della parola. Quanto alla Valsassina, che abbia fatto parte del Comitatus medievale di Bergamo, sembra non lasciarne dubbio una carta del 1075, che apre l'adito a siffatta induzione (Lupi II 694), e la circostanza gravissima, che Bergamo continuò ne' suoi Statuti ad annoverare quella Valle fra le terre del suo contado (*Stat. an. 1551*, 2 § 52 (correg. 53)). Ma per l'epoca romana siamo completamente all'oscuro; non è improbabile, che qualche parte di quell'antico pagus in virtù della Legge Pompea sia stata aggiunta al territorio di Bergamo, come Oлда, Peghera e Vedeseta in Val Taleggio, Mezzoldo, Orniga e S. Brigida in Valle Averara, e la Valtorta, perchè, sebbene facciano parte della pieve di Primaluna in Valsassina (Arrigoni *Notizie d. Valsas.* p. 57), non consta però che abbiano mai fatto parte del territorio milanese. Avremmo così anche qui una condizione identica a Brivio e Garlate, colla differenza, che mentre quelle due terre per tutta la età di mezzo rimasero incontestabilmente milanesi, la Valsassina invece sembra sia stata in quel frattempo unita al ducatus od al comitatus di Bergamo. Anche qui sarebbe impossibile risolvere tutte le difficoltà, che si presenterebbero in un più particolareggiato modo di considerare la cosa; mi basta porre in sodo la analogia, che può sussistere anche in questo punto. Per Fara Ulivana v. sotto nota 148.

Pontirolo, potesse spingersi a meno di sette chilometri dalla città di Bergamo, cioè fino ai confini del *pagus suburbanus* o della sua *plebs urbana*; e non meno strano dovrà riuscire il fatto, che non rimanga alcuna memoria dell'epoca e dei modi, coi quali essa ebbe a conseguire una sì straordinaria estensione sul territorio bergamasco; come d'altro lato resterebbe inesplicabile la circostanza gravissima, che i vescovi di Bergamo non tentarono una sola volta di togliere questa anomalia, foss' anche col dar vita a semplici proteste o coll'accampare inani pretese.

Ma se noi non possiamo specificatamente intrattenerci sulla intricata questione riguardante Pontirolo (89), giova però avvertire d'altro canto,

(89) Non posso entrare in un esame delle condizioni speciali di Pontirolo: osservo soltanto, che se il parroco di quella località, quando fu soppressa la Canonica, ci si presenta nelle condizioni proprie di un antico chorepiscopus (Ceruti presso il Casati *Treviglio* p. 541), dobbiamo ritrarre assai in addietro una tale condizione, poichè la circostanza che i parroci di Pontirolo devono aver persistito sin all'ultimo nello scisma di Aquileja, durato fino intorno al 698 (Paul. Diac. 6, 14), provata dal fatto, che ivi continuò l'uso, non dell'ambrosiano, ma del rito patriarchino (Dozio *Brivio* p. 158 nota 1), ci dimostra per lo meno come quei parroci si trovassero fin d'allora in una speciale condizione di cose rispetto ai presbiteri dell'altre pievi, se poterono mantenere una officatura propria. E se il vescovo di Bergamo tra il 662 ed il 671 da Grimoaldo già fatto cattolico (Bertolini *Stor. d'Ital.* p. 481) ebbe Fara Autarena, che, per la sua situazione topografica, siamo certi dovesse far parte della vasta pieve di Pontirolo, non per altro titolo, se non perchè l'avea tolta all'Arianesimo, questo dimostra, che antichi diritti diocesani ivi mai non esercitò, e che quel dono non fu che il frutto dello zelo particolare del vescovo Giovanni (cfr. Lupi I 249 seg.). È poi verisimile, che i parroci di Pontirolo tentassero ogni mezzo di riavere quella chiesa e le sue possessioni, e forse furono essi che per un momento vi riuscirono (v. il diploma in Lupi I 953), poichè, quanto all'ammiet-

che, se vera una tale condizione di cose, possiamo tenere per certo vi attingessero in molta parte la loro ragione quei canoni, i quali esigevano, che i vescovi dovessero mantenersi inconcusse quelle rurali parrocchie, delle quali si trovavano al possesso, e i quali canoni per questo ammet-

tere che Fara potesse esser stata tolta da Alachi al vescovo di Bergamo in odio alla cattolica fede, è un pregiudizio già invalidato dal Lupi (I 352), appoggiandosi al passo di Paolo Diacono (5. 38), dove l'atto del vescovo di Pavia dimostra comunione di fede. Che se osserviamo, che Alachi cercò e trovò il suo appoggio nella Venezia (Paul. Diac. 5. 59), dove i vescovi persistevano nello scisma d'Aquileia, e se a questo scisma aderivano ancora con tutta verisimiglianza i parroci di Pontirolo, può forse trovarsi qui la ragione, che indusse Alachi a spogliare il vescovo di Bergamo della chiesa di Fara a beneficio certamente di quei parroci. Ad ogni modo, in questa intricatissima investigazione, che attende forse ancora chi la ponga in piena luce, non sarà inutile consultare il Dozio *Vimercate* p. 115 nota 44; quanto a noi avvertiamo i seguenti fatti: le speciali condizioni della pieve di Pontirolo, che necessariamente estendeva la sua giurisdizione sulle chiese di tre municipii confinanti, Milano, Cremona e Bergamo, come risulta anche da una descrizione di un'epoca posteriore, che vuolsi molto ridotta rispetto a quello che doveva essere in origine (Casati *Treviglio* p. 544); la importanza che Pontirolo ebbe fin dall'epoca romana per esser posto sulla grande via da Milano alla Venezia al punto di passaggio nell'Adda (*Itin. Hierosolym.* p. 557 seg.); la circostanza che ai vescovi di Bergamo, ai quali non dovettero mancare favorevoli occasioni, non venne mai in mente di estendere la loro giurisdizione almeno sino ai confini del territorio dell'epoca romana, ma tollerarono sino alla soppressione della canonica di Pontirolo una condizione di cose, per la quale, da un lato di questo piano, la loro diocesi non giungeva a più di quattro miglia dalla loro città. L'unica supposizione ragionevole potrebbe esser questa, che ai presbiteri di Pontirolo fossero stati assoggettati due o più pagi, donde una autorità, che si avvicinava a quella degli antichi corepiscopi, e che essi seppero far valere e mantenere per secoli. Lo proverebbe il fatto, come avvertimmo, della straordinaria estensione che ebbe quella pieve, come pure lo lascierebbe indurre la congettura, che il nome di Minervium, ora Cascina Nervi, mantenutosi al di sotto

tevano persino una trentennale prescrizione (90); oppure quegli altri, i quali severamente proibivano, che si avessero a dividere le parrocchie anticamente stabilite (91). Si potranno, è vero, enumerare molteplici motivi, che presuntivamente dimostreranno con quali intendimenti si tentasse infrangere la unità di una parrocchia; ma fra essi non sarà a disconoscersi dovesse esistere anche quello di togliere, o colla sorpresa o mediante accordi, quelle anomalie, le quali non potevano essere che conseguenza del fatto, che il pagus, come base della pieve cristiana, apparteneva talvolta al territorio di due o più città. Se si esigeva che il vescovo si mantenesse inconcusse quelle parrocchie, che sempre aveano fatto parte della sua diocesi, implicitamente voleasi anche impedito, che un vescovo vicino potesse invadere quelle parti di esse parrocchie, che trascorrevano sul territorio della sua città; e se negli atti di collazione di una chiesa plebana intendevansi annoverate anche tutte le cappelle od oratorii, che

di Verdello (*Stat. an.* 1351, 2 § 56). potesse esser provenuto, e dal tempio, che vi sorgeva, ed anche dal fatto, che vi fosse il centro di un pagus Minervius, che ci si fa innanzi anche in Piacenza, Luca e Veleia (*Maffei Mus. Veron.* pp. 587. 588. 594), civilmente bergomense, almeno per moltissima parte, ma che ecclesiasticamente invece di ricevere proprii presbiteri, pel modo con cui si propagò la nuova religione in questi paesi, ebbe a dipendere da quelli di Pontirolo. E, una volta stabilita questa condizione di cose, era naturale, che il principio della indivisibilità delle parrocchie anticamente costituite anche qui dovesse far sentire tutta la sua forza.

(90) *Concil. Chalced.* can. 17.

(91) *Lupi de Paroch.* p. 59 seg. e in più luoghi di questa opera, per es. p. 97.

alla stessa erano soggetti (92), certo doveano esservi annoverate anche tutte quelle cappelle od oratorii, che, in conseguenza di una antichissima costituzione, potevano essere costrutti sul territorio di una limitrofa città. Il decreto di papa Gelasio, della fine del quinto secolo e conseguentemente di un' epoca, nella quale non possiamo accagionare di tutte queste alterazioni la tremenda confusione apportata dallo stabilimento dei regni barbarici, lascia ammettere apertissimamente una tale condizione di cose nel nostro occidente, poichè vi leggiamo: *Licet in regulis continetur antiquis, parochias unicuique ecclesiae pristina dispositione deputatas, nulla posse ratione convelli, ne per consuetudinem pessimam, exempli mali temeritate crescente, universalis confusio nasceretur; tamen etiam decretis nostris ante non multum temporis destinatis, omnia iussumus, quae taliter fuerint invasa, restitui. — Territorium etiam non facere dioecesim, olim noscitur ordinatum* (93). La diocesi episcopale era

(92) Murat. *Antiqu.* VI 407.

(93) *Decreti* pars 2. caus. 16 quaest. 3 c. 5. Conseguentemente Incmaro, vescovo di Reims, dando certe istruzioni a due suoi delegati, scriveva: neque capellas de illis ecclesiis, quibus antiquitus subiectae fuerunt, ad alias ecclesias subiicere praesumatis. (Ap. Dozio *Vimercate* p. 105.). Potevasi fare tali tentativi per molte ragioni, ma non resta escluso, che si facessero anche per coordinar meglio i confini della diocesi con quelli del territorio cittadino. Così le cappelle sulla sinistra dell'Adda potevano, a cagion d'esempio, esser tolte a Brivio e Garlate, ed essere assegnate a pievi vicine, o potevasi con esse formare una nuova pieve, due casi nei quali si sarebbe andato contro alle più rette norme della ecclesiastica disciplina, sulle quali insistono e Gelasio ed Incmaro.

adunque formata da un complesso di intere pievi, indipendentemente dalla forma del territorio cittadino (94); e qui apparirà non meno degno di

(94) Si pongano assieme le espressioni del decreto Gelasiano: *parochias unicuique ecclesiae deputatas*, con: *territorium etiam non facere dioecesim*, e parci risulterà aperto quanto sian venuti sponendo. Le parrocchie congiunte ad una chiesa episcopale non rispondevano nel loro complesso al territorio cittadino; e quand'anche si ignorasse la principale cagione di una tale discrepanza, non si potrebbe attribuirle tutta ad alterazioni avvenute in seguito nelle circoscrizioni civili (Murat. *Antiqu* VI 565 seg.), perchè, fino ai tempi di Gelasio non si può ammettere una così frequente instabilità in quei territorii cittadini, da esigere così energici provvedimenti. A nostro avviso, bisogna distinguere due periodi. Nel più antico si sarà tentato coordinare i confini del territorio civile col diocesano, e quindi si sarà sentito la necessità di dividere alcune pievi e costituirne di nuove. Si vollero impediti tali usurpazioni, che potevano il più delle volte gettare dissensioni tra i vescovi e tra i fedeli, stabilendo il principio della indivisibilità delle pievi. Nel secondo periodo questo principio fu rassodato per togliere un gravissimo abuso; poichè, come dalla sinodo Ticinese del 850 (can. 15) sappiamo che vi erano vescovi, che lasciavano le pievi scoperte dei loro presbiteri per avocarne a sè i redditi, così intorno a quell'epoca s'era introdotta la consuetudine di dividere le pievi a scopo di lucro (Murat. *Antiqu*. VI 452), e questo, che da varii canoni (vedili in Lupi *de Paroch.* p. 59 seg.) è detto *inhonestum lucrum*, voleasi impedire, richiamando i vescovi a quel principio, che, per quanto ne pare aver mostrato, dovea in origine nella maggior parte dei casi avere tutt'altro scopo. La sollecitudine perchè non si alterasse per nulla quanto era stato stabilito ab antico rispetto all'ordinamento parrocchiale poteva mantenere quelle anomalie, che abbiam poste in luce, causa certo di frequenti dissensioni tra vescovi confinanti, quand'anche, a cagion d'esempio, il concilio Antiocheno (can. 9) assoggettasse al vescovo tutto il territorio della città, ove avea sede; ma in una regione come la nostra, ove la divisione paganale, per quanto si può vedere dalla tavola Veleiate e da altri documenti, avea preso il massimo sviluppo, come si sarebbe potuto senza inconvenienti alterare un secolare ordinamento? Parve miglior cosa, che ogni vescovo si tenesse le sue plebes, quali le avea ricevute da' suoi antecessori; e questo, era in effetto un provvedimento saggio anche rispetto

nota, che, come nell'arrecato decreto di Gelasio, così anche in quei canoni, nei quali ai vescovi si interdice di estendere la loro giurisdizione al di là dei confini della originaria diocesi, non si parla già di un travalicamento dei confini del territorio cittadino, ma solo della usurpazione delle parrocchie altrui (95); alla stessa guisa che,

all'avvenire, poichè con tale principio si antivenivano anche tutte le mutazioni che si fossero apportate alle civili circoscrizioni nel corso dei tempi. Certamente, non partendo da questi principii, tutti gli scrittori, anche i più meticolosi, sono obbligati, trattando di questa materia, a dipingerci un episcopato turbolento, mosso da continua ambizione di allargare i confini della sua giurisdizione senza alcun riguardo alle ecclesiastiche tradizioni. Pur troppo non mancano esempi, che raffermino una tale condizione di cose; ma, accettando le nostre induzioni, sarà agevole scorgere, come moltissimi di quei vescovi collo scindere la unità plebana potessero avere in vista unicamente di togliere appiglio a future dissensioni, riunendo sotto un solo pastorale quanti erano retti anche dagli stessi magistrati cittadini, e formando nuove pievi colle porzioni di pievi, che, soggette ad un vescovo limitrofo, si spingevano per entro al territorio della loro sede (v. nota 95). Ma siffatti tentativi potevano trovare una forte opposizione nelle stesse pievi, che, avvezze da secoli alla comunione de' paganicî convegni, poi riunite sotto la direzione di un unico archipresbyter, difficilmente avranno acconsentito ad abbandonare que' centri, ove prima accolsero la divina parola, assistettero al compimento de' sacri riti, e dove stavano religiosamente sepolte le osse dei loro padri (*Decreti caus. 15 quaest. 2 c. 6*); e quando le tradizioni dell'ordinamento distrettuale duravano ancora vivissime, non sarà stato senza pericolo l'introdurre innovazioni contrarie a secolari consuetudini. Non abbiamo, è vero, documenti, che provino questa opposizione; ma il fatto, che solo dopo il mille cominciarono a moltiplicarsi le rurali parrocchie, prova, che se molto si deve ai canoni, che voleano impedire si frangessero antichi vincoli di carità o si mettesse a repentaglio la tranquillità di una pieve, moltissimo lo si può attribuire a questa forza d'abitudine, che probabilmente più poté dei canoni stessi.

(95) Lupi de *Paroch.* pp. 405, 245 seg. V. anche *Canon. Afric.* 120.

d'altro canto, non potrà passare inosservato, come questa consuetudine fossesi così radicata, che anche fin dal principio della età di mezzo i vescovi, volendo con diplomi dell'autorità secolare vedersi assicurato il territorio soggetto alla loro giurisdizione, ottenessero una conferma, talvolta specificata, delle pievi ad essi spettanti, senza che si tentasse porre alcun rapporto fra queste e la effettiva estensione del territorio cittadino o del *comitatus* (96). Il linguaggio dei canoni, adunque,

(96) Nel 785 Carlo Magno conferma al vescovo di Arezzo le *ecclesias baptismales* (Murat. *Antiqu.* VI 359), e così anche alla chiesa cremonese, come da lungo tempo le appartenevano (*H. P. M.* XIII 737). Il diploma di Lotario I ad Aganone vescovo di Bergamo (*H. P. M.* XIII 281) nota espressamente: *nec non de rebus baptismalium ecclesiarum*; importantissimo il diploma del 878 di Carlomanno a Benedetto vescovo di Cremona con cui gli conferma *tam monasteria quam synodochia et ecclesias baptismales* (*ibid.* 465). Per Mantova nel 894 v. *H. P. M.* XIII 605 e per altri esempi v. Murat. *Antiqu.* VI 415. I possessi sono indicati perfino dalla plebe, in cui si trovavano, come un tempo lo erano dal pagus; v. per es. *H. P. M.* XIII 475 550. Anche i papi si uniformarono al costume seguito nei diplomi imperiali; nel 1144 Lucio II, dopo enumerate molte chiese, conferma al vescovo di Cremona *omnes etiam plebes cum castellis et baptismales ecclesias quas in presenti quiete et canonice possides*; nel 1148 Eugenio III allo stesso: *decernimus ut cremonenses ecclesie que parochiali iure ad te pertinere noscuntur — tibi tuisque successoribus subiecte de cetero et obediens existant* (Ughelli-Zacharia *Ser. episc. Cremon.* pp. 115, 115). Ad uguale conclusione venne anche il Lupi I 268. Quei diplomi imperiali parlano anche di una legale investitura nella quale saranno state annoverate forse, insieme a tutti gli altri possessi, partitamente anche le chiese battesimali. Quindi per Mantova abbiamo: *unde eadem sancta mantuana ecclesia investita esse dinoscitur* (*H. P. M.* XIII 605); per Cremona nel 996: *unde episcopatus cremonensis — investituram tenuerat* (*H. P. M.* 1605); per Bergamo nel 1027: *a tempore prefati magni Karoli legalem investituram habere dinoscitur iam dicta ecclesia* (Lupi II 545). V. pure per Reggio *H. P. M.* 972.

d'accordo coi documenti di un'epoca posteriore e colla induzione appoggiata ad un anteriore stato di cose, vale a dimostrarci, che in origine dovea e potea in moltissimi casi esistere una perfetta antitesi fra i confini del territorio cittadino e quelli del vescovado propriamente detto, in quanto questo era formato da interi pagi, che aveano il loro centro d'unione, come in seguito ebbero le loro chiese battesimali, entro i confini di quel territorio, mentre d'altro lato non gli appartenevano quelle parti di un pago, che metterebbero capo alle chiese battesimali poste nei territorii vicini; il territorio della città per contro, come vedemmo, racchiudeva anche dei pagi non interi, e su queste frazioni estendevasi in tutta la sua interezza la giurisdizione de' magistrati cittadini, affatto indipendentemente dai centri, a cui esse mettevano capo (97).

(97) Nella controversia, che durò per secoli, tra i vescovi di Arezzo e di Siena, l'unico argomento che Adeodato, vescovo di questa seconda città, potesse trarre in campo per aggiungere alla sua diocesi un buon numero di chiese battesimali, era questo, che in territorio senensi posite sunt (Murat. *Antiqu.* VI 568), e sebbene si debba ammettere, che nel periodo longobardo siano avvenuti cambiamenti nei confini delle due città (Murat. col. 580 seg.), nullameno dalla sentenza data si scorge, che non si badava neppure allora al territorio cittadino, ma al principio posto innanzi dal vescovo d'Arezzo: ecclesie iste suprascripte et monasteria a tempore Romanorum et Longobardorum regum, ex quo a fundamentis condite, semper ad sedem S. Donati Aritio obedierunt (Murat. col. 567). Se la chiesa fondata da un vescovo nel centro di un distretto, che si estendesse su due territorii, dovea servire di punto d'unione per la celebrazione dei divini uffici per quanti appartenevano a quel distretto, è agevole comprendere, come la pieve tutta intera ivi costituita dovea dipendere dal vescovo, per usare le espressioni di quello di Arezzo, che gli diedero vinta la causa, del quale *ibidem* fuit

Ora, se dovea esistere fin da principio questa antitesi fra l'ager *Bergomatium* e la diocesi ecclesiastica, come potremo porla in rilievo nel piano fra l'Adda e l'Oglio, dove essa deve esser stata più appariscente, ma dove non rimase alcun segno a stabilirne con sicurezza la entità? È qui appunto, che d'altra parte si potrà chiedere, se il territorio dell'epoca romana dovea seguire a un di presso il confine segnato da quel Fosso bergamasco, che fu cominciato a cavare dopo il 1263 per creare nel piano un limite visibile ed incontestabile, che separasse questo dai contadi di Milano e di Cremona. Quanto a me non esito un sol momento a rispondere negativamente, e ad ammettere, che quel confine corresse allora più a settentrione. Nel piano la natura dei luoghi si rifiutava a segnare in modo aperto un confine, che appena potesse chiudere il campo a numerosi contrasti, e se, come vedemmo, non era stato in alcuna guisa accolto il concetto di costituire questi territorii cittadini con un certo numero di interi distretti, alcuni dei quali, coi loro più esterni confini, avrebbero segnato anche il confine dell'intero territorio, non possiamo ammet-

ordinatio tam in presbiteros et diaconos. et — fuit sacratio semper (Murat. col. 568) Mentre quindi il pagus, solo come tale e pe' suoi interni rapporti manteneva la sua unità, mentre nei rapporti topografici poteva appartenere a due territorii cittadini; la plebs cristiana, invece, che gli successe, in conseguenza di una stretta unione gerarchica, mantenne la sua interna unità ed anche la esterna nei rapporti con quel vescovo, al quale spettava il centro, ov'era stata fondata la prima chiesa battesimale ed ove egli esercitava la sua giurisdizione. E qui sta tutta la base di quella antitesi.

tere che da questo lato siasi proceduto diversamente. È difficile immaginare questo confine affatto artificiale a mezzodi della città altrimenti che come una retta linea fra due punti ben determinati; ora, se dal lato di occidente uno di essi punti rimase attraverso a tanti secoli ed a tante vicende quello, dove il Brembo sbocca nell'Adda, sebbene, come vedemmo, la diocesi milanese colla sua pieve di Pontirolo di tanto trascorresse verso settentrione; non temiamo ammettere che dal lato opposto l'altro dovesse essere segnato dallo sbocco del Cherio nell'Oglio, sebbene la diocesi bergomense, mediante la sua pieve di Ghisalba, si spingesse più a mezzodi: questi due punti, i quali senza commettere un grave fallo, possiamo considerare come posti ad una uguale latitudine e ad una uguale distanza da Bergamo, erano gli unici, che potessero rispondere a quella condizione. Avvezzi alle solleticanti induzioni degli scrittori di questa città, che, confondendo tempi diversi, non si peritarono di assegnarle all'epoca romana uno sterminato territorio, tornerà forse grave, per non dire impossibile, a taluni il dover ammettere una linea di confine, che correva a sì poche miglia dalla città; ma se consideriamo, che tra Bergamo e Cremona si interponeva il Foro de' Diugunti col suo territorio, non riuscirà punto difficile accogliere la possibilità di questa condizione di cose. Che poi quel Foro sia stato annesso a questa seconda città, allorquando anche il territorio di Bergamo fu allargato esso pure verso settentrione colla attri-

buzione delle valli, che gli stanno a ridosso, è questo uno dei fatti che a noi pare si debba accogliere come storicamente stabilito, anche per ciò, che esso solo può nel modo più aperto spiegare, in qual modo il confine boreale dell'agro cremonese si spingesse di tanto vicino a Bergamo. Nè sarebbe agevole segnare in questo piano altra più verisimile linea di separazione di quella, che congiunge i due punti, ove hanno termine i corsi del Brembo e del Cherio. Imperocchè l'unica obiezione, che potrebbesi muovere contro di essa, non verrebbe ad essere fondata che sul rilevante accorciamento che in tal modo si farebbe subire da questo lato all'agro bergomense e sulla antitesi che ne sarebbe sorta fra questo stesso territorio e i limiti della ecclesiastica giurisdizione. Ma lasciando da un canto questo secondo punto, il quale non farebbe che confermare, come in fatto conferma, e lo vedremo tosto, le cose premesse, in quanto il centro di quel pago, in cui sorse la *Ecclesia alba* (Ghisalba), per trovarsi entro i confini dell'agro bergomense, dovea ecclesiasticamente rannodare a sè anche quelle parti del suo territorio, che trascorrevano sul cremonese, forsechè, d'altro lato, abbandonando i due punti sovra stabiliti, e scegliendone due altri, i quali non potrebbero essere che affatto arbitrari, noi potremmo estendere in modo assai più rilevante verso mezzodi il territorio di Bergamo? Se Arzago, Fornovo e Calcio, i centri delle tre pievi più settentrionali della diocesi cremonese, a questa appartennero sempre, per quanto risalgano

indietro le nostre memorie (98), è evidente, che essi devono aver fatto parte anche del territorio di questa città all'epoca romana; e volendo pure ammettere, che qualche punto di quelle pievi trascorresse entro i confini del territorio bergamasco, supposti più a mezzodi di quelli or ora stabiliti, è aperto, che non giungeremmo ancora ad attribuire a questo territorio una assai più notevole estensione in quel piano, che a perdita di vista si stende davanti alla città.

Ma altre circostanze raffermano la nostra induzione. La prima, che, come fu acutamente osservato, anche il territorio di Como dal lato di mezzodi non si estendeva oltre l'ottavo miglio (99): che è a dire, come vedremo, quanto a un di presso si stendeva quello di Bergamo. Un'altra circostanza, e la più decisiva, ci è fornita dalle condizioni della viabilità in questa regione. Sebbene le vie, che la solcavano per ogni verso, non numerassero le loro miglia a cominciare da Roma, per questo non cessavano di essere vie pubbliche del popolo romano al pari dell'altre, che aveano principio dalle porte stesse della capitale. La cura della loro costruzione e della loro manutenzione era affidata ai municipii di questa opulentissima parte d'Italia, quantunque talvolta, specialmente

(98) *Corogr. Bergom.* p. 218 seg. V. anche pp. 27 seg., 252; Lupi II 4085.

(99) Mommsen *C. I. L.* V, 2 p. 606, appoggiandosi a Plinio *n. h.* 10, 41. Se poi a Teolo dai delegati del Senato furono poste le pietre, che segnassero il confine inter Atestinos Patavinisque (*C. I. L.* V, 1, 2491, 2492), vediamo quanto poco si stendesse verso mezzodi anche il territorio di Padova.

in sul declinare dell'Impero, gli imperatori avessero creduto opportuno o trovato necessario venire in ajuto degli stremati municipii in questo importante servizio, come lo attestano i titoli sopravvissuti in numero bastante per accertarci di questo fatto. Ora, due particolarità degne di nota servono a darci un filo, che possa con sicurezza guidarci in queste nostre ricerche. La prima si è, che la numerazione delle miglia avea principio da ciascuna città, e proseguiva sino ai confini del suo territorio; e quantunque questo fatto pei cippi giunti fino a noi sia certo per la via Popilia, assai probabile per tutte le altre, nullameno riceve una chiarissima luce, che lo rende incontestato, dalle denominazioni locali. Già abbiamo dimostrato altrove (100), che il nome di *Cascina Decima*, mantenutosi a mezza via tra Ticinum e Mediolanium, indica ancora il punto dov'era numerato il decimo miglio non solo, ma prova, che la numerazione su questa via avea principio dall'una o dall'altra città, a seconda del territorio, nel quale trovavasi quel punto di cambio dei cavalli. E le denominazioni, ancora viventi su quella medesima via, di *Quinto de' Stampi*, di *Ponte Sesto* sul Lambro meridionale, sono per noi altrettanti cippi, che confermano nel modo più aperto quella induzione. I contorni di Milano sono ricchi di consimili esempi, e questo è ovvio ad intendersi, poichè, attesa la uniformità di quel vasto piano, non poteva la molteplicità dei naturali accidenti aver dato vita ad una corrispon-

(100) *Vie Romane* I 21 seg.

dente varietà di denominazioni locali, e a quelle soltanto, create dall'opera dell'uomo, potevasi dare nel maggior numero dei casi una necessaria preferenza (101). Una via verso maestro è ancora segnata dal nome di *Quarto Oggiaro* presso Musocco, alla esatta distanza di quattro miglia da quella città; essa conduceva indubitatamente, come oggidi, a Varese. La via da Milano a Novara è ancora indicata dalle denominazioni di *Quarto Cagnino*, *Quinto Romano* e *Settimo*, che si direbbe, con scrupolosa esattezza ne serbarono la traccia, e che insieme dimostrano, che la numerazione cominciava dalle porte di quella città. L'altra via, che conduceva a Monza e di là nelle parti più settentrionali del territorio milanese, è segnata oggidi dal nome di *Sesto S. Giovanni* e dall'altro, ora scomparso, di *Octavo*, forse S. Cristoforo, più probabilmente Occhiate (102). Ma prendiamo in esame un'altra via non meno importante. La Tavola Peutingeriana ci indica sedici miglia da Milano a Laus Pompeia e ventidue da questa città ad Acerrae, l'odierno Pizzighettone (103). Che questa via corresse direttissima da Milano a Lodi vecchio, e che la numerazione delle miglia cominciasse dalla Porta romana di quella città, lo provano, e le distanze perfetta-

(101) In carte milanesi medioevali trovansi testimoni indicati dalle località de Quinto, de Octavo, de Decimus in *H. P. M.* XIII 575, 575, 577, 580, 581, 582.

(102) *H. P. M.* XIII 509, 569. Dozio *Vimercate* p. 172. Per Quarto Oggiaro v. *H. P. M.* XIII 793.

(103) La corrispondenza fu già stabilita dal Cluverio (*Ital. Antiqu.* I 244) nel modo più sicuro. Porta ancora il nome di Gera la parte di Pizzighettone sulla destra dell'Adda.

mente corrispondenti a quelle d'oggi, e il fatto, che dove avrebbe dovuto trovarsi la pietra indicante il sesto miglio, oggidì rinveniamo la denominazione di *Sesto Gallo* (104). Certo il nome di Melegnano fe' scomparire quello di *Ad Decimum*, che sarà stato forse usato ad indicare il punto, ove era varcato il Lambro, se almeno fin là spingevasi l'agro mediolanense; tuttavia, che la numerazione ripigliasse di nuovo a Lodi, lo prova il nome di Sesto, il quale anche per la esattezza della distanza ci dimostra, che la via per Acerrae non correva già direttamente come quella per Milano, ma che era formata da una linea spezzata, cioè da Laus Pompeia direttamente fino ad *Sextum*, di qui pure direttamente ad Acerrae, col che abbiamo anche una sorprendente corrispondenza delle miglia (105). E d'altra parte, su questa medesima via, a maestro di Cremona, abbiamo un altro villaggio detto *Sesto* esattamente a sei miglia romane da quella città, il che, dimostrandoci la numerazione stabilita in senso contrario dalla precedente, conferma in modo da non restarne più dubbio, che la numerazione delle miglia non era continua, ma avea principio da ogni città e terminava ai confini del suo territorio. La seconda particolarità è questa, che quei municipii non collocavano già cippi con iscrizioni ad ogni miglio, ma solo al confine dei

(104) È un cascinale a quattro miglia romane a settentrione di Melegnano in fianco alla ferrovia, che qui corre sulle tracce dell'antica via romana.

(105) Vignati *Cod. Dipl. Laud.* I p. xx. Ma i tratti di vie romane nel Lodigiano hanno bisogno d'essere ristudiati.

loro territorii. Certo non si vorrà ammettere, che una pietra non dovesse segnare di distanza in distanza il numero delle miglia a partire dalla città capo del territorio; e la tenacità, con cui si mantennero i nomi locali or ora presi in esame, prova appunto, che essi non potevano aver avuto origine che dal fatto, che il *vicus* era sorto lungo la via e vicino ad una di quelle pietre miliari, onde la sua situazione veniva ad essere esattamente specificata. Ora, se questa condizione di cose rende assai scarse di preziosi monumenti vie così importanti, quali quella che da Milano conduceva alla Venezia, o l'altra, a cagion di esempio, che per Bergamo e Como portava nelle regioni più settentrionali dell'Impero, d'altro canto ne compensa in diversa guisa, imperocchè per essa possiamo avere attendibili indizi sui confini di questi territorii cittadini (106). E se i cippi miliari poterono condurre alla induzione, che

(106) Per quanto ho detto sulle vie romane di questa regione, v. Mommsen *C. I. L.* V, 2 p. 933, 940. Quanto retamente egli abbia veduto su questo punto, spero lo provi anche il ricorso che ho fatto alle denominazioni locali. Che questo sussidio non debba riuscire infruttuoso, oltre ad altri, lo vide anche Kiepert *Lehrbuch d. alten Geographie* p. 397 nota 1, sebbene non sembri se ne sia giovato, quanto avrebbe potuto, nel delineare le sue carte, che accompagnano il *C. I. L.* Per es. la via da Milano a Pavia è quasi segnata punto per punto da quelle denominazioni; eppure nel tracciato di Kiepert assunse un andamento affatto arbitrario. Avrei potuto con tutta agevolezza moltiplicare gli esempi, ed anzi avrei potuto mostrare, esser stata tale la forza dell'abitudine invalsa, che per alcune vie, che numeravano le loro miglia da Roma, vi sono indizi per ammettere fossesi introdotta una seconda numerazione a partire da ciascun municipio; ma qui andrei troppo per le lunghe. Mi basti aver accennato a questi fatti, che da ognuno senza stento potranno esser posti in piena luce.

all'epoca romana, non già il Mincio, sibbene il Chiese separasse l'agro veronese dal bresciano, quantunque a questo spettasse la occidentale riva del Benaco (107), uguali argomenti possono aprirci la via a novelle induzioni anche rispetto a Bergamo. Ad ostro di Verdello, murato nell'oratorio dei ss. Cosma e Damiano, si rinvenne un cippo coi nomi di Valente e Valentiniano, l'unico monumento di tal fatta, che sia sopravvissuto nel territorio di questa città (108). A meno di dugento passi a settentrione di quella località dovea trovarsi l'ottavo miglio da Bergamo sulla via per Milano. Ora, si ponga mente a questa circostanza decisiva, cioè, che ammessa la nostra supposizione, che il confine, correndo in linea retta, dovesse metter capo colà, dove hanno termine i corsi del Brembo e del Cherio, vediamo che la località, ove fu rinvenuto quel cippo, e dove sorse in seguito quell'oratorio, trovavasi esattamente sui confini dell'agro bergomense col cremonese, in un punto, ove, come vedemmo, soleansi porre unicamente cippi con iscrizione. Che se aggiungiamo a questa particolarità anche l'altra già

(107) Mommsen *C. I. L. V.*, 2, 940. Nel 977 Castiglione delle Stiviere apparteneva ancora al comitatus veronese; *H. P. M.* XIII 1566. Il limite più settentrionale del comitatus mantovano era a Valeggio (*ibid.* col. 1568). Non conta, che questo ed altri consimili diplomi si tengano per lo meno per interpolati, perchè, se lo furono nell'interesse della chiesa mantovana, tanto più preziosa riesce la indicazione, che fino a Valeggio, e non oltre, giungeva anche quel comitatus.

(108) *C. I. L. V.*, 2, 8044. Ora non possediamo che un solo frammento di questa colonna, inesattamente riprodotto dal Finazzi nel testo (*Ant. Lap. di Berg.* p. 68), meno male nelle Tavole (Tav. II n. 7). *V. Corogr. Bergom.* p. 465.

posta in luce, che neppure a Como dal lato di mezzodi fu attribuito un territorio, che si estendesse oltre le otto miglia, veniamo a trovarci di fronte ad una coincidenza, la quale attribuisce alla nostra induzione il carattere della certezza. E se consideriamo che al Cividino dovea trovarsi un cippo identico a quello di Verdello, come sulla opposta sponda bresciana dell'Oglio quasi si addensano consimili colonnette (109), ne' luoghi

(109) Una tradizione, che trovai vivente al Cividino, è questa, che nelle vicinanze della chiesetta di S. Giovanni, ad occidente ed a pochi passi da quella località, coperta da terra, rami ed erbacce esisteva una colonnetta biancoverde, la quale in occasione di una sagra fu scoperta da alcuni marmisti, che la levarono di là per segarla sottilissimamente e quindi rivestire l'altare di certa chiesa su quel di Brescia. Se la via romana dovea metter capo sull'Oglio al Cividino, e se in pari tempo la colonna di Verdello, come lo ammisero i nostri scrittori (*Rota Illustraz. mss. n. 20 in Bibl.*), e come lo prova il frammento sopravvissuto, era essa pure di marmo biancoverde, non potremo a meno di ravvisare in questo fatto un riscontro ed una conferma delle precedenti osservazioni. I caratteri difficili o corrosi non furono rilevati, o non si vollero rilevare da que' marmisti, ed era naturale; da una parte si trattava di gente rozza ed inesperta di sì fatte cose, dall'altra di persone interessate a giovarsi del pezzo di marmo così avventurosamente scoperto ed a nasconderne la importanza. I due cippi di Palazzolo (*Odorici St. Bresc. I 510, 514*) doveano appartenere a questa medesima via, e furono forse tratti dal loro luogo d'origine quando quella terra acquistò importanza. Se l'Oglio era varcato al Cividino (unico punto ammissibile perchè la via proseguisse a settentrione del monte Orfano), è ovvio pensare, che quelle due colonne debbano trovarsi a Palazzolo soltanto in seguito a qualche posteriore trasporto. Presenta qualche difficoltà il cippo scoperto ad Erbusco, poi trasportato al Zocco d'Erbusco (*Rosa La Franciacorta p. 10*), che da ambe le parti reca il numero XVII (*Odorici I 297, 298; C. I. L. V, 2. 8042*). Se le 47 miglia si dovessero contare a partire da Bergamo, quel cippo avrebbesi dovuto rinvenirlo al Zocco, non mai ad Erbusco; ma in tal caso si dovrebbe ammettere che fin qui giungesse anche il territorio di Bergamo: il che non credo agevole a di-

quindi, ove da questo fiume erano partiti i due municipii di Brescia e di Bergamo, sarà giuoco-forza ammettere per analogia di condizioni, che il confine australe del territorio bergamasco si spingesse poco oltre Verdello, nei contorni dell'oratorio de' ss. Cosma e Damiano, in quel punto, dove la via militareolgeva verso ponentelibec-cio a raggiungere Pons Aureoli.

Esisteva adunque fin da principio una anti-tesi fra il territorio cittadino e l'episcopale, in quanto da una parte le milanesi pievi di Brivio, di Garlate, di Pontirolo si stendevano su tanta parte dell'agro bergomense; mentre d'altro canto la pieve di Caleppio trascorreva per qualche tratto a levante dell'Oglio e quella di Ghisalba verso mezzodi penetrava per entro al territorio cremo-nese; ma quella antitesi si fece ancora più spic-cata colla conquista longobarda. Cremona non

mostrarsi. Se poi le miglia si contavano a partire da Brescia, esse non avrebbero potuto esser più di 15. Ma se noi ammet-tiamo che, come in altri numerosi esempi (Bruzza *Iscr. Vercell.* pp. 17. 26), quella colonna sia stata trasportata ad Erbusco da altra località lungo la stessa via per essere murata nell'anti-chissima ed ora demolita chiesa di Dolino (come nell'oratorio de' ss. Cosma e Damiano era murata anche la nostra di Ver-dello), e se ammettiamo, sul che non vi può esser dubbio, che la numerazione cominciasse da Brescia, vediamo che le 17 mi-glia si compievano presso la sponda dell'Oglio, cioè di quel fiume, che separava i due finitimi municipii. Del resto i cippi, che dal lato opposto si trovano a Bedizzole, Maguzzano, Ser-mione, Rivoltella, in una regione, ove cadeva il confine dell'a-gro bresciano col veronese (*C. I. L. V.*, 2, 8015 8026. 8027. 8028. 8029. 8050), mentre mancano nei tratti intermedi, pro-vano la esattezza di queste induzioni. Che poi la mutatio Te-tellus, di mezzo tra Telgate e Brescia, dovesse trovarsi ad Er-busco (Mommsen *C. I. L. V.*, 1 p. 440), non si può a niun conto ammettere; quella mutatio dovea sorgere nei contorni di Caz-zago.

avea ceduto al primo urto della invasione, ma seppe tener fermo per ben sette lustri. Agilulfo però, sempre in guerra coi Greci, volle por fine a quello stato di cose, pel quale, sulla sinistra stessa del Po, a non grande distanza dalla capitale del regno, mantenevasi un focolare di insurrezione e di pericoli; onde, uscito da Milano col l'esercito nel luglio del 603, mosse contro quella città, vi pose assedio, e, coadiuvato anche da un'orda di Slavi, che erangli stati spediti dal loro Cacano, se ne impadronì il 21 di agosto (110). Le mura furono rase al suolo, i cittadini ebbero certo a provare tutti gli orrori d'una barbara conquista, e la infelice città non fu fatta sede di un duca, ma venne assegnata alla regia corte di Sospiro ed al ducato di Brescia. Questa specialità di trattamento dipese forse dal fatto, che non si potesse o non si volesse sturbare i potenti duchi di Brescia e di Bergamo, i quali dal primo momento della invasione aveano occupato il territorio cremonese fin quasi contro le mura della città, e l'aveano aggiunto a quello della città ov'essi aveano sede; per il che ne venne, che i confini australi del ducato di Bergamo cominciassero sull'Oglio a un di presso tra Monasterolo e Robecco e corressero verso libeccio sino al punto, ove l'Adda sbocca in Po (111). Tutte le

(110) Paul. Diac. 4. 29.

(111) *Corogr. Bergom.* pp. 185 seg., 199 seg., 279 seg., 475 seg. Anche il territorio di Mantova, la quale fu conquistata insieme a Cremona, ebbe a risentire in parte di questa condizione di cose (Paul. Diac. 4. 29). Se Ostiglia fin dall'epoca romana era un vico veronese (Tacit. *hist.* 3, 9), e se continuò ad

memorie ormai di Cremona restavano concentrate nel suo vescovado; i limiti territoriali della giurisdizione episcopale rimanevano unici fari, che avrebbero guidate le generazioni venture nella intrapresa di riacquistare quasi interamente il perduto territorio (112). La conquista franca non apportò alcun cambiamento a questa condizione di cose, ed i Conti di Bergamo continuarono ad esercitare il loro ufficio sin dove lo esercitava il duca longobardo (113). Ma se politicamente era

esserlo anche nella età di mezzo (*H. P. M.* XIII 195, 250, 270), dall'altra parte però devesi ascrivere indubitatamente alle vicende di quella età se Viadana, Casalmaggiore, Pomponesco e Suzzara sono detti in comitatu brixienis (v. Murat. *Antiqu.* I 561 seg.), mentre non è improbabile un tempo facessero parte dell'agro mantovano; v. Romani *Dell'antico corso dei fiumi Po, Oglio ed Adda* p. 72, che principalmente s'appoggia a Tacit. 5, 15.

(112) Nella donazione di re Adelchi del 779 abbiamo la espressione: in territorio civitatis nostre cremonensis; territorio cremonense inter Pado et Ollio (*H. P. M.* XIII 89), ma non bisogna per questo supporre, che esistesse un ducato od una giudiziaria cremonese, come non si può supporlo nemmeno, quando nel testamento d'Angilberga del 877 troviamo: finibus cremonensis (*ibid.* 455). Sebbene, anche quando si trattasse di un ducato o di un contado proprio, come, a cagion d'esempio, per quello di Bergamo, nei documenti si usassero indistintamente le parole fines, territorium, comitatus (v. *Corogr. Bergom.* p. 179 seg.), nullameno, rispetto a Cremona la espressione non avea che un valore prettamente tradizionale ed affatto relativo, come nel caso identico, in cui il nostro cronista, Andrea prete usa: in Cremonensis finibus (*Histor.* p. 229 Waitz); poichè ho già mostrato altrove (*Corogr. Berg.* p. 200 seg), come non si abbia a tenere che quale una pura interpolazione del trascrittore ogniqualvolta nei più antichi documenti cremonesi troviamo cenno di un comitatus, che da quella città pigliava nome. La interpolazione è evidente anche nel diploma del 1044 in Murat. *Ant.* VI 55. Nel linguaggio più proprio non poteva esistere che una parrocchia (*H. P. M.* XIII 537), ovvero un episcopatus od episcopium Cremon. (*ibid.* 4508).

(113) *Corogr. Bergom.* pp. 185, 199, 279, 475. Se si vuol ammettere, che anche Lodi fosse incluso nel ducato di Ber-

scomparso il territorio cremonese, d'altra parte con perseverante energia si manetneva la coscienza dei limiti ai quali giungeva quella diocesi. Nel 832 *omnes presbiteri et parochia cremonensis tam de plebibus quamque et de oraculis* (114), il che vuol dire, che non uno solo andava escluso di quanti appartenevano a quella diocesi, ottengono dall'imperatore Lottario la esenzione dall'onere di somministrare carri e cavalli pel pubblico servizio. Nel 841 lo stesso imperatore conferma al vescovo Pancoardo tutto quanto alla chiesa cremonese *a longo tempore usque nunc visum est pertinere, tam monasteria quamque et senodochia seu ecclesias baptismales* (115); privilegio ampiamente riconfermato nel 878 da Carlomanno (116). Nel 996 l'imperatore Ottone III in un diploma rilasciato in favore del vescovo Odelrico prendeva sotto la sua speciale protezione lo stesso vescovo *cum omni sui episcopatus integritate cum clero videlicet et populo sibi commisso tam in predicta civitate quam in eius adiacentiis seu locis, villis et castellis aliqua ratione ad illam respicientibus*, ordinando che nessun pubblico ufficiale *curtem aut villam sive locum quemquam vel terram, unde episcopatus cremonensis, tempore quo avus et pater noster eum illi comiserunt, investituram tenuerat, invadere*

gamo (cfr. Paul. Diac. 6. 20), ciò non poté essere, con tutta verisimiglianza, che per una concessione affatto personale, come, a cagion d'esempio quella per Alachi (P. D. 5, 56).

(114) H. P. M. XIII 220.

(115) H. P. M. XIII 244.

(116) H. P. M. XIII 462.

vel devestire audeat (117); per il che vediamo, che quando cominciava a ridestarsi quella vita cittadina, la quale in Cremona ebbe il più precoce sviluppo (118), anche i vescovi procuravano di rendere più sicuri i limiti di quel territorio, sul quale sarebbesi coll'andare del tempo esercitata la libera attività del Comune.

Cominciava però a rilevarsi la condizione di Cremona nel 916, allorchè l'imperatore Berengario, sottraendole al contado di Brescia ed alla regia corte di Sospiro, accordava al vescovo le pubbliche entrate della città e di un circondario di cinque miglia tutt'attorno ad essa, proibendo ai Conti ed agli inferiori ufficiali di tenervi giudizio contro il volere del vescovo, e prendendo sotto la sua protezione le castella episcopali, che erano sparse in tutte le pievi della diocesi (119).

(117) *H. P. M.* XIII 1605.

(118) Handloike p. 99 seg. Ne è una prova l'interessantissimo atto del 852 in *H. P. M.* XIII 505. Nel 995 gli abitanti di Cremona ottengono già il libero uso delle acque e dei pascoli e selve da Bocca d'Adda a Vulpariolo vicino alla città su ambe le sponde del Po (*H. P. Mon.* XIII 1555). Quest'atto dell'editore del *Cod. Dipl. Longob.* è relegato fra gli spurii (*ibid.* col. 1782), dopo averlo accolto fra i genuini; ma la sua genuinità è difesa da Pawinski (p. 22 n. 1) e da altri, nè si può dimostrare che ad esso si rapporti l'altro diploma del 996 (*Murat. Antiqu.* II 795), poichè, se quello fosse stato annullato, difficilmente ne sarebbe rimasta copia. V. anche il diploma di Enrico V del 1114 (*Murat. Antiqu.* IV 25), che non è che una conferma di quello del 995, colla sola aggiunta riguardante il palazzo imperiale.

(119) *H. P. M.* XIII 811. Il vescovo possedeva castella anche fuori delle sue pievi e del suo episcopato in quel tratto che all'epoca romana apparteneva al territorio cremonese. In un placito del 998, insieme a Rogerius de Bariamo ed Albericus de Mauringo, è nominato come vassus del vescovo di

Nel 996 l'imperatore Ottone III assegnava al vescovo Odelrico la *districtio infra civitatem et extra (per) quinque miliariorum spatia* (120). Pareva, che la civile ricostituzione del territorio cremonese dovesse ricevere un notevole impulso quando, per rifare quella chiesa dei sofferti danni, Enrico III concedeva al vescovo Ubaldo *totum districtum de Insula Fulcherii sicut tenuit Bonifacius*, indubitatamente il celebre marchese di Toscana (121). Questo vastissimo distretto, che fu detto *Insula* dal trovarsi posto, almeno per la massima parte, fra le correnti dell'Adda e dell'attuale Serio morto, e che ebbe l'aggiunto di *Fulcherii* assai probabilmente dal primo, che ne fu investito (122), era stato formato con una gran

Cremona anche Odelricus di Cologno (*ibid.* 1633), che probabilmente lasciò al luogo il nome di Colonia Olrici (*Corogr. Berg.* p. 177). Per altri rapporti di questa terra v. *Corogr. Berg.* p. 24 seg.

(120) *H. P. M.* XIII 1602.

(121) Murat. *Antiqu.* I 1001. Qui non è concesso che il *districtus*. Che se sotto questa parola si deve intendere solo l'esercizio della inferiore giurisdizione (Hegel pp. 585. 590; Ficker I 259 seg.; Handloike pp. 55. 55), si può comprendere come nel diploma di Enrico IV del 1081 in favore di quelli di Treviglio venissero dalla esonerazione eccettuati il fodro regale et sculdassiam quam comitibus suis singulis annis debent (Lupi II 727), e come nel 1055 il conte Arduino di Bergamo esercitasse atti di volontaria giurisdizione in Pontirolo (Lupi II 657), che, come vedremo tosto, faceva parte di quel distretto (v. nota 124). Con ciò cadono tutte le supposizioni del Giulini (IV 245 seg. V 459 seg.) e del Casati (*Treviglio* p. 28 seg.), che pure dovè combattere il Giulini, per determinare chi fossero quei Conti, pei quali era riservato il diritto di Sculdassia. V. anche nota 125.

(122) Sul nome proprio Fulkerius v. *H. P. M.* XIII 1768. Per consimili esempi cfr. la Marchia Guarnerii nella Pentapoli (Gregorovius *Gesch. d. Stadt. Rom.* IV 571, 725 d. vers. ital. e

parte del tratto australe del contado di Bergamo (123), poichè esso stendevasi secondo un diploma del 1159, da Pizzighettone a Pontirolo o Canonica (124). Quali che sieno i confini posteriormente assegnati dai diplomi imperiali a questa *Insula Fulkerii* (125), noi dobbiamo tenere quelli indicati dall'atto del 1159 come la più an-

Ficker II 248). la marchia Guidonis quondam comitis (Ficker I 261; II 245 n. 4). Cfr. Arnold I 92. Sul nome poi di *Insula*, col quale venne designato questo distretto. v. *Corogr. Berg.* p. 285 seg.

(125) Il Ficker (II 28) dice, che il marchese Bonifacio ebbe certamente il *districtus* dell'*Insula Fulkerii* come parte della contea di Brescia. Ma se i confini più accertati del *comitatus* di Bergamo provano, che esso dovea includere anche quell'*Insula* (*Corogr. Berg.* p. 179 seg.), abbiamo anche in particolare, che l'abbazia di Cereto, quasi di fronte a Lodi, era essa pure inclusa in quel *Comitatus* (*Corogr. Berg.* pp. 165, 288), che la terra di Chieve, a ponentelibeccio di Crema, e quella di Gabbiano, le quali indubitatamente facevano parte dell'*Insula Fulkerii* (Murat. *Antiqu.* II 79; IV 251) sono dette in *finibus bergamensibus* oppure in *comitatu pergamense*. (*Corogr. Berg.* p. 169, 255), e che nella stessa Crema il conte Rainerio si chiama *comes huius comitatus pergamensis* (Lupi II 801 e sotto nota 155; onde si vede, che quel vasto distretto fu formato con parte del contado di Bergamo, e solo di seconda mano passò nel marchese Bonifacio.

(124) *Lünig Cod. Ital. Diplom.* I 591 seg.: de *comitatu Insulae Fulcheriae sicut in terminis istis continetur, videlicet, de Pizighitono usque ad Pontirolo sicuti est infra Abduam et Serium*. Che poi in origine il confine orientale fosse determinato almeno per molta parte da quello ora detto Serio morto, anzichè dal letto attuale del fiume, lo lasciano sospettare le enumerazioni di terre nei posteriori diplomi (Murat. *Antiqu.* II 79; IV 251), che sole ponno dare ragione delle espressioni usate in quello del 1159.

(125) Murat. *Antiqu.* II 79; IV 251. Specialmente in questo ultimo documento il nome di *Insula Fulcherii* si limita ad un ristrettissimo numero di terre. Vi sono distinte la *Insula F.* propriamente detta, alcune terre sulla destra, altre sulla sinistra del Serio, più vi ha uno speciale distretto detto Vavre, sul quale v. *Corogr. Berg.* p. 451 seg.

tica rappresentazione della estensione di quel distretto, poichè era così nella natura di Federico il disconoscere gli effetti del tempo nelle mutabili sorti di queste giurisdizioni (126), che in un caso pressochè identico, quando nel 1156 confermò al vescovo di Bergamo la intera contea, ne designò i confini colle stesse parole di un diploma, che avrebbe dovuto essere anteriore di oltre un secolo (127), sebbene nel frattempo quella contea fosse andata in frantumi, ed il territorio di Bergamo a ponente del Serio fosse ridotto ad abbracciare poco più che alcune terre della Geradadda, mentre a levante non spingevasi di già oltre quella linea, che fu poscia segnata dal Fosso bergamasco. Per poco, però, i vescovi di Cremona hanno dovuto fruire dei diritti su quell'Isola, poichè Goffredo, riconciliatosi nel 1057 con Enrico IV, potè ricuperare tutti i possedimenti del marchese Bonifacio spettanti alla moglie Beatrice ed alla costei figlia Matilde, fra i quali devesi annoverare indubitatamente anche l'Isola Fulcheria, se nel 1098 la grande contessa investì la chiesa e il comune di Cremona *de toto comitatu Insule Fulkerii, omni et in omnibus quantum ad suprascriptam comitissam pertinet de ipso comitatu* (128). Che questo, detto ora *comilatus*, si fosse mantenuto intatto ne' suoi originari confini, come pare non lo fosse nemmeno

(126) Pertile II. 4, 77 seg.; cfr. Ficker I 245 seg.

(127) Lupi II 611, 1143, 1145. Sulla natura di queste concessioni v. Ficker I 251.

(128) Lupi II 805.

il distretto, quando ebbe ad ottenerlo Bonifacio di Toscana (129), non è neppure ad ammettersi, come lo vedremo tosto, e come lo lasciano apertamente sospettare le espressioni usate in quel documento; onde si vede, che da questo lato più apparentemente, che in effetto, ebbero il vescovado ed il Comune di Cremona ad avvantaggiarsi di quella donazione, la quale non fu che il pomo di una discordia, che durò per oltre un secolo (130). Imperocchè, se da una parte Cremona, non avendo mai avuto un *comitatus* proprio, che si stendesse a un di presso di quanto stendevasi il suo vescovado, dovea tentare di allargare la sua giurisdizione su tutto l'*episcopatus*, che erale congiunto da secolari vincoli; e se dall'altra, con quella donazione pareva tolto uno degli impedimenti più gravi per farla rientrare da questo lato in pieno possesso dell'antico suo *episcopatus*, in ultima analisi, però, nuovi ed insormontabili ostacoli erano sorti in questo frattempo, i quali si frapposero alla effettuazione di quel suo divisamento.

(129) Lo lascierebbe sospettare la espressione: *sicut tenuit Bonifacius*, mentre avremmo potuto attenderci una descrizione dei confini, sui quali si estendeva quella giurisdizione, come nel diploma del 1159 (v. nota 121). Ma se l'Arcivescovo Ariberto moriva nel 1045, Bonifacio era ucciso nel 1052, e se la occupazione di un tratto di quel distretto, come vedremo, da parte dei Milanesi avveniva ai tempi di Corrado, cioè tra il 1024 ed il 1059, e se i Milanesi n'erano ancora al possesso nel 1046 (Murat. *Antiqu.* VI 217), si può ammettere con questi dati che l'Isola Fulcheria, quando passò nelle mani di Bonifacio, non fosse già più contenuta nei confini designati un secolo dopo da Federico, onde la espressione indeterminata del documento del 1055.

(130) Ficker II 200 seg., 287, 407 ecc.

Infatti, fin dai tempi di Ariberto, Gariardo o Gerardo, insuperbito per la straordinaria autorità, che quell'arcivescovo avea saputo conseguire in tutta Lombardia, s'era impadronito della pieve di Arzago; e l'arcivescovo stesso, proseguendo l'opera di suo nipote, avea steso le mani sulla pieve di Misano e sulle decime di Agnadello e di Morengo. È bensì vero, che l'imperatore Corrado avea fulminato decreti, perchè quelle pievi fossero restituite alla sede episcopale di Cremona, ma, per quanto terribili, quelle minacce non sortirono alcun effetto; e se Ubaldo, il successore di Landolfo nel vescovado di Cremona, volle esser consecrato da Ariberto, dovette rinunciare a tutti quei beni (131). Se il distretto dell'*Insula Fulkerii* stendevasi in origine sino a Pontirolo tra l'Adda ed il Serio, è evidente che di esso doveano far parte anche le pievi occupate; ma per quanto anche il figlio di Corrado insistesse per una pronta restituzione, si deve riconoscere, d'altro lato, che con questi avvenimenti era porta ai Milanesi una occasione di insediarsi sulla sinistra dell'Adda; e siccome a quest'epoca i decreti imperiali riuscivano affatto insufficienti, ove non fossero accompagnati da una forzata esecuzione (132), e siccome, per una nuova condizione di cose poco a poco invalsa, gli interessi delle città all'estero coincidevano allora d'ordinario con quelli dei loro vescovi (133), così era naturale, che per quan-

(131) Murat. *Antiqu.* VI 217, dove nel diploma di Enrico II son narrate queste vicende.

(132) Hegel p. 440.

(133) Hegel p. 458.

to il governo di Milano rimase in mano di quegli Arcivescovi e dei più potenti feudatari, come quando ad essi sottentrarono il Comune ed i Consoli, non si rinunciassero in alcuna guisa a quell'acquisto: lo prova il fatto, che d'allora vediamo Arzago infeudato ad una potente famiglia, che ebbe strettissimi rapporti, dapprima colla chiesa, poi col Comune di Milano (134). E la occasione si presentava propizia a mantenere quel possesso; imperocchè la donazione della contessa Matilde, per le nuove condizioni, nelle quali erano entrate queste città, non doveva avere alcun effettivo valore; e se Crema non poteva ancor dirsi, come in un'epoca posteriore, la città dominante di quel tratto di territorio dell'Insula Fulkerii, che era rimasto intatto dalle occupazioni dei Milanesi, la vita cittadina però ed il sentimento della propria autonomia vi aveano già preso un così gagliardo sviluppo, che assolutamente si oppose ad ogni annessione a Cremona, come del pari si sentì tanto forte, da disconoscere ogni legame, che tenevala congiunta a Bergamo (135). Da allora co-

(154) Giulini III 143; Casati p. 316 seg.

(155) V. Sicardi *Chron. e la piccola Chron. Cremon.* in Murat. SS. VII 587, 653. Cfr. Lupi II 805 seg., che, appoggiandosi al Campi, tiene questa per una semplice guerra di confini. Però, come parmi, a torto, perchè la connessione cronologica tra la donazione della contessa Matilde e lo scoppio di quella guerra parmi indichi apertamente da parte dei Cremonesi un tentativo di impadronirsi dell'Isola Fulcheria, e quindi anche di Crema, che certo in origine vi dovea essere inclusa. E di un tentativo di tal fatta, in unione a re Lottario, fanno menzione le cronache cremonesi (Murat. SS. VII 596, 655), come l'Anonimo bergamasco delle *Gesta di Federico I* (vv. 2755 seg.). In questo prezioso poemetto si pongono in bocca ai legati Cre-

minciò una serie di lotte sanguinose, nelle quali la piccola città avrebbe assai verisimilmente soccombuto, se Milano non si fosse a viso aperto gettata dalla sua parte, contro Bergamaschi e Cremonesi, onde nel 1139 questi ultimi ebbero a toccare una grave e decisiva sconfitta sotto le

monesi curiose notizie su quella cittaduzza. Sembra che essa siasi aggrandita e resa forte in conseguenza di franchigie accordate al luogo forse da qualcuno dei Conti di stirpe bergomense, che vi aveano dimora e possessi (v. per es. Lupi II 801 seg., 841. 847), il che vi fece concorrere buon numero d'abitatori dalle circostanti contrade, poichè le parole: *quam turba colit scelerata vivorum Undique desertis domibus collecta paternis* (vv. 1985 seg.), possono prestarsi a quella interpretazione. La quale d'altro canto può anche spiegarci, come di buon'ora quei Conti vi fossero entrati nel Consolato cittadino (Lupi II 1105). Certo potrebbe lasciar campo a discussione l'altra indicazione: *que nunquam legem tenuit nec reddidit urbi Debita iura sue* (vv. 1985 seg.), perchè qui si potrebbe intendere accennato a Cremona in seguito ai rapporti creati dalla donazione matildea. Ma il poeta bergamasco, anche facendo parlare ambasciatori Cremonesi, non poteva dimenticare la sua città, la quale sola si era estesa un tempo col suo contado anche sui luoghi, ove sorse Crema (v. per es. Lupi II 847), poichè in altro punto, parlando del vezzo preso da Milano di porgere aiuti a tutte le piccole terre, che si fossero ribellate a queste città, scrisse: *His Crema subsidiis contempsit freta Cremonam, His quoque Pergamee genti sua iura negavit* (vv. 1450 seg.). Adunque i *debita iura* del v. 1986 debbono esser riferiti a Bergamo, come esplicitamente vi si riferisce il v. 1451; onde con questo il poeta ci accerta, che la nostra città, come erede dei diritti comitali, mantenne intera la coscienza di quelli, che le spettavano su Crema, e che non dovette rinunciarvi, che di fronte alla forza, poichè i reciproci interessi aveano resa così intima e così stretta la unione fra Crema e Milano, che quella meglio che una alleanza, parve ai contemporanei una perfetta suggestione della minore verso la grande città (se *populo subiecit Mediolani*, v. 1980; male *subdita Mediolano*, v. 1986). Qui abbiamo la rivelazione di una pagina di storia nostra, che conferma appieno il punto di vista, dal quale ho considerato le vicende del nostro Contado in questo periodo

mura stesse di Crema (136). L'antagonismo fra Milano e Cremona, che ebbe il suo più largo sviluppo durante l'impero di Federico I, s'era già manifestato in questi contrasti, ed era già nell'intendimento di Enrico III il promuoverlo (137); la vigorosa opposizione di Crema dimostrò a Milano la opportunità di farne un anatemurale contro le pretese de' Cremonesi, i quali, tentando mettersi al possesso dell'intero vescovado, avrebbero assai verisimilmente invaso quelle stesse terre sulla sinistra dell'Adda, che erano

(156) Giulini V 559. che pende incerto tra il 1138 ed il 1159. Murat. *Annal.* 1159. Rispetto a Bergamo v. nota 155, dove però non possiamo dire con certezza se questa città, sopraffatta dagli avvenimenti, abbia lasciato alla sola Cremona il compito di assoggettarsi Crema. I versi del nostro Anonimo: Nam Crema multorum nostra in regione malorum Causa et origo fuit ecc. (vv. 1978 seg.), e gli altri: nec erit Ligurum pax firma per urbes, Stante Crema (vv. 1982 seg.), lasciano bastantemente supporre, che neppur Bergamo sia stata inerte spettatrice di alcune di quelle imprese contro la piccola città. Anzi la stessa espressione usata dal poeta, che Crema Pergamee genti sua iura negavit (v. 1451), proverebbe, che vi dovette essere un momento, in cui la nostra città tentò di far valere quei diritti. Che se i vincoli, che legavano Crema a Milano, parvero così forti (v. nota 155), che si intendesse di non poter offendere quella, senza il pericolo di trarsi addosso una guerra anche da parte della potente protettrice, si potrà comprendere che se Bergamo non fece valere i suoi diritti comitali sulle pievi di Arzago e di Misano, così non cercasse tutelarli efficacemente nemmeno rispetto a Crema, il cui possesso non avrebbe aggiunte nulla alla sua forza (e la dipintura che fa il poeta di quegli abitanti, vv. 19-5-90, è bastante per far ammettere, si tenesse impossibile dominarli) e meno ancora alla tranquillità del suo Stato.

(157) Hegel p. 449. Pel tempo di Federico I v. Ragewini (o Radevic, Frising.) *Gesta Frider.* 4, 47; Cremonensium cum Mediolano discordia perpetua utrosque adeo urgebat, ut hostiliter sibi invicem incubantes non ante manus ab armis reducendas putarent, quam vel unam alteram prorsus absumeret vel superior saltem inventa superaret.

state sottratte dal tempo di Ariberto, e tanto più tenacemente avrebbero seguito un tale divisamento per questo, che lo stesso territorio episcopale avea preso una nuova e in certo qual modo più giuridica consistenza da quando, con diploma imperiale del 1157 veniva ordinato, *ut ullo unquam tempore civitas aliqua vel persona italica inter duo flumina Addua videlicet et Olleum novum castrum levare vel edificare audeat ad lesionem civitatis vel episcopatus Cremonensis* (138). Se il nesso di dirette notizie ci fa difetto, non per questo restano men vere sì fatte induzioni, ed una serie di posteriori indizi le avvalora nel modo più aperto. Imperocchè nel diploma di Federico I del 1186 la enumerazione di tutte le terre, *que comune Mediolanense quondam habuisse et tenuisse inter Aduam et Olium dinoscitur*, comprende appunto quelle, che avrebbero dovuto formare le antiche pievi di Arzago e di Misano, più altre, aggiunte fra l'Adda e l'Oglio in forza di un principio, che sarà posto in chiaro più avanti, le quali tutte doveano esser parte del distretto dell'*Insula Fulkerii* ne' suoi originari confini (139); e se Cremona, approfittando della di-

(138) Stumpf *Acta Imp.* n. 542.

(139) V. la enumerazione di tutte quelle terre in Murat. *Antiqu.* IV 229. Quali più propriamente appartenessero alla pieve di Arzago, si può comprendere da un documento del 1206 presso il Casati *Treviglio* p. 729 seg. Che sotto questo punto di vista non fossero avvenute variazioni, lo prova anche il diploma del 1046 di Enrico II, dove Agnadello è ascritto come nel documento del 1206, alla pieve d'Arzago (Murat. *Antiqu.* VI 219). Che Cremona abbia dovuto riconquistare coll'armi almeno buona parte del suo episcopatus, lo prova la Cron. bresc. di S. Salvatore: 1120. Terra Aquanigra capta et combusta a Cremonensibus (Pertz *M. g.* XVIII 845).

struzione di Crema e delle strettezze, nelle quali si trovavano i Milanese per la guerra con Federico I, e più che tutto, appoggiandosi forse ad un diploma imperiale del giugno 1162, col quale, dietro un annuo canone, eranle concesse le regalie sull'intero episcopato (140), ottenne dai Milanese stessi la cessione di tutte quelle terre, che stavano fra l'Adda e l'Oglio (141); una tale convenzione però non fu punto accennata nel patto di Costanza (142), in quanto, come vedremo, per le pretese elevate poco a poco da Federico sul patrimonio della contessa Matilde, quegli accordi non dovessero sembrargli avvalorati da alcun giuridico fondamento, sebbene più tardi l'imperatore stesso, insieme alla promessa di rifabbricare Crema, stipulasse coi Milanese: *si qua etiam regalia habemus in locis, que Mediolanenses concesserunt Cremonensibus ultra Abduam, similiter, cum ea recuperaverint, eis concessimus* (143): il che avvenne un anno dopo, nel 1186.

(140) Ficker I 237, dall'Archivio di Cremona. E' certo, che sotto il nome di *episcopatus* potevasi intendere la massima parte dell'Isola Fulcheria, escluso quanto apparteneva alla pieve di Pontirolo, e in conseguenza quant'era stato invaso dai Milanese nell'antecedente secolo.

(141) La convenzione del 1185 tra Federico I e i Milanese parla propriamente di una cessione da parte di questi delle loro terre d'oltre Adda ai Cremonesi (Ficker IV 195). In quali condizioni si dovessero fare tanto queste, che l'altre concessioni a Bergamo (nota 131). v. sopra nota 1.

(142) Veggasi l'art. 20 della pace di Costanza (Murat. *Antiqu.* IV 311) nel quale si sancisce, che debbano restare in pieno vigore le concessioni fatte dai Milanese a Bergamo, Lodi e Novara, ma non si parla punto di quelle fatte ai Cremonesi per questo, che, come vedremo, si trattava di terre, sulle quali Federico vantava i suoi diritti come spettanti alla eredità della contessa Matilde.

(143) V. sopra nota 141.

Ma è aperto, che, in conseguenza di tutte quelle mutazioni, il tratto di territorio, che poscia ebbe nome di Gerradadda, dovette trovarsi in una singolare condizione. Che essa, dopo la invasione longobarda, appartenesse tutta intera, dapprima al ducato, poi al *comitatus* di Bergamo, non vi può esser dubbio (144). Se però il distretto dell'*Insula Fulkerii* da Pizzighettone tra l'Adda ed il Serio fu spinto sino a Pontirolo o Canonica, anche la Gerradadda dovette esservi inclusa. Ma se una parte di quel distretto, quella che era formata dalle Cremonesi pievi di Arzago e di Misano, era caduta nella effettiva dizione dei Mila-

(144) Per Fara d'Adda è posto fuori di dubbio dal nostro cronista Andrea Prete (p. 250 Waitz); in finibus Bergomensibus — in monastero Fara. Gli scarsi documenti poi ci attestano nel modo più formale la pertinenza al contado di Bergamo per Caravaggio, Misano, Curte Willeri (ignota oggidì), Casirate, Maurenugo (questo pare ignoto, ma nel tenere d'Arzago; *Corogr. Berg.* p. 29); Calvenzano e Baldegnano (anche quest'ultimo sconosciuto), Blancanugo o Blancanuga, nei contorni di Fara, Brignano (*Corogr. Berg.* p. 180). Per Pontirolo o Canonica v. Lupi II 657. Quanto a Treviglio v. sopra nota 118 e il fatto, che in un documento del 964 non è menomamente accennato, che questa terra fosse situata in diverso contado, mentre i contraenti erano tutti di Bergamo (*H. P. M.* XIII 1195). Che se Bergamo ne mantenne sempre fermo ne' suoi Statuti il possesso (*Corogr. Berg.* p. 444), è questa una prova, che equivale alla più aperta dichiarazione d'altri documenti. D'altronde Enrico IV nel suo diploma del 1081 lascia interamente intatta la questione del *comitatus*: non fa che esonerare da certi aggravi quegli abitanti di Treviglio, qui se suasque possessiones sub potestate eiusdem monasterii obligaverunt (Lupi II 727; Casati p. 270). Che se nel privilegio del 1147 dell'Arcivescovo di Milano non parlasi che del *districtus* (v. nota 118) spettante in Treviglio ai monaci di S. Simpliciano (Casati p. 175), certo, in tesi generale, la superiore giurisdizione dovea esser riservata ai conti del Contado, a cui apparteneva quella terra, e non si può pensare che a quelli di Bergamo.

nesi; se sopra tutto il restante andava acquistando una decisiva preponderanza la città di Crema; se, inoltre, Cremona tendeva a rimettersi al possesso dell'intero suo *episcopatus*, e se, per il precoce sviluppo che v'ebbe la vita cittadina, questo le riuscì possibile principalmente tra l'Oglio ed il Serio, dove ebbe luogo una propria divisione dei due vescovadi, che in parte servi di norma anche per le divisioni de' civili territorii (145); in quel-

(145) Si vegga la intitolazione dei due importanti atti del 1144 e del 1148 in Lupi II 1055, 1085: *sententia de ecclesiis Murengi, que pertinet ad divisionem episcopatus; sententia de Romano, que pertinet ad divisionem episcopatus*. Nella seconda di queste sentenze Barriano è senz'altro assegnato al vescovado di Bergamo. Romano solo per un quarto. Ma esse provano le gravi confusioni sorte in questo piano nelle rispettive giurisdizioni ecclesiastiche, poichè nel 1046 Morengo era apertamente attribuito alla cremonese pieve di Fornovo (*Murat. Antiqu. VI 219*). Certo però che la seconda di quelle sentenze servi di base anche alla delimitazione dei territorii cittadini, come risulta da atti posteriori, che ho riportato altrove (*Corogr. Berg. p. 578 seg.*). Malgrado la sentenza del 1148, la questione si complica rispetto a Barriano, e qui non faccio che indicare alcuni punti della questione. Primamente, se era soggetto alla pieve di Fornovo il più lontano Morengo, e se nella sentenza del 1148 erano riservati i diritti spirituali del vescovo di Cremona, non si può comprendere come si potesse attribuire il più vicino Barriano alla diocesi di Bergamo. Poi conviene osservare, che in un documento del 840, di cinque *sortes in finibus bergomense*, l'una è detto che era situata in vico Avvilga (Lupi I 685) od Uvilga (Muoni Romano p. 537; cfr. *H. P. M. XIII 259*). Pel facile scambio delle lettere a ed u nella lettura delle scritture longobarde, tanto più non trattandosi di un nome comune, l'una e l'altra lezione rimarrebbe incerta, se la sopravvivenza fino al secolo decimoquarto del locale Averga, vicino a Barriano, non facesse prescegliere la lezione del Lupi. Negli atti di Teutaldo da Castegnate (Lupi *Excerpta ex act. not. Berg.*, ms. in Bibl.), sotto il 15 Aprile 1567, si trova l'atto di approvazione per parte del vescovo Lanfranco di un certo prete di Nembro eletto in *archipresbiterum et rectorem ecclesie S. Marie de Averga et de Bariano*. La sentenza del 1144 sulla chiesa

la vece tra il Serio e l'Adda, quand'anche i Milanesi non avessero occupato le due più settentrionali pievi dell'Isola Fulcheria, Arzago e Misano, Cremona non avrebbe potuto spingersi oltre gli ecclesiastici confini segnati da queste, ed allo scioglimento del distretto formato da quell'Isola, il tratto di territorio fra quei confini ed il limite australe dell'agro bergomense dell'epoca romana sarebbe rimasto a Bergamo in forza dei diritti che essa, al pari di altre città, avea acquistato

di Morengo, che si legge data apud plebem S. Marie de Vurego (Ughelli-Zacharia *Cremon. episc. series* p. 419; Lupi II 1055), va corretta più probabilmente con: Apud plebem S. Marie de Averno o de Averga, poichè il titolo archipresbiterale dato al rettore di questa chiesa rafferma una tale induzione. Al Cascinetto presso Barriano, esiste tuttora una vecchia chiesa dedicata a Maria (Maironi *Dip. Odep.* I, 42), che risponde con tutta verisimiglianza all'antica plebs de Avilga od Averga. Come nella sentenza riguardante Morengo troviamo una confusione di diritti spirituali e temporali, rispetto alle due chiese, che vi esistevano, tra il vescovo di Cremona ed il priore di Pontida, così non è improbabile, che i vescovi di Bergamo abbiano in Avilga fondata una chiesa a comodo di quegli abitanti, sebbene su diocesi non propria, e l'abbiano poi dotata di diritti parrocchiali. Le eccezionali condizioni de' tempi e peculiarmente delle vicende, alle quali andò soggetto l'agro cremonese, rendono accettabile questa supposizione, tanto più, che la sentenza del 1148 ci dimostra, che anche Barriano era oggetto di contestazioni, e che inoltre le due sentenze qui sopra citate ci fanno vedere, che il vescovo di Novara come il card. Guido da Somma non partirono dal principio degli antichi confini diocesani, sibbene da quello dell'attuale esercizio dei diritti spirituali. Se pertanto da tempo lunghissimo e forse immemorabile, per un concorso di circostanze a noi ignote, il vescovo di Bergamo trovavasi al possesso di quei diritti su Averga e sul vicino Barriano, la sentenza dovea necessariamente riuscirgli favorevole, quali che fossero in origine i confini dei due vescovadi contendenti. Certamente il titolo di plebs attribuito alla chiesa di Averga non va inteso nel più antico e più schietto significato, poichè lo ebbero anche chiese più recentemente erette in parrocchie (cfr. Murat. *Antiqu.* VI 364), che anzi, la differenza

sull'antico *Comitatus* (146). Certamente, una volta sorto il Comune ed entrato nella piena coscienza della sua missione, una doppia tendenza deve essersi manifestata in Bergamo: quella di mantenere integri i confini del proprio *episcopatus*, e l'altra di salvare quanto era ancora possibile di quel territorio, su cui erasi estesa la autorità comitale, della quale sentivasi in certo qual modo erede. Ma se quella prima tendenza non poteva trovare ostacoli di sorta, in quanto, col restringersi entro i confini diocesani, la nostra città avrebbe apertamente accennato ad un abbandono del restante contado alle vicine città, che su di esso potevano eventualmente vantare le loro pretese; la seconda tendenza, in quella vece, avea già dovuto trovare ostacoli insormontabili nella

tra il privilegio del 997 per la chiesa di Pistoia e la bolla di Innocenzo II del 1134, avvertita dal Muratori (a. l. c. col. 366), può dipendere da questo, che nel frattempo fossero state elevate a plebes o parrocchie altre chiese, che prima non erano che semplici oratorii o basilicae. Malgrado però la sentenza del 1148, ancora nel 1271 il vescovado ed il Comune di Cremona mantenevano interamente vive le loro pretese sulla terra, corte, castello e chiesa di Barriano (*Corogr. Berg.* p. 221); il che indica, quali difficoltà gravissime si presentino a chi voglia entrare nei particolari di queste involupte questioni. Una cosa in generale è aperta, che Barriano dovea in origine, al pari di Morengo, appartenere alla diocesi cremonese, e che questa, nonostante la sentenza del 1148, manteneva pertinacemente la tradizione di un tal fatto. V. sotto nota 148. Che, del resto, non vi sieno mai state serie contestazioni di confini con Cremona; che anzi, a quanto pare, queste due città in generale siensi sempre trovate in un pieno accordo, lo lascia ammettere il contemporaneo Anonimo bergomense, che cantò le gesta di Federico I. colla espressione: quondam nimium delecta Cremona (v. 1134 seg.) dove il concetto, chiarito anche dai versi susseguenti, è documento degli antichi rapporti fra le due città.

(146) Ficker I 233 seg.; II 236.

serie di avvenimenti, che aveano accompagnato la formazione del conteso distretto dell'Isola Fulcheria, nelle invasioni Milanese sulla sinistra dell'Adda, nella pertinacia e nella precocità stessa con cui Cremona avea dato mano al riacquisto dell'antico suo territorio episcopale; onde le sue pretese ai precedenti diritti comitali Bergamo dovette restringerle, per tacere di altre terre che enumererò tosto, esclusivamente alla parte settentrionale della Gerradadda, la quale per quegli avvenimenti, era rimasta in certa guisa dimezzata fra queste contrastate giurisdizioni. Se quindi, in forza dei più antichi diritti episcopali, travalicando i confini dell'epoca romana, Bergamo poté mantenersi nel sicuro possesso di Civate, Martinengo, Cortenova, Cologno, Spirano e d'una parte del vecchio Romano, tutte terre, che mettevano capo a quell'antico *pagus*, in cui sorse la *Ecclesia alba* (147), e se, per una fortunata condizione di cose, in questo tratto esattamente coincidevano i diritti comitali cogli episcopali; se per una serie di fatti a noi sconosciuti, e per la giurisdizione ivi acquistata dal vescovo, poté ag-

(147) Per la corrispondenza posta in luce in principio di questo capitolo tra gli antichi pagi e le plebes cristiane, quello di Ghisalba dovea essere in origine un distretto, che stendevasi su ambe le sponde del Serio. Ma pei confini australi più sopra stabiliti per territorio di Bergamo, quel distretto dovea trascorrere in parte nell'agro cremonese colle terre or ora nominate (v. anche *Corogr. Berg.* p. 258, dove però non si tenne conto di questa circostanza). La appartenenza di Romano vecchio a questa pieve ci è data dalla sentenza del 1148: quarta porta superior vadat ad plebem de Gixalba ad scrutinium (Lupi II 4085); per Cologno v. l'interessante sentenza del 1181 in Lupi II 4537.

giungere al suo territorio anche Fara Olivana (148); d'altro canto non fu certo ed unicamente che pei vantati diritti comitali, che essa potè conservare il possesso di Barriano, Morengo, Lurano, Ciserano, Arcene, Pognano, Spirano e Cologno, e pretendere a quello di Treviglio, dei due Pontiroli, di Fara e di Brignano, che formavano la parte più boreale dell'Isola Fulcheria, non occupata dai Milanesi. Ma se nella lotta coll'Impero, come vedremo, quando la concordia fra queste città divenne necessità suprema per vincere, parve per un momento, che questi diritti avessero ad ottenere una solenne ed irrefragabile sanzione; nullameno, nei torbidi raggiri, che susseguirono ai patti di Costanza, la causa di Bergamo fu com-

(148) Fara Olivana fu certo un acquisto relativamente assai recente della diocesi di Bergamo (*Corogr. Berg.* p. 225 seg.); forse quell'acquisto non ebbe origine differente da quello de' Fara Autarena, il che potrebbe esser lasciato supporre dalle condizioni di Cremona nel primo secolo della conquista longobarda (v. *Corogr. Berg.* p. 244). Prova questa irregolare condizione di cose il fatto, che ancora nel 1557 il Capitolo di quella chiesa raccoglieva le decime, come si ha dagli atti di Teotaldo di Castegnate, su quel di Covo (Lupi *Excerpt. ex act. Not. Berg.* ms.), terra della pieve di Calcio e indubitatamente della diocesi di Cremona. In Fara poi, come a Paderno cremonese, i vescovi di Bergamo esercitavano una temporale giurisdizione (*Corogr. Berg.* p. 224), onde si potrebbe anche ammettere, che quella terra fosse lor pervenuta per concessione ancor più recente, e che i diritti spirituali abbiano cominciato ad esercitarli in conseguenza di quella giurisdizione. Non è neppure improbabile, che l'acquisto di Fara abbia tratto seco anche quella di Barriano sulla opposta sponda del Serio, perchè nell'elenco delle nostre chiese soggette a censo verso quella di Roma, compilato intorno al 1260, vi ha: in plebatu de Faraulivana — ecclesia S. Gervasii de Barriano (Lupi *Stralci mss.* n. 28. in Bibl.). Ora Barriano fu assoggettato alla recente pieve di Spirano (Maironi *Diz. Odop.* I 45); ma quella connessione può dar lume sulle difficoltà rilevate nella nota 142.

pletamente obliata, e questa città vide da ultimo il suo territorio rinchiuso entro quei confini, a guarentire i quali non trovò altro mezzo, che di cavare tra l'Adda e l'Oglio una larga e profonda fossa, che qua e colà ci segna ancora una delle ultime vicende, a cui, dopo tanti secoli e tanti avvenimenti, andò incontro in questo piano l'agro bergomense.

Ne' suoi tratti più generali, pertanto, a non tener conto delle speciali giurisdizioni, quando il *comitatus* di Bergamo andavasi sciogliendo, e il Comune cominciava a mostrare il rigoglio delle sue forze, il territorio cittadino dovea esser formato dalla Valsassina colle valli ecclesiasticamente dipendenti di Taleggio e di Averara, dalle valli Brembana, Seriana, di Scalve e dalla valle Cavallina fino a Lovere; ma non pare, come vedremo in un prossimo studio, che si spingesse al di sopra di questa terra; di qui il confine seguiva le sponde del Sebino e quelle dell'Oglio, come, a cominciare dalla chiusa di Lecco, seguiva quelle dell'Adda, da questa parte spingendosi al di sotto di Treviglio sin presso a Rivolta, dall'altra arrestandosi a quel punto di mezzo fra Cividate e Calcio, dove giungeva la diocesi cremonese, e formando così dal lato australe una linea irregolarissima, la quale oggidì sarebbe a noi assai difficile seguire ne' suoi particolari (149). Ma se le indicazioni che

(149) Segnerò i limiti estremi di questo territorio, prendendoli dall'elenco dei Comuni rurali, che gli appartenevano, quale si trova nello Statuto del 1265, riportato in questo, come in altri punti, in quello del 1551 (2 §§ 53, 54, 55, 56). PORTA S. ALFSSANDRO: S. Gervasio, Bottanuco, Suisio, Medolago,

ho dato sulle vicende, alle quali andò soggetto il territorio cittadino fino al sorgere del Comune, e sulle cause, che ne determinarono la estensione al principio di quell'epoca gloriosa, hanno colto nel segno, dobbiamo giustamente attenderci di trovare nei documenti di un periodo posteriore le tracce di quel processo, che sin qui son venuto a larghi tratti esponendo. E per tacere della Valsassina, la quale, come avvertii, fu parte indubitatamente di questo *comitatus*, ma rispetto alla quale non si può dire in alcuna maniera nè come, nè quando sia stata acquistata e perduta per noi (150), restringerò la indagine sulla tanto contestata parte australe di questo territorio, sulla quale fortunatamente non regna un silenzio così assoluto e così sconfortante, come su tante altre parti di esso. Ora, nel così detto *Jusiuran-*

Solza, Calusco superiore ed inferiore, Carvico, Villa d'Adda, Cisano, Monte Marengo, Brivio (sulla sinistra dell'Adda) e Villasola, Sala, Foppenico, Lavello, Corte, Calolzio, Vercurago, Valle Imagna, Valle Brembilla, Olmo sulla sinistra del Brembo, Olmo sulla destra con Mezzoldo e Trivalli, Averara, Valleve con Foppolo Cambrembo, Valle Taleggio, Valsassina; PORTA S. LORENZO; Bondione, Castione, Valle di Scalve; PORTA S. ANDREA: Lovere, Ceredello, Cualino e Volpino, Caleppio, Credario, Sarnico, Predore, Parzanica, Vigolo, Camianica; PORTA S. STEFANO: Fara d'Adda, Canonica (Ponterolo veteri), Brignano, Treviglio grasso, Barriano, Sola, Fara Ulivana, Romano, Cividate, Palosco, Mornico, Telgate, Capriate. Queste denominazioni circoscrivono esattamente il territorio, sul quale il Comune di Bergamo, se non di fatto, di diritto intendeva avesse ad estendersi la sua giurisdizione. Che poi l'Adda si fosse sempre tenuta pel confine tra i contadi di Milano e di Bergamo, si rileva anche dal nostro poeta, che cantò le gesta di Federico I, ove accenna a quel fiume (vv. 2647 seg.): *rapidis per labitur undis et veteres certo concludit limite fines.* (150) V. sopra nota 88.

dum Mediolanensium del 1167 troviamo stipulato rispetto a Bergamo: Insuper iuro quod finis de Leuco inzosum usque ad Faram, et Faram, et finis Faram in sursum, sicut confinil usque ad Olium, infra Aduam et Olium non levabo edificium aliquod castri nec turris sine parabola Consulum Pergami data in palisi aringo vel in palisi consilio; et si fuerit aliquis, qui velit facere, idem faciam quod de Cremonensibus. Nec infra hos confines per meum comune nec fodrum nec ulla exactiones tollam. Et si comune Pergami tollere voluerit intra suprascriptos confines fodrum vel alias exactiones, sicut per alium suam comitatum tollit. Et si fuerit aliquis, qui [ausus fuerit] contradicere, ego adiuvabo te per bonam fidem nec vetabo per me salvo recto et [iusto dei impedimento. Et pro eo] quod comune Mediolani habet infra hos confines de suo diviso (151), nec curaturam nec portaticum nec pedagium tollam [hominibus] civitatis Pergami nec burgorum ad meos pontes nec ad mea mercata in [meo comitatu] nec in meo episcopatu, excepto curitura Bricii de za. Et si potero habere Tricium infra duos menses postquam Consules Pergami mihi preceperint vel missus comunis Pergami, ego incipiam destruere omnem laborem quem Teutonici habent ibi factum facere de turre et muro castellano et pro bona fide sine fraude per plus cito quam

(151) Un documento del 1186 presso Toeche *Kaiser Heinrich VI* p. 604 spiega pro diviso con: seu vice singularum personarum. Sta quindi in antitesi coll'altra espressione: pro comuni.

potero finis turrim (152) in sursum. Di rincontro giuravano i Bergamaschi: Ego iuro ad sancta dei evangelia quod ego homini civitatis Mediolani et burgorum non tollam curituram, teloneum, pedagium nec pontaticum in meo comitatu preter curituram Brivii qui est a mane parte Adue (153).

(152) Il Vignati ha: finis terram in sursum, che, a mio vedere, non ha senso. Reputo si debba leggere: finis turrim-avuto riguardo sia al senso di questo brano, sia alla terra precedentemente nominata, sia anche a quanto lasciò scritto il continuatore anonimo di Acerbo Morena (Murat. SS. VI 4159), che nel 1167 i Milanesi s'erano portati ad assediare Trezzo, dove s'era rinchiuso il podestà Ruino, il quale ipsum castrum bene et optimo muro grossissimo ac turre altissima fecerat. Ed agli stipulanti, più ai bergamaschi, dovea star a cuore, che quella torre e il muro, che la fiancheggiava, fossero gettati a terra, anche pel principio sanzionato nel trattato di quell'anno, che i Milanesi non tenessero fortezze sul confine orientale da Lecco a Fara. E diffatti il cronista soggiunge, che, riusciti vincitori i Milanesi ed i Bergamaschi, ipsum castrum destruxerunt, atque meliorem murum ac pulcriorem et meliorem turrim, que unquam in tota Lungobardia tunc fuisset, in terram prostraverunt. La tradizione designava ancora le vestigia di questa torre negra del Barbarossa (Crivelli *Gli avanzi del Cast. di Trezzo* p. 10 e Tav. A c.); ma che la tradizione cogliesse nel segno, me lo lascia dubitare il fatto, che quella torre costrutta da Ruino, stando alle parole del cronista, dovrebbe esser stata gettata interamente a terra, poi l'altro fatto, che se nel 1405 vicino al ponte di Trezzo sorgeva una torre detta turris alba (Castelli *Chron.* in Murat. SS. XVI 979) per necessario controposto si deve ammettere, che là vicino sorgesse ancora una più vecchia torre, che, pel colore delle sue pietre abbacinate, fosse detta la torre nera. Anzi si può ammettere senza difficoltà, che abbia nell'uso ricevuto questo epiteto solo dopo che fu eretta la turris alba, e che quindi nel 1405 od in quel torno le due torri esistessero a un tempo, il che escluderebbe evidentemente la supposizione, che la torre negra fosse quella innalzata dal podestà Ruino.

(153) Vignati *Cod. Dipl. d. Lega Lomb.* pp. 114, 115. Mi sono permesso compiere alcune lacune, com'era possibile farlo non avendo sott'occhio gli originali. Così pure ho corretto la sbagliata lezione: a *mea* parte Addue, mentre la comunissima sigla *AME* si scioglie a mane, cioè ad oriente dell'Adda, com'era effettivamente il Brivio bergamasco.

Noi vediamo apertamente da questi patti stipulati nel punto, in cui rafforzavasi ed estendevasi la celebre lega, che il confine bergamasco, sul quale i Milanesi si obbligarono a non alzare alcuna fortezza, correva da Lecco sino a Fara. Se, come è giusto, non intendiamo materialmente sotto il nome di Fara il solo gruppo di abitazioni, che anche oggidi porta tal nome, ma bensì tutto il congiunto territorio, e principalmente quella parte di esso, che trovavasi ad ostro del villaggio, vediamo bentosto, che il confine dell'agro bergomense poteva nel lato di mezzodi comprendere anche Treviglio, ossia correre secondo la linea segnata a settentrione dai confini delle pievi di Arzago e di Misano, le quali, come abbiamo veduto, furono violentemente strappate al territorio episcopale di Cremona fin dai tempi dell'arcivescovo Ariberto. L'atto del 1167 non definisce esattamente il confine tra l'Adda e l'Oglio, in quanto qui v'era un intricato involuppo di giurisdizioni o di terre contestate (154), nè la natura de' luoghi in alcuna guisa vi si prestava a designare una apertissima linea; i Milanesi si obbligarono a non alzare nessuna fortezza neppure in questo tratto, e, ciò che è più notevole, a non esigere alcun tributo od alcuna gabella dai Bergamaschi, pel fatto di particolari giurisdizioni.

(154) V. l'art. 20 della pace di Costanza riguardo a Barriano e Romano vecchio (Murat. *Antiqu* IV 511). Già ho accennato a Treviglio accomandatosi al monastero di S. Simeone (note 118. 141). E questo era il campo di pretese tra Bergamaschi, Milanesi e Cremonesi, per tacere di quelle imperiali sull' I Fulcheria, che giungeva fino a questo punto.

zioni o di privati possedimenti, che i Milanesi stessi vi aveano. Con questo erano riconosciuti nella maniera più formale i diritti comitali di Bergamo sulla parte settentrionale della Gerratadada, e da questo traeva indubbiamente il suo fondamento il fatto, che la nostra città ancora nel 1263 ne' suoi Statuti assegnava alla Faggia di S. Stefano Fara d'Adda, Pontirolo vecchio e nuovo, Brignano e Treviglio (155), e inoltre, che nel giuramento del podestà del 1253 continuava a mantenere in tutto il suo vigore questa importante obbligazione: *si aliqua loca vel homines vel iurisdictiones ab aliqua universitate possideantur, que ad ius civitatis pertinent vel pertinere videntur, bona fide studebo ea recuperare et retinere, et specialiter Bricium cum suis pertinentiis, et Ponterolum, Faram et Trivilium grassum. — Addimus et Brinianum* (156). Ma nelle stipulazioni del 1167 vi ha un altro punto a considerare. Poichè, se Milano rinunciava a tutte le sue pretese sulla parte settentrionale della Gerratadada, se anzi pienamente riconosceva in Bergamo uno dei principali diritti comitali, qual' era quello di esigervi il fodro (157), e non ponea in conseguenza alcuna distinzione tra quelle terre e tutto il restante contado; una distinzione però era mantenuta negli scrittori di parte imperiale e nello stesso solenne patto di Costanza. Invero, l'ano-

(155) *Stat. an. 1551. 2 § 56.*

(156) *H. P. M. XVI. 2, 2067.*

(157) Si richiamino le stipulazioni del 1167: *fodrum vel alias exationes sicut per alium suum comitatum tollit; Vignati p. 114. Cfr. Post. Ueber das Fodrum p. 17 seg.*

nimo lodigiano, continuatore dei due Morena, ci afferma, che nel 1164 l'imperatore Federico pose in Trezzo a suo podestà Ruino « qui suas rationes « per totam Martesanam ac per totum Perga- « mensem episcopatum et etiam usque ad Ripal- « tam siccam exigeret (158). » Ora, appare evidente, che v'era tutta una parte, posta sotto l'autorità di Ruino, che si teneva non appartenesse nè al contado od episcopato di Bergamo, nè al contado di Martesana, che veniva indicata affatto separatamente con uno de' suoi più australi confini, ed in essa erano indubitatamente comprese, tra l'altre, quelle terre, che furono oggetto de' patti del 1167. E sebbene questi patti fossero

(158) Murat. SS. VI 4125; Pertz. *M. G.* XVIII 645. Il Ronchetti (III 125), per dimostrare che la diocesi di Bergamo spingevasi sino a Rivolta secca sull'Adda, ommise, riportando questo passo, le parole *at etiam*, onde ne venne: *ac per totum bergomensem episcopatum usque ad Ripaltam siccam*. Già avvertii (v. nota 88), non potersi in questo caso citare il libro censuale di Cencio camerario (Murat. *Antiqu.* V 858), perchè la parola *episcopatus* può esser stata da lui usata nello stesso significato con cui la troviamo usata nell'atto di pace di Costanza, cioè, de' territorio cittadino (Murat. *Ant.* IV 508 seg., e Pertile II, 1, 75); e se, com'egli confessa nella sua prefazione, e come, per altro scopo, pienamente ammette anche il Lupi (I 259), le sue indicazioni furono tolte da libri di gran lunga più antichi, quando il *Comitatus pergamensis* non era per anco andato sciolto del tutto, possiamo farci una ragione anche dell'equivoco, che poteva nascere dall'uso dell'una piuttosto che dell'altra parola e dall'aver volto *comitatus* con *episcopatus*. Il fatto è, che nello stesso registro (col. 867) troviamo Ripalta collocata in *episcopatu Laudensi*; onde si vede, che gli accomodamenti del Ronchetti, oltrechè arbitrari, non hanno alcun valore. Che se osserviamo, che la ecclesia S. Fabiani, dal libro censuale (col. 858) posta in *episcopatu pergamensi*, spettava al monastero bergamasco di S. Paolo d'Argon (Lupi II 907), dobbiamo credere, che l'uso della parola *episcopatus* possa esser nato da un altro equivoco su rapporti, che non erano punto i diocesani.

specificatamente sanciti in Costanza, nullameno la espressione: *exceptis locis que Pergamenses modo tenent pro Communi inter Abduam et Ollium* (159) indica, che questi luoghi costituivano qualche cosa di distinto dal restante contado di Bergamo, formavano un possesso più di fatto, che di diritto, riconosciuto per la necessità del momento, e che il considerarlo come tale poteva lasciare aperto il campo a provvedimenti, i quali per avventura avrebbero potuto creare anche una palese contraddizione con quegli atti solenni, a seconda della interpretazione che il più forte ad essi avrebbe saputo attribuire.

Nè mancò la occasione di chiarire questa condizione di cose per le pretese imperiali alla eredità della contessa Matilde. Già vedemmo, come, tra i feudi da essa posseduti, vi fosse anche quello dell'*Insula Fulkerii*, e come nel 1159 l'imperatore, non tenendo alcun conto di tutti gli smembramenti, ai quali quel distretto era andato incontro col volgere degli anni, lo concedesse coi suoi più antichi confini al cremonese Tinto. Certo nelle stipulazioni di Venezia del 1177, di fronte alle pretese della corte Romana, Federico si mantenne al possesso di fatto de' beni, che costituivano quella eredità; e tanto bastò ai vassalli, perchè senza riserva lo riconoscessero per loro signore immediato. Tuttavia sembra, che dopo la pace di Costanza la attenzione dell'imperatore e di suo figlio Enrico siasi rivolta peculiarmente su quella eredità; laonde nelle separate conven-

(159) Murat. *Antiqu.* IV 311.

zioni colle singole città si vede da allora fatta una specificata riserva pei beni della contessa Matilde (160). Allorquando nel 1185 l'imperatore, per deprimere Cremona, stipulò coi Milanesi la riedificazione di Crema (161), non solo troviamo in generale accordate ad essi *omnia regalia que imperium habet in archiepiscopatu mediolanensi, sive in comitatibus Seprii, Martesanae, Burgariae, Leucensi, Stationae, vel in aliis comitatibus et locis extra comitatus, ubicumque sint, in aqua et in terra*; ma in particolare troviamo, che i Milanesi si obbligavano con giuramento per conto dell'impero a *manutenere omnes possessiones, iustitias, iura et rationes in predictis terris, scilicet Lombardia, Marchia et Romaniola, et specialiter terram quondam comitisse Matildis*. E inoltre vi si aggiunge: *si quas etiam possessiones, iustitias, iura et rationes in predictis terris, scilicet Lombardia, Marchia et Romaniola, et nominatim de terra quondam comitisse Matildis, amiserimus, (i Milanesi) adiuvabunt nos bona fide recuperare; et hoc contra omnes civitates, loca et personam quamlibet Lombardie, Marchie et Romaniole*. E se osserviamo, che a danno dei Cremonesi era

(160) Ficker II 499 seg. e Toeche *Kaiser Heinrich VI* pp. 6. 20. 58. 45 ecc.

(161) *Nos bona fide et sine fraude dabimus operam, ut Crema integre reedificetur ad terminum*; Ficker IV 196. Quelle stipulazioni erano dell'11 Febbraio; la data del 7 Maggio per la riedificazione di Crema l'abbiamo negli *Annal. Plac. Guelfi* e negli *Annal. Plac. Gibellini* in Pertz XVIII 415, 465. Alla spedizione per quella riedificazione prese parte anche un certo numero di Bergamaschi; cfr. Toeche p. 58, che dimenticò la nostra città.

anche convenuto, che l'imperatore accordasse ai Milanesi le regalie su tutte quelle terre d'oltre Adda, che formavano una parte dell'antico *Comitatus* dell'*Insula Fulkerii*, e che essi aveano ceduto a Cremona, appena fosse loro dato ricuperarle (162), vediamo, che tutte le riserve fatte per la difesa od il ricuperamento del patrimonio della contessa Matilde, nei rispetti della questione che ora sto esponendo, aveano principalmente questo valore, cioè, di rimettere nelle mani dell'imperatore la libera disponibilità di tutte quelle terre, che un tempo aveano costituito altrettanti feudi imperiali. Ed invero, nel giugno del 1186, durante l'assedio di Castel Manfredo, Federico cedette a Milano, non solo tutte le terre, che formavano le due pievi ecclesiastiche di Arzago e di Misano, e che erano state occupate, come vedemmo, fin dal tempo dell'arcivescovo Ariberto, ma vi aggiunse, come signore dell'*Insula Fulkerii*, e senza alcun riguardo ai diritti vantati da Bergamo, anche Brignano, Caravaggio, Pontirolo, Pagazzano e Vidalengo (163). Questo provvedimento, che di

(162) Ficker IV 495 seg. Il documento fu pubblicato anche dal Lupi (II 1555), togliendolo dal Puricelli *Ambros. Mediol. basilicae monum.* n. 587.

(163) Murat *Antiqu.* IV 229. Fra le terre ivi enumerate vi ha Potenzo; il Lünig invece ha Pontezo (*Cod. Ital. Dipl.* III 201.) Certo il nome fu male rilevato o male trascritto, perchè, sia sotto l'una, che l'altra forma, non può in niun modo soddisfare; piuttosto parmi indubitato, che si abbia a leggere Pontero (lo), e difatto in un diploma col quale, oltre ad una striscia occidentale, si donava ai Milanesi tutta la parte settentrionale dell'Isola Fulcheria, non si saprebbe come dovesse esser dimenticata quella terra, che, come vedemmo, era stata scelta appunto nel 1159 per determinare i confini più boreali

fronte alle stipulazioni del 1167 ed al patto di Costanza non potrà a meno di apparire violento ed arbitrario; dal punto di vista, però, nel quale s'era posto l'imperatore, non dovea sembrare sfornito di ragioni pienamente giuridiche. In effetto, l'articolo 20 di quella pace confermava la giurisdizione dei Milanesi su tutto il loro vescovado, e non ne eccettuava che i luoghi tra l'Adda e l'Oglio occupati da Bergamo per conto del Comune. Sotto un tale aspetto non v'era alcun indizio, che si volesse confermato quest'ultimo possesso alla nostra città; riconoscevasi, come avvertii, una condizione di fatto, ma nulla più. Ma se in quella vece nello stesso articolo erano solennemente riconosciute per valide le stipulazioni corse antecedentemente tra Milanesi e Bergamaschi, questi in buona fede dovettero tenere per fermo, che quelle stipulazioni dovessero avere

di quel distretto (v. nota 124). Di qui le contestazioni per questa località cogli arcivescovi di Milano, i quali probabilmente si saranno appoggiati ad una bolla del 1162 di Alessandro III, che confermava loro ripas Aduæ ex utraque parte a Brivio usque Cavenagum (Frisi *Memor. stor. di Monza* II 65), per vantare i loro diritti sul luogo e sul passaggio del fiume; e sebbene O. Morena dica semplicemente, che nel 1160 l'imperatore a Pontirolo avea distrutto il ponte quem Mediolanenses rehedificaverant suis maximis sumptibus (Murat. SS. VI 1063), tuttavia sappiamo, che in un'epoca posteriore i Capitani di Arzago vi aveano ricostruito un ponte ed un porto, e che ne erano stati investiti dalla chiesa Milanese, la quale, a quanto pare, vantava su quella terra speciali diritti (Ronchetti IV 40). Che se i Milanesi sconobbero dapprima, poi riconobbero i diritti di quei Capitani (Corio I 369, 499), comperando da loro il ponte, quanto alla terra di Pontirolo la tennero come pertinenza del loro territorio, appunto in virtù delle concessioni di Federico (Corio I 381, dove per Ponzio, corretto in Pontida, che non ha senso, devesi leggere senz'altro Pontirolo), che

vigore in tutta la loro integrità, se pertinacemente tennero vive nella loro legislazione le pretese al possesso della parte settentrionale della Gerradadda, che comprendeva i due Pontiroli, Fara, Treviglio e Brignano. Ma, evidentemente, dal canto dell'imperatore dovette essere ammesso il principio, che quelle stipulazioni non reggesero, che in quanto non contravvenissero alle costituzioni d'ordine generale, sancite sui campi di Roncaglia. Ora, se per quella del 1154, alla quale era attribuita una illimitata retroattività, non poteasi sotto niun colore alienare alcun feudo

furono specificatamente richiamate in vigore nel 1225. Certo, se è a meravigliare che si continui ancora a considerare l'atto del 1186 come una donazione fatta ai Milanesi di una sognata contea di Treviglio (Toeche p. 55), troveremo ragione di non vedervi nominato Treviglio stesso, quando si consideri che da un decreto del 1194 di Drusco legato imperiale risulta, che quella terra, insieme al monastero di S. Simpliciano, a cui si era accomandata, tenevansi come dipendenti immediatamente dall'impero (Casati p. 275); che poi Treviglio potesse mantenere questi speciali rapporti di fronte alla energica azione della repubblica Milanese, non è nemmeno a pensarsi; e difatto fu per premiarne la continuata fedeltà, che Milano nel 1279 elevò quella terra alla condizione di borgo con mercato settimanale (Casati p. 277 seg.). Nell'atto del 1186 non è neppure nominata Fara, che continuò sempre a far parte della diocesi di Bergamo; ma ivi, dopo la minuta enumerazione delle terre donate, si aggiungeva anche: *et omnia his adiacentia loca* (Murat. *Antiqu.* IV 229); onde, se per il fatto che nello Statuto cittadino quella su Fara si poneva tra le giurisdizioni perdute (*H. P. M.* XVI, 2. 2067), il che dimostra, che quella terra dovette di buon'ora aver seguito la sorte di Treviglio, d'altro canto, la espressione così generale del documento, come la circostanza che l'imperatore donava ai Milanesi tutto quanto avevano essi occupato dell'Isola Fulcheria, più quella parte della stessa, sulla quale Bergamo vantava le sue ragioni, prova, che i Milanesi stessi doveano credere d'aver buon fondamento per riunire anche Fara al loro contado; che anzi, riuscirebbe assai più difficile spiegare, come non l'avessero fatto.

senza il consenso del signore diretto (164); se per l'altra del 1158 era solennemente sancito il principio, che *ducatu8, marchie, comitatu8 de cetero non dividantur* pure senza quel consentimento (165), non poteva certo l'imperatore tenere per valide tutte le divisioni e tutti i mutamenti avvenuti nell'Isola Fulcheria, e non ultimi quei patti, pei quali Bergamaschi e Milanesi s'erano assicurato il possesso di una parte di quel contado. Quindi, se l'imperatore in virtù di quei principii solennemente sanciti credeva di poter pretendere alla intera eredità della contessa Matilde, e se queste pretese fe' oggetto delle sue stipulazioni e delle sue cure, a lui dovea necessariamente tornare integra la libera disponibilità anche di quanto avesse rivendicato contro chicchessia; ed a questo principio dovettero i Milanesi se, più che per un tardo movimento di respiscenza o di tenerezza, per un considerato impulso di politica necessità, fu lor dato avere così splendida prova della munificenza imperiale. Bergamo, forte del pacifico suo possesso, che nel diritto pubblico di quel tempo aveva la stessa efficacia, che nel privato la usucapione (166), e più ancora validamente appoggiata alle stipulazioni del 1167 ed al solenne atto di Costanza, tenne ferma negli Statuti la enumerazione di quelle terre insieme a tutte l'altre, che formavano il suo *episcopatu8* o

(164) Veggasi quella costituzione in Lupi II 4129.

(165) Pertz *M. G.* IV 115 ed esempi dell'applicazione del principio sancito da quella costituzione in Ficker I 245 seg.

(166) Pertile II, 1, 79 seg.

la sua *virtus* (167); ma se da un canto le ragioni non valsero di fronte al più forte, dall'altro l'averle sapute serbar vive almeno nel giuramento dei suoi Podestà e nel codice della sua legislazione die' modo a noi di stabilire, quale fosse la estensione che essa attribuiva al suo territorio quando fu sorto il Comune. Certo non bisogna immaginare questo territorio all'epoca or presa in esame come un tutto regolare ed omogeneo, quale sarebbe oggidì, poichè, in quella vece, qui, come altrove, vi si frammischiavano le più disparate giurisdizioni e diritti di natura affatto diversa (168); ma se da un lato la città, appena fu padrona di sè, ebbe una sicura conoscenza dei limiti, entro i quali dovea abbattere o legarsi con ispeciali rapporti quelle giurisdizioni, e fino ai quali poteva far sentire il peso della sua autorità (169), dal-

(167) *Virtus* si chiamava anche altrove tutto il territorio cittadino (Pertile II, 1. 75 n. 55). Nei pochi capitoli (54 55, 56, 57 ecc.) della collezione ottava dello Statuto del 1248 si trova sempre *districtus*, evidentemente per indicare l'intero territorio della città (cfr. Hegel p. 400 seg.), mentre più avanti (9 §§ 6, 15 ecc.) si usa sempre *virtus*. Questa è parola solenne nello Statuto del 1331, e si direbbe usata per evitare una confusione, in quanto la *virtus*, malgrado le grandi riduzioni territoriali subite nel secolo undecimo e nel duodecimo, rimaneva sempre più estesa, che non l'*episcopatus* proprio della nostra città. Si deve però avvertire, che mentre la parola *districtus* del nostro Statuto cade in disposizioni compilate intorno alla metà del secolo decimoterzo, in quella vece *virtus* si trova in disposizioni, che dovrebbero essere di gran lunga anteriori.

(168) V. per es. Ficker II 198.

(169) Le condizioni speciali nei rapporti tra Bergamo e Cremona formano una eccezione a quanto in generale afferma Ficker I 255 seg.; II 256: se Bergamo avesse voluto estendere la sua giurisdizione su tutto il *Comitatus*, come pertinenza della città, certo non avrebbe dovuto senza gravissime lotte rinunciare all'ampissimo piano, che stendevasi fra il Serio e l'Oglio da

l'altro lato, una serie di avvenimenti e di politiche considerazioni la portarono nel 1186 a vedere di fatto ristretto verso mezzodi quel suo territorio entro confini, i quali, se rimasero inalterati per ben sei secoli, non fecero però che continuare in tutta la sua evidenza la antitesi fin dall'origine esistente, e sempre durata, tra la estensione del territorio cittadino e quella dell'episcopale giurisdizione.

Romano e da Calcio fino a Monasterolo (*Corogr. Berg.* p. 179 seg.). E' chiaro che, là dove i limiti dell'episcopatus doveano coincidere quasi esattamente con quelli del comitatus, era questo il caso, che la città potesse agognare ad estendere la sua autorità su tutto il comitatus; ma dove tra l'uno e l'altro esisteva una perfetta antitesi, come nel caso di Bergamo e Cremona, e, come parmi indubitato, in certi punti di Milano e di Como (Cantù *Stor. di Como* I 202) non restava altra via, che di appigliarsi ai confini del vescovado: e così fecero Milanesi e Comaschi (Cantù a. l. c.), come i Bergamaschi e i Cremonesi tra l'Oglio ed il Serio (v. sopra nota 142). Era poi naturale, che tra l'Adda ed il Serio, dove esisteva un tratto di territorio, che non apparteneva, nè alla diocesi di Bergamo, nè a quello di Cremona, siccome un comitatus di quest'ultima città non aveva mai esistito (*Corogr. Berg.* p. 179 seg. 200 seg.), Bergamo tentasse di mantener viva su quel tratto la sua giurisdizione, e in parte vi riuscisse, almeno su quelle terre, che non erano state incluse nel distretto dell'Isola Fulcheria. Così da questo lato, sebbene solo per breve tratto, la investigazione sulla formazione del territorio bergomense all'epoca del Comune conferma il principio generale stabilito da Ficker, mentre dall'altro lato la peculiarità delle condizioni create dalla conquista longobarda dimostra a quali gravissime eccezioni possa andare soggetto quel principio. In ultima analisi, dove non esistevano diritti episcopali come tradizionale documento di una precedente condizione di cose, era il comitatus che segnava alle città i limiti della conseguita giurisdizione: dove quei diritti duravano in pieno vigore, essi ebbero il sopravvento, in quanto non dovea esistere alcun ricordo dei limiti, entro i quali originariamente furono costituiti questi territorii.

CAPITOLO IV.º

ESCLUSIONE DEGLI UFFICIALI VESCOVILI
DAL CONSOLATO.

MODO DI ELEZIONE DEI CONSOLI, LORO NUMERO.

SERIE DEI CONSOLI FINO AL 1156.

I CONSOLI DI GIUSTIZIA.

LA QUESTIONE DI VOLPINO E LA BATTAGLIA
DELLE GRUMORÈ.

I documenti sono muti del tutto sulle molteplici questioni, che si possono muovere intorno alla istituzione del Consolato in Bergamo: come fossero eletti i Consoli: in quale epoca dell'anno avesse principio il loro ufficio: quale il loro numero e quali le ragioni per cui non si vegga mai osservato nei pochi documenti sopravvissuti: fin dove esattamente si estendessero le loro attribuzioni, e così di seguito; e per quanto, ricorrendo agli esempi di altre città, si possa cercar di gettare qualche luce anche su Bergamo, questa luce così riflessa diventa tanto fiacca attraverso alle congetture più o meno verisimili, alle quali è forza abbandonarsi, che non mi attento di affrontare alcuni di questi argomenti se non con una vera trepidanza, e solo lo faccio col fermo proposito di non intrattenermi su di essi che quel tanto, che basti a colmare in qualche parte la

gravissima lacuna, la quale altrimenti resterebbe aperta in questi studii.

Vedemmo già, che il passaggio dal governo episcopale al Consolato deve esser stato in questa città abbastanza tranquillo. Deposto Arnolfo, questi, a quanto pare, si ^{contenne} ~~contenne~~ da ogni ingerenza nel governo della sua diocesi, del pari che in quello della sua città (1); e se il corpo Consolare era tratto da quella nobiltà cavalleresca, comunque formatasi anche cogli elementi della grassa borghesia, della quale il maggior numero era legato al Vescovo pei moltissimi feudi ond'era stato investito (2); e se in un'epoca antecedente era appunto questa nobiltà, che interveniva ai consigli del Vescovo, che presso di lui ragunavasi nelle maggiori solennità a corteggiarlo, ad assisterlo nelle novelle investiture, a costituire, sotto la sua presidenza, la curia dei pari (3); nulla

(1) V. Capit. I nota 52.

(2) V. Capit. I nota 115. Un testimonio presso il Lupi (II 1028): interrogatus si aliquis episcopus habuit res et patrimonium ecclesiarum Pergami — in sua potestate et partem quam voluit dedit militibus in feudum, respondit: — dedit comitibus et capitaneis et vavatoribus et ecclesiis et masinate que dicitur masinata S. Alexandri.

(3) Altro testimonio presso il Lupi (II 1028): de palatio episcopali addidit quod idem appellatur domus S. Alexandri quia antiquitus nobiles viri in festo S. Alexandri conveniebant in prefata domo coram episcopo, et episcopus ibidem tenebat curiam. Pertile I 288; V 625. Vi era una parte del palazzo vescovile destinata a queste adunanze, poichè in altra deposizione testimoniale riguardante la elezione del vescovo Girardo leggiamo: facta collectione cleri et populi in palacio episcopi in ea parte que dicitur casa s. Alexandri (Lupi II 1071). Siccome il palazzo propriamente episcopale restava di fronte alla cattedrale di S. Vincenzo (*La Pergam. Mantocani* p. 21), così pare certo, che la domus o casa s. Alexandri, ove si tenevano quelle

meno degli ufficiali propriamente episcopali non troviamo più alcuna menzione nell'ordinamento delle istituzioni cittadine. Se quindi, a cagion d'esempio, tra i primi Consoli piacentini vediamo innanzi tutto nominato un *Falco Advocatus* (4): indubitatamente avvocato del Vescovo; se pure a Padova tra i Consoli del 1138 ci si presentano due *Advocati*, varii vassalli ed un fratello dello stesso Vescovo (5), diventa d'altra parte peculiarmente degno di nota, che nessuno con tale titolo ci occorra nelle due liste del 1110 e del 1117, e neppure per lungo tratto di questa prima epoca del Comune (6), per la ragione, che nel Consolato

adunanze, si trovasse più in alto, dov'è l'attuale abitazione vescovile, occupata dopochè per le lotte del 1296 il palazzo andò distrutto (Trist. *Calculus Hist. Patr.* p. 400). Si connette con questa congettura il linguaggio degli Statuti, poichè, a cagion d'esempio, in quello del 1265 la porta del palazzo verso la via di S. Salvatore è detta: porta curie episcopalis (*Stat. an.* 1551, 2 § 47; corr. 48), e la dizione si mantenne anche nei posteriori, verbigratia in quello del 1455, ove abbiamo: ad portam episcopatus que est introitus curie episcopalis (7 § 86). Se Curia si chiamò il luogo ove tenevansi i consessi giudiziali (Pertile VI. 1. 266), e se lo Statuto del 1265 distinse appunto la porta episcopatus dalla porta curie episcopalis (*Stat. an.* 1551, 2 § 27; cfr. § 48), come anche, sebbene vicini, sono però diversi i luoghi, nei quali aveano vita le due denominazioni, dobbiamo indurre, che il Vescovo, per usare la espressione di uno dei testimoni, tenebat curiam nell'odierno palazzo vescovile, mentre quello, che andò distrutto, non serviva che d'abitazione a lui ed ai suoi famigliari.

(4) Ficker IV 147.

(5) Gloria *Cod. Dipl.* II 559; Ficker IV 154.

(6) E' impossibile attribuire alla sola deficienza delle nostre liste consolari, se non vi appare alcuno degli Avvocati vescovili, poichè contro questa supposizione parlerebbe il fatto eloquente, che un Albertus Advocatus si trova per la prima volta nelle liste del 1168 (Lupi II 1251, 1253), cioè, appunto dopo quattro anni dacchè, in seguito a lunghe e sanguinose contese

in Bergamo aveano preso posto quanti erano un tempo legati al Vescovo pel maneggio dei cittadini interessi, e in quanto gli Avvocati episcopali, avendo qui conseguito insieme ad una soda esperienza anche una particolare importanza, la loro opera parrebbe avesse dovuto riuscire giovevole anche ai nuovi ordinamenti. Imperocchè, se il loro ufficio era già divenuto ereditario fin dal 1058 (7), sappiamo d'altro canto, che le attribuzioni dell'*Advocatus*, quale rappresentante del Vescovo, erano uguagliate in questa città a quelle di un Messo regio colla giurisdizione criminale, e che, oltre alla partecipazione a tutti gli affari, che riguardavano il patrimonio vescovile, spettavagli anche la esazione del fodro (8). Ma, per quanto tranquilla, la rivoluzione, che portò al Consolato, fu così decisiva, che non lasciò aperto il campo al più piccolo tentativo di un ritorno ad uno stato anteriore di cose, al modo stesso, che non lasciò alcuna traccia di addentellato col passato, in guisa che, del pari che in altre città,

(de omnibus maleficiis et offensionibus quas ipsi fecerant versus d. Episcopum), e il vescovo e i suoi Avvocati, tra i quali quell'Alberto, erano scesi ad una transazione (Lupi II 1215), e quindi erano cessati gli antichi vincoli.

(7) Handloike (p. 59 seg.) ammette la ereditarietà dell'avvocazione in Bergamo, fondandosi sul documento del 1164 (Lupi II 1215), il che è incontestabile. Però già fino dal 1058 abbiamo: Wilielmo advocatus episcopatum s. Alexandri et fil. quond. Auderici item Advocatus (Lupi II 655). Il nome di Guglielmo si trova anche tra gli Avvocati del 1164.

(8) Lupi II 1215. Handloike (p. 60) ha posto in rilievo il carattere dell'avvocazione in Bergamo identico a quello della stessa istituzione nelle città germaniche. Cfr. Post *Ueber das Fodrum* p. 12 seg., che confermerebbe anche sotto tale aspetto quel ravvicinamento. V. in generale Ficker II 20.

nella trattazione dei pubblici affari, potesse aver parte il Vescovo in concorrenza cogli stessi Consoli (9). Come, anticipando di oltre un secolo e mezzo, sebbene per diritto colla deposizione del Vescovo la ordinaria giurisdizione dovesse passare nelle mani dell'intero Capitolo, nullameno e clero e popolo si accordarono a creare in Alberto di Sorlasco quasi un Vicario capitolare (10), togliendo così con questa insueta autorità, concentrata nelle mani di un solo, ogni pericolo ed ogni speranza di rigettare la Chiesa bergomense in braccio a nuove dissenzioni; così colla esclusione dalla rappresentanza cittadina degli Avvocati vescovili, ai quali, come altrove, spettava forse anche in questa città il civile reggimento durante la vacanza della Sede (11), restava infranto ogni legame col passato, e nella libera cittadinanza, unica depositaria del potere, ne ricadeva di pieno diritto anche l'esercizio.

Come questa siasi comportata nella elezione di quelle prime Commissioni, alle quali era demandato il disimpegno di particolari affari; come nella elezione stessa dei Consoli, non vi ha un solo documento, che ce lo faccia conoscere. In generale puossi affermare, che tutta intera la cit-

(9) Il che, ad esempio, avvenne a Brescia; Odorici V. 92. V. anche Hegel p. 490, e per Pisa un esempio in Murat. Antiqu. III 4453.

(10) La prima menzione di un Vicario capitolare in Bergamo l'abbiamo nel 1272; Ronchetti IV 196. Su Alberto di Sorlasco v. il Capit. I

(11) Pertile I 296.

tadinanza sarà concorsa a quelle elezioni (12); ma in qual grado abbia partecipato a questo importante atto della costituzione comunale, non può essere senza interessamento il determinarlo, in quanto una tale ricerca servirà a riverberare qualche luce anche sugli ordinamenti interni della nostra città, ed a stabilire un punto di partenza pel successivo loro svolgimento. La maniera, colla quale era formato il corpo consolare in Bergamo, ci dimostrò apertamente, che n' erano esclusi gli inferiori ceti. Come ciò potesse avvenire, e come inoltre una tale condizione di cose potesse perdurare per lunghissimo tempo, ce lo farà chiaro la induzione su quanto avveniva in altre città. I documenti più sicuri, giunti fino a noi, ci provano che a quelle elezioni procedeasi per via indiretta. Nei brevi della Compagna di Genova del 1157 e del 1161 si legge: *per totam istam Compagnam non consiliabor cum aliqua persona ut ego, aut alter sim vel sit consul, nec elector consulum neque electorum, excepto si publice a consulibus in aliqua predictarum electionum vocatus fuero* (13). Due fatti risultano apertamente da questo brano. Dapprima, che la elezione era di terzo grado; poi che gli elettori degli

(12) Wüstenfeld in Galantino III 488 seg. Non è neppure necessario ammettere la limitazione a cui accenna Hegel p. 496, parlando della generale concione, imperocchè già vedemmo nel Capit. II che siffatte limitazioni non esistevano, in quanto, tutti i cittadini, come Vicini, facevano parte di quella concione. Era piuttosto la forma stessa della elezione, che, come mostrerò, rendeva illusoria la partecipazione del popolo minuto.

(13) Cibrario *Stor. d. Monarchia di Savoia* I 515 seg.; *Atti d. Società Lig. di St. Patria* I 476 seg.

elettori erano designati dai Consoli cessanti (14). Invero, i Consoli, i quali stavano per uscire di carica, in una pubblica adunanza (*publice*) indicavano le persone, che doveano eleggere gli elettori dei nuovi Consoli; ed in fatto il breve distingue i due gradi di *elector electorum* e di *elector Consulum*, ai quali precede l'altra operazione: *si publice — vocatus fuero a Consulibus*, onde si spiega anche la espressione usata al plurale: *in aliqua predictarum electionum*. Gli Statuti di Pistoia della fine del secolo decimosecondo sono il più chiaro commento a quel brano del breve Genovese. In essi si legge: *taliter iurent illi qui eligant electores: ego eligam quinque homines quos potiores et idoneiores esse cognocero. Ego non sum in aliqua compagnia pro aliquo ufficio civitatis dando vel recipiendo. — sed eligam tres homines quos potiores et idoneiores esse cognocero — qui eligant quinque Consules. — Hoc est sacramentum illorum qui debent eligere Consules. Ego non sum in aliqua compagnia vel summisione pro aliquo Consolatu civitatis Pistorii dando vel recipiendo — Et concordor cum sociis meis in Arringo electis de quinque hominibus in Con-*

(14) E' evidente, che l'*elector* è sottinteso anche davanti ad *electorum*, come se il documento avesse: *nec elector consulum, neque elector electorum*. Le parole quindi: *excepto si publice a Consulibus in aliqua predictarum electionum vocatus fuero*, non possono rapportarsi, che alla designazione di coloro che doveano eleggere gli elettori, perchè è impossibile ammettere, che, una volta compiuto questo primo atto, i Consoli potessero intromettersi nei successivi, altrimenti in tal caso, diventerebbero inesplicabili tutte le guarentigie, onde si volle circondata questa forma di elezione.

sulatu eligendis cet. (15), Vi sono anche qui diversi gradi da distinguere. La designazione degli *electores electorum*, indi la elezione degli elettori, finalmente quella dei Consoli. Anche qui, come nel breve genovese, questi elettori devono giurare di non far parte d'alcuna società, la quale fossesi costituita allo scopo di influire su queste operazioni elettorali, ed il vincolo sacramentale era tenuto come la più sicura guarentigia della scrupolosità, colla quale sarebbe stata condotta la elezione. Certo lo Statuto Pistoiese lascia indeterminato, chi fossero coloro, che avessero ad eleggere gli elettori; ma anche qui non si può andare lontani dal vero ammettendo, fossero designati dai Consoli scadenti. In qualunque modo, la formola: *taliter iurent illi qui eligant electores*, e la condizione, che essi non dovessero far parte di una società formatasi per intenti elettorali, dimostra, che anch'essi doveano trovarsi in ristretto numero, e riceveano il loro mandato nel momento stesso, in cui doveasi procedere alla elezione. Inoltre, al *publice* di quei Brevi, negli Statuti Pistoiesi corrisponde la frase: *in Arringo electis*; ma siccome questa è adoperata più propriamente per rispetto agli elettori dei Consoli, anzichè per rispetto agli elettori degli elettori,

(15) *Stat. Pistor.* § 5 in Murat. *Antiq.* IV 534. La compilazione di questa prima parte dello Statuto Pistoiese risale al 1173; v. *Rivista Stor. Ital.* 1887, pp. 517, 576. Probabilmente il testo originale di questi Statuti avrà avuto: *et concordabor cum sociis meis in Arringo electis cet.*, invece di *concordor*, che non regge, perchè quell'accordo non poteva avvenire se non dopo prestato il giuramento.

conviene credere, che si usasse un procedimento assai spiccio. Vi ha chi cita questo brano degli Statuti per dimostrare, che tutta la cittadinanza per via indiretta concorrevà a quella elezione (16). Ma è agevole osservare, che la frase *eligere in aringo* non corrisponde per nulla all'essere eletto dall'arringo. Una procedura pressochè consimile si trova in altra parte degli stessi Statuti, la quale dimostra la esattezza di questo modo di considerare la cosa. Infatti vi leggiamo: *Statuimus, ut Potestas infra octo dies proximos, ex quo iuraverit sacramentum dominii sui, faciat concionem, et in hac concione eligat duos homines cives Pistorii bone fame, quos statim faciat iurare, ut continuo in concione eligant quinque bonos homines meliores — et illos quinque homines protinus in eadem concione coram populo faciat iurare* cet. (17). Il popolo non era dunque che muto testimonio di queste operazioni compite *in concione*; ed invero, anche rispetto alla elezione dei Consoli, la espressione: *in aringo electis* si rapporta ai tre elettori dei Consoli, i quali vedemmo esser designati dai cinque elettori degli elettori,

(16) Per es. Pertile II, 4. 56. il quale scrive, che la città tutta sceglieva coloro, che doveano destinare gli elettori dei Consoli. Ma la espressione indeterminata degli Statuti Pistoiesi: *taliter iurent illi qui eligant electores*, non indica punto, che essi fossero scelti da tutta la cittadinanza; che anzi, il silenzio stesso su questo punto prova, che lo Statuto si rimetteva ad un uso invalso; e l'uso, come a Genova ed a Pisa, era che quella prima designazione partisse dai Consoli.

(17) *Stat. Pistor.* § 65. V. anche il § 78. *Potestas et Consules, antequam eligant aliquos officiales, eligant in concione duos bonos viros, quos iurare facient in concione, eligendos sine fraude et dolo tres Sindigos etc.*

il che esclude ogni partecipazione anche indirettamente attiva da parte della cittadinanza. Il parallelismo di queste disposizioni comuni alle due città ci permette di indurre, che, radunato il parlamento generale, i Consoli nominavano gli elettori degli elettori, i quali, dopo aver prestato il richiesto giuramento, si abboccavano fra loro e nella stessa adunanza pronunciavano i nomi degli elettori dei Consoli. Che se, come è verisimile, dapprincipio la generale concione del popolo teneasi ogni domenica (18), si può credere, che queste operazioni potessero essere eseguite anche in due diverse adunanze.

Ma anche nel *Breve Consulum Pisanae civitatis* del 1162 troviamo un identico procedimento. Ivi si legge: *electores autem duos, electorum scilicet Consulum, ante festum ss. Quatuor Coronatorum — quam cognovero meliores sine fraude eligam, eosque iurare faciam ut de nobis neminem electorem eligant* (19). Anche qui abbiamo una elezione di terzo grado, che partiva dai Consoli; e sebbene non vi sia detto, che la designazione di questi elettori avveniva pubblicamente, tuttavia è facile ad ammettersi per la natura stessa delle cose, la quale deve necessariamente lasciarlo intendere, sebbene esplicitamente non sia detto. Ora, se un uguale sistema troviamo in tre città, che maturarono da sè la loro forma di governo indipendentemente l'una dall'altra, dobbiamo credere, che fosse comune anche all'altre

(18) *La Pergam. Mantovani* p. 12 seg.

(19) *Bonaini* I 7.

città, per le quali non abbiamo notizie; e questo procedimento, così posto in chiaro, ci porge modo di conoscere altri fatti relativi a quelle elezioni, e di spiegarli. Se, come a Bergamo, la nobiltà e la grassa borghesia aveano dappprincipio prese in mano le redini del Comune politico, e se fra quei ceti erano stati scelti i primi Consoli, si comprende per quale maniera da essi siasi potuto continuare per lungo tempo a trarre il corpo consolare, e come il minuto popolo sia rimasto escluso fino ad un'epoca più recente da una diretta partecipazione al governo. Per quanti avvedimenti sieno stati posti in campo, affinchè la elezione avesse a riuscire pienamente conforme agli interessi cittadini, resta pure aperto, che i Consoli avrebbero sempre appartenuto a quei ceti sociali, dai quali partiva in ultima analisi tutto l'indirizzo delle elettorali operazioni. Quanti aveano stanza nella città assistevano, come Vicini, nella pubblica concione al compimento di tutti quegli atti, che portavano alla elezione dei nuovi Consoli, ai quali poi eran tenuti prestare il *iuramentum sequimenti*; ma se, anche quando si trattasse del comune patrimonio, la iniziativa delle proposte partiva dai superiori ceti, e se la esecuzione stessa dei presi provvedimenti era assegnata, come vedemmo in un antecedente Studio, alle persone più distinte per nobiltà o per ricchezza (20), tanto più questo dovea avvenire, ove si fosse trattato del potere politico in una città, dove nella no-

(20) V. sopra Capitolo II p. 411 seg.

bilità cavalleresca risiedeva unicamente la capacità di esercitarlo o la forza di difenderlo da qualunque attacco. In conseguenza il minuto popolo, disseminato per la maggior parte nelle corporazioni di arti e mestieri, assisteva al compimento di tutta una procedura elettorale, alla quale però rimaneva interamente estraneo. Ma questa assistenza bastava, perchè esso avesse a riconoscere nei Consoli, così eletti, in pace i suoi giudici, in guerra i suoi condottieri. Certo era poco; ma anche questo poco era sufficiente, perchè il popolo grado grado si avvezzasse alla vita pubblica, sinchè, maturati i tempi, sentisse di dover avere sua parte nel governo del Comune. Considerando in altro modo la cosa, riuscirà difficile rispondere alle seguenti domande: come mai, se tutti gli abitanti del territorio comunale entro prefiniti limiti di età facevano parte della concione, e se quindi concorrevano, ammettasi pure indirettissimamente, alla elezione dei loro maestri, riuscissero sempre ad occupare il Consolato i membri delle famiglie più cospicue? Come mai il popolo non poté partecipare al governo, se non in seguito a sanguinosissime lotte? Per quanto le elezioni indirette concorrano a mettere od a conservare il potere nelle mani delle minoranze più influenti (21), è aperto d'altro lato, che a lungo andare, quanto più lo spirito di libertà si fosse diffuso nella massa del popolo, anche fra gli elettori dei Consoli, e quindi fra i Consoli

(21) Palma *Del Potere elettorale* pp. 113, 119.

stessi, avrebbero potuto pigliar posto dei rappresentanti degli inferiori ceti; ma se così non avvenne, il sistema di elezione or ora messo in luce ne fornisce una sufficiente ragione. Tra una esclusione assoluta ed una partecipazione, per quanto si voglia, indirettissima o limitata havvi un abisso; ma se tutti doveano concorrere a sostenere i carichi del Comune, era giusto che tutti avessero almeno un'ombra di partecipazione alla elezione di coloro, che doveano reggerlo, non foss'altro che come diretta conseguenza di questo ulteriore svolgimento del Comune economico. Quand'anche non fosse attestato, lascerebbero supporre la iniziativa dei Consoli cessanti nella elezione i gradi, a cui questa si volle soggetta; ma resterebbe un problema insolubile quello di determinare, sotto la influenza di quali principii avvenissero quelle elezioni, se in altro campo non trovassimo una perfetta analogia, che ci può lasciar divinare alcuni particolari di questo rilevante atto della vita comunale. L'Annalista genovese ci accerta, che prima, che fosse introdotta la *electio ad brevia sive ad sortem*, nella sua città era in uso la *electio ad vocem*. Ma per ben intendere queste espressioni non importa tanto di ricercare che cosa si intendesse per una proposta votata *ad vocem* o per un giuramento *ad vocem* in altre città (22), quanto di porre innanzi le circostanze, che hanno dato occasione a quella notizia. Verso la metà di Settembre del 1231 l'imperatore Fe-

(22) Murat. *Antiqu.* IV 401, 436, 735. V. sotto nota 26.

derico tenne curia in Ravenna e mandò lettere alle città, perchè inviassero ambasciatori a quella assemblea. Ivi egli ordinò, che le città fedeli all'Impero non avessero ad eleggere Podestà o Rettori tratti da città di parte contraria. I legati Genovesi si scusarono, che nella loro città fosse stato eletto il milanese Pagano di Pietrasanta, avvertendo che la elezione era avvenuta in principio di Settembre, e quindi prima di conoscere le intenzioni dell'Imperatore. Inoltre « omnes et « singuli Januenses tenebantur speciali capitulo « et iuramenti vinculo habere et tenere dictum « d. Paganum, ex quo electus erat per illos, et « brevia habuerunt, et bayliam eligendi, in pote- « statem et rectorem pro anno venturo; sed finito « ipso anno Commune Janue non faceret aliquod « regimen, quod crederet debere posse displicere « ipsi d. Imperatori; allegando etiam, qualiter « dicta electio non fuerat facta ad vocem, sed ad « brevia, sive ad sortem (23). » Se la *electio ad sortem* ovvero *ad brevia* era quella, per la quale veniva abbandonato alla sorte il determinare coloro, che dovessero essere elettori dei Consoli o del Podestà (24), ne discende per naturale contrapposizione, che nella *electio ad vocem* dovesse esser totalmente posta da un canto la sorte, e la destinazione degli elettori fosse lasciata all'arbitrio di coloro, ai quali lo Statuto demandava un tale incarico. Ora, è evidente che in questo caso, quand' anche la cittadinanza fosse stata divisa fra

(23) Bartolom. Scriba in Murat. SS. VI 464 seg.

(24) La Pergam. Mantov. p. 41 seg.

varie parti o fra varii ceti, la elezione non avrebbe mai potuto uscire dalla cerchia di quelle parti o di quei ceti, i quali aveano in mano il potere, e che solo all'intento di mantenere la interna tranquillità si sarebbe ricercato un correttivo in un' equa proporzione degli elettori e degli eletti rispetto agli esistenti partiti (25); come d'altro lato è evidente, che la parte, la quale era al potere, soltanto di fronte ad una rivoluzione avrebbe lasciato, che le più importanti magistrature cadessero nelle mani della parte avversa. Ma per quanto gli Statuti insistessero, affinchè in sì fatte operazioni non si tenesse presente che il comune vantaggio, non potevano però spingere le loro esigenze al punto da richiedere, che il partito al potere confessasse col fatto la sua impotenza a governare, cercando agli avversari uomini capaci di essere elettori ed eletti; per il che da un canto si comprende, in qual guisa la rigida osservanza di così difettoso sistema fosse una fonte di perenni rivolgimenti nello interno di questi Comuni, come d'altro canto si chiarisce, perchè i legati di Genova, sebbene la loro città fosse fedele all'Impero, potessero attribuire alle vicende della sorte, se la scelta del Podestà era caduta su persona appartenente ad una città ribelle. Dal che apertamente si induce, che quei legati stessi tenevano per fermo, che, ove la elezione fosse avvenuta per successive proclamazioni abbandonate al criterio de' pochi elettori strettamente

(25) Debbo qui ricordare l'esempio del Consul illorum de Rivola; v. *La Pergam. Mantovani* p. 41 e Pertile II. 4, 453.

congiunti fra loro dagli interessi di parte, difficilmente sarebbesi incorso nel pericolo di avere quel Podestà. In ultima analisi, se le proposte in un Consiglio potevano essere votate *ad vocem*; se un giuramento poteva esser dato *ad vocem* da chi n'avea avuto speciale incarico (26), in quanto, come pare, ognuno, che fosse richiesto, prestavasi a quell'atto, manifestando la sua sentenza o compiendo il suo giuramento a viva voce, e quindi rimaneva esclusa ogni altra forma, che rendesse segreti i voti od ammettesse dato tacitamente od indirettamente quel sacramentale assentimento; anche la elezione *ad vocem* dovea indicare, che nell'arringo o nei Consigli cittadini la proclamazione degli elettori di diverso grado, del pari che degli eletti, avveniva a viva voce da parte di coloro, ai quali erano affidate sì fatte funzioni. Non v'era adunque una partecipazione più o meno

(26) Nell'atto di concordia del 1219 tra Modenesi e Veronesi si legge, che, dietro interrogazione del Podestà, *Consilium ad vocem dixit, quod sic volebat, nullo contradicente* (Murat. *Antiqu.* IV 754), il che indica, che a voce fu espresso il parere dai Consiglieri. Nei patti di alleanza fra Pisa e Corneto del 1174 è detto: *et unum hominem ad vocem in comuni parlamento super animam populi iurare faciemus* (Murat. a. l. c. 401), e così pure nell'atto di concordia tra Bologna e Ferrara del 1207: *et utraque Potestas teneatur facere iurare preconem super animam populi et ad vocem populi* (Murat. a. l. c. 436), dove apparrebbe qualche cosa di diverso da Pisa, perchè mentre in quella città il banditore eletto solo dovea pronunciare la formola del giuramento in presenza della concione, qui invece sembra si esigesse, che, pronunciata dal preconem quella formola, anche il popolo colla voce dovesse prestarvi il suo assentimento. In qualunque caso, la espressione *ad vocem*, in contrapposto a qualunque altro procedimento, che servisse al compimento di quegli atti, risulta qui così aperta, che parmi non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni.

diretta della cittadinanza a quelle elezioni, ma queste avvenivano per un compromesso quasi incondizionato ed affatto personale, che non riceveva in certa guisa la sua solenne sanzione che dalla passiva assistenza della cittadinanza alle diverse fasi, alle quali dovea il suo estrinsecamento. Ma per quanto, in conseguenza appunto di un tale procedimento, fosse lasciata una assoluta preponderanza alle classi dominanti, e per quanto si potesse già fin dagli inizi di quelle operazioni prevedere quale ne sarebbe stato il risultato complessivo, tuttavia non sempre era possibile un accordo tra gli elettori. Il Breve pisano del 1164 volle che in tal caso ognuno d'essi procedesse alla nomina di quel Console o di quei Consoli, che proporzionalmente fosse toccato col dividere il numero dei Consoli da eleggersi, per quello degli elettori stessi; ma siccome poteva avvenire, che due elettori avessero prescelta la medesima persona, ovvero, che accidentalmente fosse data maggior preponderanza a qualcuna delle parti od a qualcuno dei casati, che tenevano divisa la città, mentre nell'interesse della interna quiete era di grandissima rilevanza, che, per quanto era possibile, fosse mantenuta la più intera egualità; così il Breve esigette, che, pur rispettando la libertà di ciascuno degli elettori, tutti questi però, prima di pronunciarsi, si comunicassero reciprocamente i nomi dei candidati (27).

(27) Il brano di questo Breve, quale si legge in Bonaini (I 50), suona così: *In sacramento electorum Consulium adiciam) ut si se in eligendo discordaverint, unusquisque pro portione*

Ma egli è evidente, che se nel campo civile la elezione dei Consoli era uno degli atti più importanti, non meno dovea esserlo nel campo ecclesiastico la elezione del Vescovo; ma se anche qui ci si farà innanzi un non dissimile procedimento, parmi avremo tanto in mano per ammettere come generale a quella età la forma di *electio ad vocem*, che ho procurato porre in luce colle precedenti considerazioni. La elezione del vescovo sino all'undecimo secolo, giusta l'antica disciplina, rimase nelle mani del clero e del po-

numeri consul in eligendo sibi contingente. consules eligent, dum tamen inter se quos eligere debent certiorant. Il Pertile (II, 1, 58 n. 25) a ragione, come parmi, ammette che si debba leggere: pro portione numeri Consulium, col che si ha un significato soddisfacente. Forse invece di: consules eligent, sarebbe meglio leggere: consules eligat. Piuttosto non sembrami che si possa citare questo brano, per dimostrare, che il numero dei Consoli potesse variare in conseguenza degli accidenti della elezione. A mio avviso il Pertile non pose bastante attenzione alle parole: inter se quos (sc. Consules) eligere debent certiorant. Da parte della legislazione voleasi appunto prevenire il caso, che avesse a sortire un numero di Consoli inferiore a quello che era stabilito avessero ad essere eletti (quos eligere debent); che poi gli elettori non si attenessero a queste norme, non è punto da questo brano, che possa a noi risultare. Il temperamento introdotto a Pisa era forse possibile, perchè di volta in volta veniva determinato il numero degli elettori e dei Consoli; così, a cagion d'esempio, prima delle calende d'Ottobre d'ogni anno, cinque persone scelte dai Consoli stessi, doveano predisporre anche il Breve, che dovea esser giurato dai successori e dal popolo (Bonaini I 6). Ma a Pistoia, dove lo Statuto (§ 5) avea stabilito in cinque il numero dei Consoli ed in tre quello degli elettori, non esisteva alcun rapporto, pel quale ogni elettore potesse avere un uguale e definito numero di Consoli da eleggere; probabilmente vi si supponeva più possibile un accordo in vista della esiguità stessa del numero degli elettori.

polo (28), indi poco a poco passò nel maggior clero della Cattedrale, ossia nei Canonici. Ora, nelle deposizioni testimoniali, che riguardano la elezione di tre vescovi, Ambrogio, Gregorio ed Arnolfo, e che parzialmente ci furono conservate dal Lupi (29), scorgiamo come fosse in pieno uso

(28) Lupi II 705; cfr. col. 877. E' difficile comprendere come il Raggio nelle sue note agli Stat. Consul. Ianuens. § 28, dopo aver riconosciuto, che la elezione dei Consoli in Genova era di più gradi, restasse poi in dubbio nell'ammettere, che la forma di elezione dell'Arcivescovo nel 1165 possa dare qualche lume anche sul modo di elezione dei Consoli (*H. P. M.* II 271). Quanto a me, non ho alcuna peritanza nell'ammetterlo, tanto vero, che come esempio di quello che dovea esser in uso anche in Bergamo pei magistrati del Comune, mi dilungherò a dimostrare come vi avveniva la elezione del Vescovo. Piuttosto, la elezione del 1165 descritta dal Caffaro ci dà inodo di misurare la portata della espressione, che le elezioni episcopali avvenivano per opera del clero e del popolo. Egli scrive: *eadem vero die statim post inumationem ipsius (Archiepiscopi) convenerunt clerici et religiosi viri, Consules quoque et magna pars Senatus, et de eligendo pontefice tractatum habentes, in unum spiritum convenerunt. Commissa est itaque consensu omnium ipsa electio abbatibus S. Syri et S. Stephani, prepositis S. Marie de Vineis, S. Donati, presbiteris di S. Damiano, Vassallo S. Marie de Castro, Oberto de S. Ambrosio, canonicis quoque presbitero Rubaldo, magistro Ancellino et Dodoni subdiacono, qui omnes de electione ipsa in hunc modum iuraverunt cet.* (*Murat. SS. VI 284 seg.*) A creare gli elettori dell'Arcivescovo, non v'erano solo ecclesiastici, ma la cittadinanza rappresentata dai Consules e dal Senatus. Questo indica forse l'ultimo stadio a cui pervenne l'intervento dei laici in quelle elezioni, che poi furono assegnate ai soli Capitoli della Cattedrale. Tuttavia vediamo qui una forma elettiva quale appare anche nel campo civile. Nel 1164 fu l'Arcivescovo che, ragunata la generale concione, *Consulatam intrantis anni suo ordinavit arbitrio* (*Murat. a. I. c. 299*) Qui abbiamo la più solenne prova, che il parlamento assisteva quale muto testimonio a quelle operazioni, poichè le espressioni dell'Annalista escludono assolutamente l'intermezzo di elettori destinati a compiere quell'atto, e il popolo, secondo l'uso invalso, non fu ragunato che per udire la proclamazione de' nuovi Consoli.

(29) Lupi II 877, 979 seg., 1070 seg.

la forma di elezione indiretta. Si potrà chiedere, se questa abbia dato norma agli ordini civili, o da questi l'abbia pigliata; ovvero anche si potrà cercare, se una identica necessità di cose abbia fatto sentire ugualmente nei due ordini il bisogno di ricorrere a tale forma; ma se la questione è nel caso nostro insolubile, giova piuttosto osservare, che se nei due campi doveasi giustamente assegnare una grandissima importanza a siffatte elezioni, non si può ammettere, che vi si avesse a seguire un opposto procedimento, quando aveasi per iscopo, che la elezione stessa riuscisse conforme alla volontà, la quale l'avea provocata. Ora, se il procedimento, secondo cui avveniva la episcopale elezione, potrà darci ragione di molti fatti, che vediamo avverarsi anche nella elezione dei rettori del Comune, parmi avremo un argomento sufficiente per ammettere fra l'una e l'altra la più stretta analogia. Lascierò da parte le deposizioni sulla elezione di Ambrogio, perchè sono d'avviso, che le cose non siano procedute regolarissimamente, e che Alberto di Sorlasco, forte dell'autorità più che decennale, di cui avea goduto in questa chiesa, sia proceduto piuttosto arbitrariamente in questa bisogna, donde le proteste dei Canonici di S. Alessandro (30). Passerò a quella di Gregorio nel 1133. Nel chiostro della canonica di S. Vincenzo era raunata una grande quantità di cittadini, ed ivi i Consoli espressero

(30) Veggansi in Lupi (II 877 seg.) le difficoltà che sono presentate dalle deposizioni testimoniali sulla elezione di Ambrogio

all'Arciprete la volontà, che venisse eletto il Vescovo. L'Arciprete allora si volse al Primicerio, e dissegli: *surge et elige alios electores et eris cum illis elector*. Questi adempì al suo mandato, procurando, che fra gli elettori fossero rappresentati i canonici di S. Vincenzo, quelli di S. Alessandro ed i cappellani della città e del suburbio. E quando questi elettori si furono abboccati fra loro, Lanfranco di Rivola, rivolgendosi al Primicerio, gli disse: *vos estis maior omnibus nobis nos volumus ut pronuncietis et ille pronunziavit episcopum Gregorium* (31). Se in tutta questa procedura non ravvisiamo una vera *electio ad vocem*, veramente non saprei ove possiamo mai sperare di rintracciarla. Alla presenza dei Consoli e dei cittadini, i quali hanno la stessa parte che la generale concione nella elezione dei Consoli stessi, è dato a voce al Primicerio l'incarico di scegliersi gli altri elettori, ed egli evidentemente la voce vi adempì. La circostanza aggiunta: *et eris cum illis elector* prova di più, che il primicerio poteva anche non essere tra i diretti elettori del Vescovo, e che quindi non sarebbe stato più che un *elector electorum*, come nell'ordinamento civile. Che anzi, dopo che quegli elettori si furono ritirati ed ebber preso consiglio tra loro, è lasciato al solo Primicerio il compito di *pronunciare* il nome di chi era creduto più degno di rivestire quella dignità, ed egli *pronunziavit episcopum Gregorium*. Si ponga dall'altro lato, che, invece di uno solo, più erano i Consoli da eleggersi; si

(31) Lupi II 979.

tenga presente, che le esigenze delle parti cittadine potevano essere nel maggior numero dei casi uguali a quelle, per le quali nel corpo degli elettori episcopali voleansi rappresentati i due collegi elettorali ed i capellani della città e del suburbio, poi parmi non sarà difficile ammettere, che sostanzialmente in uguale maniera dovesse avvenire la elezione del Consolato. E la analogia è sì grande, che come i Consoli in questa adunanza, così è supponibile che anche la generale Concione manifestasse ai Consoli, che la presiedevano, la volontà, che essi avessero a procedere alla nomina dei loro successori mediante il sistema invalso. Ma se niuna inconvenienza si ravvisava nel lasciare la direzione della elezione del vescovo all'arbitrio dell'Arciprete, in quanto dovette sembrare, che i diversi gradi, pei quali dovea passare la elezione stessa, presentassero una sufficiente guarentigia, che essa sarebbe riuscita conforme ai voti de' migliori; così dovette avvenire anche per rispetto ai Consoli, e questo tanto più, in quanto, se essi aveano già ricevuto ed aveano saputo serbare incolume il mandato di fiducia inerente al loro ufficio, e che doveasi presumere in perfetta armonia cogli interessi del Comune, non poteva neppur sorgere ombra di sospetto, che volessero dare alla elezione tale indirizzo, che si trovasse in aperta opposizione con quegli interessi. Che se questa nei rapporti ecclesiastici era più propriamente chiamata elezione per compromesso, una uguale espressione parmi possiamo tradurla anche nei rapporti ci-

vili, perchè, una volta presero piede le gare per giungere alla suprema direzione del Comune, in certo qual modo per compromesso dovea avvenire se elettori ed eletti aveano a riuscire proporzionati alle parti più potenti, che teneano divisa la città, e se quindi poteasi conoscere, se l'uno o l'altro di quei Consoli dovea la sua elezione alla influenza dell'uno o dell'altro di quei partiti (32).

Tutte le testimonianze riguardanti la elezione del vescovo Gregorio concordano adunque nella parte sostanziale con quelle riguardanti la elezione dei Consoli; ma, di più, vi si può trovare persino un altro punto di analogia. Perchè, come uno degli elettori pronunciava dal pulpito della

(32) Sulla *electio per compromissum* nel diritto ecclesiastico v. Van Espen *Ius eccles. univ.* p. 2 tit. 21 c. 4. Il Concilio lateranense IV del 1215, tra l'altre, dovette sancire anche questa *propter diversas electionum formas, quas quidam invenire conantur, et multa impedimenta proveniunt, et magna pericula imminent ecclesiis viduatibus*. Ma questa forma, come vedemmo, era da noi in uso fin dal secolo antecedente nella elezione dei Vescovi. Che se si potesse accogliere la interpretazione del Lupi sulle deposizioni testimoniali, che quando fu eletto il vescovo Ambrogio non era per anco qui in uso tal forma di elezione (II 878), si potrebbe ritenere, che nel campo ecclesiastico fu tratta dal civile, poichè la persistenza con cui durò quella forma anche nel campo viciniale (*La Pergam. Mantov.* p. 59 seg.), che preesistette indubbiamente al Comune, lascia ammettere, che così, e non altrimenti, si usasse per la nomina di coloro, che doveano eseguire le decisioni del Comune economico. Certo a molti non erano sfuggiti gli inconvenienti della elezione per compromesso; ma il Concilio Lateranense non volle innovare nulla sotto questo rispetto, anzi diè la sua canonica sanzione a quella forma nel momento appunto, in cui le città andavano cercando altri provvedimenti, perchè la cittadinanza ottenesse da più sicuri procedimenti rappresentanze al di sopra delle gare di partito e di ogni partigiano sospetto.

cattedrale il nome dell'eletto alla presenza del popolo ivi raccolto, così è verisimile si facesse davanti alla pubblica concione pei Consoli e per gli altri ufficiali del Comune; ma mentre con quella proclamazione il popolo accoglieva di fatto il vescovo, che con tale procedimento eragli dato; quando invece entravano in ufficio i Consoli, il popolo dovea prestar loro il *Juramentum sequimenti*, dal quale soltanto incominciavano i legali rapporti tra i Consoli stessi ed i cittadini. Ugualmente procedettero le cose nella elezione del vescovo Girardo (33); solchè ivi abbiamo un esempio interessante di uno di quegli incidenti, che saranno avvenuti anche nelle elezioni cittadine, poichè l'Arcidiacono, che poi riuscì vescovo, fu quegli, che ebbe l'incarico di scegliere gli elettori; ed egli non nominò tra essi che due soli canonici di S. Alessandro, onde questi minacciarono di astenersi dalla elezione del vescovo. Che di comune accordo ne sia poi stato aggiunto un terzo, questo non conta; ma trasportiamoci col pensiero a quell'epoca, in cui le più potenti famiglie, insofferenti d'ogni freno o sospettose di ogni atto, che sembrasse un'offesa a quello spirito di selvaggia indipendenza, il quale a malostento sentiasi contenuto dalle mura cittadine e dagli interessi creati dal nuovo ordine di cose, pretendevano una preponderanza nella rappresentanza cittadina, e sarà facile scorgere, quali discordie dovessero conseguire, se appena fossesi potuto presumere, che nella composizione del cor-

po elettorale si avesse avuto riguardo più all'uno che all'altro casato, all'una più che all'altra parte. È dunque assai verisimile, che, salvo il diverso campo, il più perfetto parallelismo esistesse fra l'una e l'altra elezione; soltanto, i Consoli, come ne accerta il Breve pisano del 1162 (34), pei primi di Novembre d'ogni anno erano tenuti a nominare coloro, che doveano eleggere gli elettori de' lor successori, mentre pel Capitolo tale incarico non avveravasi che al mancare del Vescovo. Unica condizione posta a quelli era, che tra gli elettori proprii dei Consoli non vi fosse alcuno dei Consoli cessanti. La stessa vacanza generalmente accolta tra l'uno e l'altro Consolato può, sotto un certo aspetto, esser tenuta come una conseguenza della forma stessa dell'elezione. In un diverso e più diretto congegno elettivo avrebbe potuto darsi, è vero, che la fiducia de' cittadini facesse prolungare oltre l'anno il potere in una medesima persona; ma il corpo consolare era così numeroso e in talune città dovea riuscire così variamente costituito, che i temuti pericoli di una tirannia doveano esser ben lontani dal verificarsi e, direi quasi, dall'esser preveduti in una società rigogliosa di giovanile baldanza. Ma se la elezione, per quanto indirettamente, usciva dal corpo consolare già in ufficio, dovea apparire troppo evidente, come a questo, per l'acquistata influenza, non dovesse mancar modo di prolungare i proprii poteri al di là di quei limiti, che soli potevano esser consentiti da un geloso e

(34) Bonaini I 7.

troppo giustificato sentimento di libertà; onde la necessità di un provvedimento, che allontanasse quel pericolo. Certo non sarà stata estranea a questo anche la forza delle tradizioni, che, come fe' accogliere il titolo dell'ufficio, cpsi ne fe' stabilire anche l'annuale durata; ma se il nostro poeta ci avverte, che tale durata fu stabilita effettivamente perchè

mens humana timore

Tollitur assiduo cum sublimatur honore (55).

non contraddice punto a quella induzione, in quanto, se non si volle un potere prolungato, perchè non restasse offesa la nascente libertà cittadina, questo non esclude, che pure si ammetta, che i modi, pei quali era costituito quel supremo potere, dovessero in sè racchiudere i germi di un pericolo, che a tutta ragione voleasi evitato, e che quindi i paventati pericoli non consistessero solo nel prolungamento del potere, ma anche nell'abuso di una forma d'elezione, che mirabilmente si prestava, a che quel potere venisse prolungato contro il volere della cittadinanza.

Se, pertanto, nella prima epoca del Comune così avvenivano le elezioni in due disparati campi, in città fra loro indipendenti per lo interno sviluppo, è d'uopo ammettere, che quel procedimento si fosse conformato ad un tradizionale concetto generalmente invalso, e che quindi neppure la nostra città, ove vediamo nella elezione del vescovo così fedelmente ritratto l'andamento di quella degli ufficiali degli altri Comuni, abbia

(55) Moys. *Pergamin.* v. 281 seg.

potuto sfuggire a quelle condizioni, e costituire quasi una eccezione in mezzo a congegni elettorali cotanto uniformi persino nelle più minute loro particolarità. Ma se così doveano esser sortiti i Consoli anche in Bergamo, si deve d'altro lato indagare quale ne appaia il numero nei documenti e quale fosse la durata del loro ufficio. La testimonianza del contemporaneo poeta Mosè del Brolo risolverebbe ambedue le questioni nel modo più aperto, accertandoci, che dodici erano i Consoli in questa città, e che il loro ufficio era annuale (36); anzi, la ragione, da lui aggiunta, come or ora vedemmo, per ispiegare questa breve durata, lascierebbe ammettere, che all'epoca, in cui egli scriveva, non una sola volta si fossero oltrepassati i limiti di tempo prestabiliti, se l'oltrepassarli poteva mettere a repentaglio la quiete della città, creando una gara di funeste ambizioni. Malgrado che la cronotassi dei Consoli di Bergamo ci sia giunta troppo incompleta, tuttavia essa è sufficiente a persuaderci, che le vicende della elezione, o molte altre circostanze, abbiano dovuto sin da principio perturbare quei limiti così esatti di numero, che ci sono indicati dal poeta, e che quanto era precedentemente stabilito, abbia incontrato nella sua attuazione tali pratiche difficoltà, da doversi temperare il rigore delle prescrizioni con momentanei espedienti. E sotto tale rispetto egli è aperto, che sarebbe un peccare di eccesso, accogliendo alla lettera le parole del poeta. Poichè, se egli volle, come sta

(36) Moys. *Pergamin.* v. 279 seg.

di fatto, dire unicamente con quale forma si reggeva la sua città nativa, non poteva ne' suoi fugacissimi cenni tener conto delle eccezioni; allo stesso modo, se quel poemetto fosse stato scritto quando ai Consoli furono sostituiti i Podestà, non potremmo pretendere che il poeta, serbata la economia del suo lavoro, avesse dovuto ricordarci, che l'ufficio di questi talvolta si protraeva oltre i limiti di un anno; che la serie dei Podestà veniva talvolta interrotta con una nuova elezione di Consoli; che vi erano persino dei casi, in cui due persone potevano portare contemporaneamente quel titolo, serbandone interi gli uffici; il poeta evidentemente non avrebbe dovuto e potuto riguardare quella forma di reggimento che in uno de' suoi caratteri più essenziali, e, ammettiamo pure, nella sua più legale essenza, qual era la concentrazione del potere consolare nelle mani di un' unica persona, estranea alla città, con ufficio annuale: le divergenze, dipendenti sempre da transitorii accidenti, non erano un fatto, del quale egli avesse a preoccuparsi. Dal che si vede, che quella testimonianza, per quanto importante, non deve essere accolta che ne' suoi tratti più generali, perchè le eccezioni sono troppo numerose e troppo rilevanti, da permetterci di dare per certo ciò, che, a quanto si può presumere, non lo deve esser stato che in ben piccola parte e solo ad intervalli. Infatti, se Consoli, come non vi ha dubbio, erano quelli presenti al solenne atto del 1110, il loro numero sarebbe stato di quattordici (37): e di questo non è a

(37) Lupi II 867. V. il Capit. I p. 45 seg.

meravigliare, ove si consideri, che ci troviamo in principio della istituzione, e quando quel numero non era forse per anco stato posto in armonia colla divisione dei quartieri cittadini (38). In ambedue le carte del 1117 abbiamo undici nomi; e qui possiamo esser quasi certi, che la elezione sia caduta su dodici, ma che uno di essi non abbia accettato l'ufficio, lasciando così vacante il suo posto per tutto l'anno (39). Nove furono nel

(38) G. Villani (6. 52) scrive, che i Consoli a Firenze dapprincipio furono quattro, quando la città era divisa in quartieri e furono portati a sei quando essa fu divisa in sestieri. N'era eletto uno per quartiere o per sesto. Però questa notizia contrasterebbe affatto con altri dati (*Deliz. d. erud. Toscani VII 156 seg.*), e il modo con cui si formò il Consolato può renderci certi, che quella distribuzione di Consoli in numero prefinito per ciascun quartiere non abbia pigliato piede che assai tardi, seppure nei Consoli del Comune o Maggiori pigliò piede. Probabilmente il cronista fiorentino fu indotto a quella affermazione da ciò, che si praticò in epoca posteriore cogli altri ufficiali del comune. A Bergamo nella prima metà del secolo decimoquarto i Consoli di Giustizia erano stabiliti in numero di otto, cioè due per Porta (*Stat. an. 1531. 5 § 1*); ma certo neppure quei Consoli di Giustizia, che per la prima volta ci appaiono nel 1186 in numero di dieci (*Pergam. in Bibl. n. 1689*), erano posti in alcun rapporto colla divisione della città in quattro quartieri. E di questo non vi ha nemmeno parola nelle più antiche formole di giuramento degli elettori dei Consoli; il che indica che non era condizione indeclinabilmente richiesta.

(39) Assai verisimilmente non sarà stata in vigore solo a Pisa la seguente disposizione (*Bonaini Stat. Pis. I 15*): si quis eligetur Consul et infra octo dies postquam a maiori parte Consulum inquisitus fuerit, responsionem suscipiendi consulatum non fecerit, in eo anno eum pro Consule non recipiam. Per un'epoca posteriore si dovrebbe credere, che queste liste di Consoli, le quali in generale sono tolte da atti, che riportano i nomi di quelli, che assentirono ad una data sentenza, riuscissero incomplete pel fatto, che vi venissero ommessi i nomi di coloro, che, come a Pisa (*Bonaini I 14*), si trovavano nel contatto a render giustizia; ma per l'epoca del nostro poeta non possiamo fare alcun fondamento su questo argomento, perchè

1144 (40), otto soli nel 1150 e nel 1151 (41), nove nel 1152 (42), otto nel 1153 (43), undici nel marzo del 1156 (44), dodici nell'agosto dello stesso anno (45), dieci nel 1160 (46), venti nel 1162 (47), otto nell'aprile del 1165 e nove nel novembre dello stesso anno (48). Non interessa seguire questa varietà di numero, dal momento che siamo quasi interamente all'oscuro sulle cagioni, che per avventura hanno potuto produrla; essa è così constatata per tutte queste città (49), che bisogna supporre, dipendesse o dagli intervenimenti della elezione, o dal fatto, che tra i prescelti non infrequentemente si trovassero di quegli, che non ambissero sobbarcarsi a quell'ufficio, ovvero anche dalla circostanza, che coll'andare del tempo fossesi introdotto l'uso di prefinire quel numero a seconda delle prevedibili esigenze dei servizi comunali, se pure, come vedremo essere assai probabile, questa diversità di numero dei Consoli

ignoriamo completamente i rapporti esistenti tra la città e suburbio ed il restante contado, ove vigevoano disparatissime giurisdizioni. Occorrerebbe conoscere fino a qual punto e fin dove avea potuto il Comune a tal'epoca far sentire la sua autorità per ammettere, che già nel contado inviava i suoi giudici a render ragione.

(40) Lupi II 1057.

(41) Lupi II 1095; Angelini *Stor. di Berg.* an. 1151, ms. in Bibl.

(42) Angelini an. 1152.

(43) Angelini an. 1155.

(44) *Liber Pot. Brixie* fol. 159; Lupi II 1159.

(45) Angelini an. 1156.

(46) Lupi II 1175; Angelini an. 1160.

(47) Lupi II 1177.

(48) Lupi II 1219; Angelini an. 1165.

(49) Pertile II, 1, 37 nota 25.

non si debba ascrivere nel maggior numero dei casi alla diversa maniera di compilazione, con cui ci sono giunti i documenti, che ci conservarono quei nomi (50).

Se era principio ammesso, che i Consoli in Bergamo dovessero essere in numero di dodici, ma se in pari tempo il fatto ci dimostra le gravi eccezioni alle quali andava soggetto quel principio, con uguale riserva dobbiamo accogliere anche l'altro dell'annuale durata del loro ufficio. Imperocchè, quel principio non avrebbe potuto mantenersi integralmente vivo, che alla condizione di essere applicato con tutto rigore; una volta che non fosse stata stabilita una vacanza tra l'una e l'altra elezione, od una volta che per peculiari ragioni non si fosse creduto di osservarla scrupolosamente, l'annualità dell'ufficio nella pratica attuazione sarebbe diventata affatto illusoria. Ma la investigazione su questo punto si complica con un'altra, che rispetto a Bergamo è ancor più grave per manco di documenti e per instabilità di applicazione, cioè, in quale epoca dell'anno i Consoli entrassero in ufficio: l'una non può essere risolta senza l'altra, e solo la indagine condotta sugli scarsissimi documenti sopravvissuti potrà rivelare fino a qual punto in effetto possasi accogliere l'*annuus honor* del poeta. A far questo non resta di meglio, che di dare la serie dei Con-

(50) Hegel p. 463 seg. V. però sopra nota 59. e quanto più sotto ho osservato rispetto ai Consoli del 1150-55 ed ai Consoli di Giustizia, dove ho cercato far risaltare le ragioni, per le quali i nostri documenti potevano presentarci differenze nel numero dei Consoli anche di uno stesso anno.

soli posteriori al 1117, per trarre da essa quelle induzioni, che valgano in qualche modo a chiarire ed a completare questa ricerca.

Le più accertate tavole cronologiche (51) non danno per Bergamo alcun nome di Consoli dal 1117 al 1144. Però tengo per fermo che, come si ammise fossero Consoli coloro, che intervennero al solenne atto del 1110, sul quale già a lungo mi sono intrattenuto (52), così si debba ammettere, che spettassero al collegio consolare gli undici nomi di coloro, che, qualificati come laici, furono presenti nel 1129 ad una sentenza pronunciata da due Cardinali legati sopra vertenze tra il vescovo Ambrogio ed i Canonici di s. Alessandro. Non poteva esser già caduto in dissuetudine l'intervento dei rappresentanti della cittadinanza a questi atti, che così davvicino toccavano la chiesa bergomense, e che erano diretti a sopire lunghe questioni, per le quali ciascuno, secondo l'umore di que' tempi, non avrà mancato di prendere una parte molto attiva (53); e la cura che si ebbe di dare questi nomi, sottacendo quelli di molti altri, che pure v'erano presenti (54); il fatto, che il loro numero corrisponde a quello dei Consoli del 1117, e inoltre, che la maggior parte fra

(51) Lupi II 1465; Ronchetti VI p. ix.

(52) V. sopra il Capit. I p. 15 seg.

(53) Nelle questioni tra i canonici di S. Vincenzo e quelli di S. Alessandro prima del 1155 era stato persino alzato un battifredo sul campanile di S. Vincenzo; Lupi II 987.

(54) Lupi II 941. Dopo i nomi di coloro, che doveano appartenere al collegio consolare, vi ha: et multi alii; ugualmente come nell'atto del 1110, dopo una identica enumerazione, si legge soltanto: et alii plures (Lupi II 867).

essi apparteneva a famiglie, dalle quali fu sempre tratto il collegio consolare; la solennità stessa dell'atto, a compiere il quale, se si volle lasciare, come in quello del 1110, così larga parte alla cittadinanza, e se si volle, che in certo modo vi fosse rappresentata, nulla di più ovvio, che dovesse esserlo per mezzo di quelli, che già politicamente ed amministrativamente la rappresentavano; sono argomenti questi, che mi inducono ad introdurre nei fasti della nostra città anche i seguenti nomi:

1129. 13 Ottobre

Aldus de Crotta
Girardus Archidiaconi
Atto de Rivola
Albericus Diaconi
Lanfrancus de Butanuco
Girardus de Paterno

Petrus Musca
Albertus de Matta
Lanfrancus iudex
Albertus de Curteregia
11. Liprandus de Curteregia

Nel 1133 siamo accertati dell'esistenza del Consolato, ma non abbiamo alcun nome (55); nel febbrajo del 1141 tra gli arbitri, che sentenziarono in una controversia fra il Vescovo ed i Canonici di S. Alessandro, abbiamo quattro nomi, che potrebbero spettare ai Consoli di quell'anno, e che certo si presentano più d'una volta nelle seguenti liste. Così *Arnaldus de Atiano*, che si soscrive *Arnaldus iudex*, *Ardericus iuridicus*, che pure si soscrive come *iudex*, e che troveremo ancora tra i Consoli del 1156 indicato come *Arde-*

(55) Lupi II 979 in una deposizione testimoniale, che si rapporta al 1133: et tunc Consules civitatis dixerunt archipresbitero Alberto nos volumus ut eligatis episcopum.

ricus iurisperitus Teiardi, Lanfrancus Adelasie e Moizo (56), sono tutti nomi che ci diventeranno famigliari nel corso di questi Studii. Che se nel 1141, trattandosi di una questione strettissimamente ecclesiastica, agli arbitri laici, con tutta verisimiglianza del Collegio consolare, furono aggiunti altri tre arbitri del ceto ecclesiastico, nel 1144, la controversia tra il vescovo Gregorio e gli abitanti di Ardesse essendo puramente civile, unico giudicò in forma arbitramentale il collegio dei Consoli, e questa è la seconda volta, in cui essi ufficialmente ci appaiono con tale qualifica nei documenti di questa città. Quindi abbiamo:

1144. Marzo

Arnaldus iudex	Mogizo
Gisilbertus de Mapello	Bertramus Fitiane
Armenulfus de Petringo	Albertonus Imiliene
Gerardus de Archidiacono	9. Petracius (57)
Johannes de Bonate	

Qui tiene dietro una serie di quattro anni con nomi di Consoli, ma non si però, che non restino alcuni punti da chiarire. Darò queste liste fino al 1156.

1150. Febbraio

Arnaldus iudex	Lanfrancus Adelasie
Gisilbertus de Mapello	Rogierius de Gurgulaco
Johannes de Bonate	Bertramus Ficiane
Albertus de Rivola	8. Adam de Surlasco (58).

(56) Lupi II 1055.

(57) Lupi II 1057.

(58) Lupi II 1095.

1151. 20 Settembre

Gisalbertus de Mapello iudex	Guidottus de Castello
Girardus de Crotta	Rogerus de Gurgulaco
Albertus de Rivola iudex	Lanfrancus Adelasie iudex
Bertramus Ficiane	8. Guillelmus Attonis (59).

1152. 14 Febbraio

Arnaldus de Aziano	Albertus de Rivola
Lanfrancus Adelasie	Rogerus de Gurgulaco
Gisilbertus de Mapello	Girardus de Crotta
Bertramus Ficiene	9. Guidottus de Castello (60).
Guilelmus Culionis	

1153

Guilelmus Attonis de Curteregia	Mauriscus de Rivola
Algisius de Bonate	Regimundus de Arceno
Landulfus de Crotta	Ardesius Malciugatus
Anselmus Lazonis	8. Lanfrancus Ronia iudex (61).

Nel 1155 non abbiamo che un rescritto imperiale indirizzato: Mantuanis, Brixiensibus, Pergamensibus Consulibus; nel 1156 abbiamo queste tre liste:

(59) Angelini *Stor. ms.* an. 1151. Ho ridotto a forma originaria i nomi dati sempre in volgare dall'Angelini. E così farò anche in seguito senza tema di commettere inesattezze, perchè in generale que' nomi ricompaiono anche in altri documenti di quella età.

(60) Angelini an. 1152. Fortunatamente questa carta però venne nelle mani del prof. Tiraboschi, ed ora è passata colla sua raccolta in Biblioteca, registrata già dal Tiraboschi stesso nella Serie IV n. 4 delle pergamene.

(61) Angelini an. 1153. Qui, non solo ho ridotto a forma originaria i nomi, ma ho anche corretto l'insueto Angelone Lazzaroni nel più proprio Anselmus Lazonis, che fu Console anche nel 1162 (Lupi II 1197)

19 Agosto

Giugno

21 Marzo

Grous iurisperitus
 Alexander de Lallo
 Attelatus de Castello
 Johannes de Azano
 Girardus de Castello
 Guifredus de Crotta
 Mauriscus de Rivola
 Biffa de Curtrezza
 Johannes Ribaldi
 Paganus Adelasia

41. Ardericus iurisperitus Teiardi (62)

Atto Marinoum
 Alexander de Crotta
 Grassus de Scano
 Ardericus Tiliardi
 Adam de Sorlasco
 Johannes Ribaldi
 Johannes de Azano
 Alexander de Lallo
 Paganus de Monaca
 Girardus de Castello
 Guifredus de Crotta

42. Biffa de Curtrezza (64)

(62) Lupi II 1159, che tosse questi nomi dal *Liber Poter. Brix.*, ma non li corresse.
 (63) *Arch. Capit.* H 5. donde il Lupi II 1148, che die' quel solo di Bertramus Ronia, e più completamente l'Aglardi ms. A, III. 11, 4, che dubitativamente lesse Rizzus de Petringo invece di Giggus de Murnico. Questi nomi si trovano in fine della sentenza di cui è cenno nel Lupi (a. l. c.) e in questi studii Capit. II nota 89.
 (64) Angelini an. 1156.

Le liste consolari sin qui esposte presentano non lievi difficoltà, perchè ignoriamo del tutto in quale epoca dell'anno allora entrassero in ufficio i Consoli, nè d'altro canto possiamo sapere nemmeno per via di induzione, se scrupolosamente venisse rispettata la vacanza stabilita tra l'uno e l'altro ufficio: condizione indispensabile perchè fosse mantenuto integro il principio dell'annuale durata attestatoci dal nostro poeta. In conseguenza, alle osservazioni, ch'io verrò sprendo, non si può attribuire un valore assoluto, ma solo quel tanto di probabilità, che valga a gettare qualche lume sull'intricata questione. La lista del Settembre 1151 e quella del Febbraio 1152 ne formano verisimilmente una sola. È vero, che non si corrispondono esattamente, poichè Guglielmo d'Attone della prima non compare nella seconda lista, mentre in questa appaiono Arnaldo d'Azzano e Guglielmo Colleoni, che nell'altra non trovano posto; ma è preferibile ricercare le cause possibili di una tale divergenza, anzichè ammettere, che il termine stabilito, prima del quale alcuno non poteva riassumere il Consolato, sia stato così apertamente violato. E dapprima, noi non conosciamo una parte dei nomi di quei Consoli per mezzo del documento originario, ma, rispetto al 1151, solo per l'elenco, che ne formò l'Angelini, onde non possiamo esser sicuri, che non vi siano incorse inesattezze. Ma se, come il mostrerò tosto, in altre consimili sentenze vediamo aver usato i notai due formole diverse nell'annunciare i nomi dei Consoli giudicanti, se,

oltre alle possibili dimenticanze, altre ragioni dimostreranno come un nome accolto in un atto, potesse essere ommesso in un altro, parmi avremo tanto in mano per giustificare la congettura, che le due liste del 1151 e del 1152 non appartengano a due diversi Consolati. Invero, non reputo improbabile, che, quando nei nostri atti troviamo fin da principio enumerati i Consoli, come nel 1144 e nel 1150 (65), possiamo ammettere, che vi sieno stati registrati quei soli Consoli, che presero effettivamente parte alla sentenza; mentre quando i nomi dei Consoli sono soggiunti in fine dell'atto colla usata formola: *consules qui tunc temporis consulatum gerebant*, noi possiamo esser certi d'aver tutti i nomi dei Consoli di quell'anno, non di quelli soltanto, che sentenziarono nel caso speciale. Ora, se a noi non è concesso avere davanti l'originale documento, è aperto, che in questa distinzione possiam trovare un argomento sufficiente per credere, che le divergenze fra due liste possansi ascrivere anche al diverso modo, con cui furono compilati i due atti. In fine della sentenza del 1152 sono dati i nomi dei Consoli, *qui tunc temporis consulatum gerebant*, e primo fra essi è *Arnaldus de Aziano*; ma poi il notaio si soscrive: *Johannes notarius rogatu suprascriptorum Consulum preter Arnaldi iudicis hanc sententiam scripsit* (66). Ora, questa formola non vuol dire, che Arnaldo dissentisse

(65) Lupi II 1057. 1095.

(66) Pergam. Tiraboschi Serie IV n. 4 in Bibl. V. sopra nota 60.

dalla sentenza, poichè a tanto essa non si presta, ma solo, che non era tra quelli, che aveano dato ordine al notaio di porla in iscrittura; onde si vede, che non esisteva un rapporto necessario fra quella enumerazione in fine dell'atto ed i Consoli, che effettivamente eran concorsi nel formare la sentenza. Se il notaio in principio dell'atto avesse enunciato i nomi dei sentenzianti, certo quello di Arnaldo non v'avrebbe trovato luogo, perchè probabilmente, come vedremo, quel Console era lontano dalla città. Nè occorre d'altro canto osservare, che la espressione così generale di *Consules q. t. t. consulatum gerebant* non implica che una relazione affatto indiretta con quelli fra essi, che in effetto sentenziarono; donde nell'esame delle liste consolari la necessità di distinguere le formule usate in un atto, da quelle usate in altro, affine di poter concordare le apparenti divergenze. In una lunga sentenza del 1160 sono dati in fine i nomi di tutti i Consoli facendoli precedere dalla consueta formola, e fra essi è compreso *Albertus Albertonis*; ma se questi prima del notaio pose la sua sottoscrizione in tal modo: *ego A. A. hanc sententiam confirmavi* (67), parrebbe doversi credere aver egli avuto una parte speciale, sia nel formulare, che nel pronunciare quella sentenza. Ma un documento successivo del 1162 ci afferma, che quella sentenza fu pronunciata da *Albertus de Matta* (68); onde vediamo, che la speciale sottoscrizione dell'Albertone non fu aggiunta, che per

(67) Lupi II 4185.

(68) Lupi II 4197.

accrescere la autorità della sentenza colla peculiare menzione di un uomo, che godeva autorità grandissima, ma che tutto lascia supporre non fosse presente, quando fu data quella sentenza stessa. A queste si aggiungano le probabili dimenticanze del notajo, poichè la sentenza dell'Agosto 1168 si dice data dal giudice lodigiano *Trussus Baldonum per parabolam consulum Pergamensium*, dei quali sono dati undici nomi (69), che concordano in tutto con quelli scritti in fine di un altro atto pure del 1168, e che sono preceduti dalla formola consueta: *Consules q. t. t. consulatum gerebant* (70); ma però quella sentenza dal notaio si dichiara scritta *per parabolam*

(69) Lupi II 1253.

(70) Lupi II 1251. Non sarà qui fuor di luogo l'avvertire, che Albertus Albertonis e Albertus de Mappello, due dei Consoli del 1168, si trovano fra i rettori della lega al congresso di Lodi del 5 Maggio (Murat. *Ant.* IV 264; Vignati p. 481), onde le loro assenze da Bergamo saranno state assai frequenti, tanto più che pare lo stesso anno siasi tenuto un altro congresso anche in Piacenza (Trist. *Calvus Histor. Patria* p. 257). Quindi quei nomi non avrebbero dovuto necessariamente apparire in alcune sentenze, onde una sconcordanza, che se qui possiamo spiegare col sussidio di altri documenti, ci presta però modo di spiegarla anche dove fanno difetto i documenti. Uno poi degli esempi più aperti della diversità delle due formole usate, vale a dire che in principio del documento non si enumeravano che i Consoli, i quali aveano compito un dato atto, mentre in fine si davano tutti i nomi, compresi anche quelli di coloro, che non aveano potuto parteciparvi, ci è fornito dalla donazione del 1167 (Lupi II 1251), alla quale qui accenno soltanto, perchè fra breve mi sarà duopo prenderla in esame sott'altro aspetto. V. anche nota 104. Se poi nel 1156 troveremo una eccezione, vedendo i nomi di soli quattro Consoli in fine dell'atto preceduti dalla consueta formola: *Consules q. t. t. consulatum gerebant*, mentre in quell'anno assai numeroso dovea essere il collegio consolare, procurerò darne anche una probabile ragione desunta dalle eccezionali condizioni di quell'anno.

di sette Consoli, fra i quali *Atto Malliaracce*, che con tale qualifica qui fa per la prima volta la sua comparsa. Sotto qualunque aspetto si prenda la cosa, quale che sia la causa di queste divergenze, è aperto, che non si può ammettere, si tratti di due differenti liste consolari, quando per uno o due nomi non vi sia la più esatta concordanza; se in un medesimo atto ci si presenta un nome, che anche per atti anteriori dello stesso anno ci sarebbe interamente sconosciuto. Poichè, oltre agli impedimenti indipendenti dalla volontà dell'uomo, era costume allora che uno dei Consoli, probabilmente per la durata d'un mese, si recasse per turno in contado a rendere giustizia (71); per il che, di necessità, dovea apparire una diversità di nomi nelle liste consolari di uno stesso anno, quando queste fossero attinte a documenti di data diversa. Che se, per avventura, in conseguenza della estensione del contado e di un più largo assoggettamento delle varie signorie, che lo dominavano, fossero stati più d'uno i Consoli incaricati di amministrarvi la giustizia (72), tanto maggiori ci si presenterebbero quelle divergenze. Se, pertanto, tutte queste considerazioni hanno qualche fondamento, e se le due liste del

(71) *Breve Cons. Pis. an. 1162* (Bonaii I 14): Unum de sotiis mei Consulibus, huius mei consolatus tempore, per menses singulos ad partes pisanae civitatis districtus cum tribus de sapientibus nostris — pro vindictis et iustitiis faciendis — mittam. Non v'è ragione per non ammettere, che questo fosse il costume dell'altre città; per es. negli Statuti di Milano del 1211 è ammessa come conforme alla consuetudine l'andata di due Consoli di giustizia nel contado (Corio I 549).

(72) A Milano sembra fosse uso mandarne due; Corio I 549.

settembre 1151 e del febbraio 1152 non ne formano che una sola, noi vediamo da una parte, che non abbiamo ancora che i nomi di soli dieci Consoli, onde non ci si presenta nemmeno intero quel collegio, come d'altra parte dobbiamo scendere alla importante induzione, che allora i Consoli entrassero in ufficio da noi verso la metà dell'anno, e verisimilmente alle calende di Luglio, come avvenne anche in un'epoca successiva. Ed una volta tenuta per esatta questa induzione, che è resa necessaria dalle date delle due liste, dobbiamo anche ammettere, che i Consoli, i quali ci risultano dall'atto del Febbrajo 1150 avessero dato principio alla loro carica nel Luglio dell'anno precedente, per cui esistesse e fosse mantenuta una vacanza di un anno da un consolato all'altro, in modo che, *Arnaldus iudex, Giselbertus de Mapello, Albertus de Ricola, Lanfrancus Adelasie, Rogerius de Gurgulaco e Bertramus Ficiane* essendo usciti di carica al 30 Giugno del 1150, solo l'avessero riassunta col 1 Luglio del 1151. Ma se noi ammettiamo che l'ufficio consolare avesse principio col principiare dell'anno, ci è forza venire a conseguenze, le quali, per essere ammesse, avrebbero bisogno del corredo delle più ampie prove. Poichè nel corso dei tre anni 1150, 1151 e 1152 non avremmo che soli dodici nomi di Consoli. Quattro in questo periodo avrebbero occupato il Consolato un solo anno, e sono *Johannes de Bonate, Adam de Surlasco, Guilelmus Attonis e Guilelmus Culionis*. Avrebbe tenuto il Consolato due volte, ma coll'intervallo di un

anno, il solo *Arnaldus iudex de Azano*; sarebbero rimasti in carica due anni di seguito *Girardus de Crotta* e *Widottus de Castello*, e tre anni, cioè per tutto questo periodo, *Giselbertus de Mappello*, *Albertus de Rivola*, *Lanfrancus Adelasie*, *Rugerus de Gurgulaco* e *Bertramus Ficiane*. Per quanto, come vedemmo, fosse difettivo il sistema di elezione dei Consoli, appunto perchè tale, richiedeva una più scrupolosa osservanza dei termini stabiliti, affinchè il potere non restasse nelle stesse mani oltre quanto era consentito da un geloso rispetto alla comune libertà: e il vincolo sacramentale mirava unicamente a questo scopo, che i pochi elettori dei Consoli non avessero a far cadere la loro scelta su coloro, che erano ancora in ufficio, o che l'ufficio aveano occupato entro un determinato periodo di tempo (73). Si potranno, è vero, recare innanzi eccezioni ad una tale regola, e citare esempi, dai quali risulti, come per Pisa e in più limitata misura anche per Bergamo, che la stessa persona venne investita del consolato per certo corso di anni (74); si potrà ammettere anche in generale, che la vacanza non fosse stabilita fin dai primi tempi della istituzione (75); però, rispetto alla nostra città, l'an-

(73) *Stat. Pistor.* § 5: Et non eligam de ipsis, qui fuerunt duobus annis retro expletis in calendis Ianuarii proximi.

(74) Cocco Griffi fu per diciassette anni di seguito console di Pisa; Pertile II, I, 47 n. 69. Quanto a noi è indubitato, che lo fu per due anni Albertus Albertonis (Lupi II 1251. 1251, 1255), e solo la mancanza di una lista consolare del 1169 non ci permette di sapere, se anche in quest'anno sia continuato in ufficio.

(75) Pertile II, I, 47.

nuus honor affermatoci dal poeta, che vivea contemporaneo al sorgere del Comune, ci accerta, che una delle condizioni della istituzione fin d'allora era questa, che una tale vacanza dovesse venire osservata. Ma se nel corso di tre anni interi a noi non si presentano che dodici nomi di Consoli, e fra questi, non uno soltanto, ma cinque, che tennero il consolato per tutti tre gli anni, o ci troviamo forzati ad ammettere una eccezionale condizione di cose, che non è, del resto, suffragata dal testimonio di alcun documento, o dobbiamo tenere come più verisimile, che i documenti stessi, i quali stanno di fondamento ai nostri fasti consolari, possano essere assoggettati ad una interpretazione, che meglio li conformi ai principii invalsi nella costituzione di queste città. Certo che in date condizioni poteva avvenire, che si procedesse alla rielezione di alcuni dei Consoli: nei due fortunosi anni 1167 e 1168 troviamo in ufficio *Albertus Albertonis*; ma ciò dovea dipendere dalla grande autorità, di cui godeva quel nostro cittadino, e per la quale lo troviamo in pari tempo fra i rettori della lega allora formatasi tra queste città lombarde (76). E forse dobbiamo ascrivere alla eccezionalità di tali circostanze, se nel luttuosissimo anno 1156 fra i Consoli di Agosto, i quali quindi doveano essere entrati in ufficio alle calende di Luglio, troviamo ancora sette nomi fra undici di quelli, che nel Marzo aveano sottoscritto la pace con Brescia. Che si tratti di due differenti liste, parmi non rimarrà dubbio, quando si osservi, che in

(76) V. sopra nota 70 e Vignati p p. 126 seg., 181.

quella di Agosto non rinveniamo *Alexander de Latio*, *Attelatus de Castello*, *Mauriscus de Rivola*, *Paganus Adelasie*, e molto meno poi i nomi di quei quattro Consoli, che sentenziarono nel Giugno dello stesso anno, cioè, *Bertramus Roina*, *Giggus de Murnico*, *Rogerus de Gurgulaco*, *Landulfus de Crotta*, mentre per contro vi appaiono affatto nuovi *Atto Marinonum*, *Alexander de Crotta*, *Grassus de Scano*, *Adam de Surlasco*, *Paganus de Monaca*. E se osserviamo inoltre, che la lista di Agosto si compie con dodici nomi, che doveano rappresentare il numero normale di quel collegio quando non sovrastavano gravi eventi alla città, mentre nella precedente lista, formata nella imminenza di una sanguinosissima guerra, troviamo quindici nomi, e perciò un maggior numero, richiesto, come vedremo, dalla necessità da una parte di attendere alle faccende guerresche, dall'altra di non interrompere il corso della giustizia, rinverremo anche qui un argomento per ammettere, che ai primi di Luglio si mutassero i Consoli, e quindi per indurre che, del pari che in altre città (77), qui la vacanza prescritta non fosse che di un anno. Ma se questa talvolta non era osservata, noi dobbiamo accogliere l'*annuus honor* del poeta come principio fondamentale della istituzione, ma non così assoluto nelle sue applicazioni, che non lasciasse adito in date circostanze ad eccezioni, che si fanno avanti incontestabili anche nel campo delle nostre investigazioni.

Ma qui si affaccia un'altra questione, la quale per la conoscenza delle istituzioni del nostro Co-

(77) Pertile II, 1, 47.

mune ha non lieve importanza. L'Angelini attribuisce senz'altro il titolo di Consoli di Giustizia a quelli, che appaiono nel Settembre 1151, come agli altri, che ci sono dati come spettanti all'Agosto del 1156 (78). A me pare si debba tenere per certo, che una tale qualificazione si abbia ad ascrivere al solo Angelini, e che non possa dipendere che da un malinteso o da una arbitraria interpretazione degli atti, che egli ebbe alla mano. A lui non era ignota una sentenza del 12 Aprile 1151 pronunciata dai Consoli di Crema probabilmente in favore del monastero di Astino (79); piuttosto egli diè come bergamaschi i Consoli nominati in quel documento, ed avendo trovati altrettanti e differenti nomi nell'atto del Settembre dello stesso anno, questi ritenne senz'altro come spettanti ai Consoli di Giustizia, e così li

(78) Angelini *Stor. ms.* ann. 1151. 1156.

(79) Anche il Lupi (II 1103) pubblica una identica sentenza de' Consoli cremaschi sopra una controversia del monastero d'Astino. scritta dal notaio Rogerio e tratta da quell'Archivio: tutti punti di concordanza colle indicazioni dell'Angelini; ma essa incomincia: die Martis que est in mense Madii, onde principiano in quell'anno il Maggio in Martedì, in nessun caso questo giorno sarebbe caduto nel 12 di quel mese, nè, in ogni modo, si saprebbe a quale giorno del mese assegnare quell'atto, dovendo scegliere tra 1. 8. 15. 22. 29. Sembra proprio che l'Angelini abbia avuto alla mano un'altro atto, perchè, sebbene i nomi dei Consoli, quello del Notaio, l'Archivio in cui si trovava il documento, sieno gli stessi, nullameno il principio del documento edito dal Lupi non può neppure con la più pessima interpretazione lasciar luogo alla data del 12 Aprile, quale è rapportata dall'Angelini, e inoltre non veggiamo neppure mantenuto l'ordine del Lupi nella numerazione dei Consoli, perchè presso l'Angelini Tebaldo da Caravaggio è l'ultimo, mentre nel documento del Lupi precede tutti gli altri nomi. Che l'Angelini poi abbia letto l'intero documento, sembra se ne possa dubitare, se ascrisse quei Consoli a Bergamo.

citò nella sua Storia. La prima menzione di speciali Consoli, ai quali con questo titolo era affidata la decisione delle cause puramente civili, la troviamo nel 1186 (80), e parecchi argomenti provano in effetto, che in Bergamo la specifica distinzione tra i Consoli Maggiori o del Comune e quelli di Giustizia non si possa rapportare ad un'epoca anteriore. Nel più antico periodo i Consoli aveano in mano tutto quanto il potere governativo; onde comandavano gli eserciti, amministravano la giustizia civile e criminale, tutelavano la interna sicurezza, rappresentavano il Comune all'esterno (81). Ma col crescere degli affari si fe' sentire bentosto la necessità di una divisione di quelle attribuzioni, e questa si estrinsecò di tal guisa, che i Consoli stessi affidassero ad alcuni dei loro colleghi la amministrazione della giustizia nelle cause civili, mentre al restante corpo rimaneva riservata la giustizia penale insieme a tutte le altre funzioni del potere esecutivo (82). Questa divisione di funzioni, la quale

(80) Lupi II 1375.

(81) Hegel p. 488 seg.; Pertile II. 1. 42 seg.; VI. 1. 60 seg. Il cumulo di queste funzioni affidate al collegio consolare risulta evidente dai noti versi del nostro Moisè del Brolo (*Pergamin.* vv. 277 seg.): *populum iustis urbis moderantur habenis — sanctas leges scrutantes nocte dieque, dispensant aequo cunctis moleramine queque — tela, manus, clipeos, arcus ensesque rigentes, cassidas et triplices thoracas equosque frementes hostibus opponunt adversis.* V. anche Capit. I p. 45 seg. E così non si può credere non avesse sotto gli occhi una effettiva condizione di cose l'Anonimo Berg. nelle sue *Gesta di Fedrico I.*° quando ci dimostra i Consoli di Milano, che rappresentano la città all'estero (vv. 80. 219), che radunano e presiedono le assemblee cittadine (vv. 181. 519. 2476. 2481. 2540), che hanno la direzione delle faccende guerresche (vv. 547. 2078. 2595).

(82) Pertile II, 1, 42 seg.; VI, 1, 60 seg.

non era in ultima analisi che una delegazione fatta dal collegio stesso dei Consoli a parte dei suoi membri per l'esercizio di determinate incumbenze, venne resa stabile dal Comune quando, insieme ai Consoli, che per più aperta distinzione furono chiamati Maggiori, vennero nelle pubbliche assemblee eletti altri Consoli detti *de placitis, causarum, iustitiae*, che formarono un separato collegio (83). Ma egli è evidente, ed è insieme conforme alla natura delle cose l'ammetterlo, che si fatta istituzione non deve essere pervenuta che

(85) La delegazione è evidente nel *Breve Cons. Pisan. civ.* del 1162 (Bonaini I 9): si per maioris partis sociorum meorum consulum concordiam super iustitiam vocatus ero. ego super illam toto tempore. quod me continget. permanebo. nisi per eorundem sociorum meorum maiorem partem remanserit. Quando in atti del 1155, 1158, 1156 troviamo in quella città Iudices electi o dati a consulibus et universo populo ad diffiniendas lites et controversias publicas seu privatas (Murat. *Antiqu.* III 1155, 1157, 1171), la formola lascierebbe ammettere, come vuole il Ficker (III 264), che a quei giudici fosse trasmesso il potere giudiziario del Comune cittadino apparentemente, a dir vero, in tutta la sua pienezza; ma resta a vedere in quali rapporti si trovassero que' giudici col corpo Consolare. Parmi verisimile dopo le investigazioni fatte sulla forma d'elezione dei Consoli nella stessa Pisa, che le parole: ab universo populo, vadano accolte nel loro più ristretto significato, e che la delegazione avvenisse bensì nella pubblica concione, ma di fatto per parte esclusivamente dei Consoli. Tale sembra anche la opinione di Pertile (VI, 1 61); sicuramente, che resterebbe a chiarire, se la delegazione prima del Breve del 1162 cadesse su giudici della città estranei al collegio consolare, o su giurisperiti, che già vi appartenevano. In questo secondo caso l'unica innovazione di quel Breve, se pure il silenzio può chiamarsi innovazione, starebbe nell'aver taciuto, che la delegazione dovea esser fatta in presenza del popolo radunato. Ma questo, come vedemmo, avea una parte così inattiva nella elezione degli stessi Consoli, che la cosa deve esser considerata esclusivamente dal suo lato più sostanziale, cioè della efficacia dei Consoli stessi in queste delegazioni.

grado grado all'ultimo perfezionamento, e che per lungo tempo si deve aver continuato a considerare il collegio consolare come individuo in tutti i suoi rapporti interni ed esterni. Se, a cagion d'esempio a Genova ed a Milano i Consoli di Giustizia si trovano così denominati fino dal 1130 e dal 1156 (84), a Bergamo, come avvertii, la prima menzione appare invece soltanto nel 1186, e sarebbe assai difficile ammettere, che la distinzione dei due collegi e la loro separata individualità possano risalire a qualche anno prima. Invero, in tutte le sentenze che noi possediamo, e che tutte riguardano cause puramente civili (85), non troviamo una sola volta menzione di quella differenza di attribuzioni: tutto il corpo consolare pronuncia la sua sentenza, oppure uno de' suoi membri la pronuncia *in concordia*, ed anche *consilio*, *iussu*, *per parabolam*, *suasione* de' suoi colleghi (86); che anzi, se nelle tre sentenze del 1180, 1182, 1185 (87) il Console, che giudicò *in concordia* ovvero *consilio sociorum suorum*, è detto semplicemente *Consul civitatis Pergami*, questo indica apertamente, che le attribuzioni politiche e criminali da una parte, le civili dall'altra, non erano per anco state affidate a due distinti collegi, poichè *Consules civitatis* si chiamano quelli del 1117, fra i quali non era certo entrata una tale distinzione (88), *Consules Per-*

(84) Caffari *Ann. Gen.* in Pertz XVIII 18; Giulini VI 64.

(85) Per es. Lupi II 1037. 1095. 1171. 1197. 1219 ecc.

(86) Ficker III 518; *Pergam. in Bibl. n.* 1689.

(87) Lupi II 1325. 1341 e lo stesso nella *Genealogia Suardi* I fol. 48 ms. presso la famiglia Marenzi.

(88) Lupi II 891, 897.

gami quelli, che intervennero alla pace di Telgate del 1156 (89), e che quindi non compievano un atto giudiziario; *Consules civitatis Pergami* quelli, che nel 1161, per certo diritto di pascolo ceduto al monastero d'Astino, rilasciarono un fodro al Comune di Almenno (90), dove evidentemente non si tratta che di un atto del potere esecutivo. E che una tale distinzione fosse appena introdotta nel 1186, lo prova il fatto, che in una carta inedita del Dicembre di quell'anno, la quale contiene una sentenza in materia civile, si trovano in fine dell'atto ricordati per la prima volta i *Consules Communis suprascripte civitatis* in numero di sette, separatamente dai dieci Consoli di Giustizia (91); e questo riportare ancora i nomi dei Consoli del Comune insieme a quelli degli altri Consoli, i quali veramente furono i soli, che avessero pronunciato la sentenza, o che vi avessero assentito, nel caso nostro, per quanto pare, non deve esser stato perchè i Consoli del Comune non avessero perduta ogni ingerenza nella amministrazione della giustizia civile (92), ma perchè si

(89) Lupi II 1159.

(90) Lupi II 1185. Quando nel così detto *Iusiurandum Pergamensium* del Febbraio 1167 troviamo: per parabolam Consolum dictarum civitatum vel illorum qui tunc electi erunt ad iustitiam faciendam (Vignati p. 105), questa generica espressione prova, che in talune di quelle città non erano ancor separate le funzioni del potere esecutivo da quelle della amministrazione della giustizia, o per lo meno che per anco non vi esisteva un distinto collegio, a cui quelle funzioni politiche fossero esclusivamente affidate.

(91) *Pergam. in Bibl. n. 1689*. Su questo importante documento dovrò ritornare anche in seguito.

(92) Pertile II, 1, 43 Vedremo in seguito che nel caso della sentenza del 1186 bisogna presupporre esclusa assolutamente ogni ingerenza dei Consoli del Comune.

era contratta la abitudine di considerare come individuo l'intero collegio consolare (93), sebbene d'ora innanzi dovessero esserne separate le attribuzioni, e perchè, quindi, siccome tali innovazioni entravano grado grado nella consuetudine, così lasciavano per qualche tempo una radice nel passato, o del passato riportavano una traccia.

Che, nondimeno, anche per Bergamo, sebbene niun documento direttamente ce lo attesti, dobbiamo ammettere, che nel corpo stesso del collegio consolare fossero avvenute quelle delegazioni ad alcuni membri per la cognizione delle cause civili, rimanendo agli altri l'esercizio del potere esecutivo e della giustizia criminale, le quali delegazioni segnarono il primo stadio, da cui si svolsero e per cui da ultimo nettamente si separarono i due collegi consolari, parmi di rinvenirne indubbi indizi negli scarsi documenti pervenuti fino a noi. Nel 1155, quando Bergamo, come vedremo, si predispondeva ad una sanguinosa lotta con Brescia, il collegio consolare deve esser stato eletto così numeroso, che a taluni de' suoi membri potessero venire esclusivamente affidati gli affari della guerra, mentre agli altri venisse lasciata la

(95) Questo concetto emerge quasi dai capitoli di componimento tra le varie parti cittadine dettati a Milano nel 1214 dal podestà Uberto da Vialta: *regimen comunis Mediolani tam Comunis, quam iustitiae* (Corio I 555; il *regimen Comunis* abbracciava dapprima tutte le attribuzioni del collegio consolare unico; poi si introdusse con due corpi consolari la distinzione del *regimen Comunis* e del *regimen iustitiae*. Nel 1170 vi si diceva già: *Consules utriusque consulatus Mediolani tam reipublicae quam iustitiae* (*Consuet. Mediol* § 12), mentre da noi, fin oltre quest'epoca, non abbiamo che un unico Consolato.

amministrazione della giustizia civile per tutte le cause, che necessariamente potevano sorgere in quel periodo di tempo. Se una delle cagioni, che contribuirono a rendere stabile il Consolato, fu la necessità di assicurarsi provati condottieri in guerra (94), e se infatti ai Consoli dovea spettare nel maggior numero dei casi il comando dell'esercito cittadino (95), riesce naturale l'ammettere, che il comando militare e tutto quanto spettava al potere esecutivo fosse toccato a quegli undici Consoli, che tra Mura e Telgate nel Marzo del 1156 conchiusero la pace con Brescia. Ma, come già vedemmo, una carta del Giugno dello stesso anno reca una sentenza in favore dei Canonici di San Alessandro, nella quale leggiamo: *sententiam dedit Bertramus Roina consul civitatis Pergami in concordia aliorum consulum qui tunc erant*; poi in fine dell'atto si aggiunge: *Consules qui tunc temporis consolatium gerebant, erant ipse Bertramus Roina, Giggus de Murnico, Rogerius de Gurgulaco, Landulfus de Crotta et sodii eorum* (96). Che qui, contro l'uso costante osservato negli altri documenti siensi dati soli i nomi di quattro Consoli, facendoli precedere da una formola, che esigeva l'intero loro numero, non può dipendere verosimilmente che da questo, che quei quattro, come soli incaricati della amministrazione della giustizia civile, unicamente avessero in effetto preso parte alla sentenza, e che il notaio regi-

(94) V. sopra Capit. I p. 8.

(95) V. sopra nota 81.

(96) Arch. Capit. H 3. V. sopra nota 65.

strasse il fatto con una formola invalsa e radicata nell'uso, senza preoccuparsi della esatta corrispondenza con lo stato vero delle cose. Ma sia che si prenda la lista del Marzo, sia che si prenda quella dell' Agosto, poichè qui nel caso speciale è affatto indifferente e l' una e l' altra, noi vediamo, che quei quattro Consoli doveano avere altri undici o dodici colleghi; ma se da un canto osserviamo, che il documento chiama colla consueta espressione di *sotii eorum* tutti quegli altri Consoli, dei quali non ha dato i nomi, e se dall'altro canto poniamo a confronto tale espressione con quella del Breve pisano: *si per maioris partis sociorum meorum concordiam super iustitiam vocatus ero* (97); se inoltre consideriamo, che nella sentenza *Bertramus Roina* è detto semplicemente *consul civitatis Pergami*, come *consules Pergami* sono detti anche gli altri intervenuti all'atto di pace del Marzo (98), vediamo apertamente risultarne la unità del collegio consolare, ma insieme aprirsi il campo alla induzione, che qui ci troviamo dinanzi ad una delegazione, la quale, attese le incerte eventualità della imminente guerra, non dovette essere temporanea, ma potè esser stabilita sin da principio per una durata di tempo eguale a quella, per la quale restava in ufficio l'intero collegio dei Consoli. Nel 1167 questi compiono un atto propriamente del potere esecutivo. Avendo colle nuove fortificazioni alzate intorno

(97) V. sopra nota 85.

(98) Ibidem vero incontinenti Consules Pergami scilicet ecc.; Lupi II 1159.

all'antico castello, che dominava la città, occupato un tratto di terreno spettante ai chierici della cappella di S. Maria Maddalena ivi eretta, vollero compensarli con altro tratto di terra di là poco discosto. Ora, sebbene la donazione dicasi fatta dai sei Consoli, nominati in principio dell'atto, *cum comuni consilio aliorum suorum sociorum* (99), e in fine dell'atto sieno stati dati in numero di sedici i nomi di tutti coloro, che componevano l'intero collegio, nullameno si può indurre, che il compimento di atti di consimile natura, spettanti più peculiarmente al potere esecutivo ed alla amministrazione economica e politica del Comune, fosse già riservato ad alcuni di quel Collegio, mentre gli altri più peculiarmente attendessero alla amministrazione della giustizia civile (100). Nè a diverse conseguenze ci conduce

(99) Lupi II 1251.

(100) Se fra coloro, che nel Maggio di quest'anno 1167 giurarono la pace con Lodi, troviamo i nomi anche dei tre Consoli Albertus Albertonis, Algisius de Rivola, Rugerius de Muzo (Vignati p. 126 seg.), tutto lascia supporre, che non la giurassero per tale loro qualità, perchè i nomi loro, come parrebbe avrebbersi dovuto fare, non precedono quelli degli altri cittadini, ed anche perchè in qualunque caso la loro qualificazione avrebbe dovuto esser rilevata nell'atto. Può darsi che, come nelle alienazioni del patrimonio indiviso, la cittadinanza usò per molto tempo farsi rappresentare da speciali delegati quasi indipendentemente dai Consoli (v. sopra Capit. I nota 59), così anche nel caso di queste stipulazioni con Lodi, tanto il collegio consolare, quanto la cittadinanza, avessero inviato loro delegati col mandato di giurarle, sebbene poi di fronte a quelli dell'altre città non si fosse creduto necessario specificare quella distinta loro qualificazione. Così avvenne anche per Brescia (*H. P. M. XVI. 2. 1584. 45, 47*). Ugualmente nella donazione alla chiesuola di S. Maria Maddalena vediamo rappresentato il collegio consolare per mezzo di sei consoli, e la cittadinanza per mezzo di tre suoi delegati (Lupi II 1251). In qualunque

l'esame di due sentenze del 1168, la prima delle quali mancante del mese, la seconda pronunciata nell'Agosto (101). Nella prima il sentenziante è *Magister Nervus*, e in fine dell'atto sono dati i nomi degli undici Consoli, i quali *tunc temporis consulatum gerebant*. Nella seconda, chi sentenzia, è un giudice lodigiano, a ciò autorizzato dai *Consules Pergamenses*, i quali sono gli stessi dell'atto precedente, ma il notaio dichiara scritta la sentenza *per parabolam* di sette soli, fra i quali, come vedemmo, compare per la prima volta *Atto Malliavacce*. Se la facoltà data a *Trussus Baldonum* di sentenziare era giusto fosse accordata dall'intero collegio consolare, d'altro canto negli ultimi sette registrati dal notaio dovremmo ravvisare i nomi di coloro, che più particolarmente aveano l'incarico di decidere le cause civili. Quell'Attone probabilmente si trovava nel contado e quando fu pronunciata la prima sentenza, e quando il giudice lodigiano fu autorizzato a pronunciare la seconda (102), alla quale

modo, se da così scarsi indizi si potesse trarre una conseguenza, sarebbe questa, che le delegazioni nel corpo consolare fossero ancora temporanee, perchè troviamo a compiere questo importante atto politico tre appunto di coloro, che, stando all'atto dell'Ottobre or ora esaminato, si dovrebbero credere più peculiarmente incaricati dell'amministrazione della giustizia civile. Il che però sarebbe ancor dubbio pei risultati a cui può dar luogo l'esame degli atti del seguente anno 1168.

(101) Lupi II 1251, 1255. Qui parlo di prima e seconda sentenza, di atto antecedente o susseguente, non per la data, che manca nel primo e non si può stabilire che per mezzo dei nomi dei Consoli, ma per l'ordine con cui i due documenti furono pubblicati dal Lupi. Naturalmente, se egli avesse potuto dare l'ultima mano al suo Codice Diplomatico, avrebbe fatto tener dietro il primo al secondo.

(102) V. sopra nota 71.

però è duopo ammettere assistesse personalmente e fosse concorso col suo consiglio. Si vede però da questi due atti, che il collegio dei Consoli mantenevasi ancora individuo, sebbene nel suo seno avessero luogo indubitamente delle delegazioni. Il *Magister Nervus*, che sentenziò nell'atto antecedente, e che non si trova più nominato fra coloro, che assistettero alla compilazione del secondo, potrebbe essersi portato alla sua volta a giudicare nel contado dopo il ritorno di *Atto Malliavacce*; in qualunque modo, la sentenza già da lui data ci dimostra, che dovremmo collocarlo fra quei Consoli, che erano incaricati dell'amministrazione della giustizia civile. Per il che, usando titoli invalsi solo in tempo posteriore, potrebbe essere così diviso il collegio consolare del 1168:

Consules Comunis

Albertus Albertonis
 Johannes de Petringo
 Albertus de Mapello
 Petrus Braconiola

Consules Justitiae

Bertramus de Noxia
 Magister Nervus
 Albertus Advocatus
 Algisius Ribaldi
 Wizzardus de Diacono
 Lanfrancus de Monica
 Lanfrancus Antilde
 Atto Malliavacce

Raffermerebbe questa distinzione il fatto, che nel Maggio di quest'anno troviamo appunto fra i rettori della lega *Albertus Albertonis* e *Albertus de Mapello* (103), e quindi dobbiamo tenere, che

essi, insieme agli altri due rimasti in patria, si fossero riservata la suprema direzione degli affari politici del Comune (104). Che poi quelle delegazioni fossero temporanee o non fossero dettate che dalla necessità del momento, ovvero che, a cagion d'esempio, per l'amministrazione della giustizia civile fossero stabilite per un accordo fra loro dai Consoli fin dal primo loro entrare in carica, e durassero quant'era la durata del loro ufficio, non è questione che possa qui essere risolta, nè che dal punto di vista, dal quale sono partito, interessi doverla risolvere ad ogni costo; imperocchè non ho voluto che indicare le traccie di quelle parziali delegazioni nel corpo consolare, dalle quali pigliò sviluppo la successiva separazione dell'amministrazione della giustizia civile da quella della giustizia penale e dall'esercizio del potere esecutivo. D'altra parte, la cura, con cui in fine dell'atto del 1167 si segnarono i nomi dei *Consules q. t. t. consulatum gerebant quando predictum castrum de capella edificatum fuit*, comprendendovi ancora i nomi di que' sei, che propriamente aveano compita la investitura, prova, e già più volte l'avvertii, come si continuasse

(104) Dai dati di questi due atti i Consoli risulterebbero in numero di 12. Come nel precedente il notaio non ne abbia annoverato che undici, non si potrebbe plausibilmente spiegare se non ascrivendolo ad una sua dimenticanza. Il Malliavacce non trovandosi in città, non venne ricordato. Se pure sono undici i Consoli anche in principio del secondo atto, questo, si spiega col fatto, che ivi non erano annoverati che quelli, i quali aveano autorizzato il giudice lodigiano a sentenziare. Se il Malliavacce era veramente assente quando fu compilato l'atto di autorizzazione, l'averlo ommesso rispondeva esattamente alla effettiva condizione delle cose.

a considerare il Consolato quale un corpo unico per comunanza d'uffici e di responsabilità, e come quindi la distinzione introdotta dall'Angelini pel 1151 e pel 1156 non fosse nemmeno entrata in vigore nel 1167 (105).

Ma se in una sentenza del 1182 compaiono i nomi di soli cinque Consoli, e il Lupi crede di lasciare in sospeso il suo giudizio, se siano i Maggiori o quelli di Giustizia (106), parmi che da un lato non possa esservi alcuna dubitazione a porli assieme anche con quelli del Comune, dal momento che *Guido iudex de Mareliano*, il quale

(105) Che l'aggiunto di Consoli di Giustizia a quelli del 1156 fosse un trovato dell'Angelini, si può indurre anche dalla niuna distinzione che egli seppe conoscere fra quelli ed i Consoli del Comune o Maggiori, come furono detti in seguito. Egli scrive (*Stor. an. 1151*): nell'anno medesimo erano in carica consolare ecc., e qui porta i nomi degli otto Consoli cremaschi, che non hanno nulla a fare con Bergamo; indi soggiunge: e dopo questi nell'anno medesimo furono Consoli di Giustizia ecc. dei quali dà gli otto nomi già recati addietro e veramente nostri. Ora, se i Consoli di Giustizia erano differenti da quelli del Comune, potevano esistere contemporaneamente, e non era necessario, anzi non poteva neppure darsi, che gli uni succedessero agli altri, o che si alternassero al governo del Comune. E' piuttosto evidente, che l'Angelini, avendo ridotto la sua storia quasi interamente a queste nude enunciazioni di cambiamenti di rettori, applicò di sua testa il titolo di Consoli di Giustizia a quelli, che entravano nel dare una sentenza, tanto per cambiare il formulario, al quale vedevasi condannato; e quindi troviamo queste diverse enunciazioni; nell'anno 1130 erano giudici Alberto da Rivola e Lanfranco Adelasio, essendo Consoli della città nostra gli infrascritti ecc., dove separa dal collegio consolare la autorità di giudicare; nel 1152 vestivano la toga consolare ecc.; nel 1153 erano nella dignità consolare ecc.; nel 1156 tenevano il consolato di giustizia li domini ecc.; dove niuno vorrà prendere sul serio queste speciali indicazioni, quando i documenti, che sopravvissero, ci dimostrano quanto si scostassero dall'uso di quel tempo.

(106) Lupi II 1541.

pronunciò quel giudicato, non si intitola che *consul civitatis Pergami*; come d'altro lato non è inverisimile, che, essendo la istituzione vicina ad una piena maturanza, fossesi già incominciato a lasciare una certa libertà a quei Consoli incaricati della trattazione di questa specie d'affari, onde potessero talvolta giudicare separatamente, come avvenne anche nel 1156, sebbene continuassero ad appartenere all'unico corpo consolare. Le stesse formole usate nell'atto inedito del 18 Dicembre 1186 (107) confermano questa induzione. Ivi è detto: *sententiam dedit Albericus de Foro consul civitatis Pergami consilio et suasionem sociorum suorum super lite et controversia* cet.; poi, in fine dell'atto abbiamo queste due distinte indicazioni: *Consules Comunis suprascripte civitatis erant tunc* cet., e qui seguono sette nomi, indi: *Consules et sotii suprascripti Alberici erant hii* cet., ove tengono dietro dieci nomi; dal che si vede, che ebbero parte nella sentenza soltanto quei Consoli, e così lo portava anche la natura della causa, i quali sono indicati come soci o colleghi di Alberico del Foro. E che questi fossero propriamente Consoli di Giustizia, come da quell'anno cominciarono regolarmente ad intitolarsi (108), lo prova il fatto, che tra quelli, i quali specificatamente sono detti *sotii suprascripti d. Alberici* trovasi *Guilelmus de Suzo*; ora, appunto

(107) Pergam. in Bibl. n. 1689.

(108) L'Angelini nella sua Storia comincia col 1187 a dare quasi regolarmente per ogni anno il catalogo dei Consoli di Giustizia; e qui possiamo esser certi, che tale titolo si sarà trovato anche nei documenti.

in altra sentenza del Dicembre dello stesso anno *Guilelmus de Suzzo* si intitola *consul iustitie civitatis Pergami* (109). Se noi poniamo a confronto questi dati dell'atto inedito del 1186 con quelli del documento del 1182 troviamo dei punti di contatto, che ci potrebbero far credere già in pieno vigore la separata istituzione del Consolato di Giustizia, poichè anche in quest'ultimo il sentenziante non è detto che *consul civitatis Pergami* e quelli, che concorsero nel formulare la sentenza, sono detti ivi pure: *consules qui tunc temporis socii ipsius Guidonis fuerunt*; dal che appare, che erano solo parte del collegio consolare, se non venivano indicati, che quali colleghi del sentenziante; e se di più il notaio usò di una formola, che soli quattro anni dipoi troviamo impiegata a designare i veri Consoli di Giustizia, onde sarebbe ad ammettersi fin d'allora la esistenza di questo collegio. E tale conseguenza parrebbe inevitabile, se in una sentenza del Maggio 1185 appiedi dell'atto non fossero ancora scritti tutti i nomi dell'intero collegio senza alcuna distinzione (110). Dal qual fatto si potrebbe indurre, o che la separata elezione dei due collegi, sebbene incominciata alcuni anni prima, non fosse tuttavia per anco divenuta stabile, onde fossero le circostanze del momento quelle, che determinassero un tale procedimento; ovvero, potrebbe anche essere avvenuto, che le delegazioni avessero pigliato tal forza di consuetudine, e così fossesi

(109) Lupi II 1575.

(110) Lupi *Genealogia Suardi* I fol. 28 v.

radicato l'uso di estenderle all'intero anno, che si incominciasse da taluni a tener conto soltanto di quelli tra i Consoli, che avessero avuto la parte più attiva nella pronunziatione della sentenza, ommettendo i nomi degli altri, che aveano mano in differenti parti dell'azienda del Comune, e che dal 1171 cominciarono ad esser detti *Consules Communis* (111). Quale che si prescelga fra queste supposizioni, niuna di esse può alterare il punto della questione, poichè il fatto dimostra, che solo nel 1186 pigliò stabile piede la separazione dei due collegi, che d'allora ebbero verisimilmente vita da una doppia elezione nei consigli cittadini, e che quella separazione era così nuova, che di due atti dello stesso mese, in uno solo troviamo aperto il titolo di *Consul Justitie*, mentre nell'altro il sentenziante porta ancora quello di *Consul civitatis Pergami* e suoi *sotii* sono detti

(111) Lupi II 1267. La espressione: *Consules Communis Pergami pro Comuni* in questo atto di costituzione del borgo di Romano non va però intesa nel senso di una antitesi coi *Consules Iustitiae*, quasichè questi formassero già fin d'allora un separato collegio. Il grosso numero di dieci Consoli ivi enumerati si oppone ad una tale induzione, come vi si oppone il fatto, che poco dopo nel documento ritroviamo la antica formola: *ad preceptum Consulum Pergami; per parabolam Consulum civitatis Pergami omnium vel maioris partis illorum qui modo sunt vel pro temporibus fuerint; Consules Pergami; insuper debent Consules Pergami qui modo sunt vel pro tempore fuerint*. E' evidente che, nel compiere quest'atto eminentemente politico, fatto unicamente nell'interesse del Comune (v. sopra Capit. III, in princip.), i Consoli assunsero il titolo di *Consules Communis*, il quale, appunto perchè designava così chiaramente quelle funzioni, dovea poi restare a coloro, che ebbero in seguito ad essere incaricati esclusivamente dell'esercizio del potere esecutivo e dell'amministrazione della giustizia penale, ed a formare un distinto collegio.

gli altri, che appartenevano allo stesso collegio. Era del resto inevitabile, che si venisse ad una tale separazione. La concentrazione del potere giudiziario e dell'esecutivo in un unico collegio dovea essere una fonte perenne di inconseguenze, e dovea perturbare notevolmente il regolare andamento della giustizia, specie in quei casi, in cui fossesi trattato di contestazioni tra il Comune ed i privati. Il vasto patrimonio posseduto dalla città, che trovavasi sparso in più luoghi del contado, poteva aprire il campo ad una serie di questioni coi limitrofi possessori per affermare o respingere una servitù, per raddrizzare confini resi incerti da abusi, confusioni od arbitrii invalsi, infine per porre in sodo qua e colà lo stesso diritto di proprietà; ora, noi siamo interamente all'oscuro a chi, in questi od in altri consimili casi di civile competenza, spettasse la decisione. Sarebbe stata per lo meno strana anomalia, che dovesse venire affidata ai singoli e pochi membri di quell'unico collegio, a cui toccava tutelare gli interessi del Comune, come d'altro lato sarebbe stata non meno strana anomalia, se il Comune avesse dovuto ricorrere a giudici d'altre città, confessando così la impotenza dei proprii ordinamenti, ovvero la deficienza di leggi o di consuetudini, che in modo aperto regolassero o proteggessero quegli importanti diritti. E se anche si fosse in tali contingenze ricorso all'arbitrato di probi ed esperti cittadini, non avrebbero potuto a meno di manifestarsi gravi inconvenienti, e perchè nelle identiche questioni, da un lato sa-

rebbesi giudicato secondo lo stretto diritto, dall'altro, giusta il naturale andamento delle cose, secondo i principii della equità abbandonati all'individuale apprezzamento (112), e perchè inoltre, per quella tendenza egoistica a sacrificare i pubblici ai privati interessi, non sempre siffatti giudizi avrebbero risposto ai principii del comune diritto invalso. Pertanto, se il Comune non giunse fin da principio a segnare un esatto limite fra le attribuzioni del potere esecutivo e quelle del potere giudiziario, colla istituzione però di un separato collegio di giudici per la diffinizione delle cause civili fe' un primo passo, pel quale trovò una appropriata sede la trattazione di molti interessi, che prima erano forse abbandonati all'arbitrio od alla convenienza del momento; ed invero è notevole, che la prima volta, in cui appaia incontrastabilmente la esistenza dei Consoli di Giustizia, sia appunto in una controversia sopra un pezzo di terra, *que vertebatur inter Petrum Cavania syndicum sive iconomum monasterii s. sepulcri de Astino nomine illius monasterii ab una parte et ex altera Pisongnum notarium syndicum comunis Pergami et consules comunis ipsius civitatis et ipsum comune*, ai quali fu dato torto (113).

(112) Hölder *Istituz. di Dir. Rom.* (vers. ital.) p. 12; poichè il diritto serve all'equità, ma però restringe la sua espansione, una libera attuazione dell'equità, come tale, è possibile soltanto nei limiti del libero apprezzamento dei chiamati alla sua amministrazione, sicchè la loro perspicacia e la loro coscienza formano la sola garanzia del loro retto governo.

(113) *Pergam. in Bibl. n. 1689.*

Ma noi siamo giunti con queste investigazioni ad un anno funesto pel nostro Comune, in cui scoppiò una lotta, che, mossa da piccoli principii, e più o meno copertamente tenuta viva per lustri fra due città vicine, segnò un nuovo atto d'un dramma sanguinoso, destinato a travagliare con alterna vicenda più d'una di quelle generazioni, ed a sciuparne il rigoglio d'una vita giovanile sovra infecondi campi di battaglia contaminati da feroci ire fraterne. Sulle pendici a ridosso di Lovere, che chiudono da ponente la Valle Camonica nel punto, dove questa s'apre sulle ridenti acque del Sebino, in mezzo a vigneti ed a boschi di olivi e di castagni cresciuti sui fecondi detriti abbandonativi dall'antichissimo ghiacciaio, sorgevano, e sorgono tuttora, tre terricciuole, dette Volpino, Cerretello e Qualino. Come era costume del tempo, aveano il loro castello; più importante però sembra fosse Volpino, poichè, oltre alle particolari opere di difesa, che rendeanlo più forte degli altri (114), ivi tenevano anche residenza i

(114) Malvecii *Chron.* 7. 26: castra Vulpini. - Ceratelli quoque et Choalini. L'Anonimo berg., che nelle sue *Gesta di Federico I.* ci rivelò una gran parte dei fatti, che sto per narrare, ha castra o castella (vv. 995, 1004, 1005, 1009, 1295), e il Maironi afferma, che sulla costiera di Lovere rimanevano ancora le vestigia di questi tre castelli (*Dizion. Odep.* II 156). Se in generale poi non si parla che di Volpino, per es. come l'Anonimo (vv. 1275, 1504, 1505, 1512, 2055, 5215, 5228), non può essere per altro, se non che esso era il più importante di tutti. Gli atti del 1156, sui quali mi intratterò più avanti, usano sempre la espressione: de castro Vulpini et Cualini et Ceretelli; ma certo Volpino era il meglio fortificato, perchè oltre alla turris castri ricordata nel 1116 (*Lib. Pot. Brix.* fol. 542; Odorici V 88), sappiamo anche dalla sentenza del 1192, che era fornito del mastio (claves tam turris quam dugnonis; *Lib. Pot. Brix.* fol. 52).

Signori del luogo (115). Questi erano i Brusati, che dal vescovado di Brescia aveano ricevuto in feudo, oltre a quelle castella, anche vasti possessi nella Valle Camonica (116). Nel 1116 Giovanni Brusato, disponendosi a peregrinare in Palestina, rilasciava una carta agli uomini di Fano, non discosto da Volpino, colla quale riconosceva, che, per le terre da lui acquistate dal vescovado di Trento, essi non doveangli altri diritti, all'infuori del semplice affitto; e a questo dichiaravasi indotto dall'amore e dal timore del santissimo sepolcro di Cristo, che egli stava per visitare (117); ma non sappiamo se abbia mandato a compimento questo suo voto. Che il Brusato fosse per parentela legato alla bergamasca famiglia dei Mozzo, non sembra possa restarne alcun dubbio (118); ma, come suole avvenire, che quanto

(115) Nell'atto del 1116 Iohannes Brusiadus si dice habitator de castro Vulpini; *Lib. Pot. Brix.* fol. 542.

(116) Malvecii 7. 6.

(117) Atto del 1116 in *Lib. Pot. Brix.* fol. 542 e Odorici V 88. Che Fano si trovasse non discosto da Volpino, risulta dall'atto 20 Agosto 1255 in cui si accorda agli uomini di Volpino, per la parte rimasta a Brescia, di Fano e di Rogno di costituire una terra franca (*Lib. Poter. Brix.* fol. 554 v. del Cod. I Quirin.). Forse il nome di S. Vigilio sopra Rogno, da una chiesuola dedicata a quel santo, per esser state quelle terre di proprietà del vescovado di Trento (aquisierat a S. Vigilio de Trento, così nell'atto del 1116), si sostituì col tempo al più antico di Fano; sul che vedano gli scrittori Bresciani.

(118) L'Anonimo Berg. dice, che Gislitio e Brusatus, i due che diedero motivo alla guerra, erano nobilitate pares, consanguinitate propinqui (v. 978). In un atto del 1175 si trova nominato un Gislinzono de Muzo (Lupi II 279), ma siccome l'atto si rapporta ad un'epoca anteriore al 1155, perchè quel Gislinzono era contemporaneo del vescovo Ambrogio morto in questo anno, così potrebbe sussistere il rapporto col Gislitio del nostro poeta, anche perchè in altri atti il Lupi (a. l. c.) trovò: Gislin-

più stretti siano i vincoli del sangue, tanto più pronte scoppino le inimicizie e più ardenti durino gli odii, così non mancò d'insorgere cagione di gravi querele fra lui e Gislinzone di Mozzo, che vicini a' suoi avea i possessi, e vennero aspramente alle mani (119). Se la guerra si fosse ristretta alle due famiglie sui lontani campi, che

zonus qui dicebatur Guilitius. Ma questo rapporto, a mio vedere, deve stare nella corrispondenza esatta in quell'epoca fra i due nomi Gislinzonus e Gislitio (Gislitioni, v. 984), anzichè in quella delle persone, perchè il Guilitius del Lupi viveva ancora nel 1164, e il Gislitio del nostro poeta doveva vivere molto prima del 1127. Nel più volte citato atto bresciano del 1116 leggesi (*Lib. Pot.* fol. 542): *confessus et manifestus fuit d. Iohannes Brusiadus — quod neque ipse neque pater eius scilicet d. Albertus Habiaticus neque avus eius scilicet d. Oprandus de Muzo cet.* (cf. *Odorici V 88 e Cod. Quiriniano n. 4 fol. 577 r.*). Ora io confesso, che non so veder bene, come padre di Giovanni Brusato fosse Alberto degli Abiatici, ma dietro la affermazione del nostro poeta, parmi chiaro, che Oprando di Mozzo potesse essere avo materno del Brusato, e questi quindi dovesse trovarsi in parentela con quel Gislinzonus, o Gislitio (due nomi equivalenti, de Muzo, che figura nell'atto del 1175, ma che vivea prima del 1155, e che in conseguenza può esser stato quel medesimo, da cui originò la presente contesa. Il Gislinzonus qui dicebatur Guilitius del Lupi, che vivea ancora nel 1164, può essere quel Gislincianus de Mozo qui dicitur de Soncino (*Arch. Capit. M 4*), che nel 1170 si trovava presente ad una sentenza pubblicata anche dal Lupi (II 1265), il quale però ommise i testi. Qui vediamo nella famiglia Mozzo comune il nome di Gislinzonus. Noto poi solo in passando, come l'Odorici (IV 295, 299) abbia già rilevato l'errore del Malvezzi, che chiamò (7, 26) d. Bruxiatus de Bruxatis quegli, che invece è Iohannes Bruxiatus o Bruxatus.

(119) Anonim. Berg. v. 984: *hos inter medius venit furor.* Che Gislinzone o Gilizione di Mozzo avesse i suoi possessi vicini a quelli del Brusato, lo provano i versi 984 seg. Gislitioni (dat vires) Pergameus populus confinia nostra colenti. Ora, se il Mozzo avea sua stanza sui confini del nostro territorio, ed ebbe sì grave cagione di contesa col Brusato, segno che i suoi possessi erano nella parte settentrionale della Valle Cavallina, e meglio ancora nella stessa Lovere.

si bagnano nelle acque del Sebino, il suo ricordo sarebbe andato a perdersi con quello delle innumerevoli, che devono aver travagliato quella età; ma speciali condizioni doveano far sì, che le conseguenze di que' privati rancori avessero a far bruttare di sangue le mani di due città sorelle. Il Brusato si volse per aiuti a Brescia, il Mozzo a Bergamo (120), e non era a sperare, che avessero a rifiutarli, in quanto la lotta scoppiata sui confini poteva arrecare, ove una delle parti avesse soccombuto, non lievi alterazioni in quel territorio, sul quale le città allora s'adopravano a

(120) Anonim. Berg. vv. 981 seg. Dove nel v. 976 vi ha: *Heroes gemini nostra in regione fuerunt*. si potrebbe credere, che qui regio fosse usato nel senso di contado, e che quindi Volpino e le terre circonvicine fossero del contado di Bergamo, e che la questione sorgesse solo per essere feudi del vescovado di Brescia. A mio vedere, una tale induzione non sarebbe giustificata, ed è duopo prendere la parola regio, usata dal poeta, nel suo più largo significato. La contrapposizione, che lo stesso poeta fa poco dopo: *Brixia Brusato dat vires. Gislitioni Pergameus populus confinia nostra colenti* (vv. 984 seg.) non avrebbe ragione d'essere, se appunto la contesa non fosse sorta dal trovarsi il Mozzo vicino al Brusato pel fatto, che teneva la sua residenza sui confini del nostro territorio; se in questo fossero state incluse anche Volpino e l'altre terricciuole, la circostanza notata dal poeta non ispecificherebbe nulla, perderebbe il suo storico significato. D'altronde per quanto volesse egli mettere in bocca ai Bresciani un linguaggio arrogante, tuttavia la ricisa affermazione: *Esse quidem nostrum Vulpinum constat* (v. 1505), dovea avere qualche fondamento. Che sotto il rapporto feudale potesse esser stato venduto Volpino, lasciando da un canto la legittimità della vendita, tutto ciò non dovea riguardare che il vescovo di Brescia, Signore diretto di que' luoghi; ma la affermazione usata dal poeta, indica, che vi si complicava anche un'altra questione di superiore interesse, qual'era quella, che Volpino avea sempre fatto parte del territorio bresciano, e che la vendita, pei nuovi rapporti esistenti tra gli acquirenti ed il Comune di Bergamo, corrispondeva ad una reale diminuzione di quel territorio. V. sotto nota 134.

stendere un intero ed incontrastato dominio, e in quanto a quelle famiglie non saranno mancate forti aderenze nella loro città, e certo i Mozzo tenevano in quel tempo il primato tra i casati più influenti nel governo del nostro Comune (121). La guerra durò a lungo, accompagnata da tutti gli orrori, che le furono seguaci in ogni età; ma sembra, che non irrilevanti vantaggi vi abbiano ottenuto i nostri, se giunsero ad occupare ed a distruggere un nuovo castello, innalzato forse allora dai Bresciani a tutela dei loro confini (122). Si stancarono gli animi inferociti, più che non quetassero gli odii, e si scese ad accordi (123). Che questi non potessero durare, sembra lo intravedesse il Brusato, che, desiderando togliere ogni occasione a nuove contese ed abbandonare

(121) Moys. *Pergamin.* v. 111 seg., parlando dei Mozzo: *Hinc prodire solent sapientum corda virorum. Consiliis cedunt urbana negotia quorum.* Questi versi acquistano tanto più importanza, in quanto, come ho mostrato (Capit. I. p. 59 seg.), egli scriveva contemporaneo a questi avvenimenti.

(122) Anonim. *Berg.* vv. 986 9. Di questo castrum novum vi ha due volte menzione del poeta (vv. 1220, 1297), e non potrei che riportarne la distruzione al primo scoppio della guerra, e questo tanto più perchè lo stesso poeta connette questo ricordo colla osservazione: *Gens autem victrix recolens se tempore victam Preterito* (v. 1219 seg.), e perchè nell'altro luogo usa una espressione accennante ad un tempo assai remoto: *Castellum evertere novum quod struximus olim* (v. 1297). Ora, stando al nostro poeta, non vi furono che due vere guerre; la prima, che precedette la vendita del Brusato, la seconda quella del 1156; nel frattempo pare non vi siano state che rappresaglie, parziali devastazioni e razzie degli abitanti del contado, e siccome quella presa e distruzione d' un nuovo castello non poteva avvenire che in una aperta e giusta guerra, così non resta ed ascriverlo che a quella del primo periodo.

(123) Anonim. *Berg.* v. 992 seg.

i luoghi funestati da tante stragi (124), intorno al 1126 propose ai Bresciani l'acquisto delle sue castella. Se una inesorabile fatalità reggesse le umane vicende, non avrebbe potuto dettare più inopportuno il ripetuto rifiuto di Brescia a quelle proposte (125), poiché da questo trasse origine una inenarrabile sequela di mali. Invero, ove quella città fosse entrata in possesso di Volpino, Bergamo non avrebbe più avuto alcun motivo di sturbarnela, poiché, non essendosi mai esteso sin là nè il suo contado nè il suo episcopato, non avrebbe potuto elevare su quelle terre pretese di sorta, e coll'allontanamento del Brusato essendo tolta una delle cause, che aveano dato vita a quelle inimicizie, era certo, che gli animi sarebbero tornati a più savi propositi. Ma Brescia si contenne forse dal recare pregiudizio alle ragioni, che il suo vescovo avea su quei feudi, ed il Brusato, deciso di mandare ad effetto a qualunque costo il suo proposito (126), si volse a Bergamo,

(124) Anonim. Berg. v. 996: Ut loca desereret bellorum cede cruenta.

(125) Il Malvezzi (7, 26) usa la frase indeterminata: *circiter horum annorum curricula*, ma per l'ordine della sua narrazione si deve stare fra il 1125 ed il 1127. Il nostro Anonimo raggruppa troppo questi avvenimenti, per poterne cavare dati cronologici di qualche entità. Quindi preferisco la cronologia del Malvezzi, e perchè egli deve aver avuto da buon luogo quelle date, e perchè, se già nel 1116 troviamo in piena virilità il Giovanni Brusato, i dati cronologici del Malvezzi vengono meglio a raffermarsi.

(126) Togliendo anche qualche cosa alla poesia, nullameno il nostro Anonimo afferma che il Brusato Brixianos prius bis terque quaterque rogavit affinché comprassero le sue castella (v. 997) e che egli era anche disposto a cederle; *mercari cui-cumque volenti* (v. 999).

ove trovò nelle patrizie famiglie dei Ficieni, dei Colleoni, dei Rapazelta, dei Castello, dei Mozzi e dei Crotta coloro, che lo liberarono dal funesto possesso (127). Sembra, che l'atto di vendita fosse fatto affrettatamente e senza le debite cautele, poichè in un' epoca posteriore si credette che in essa fossero compresi anche i diritti feudali su Gorzone ed Erbanno: diritti, che dovettero essere obbietto di una speciale investigazione per porne in chiaro la sussistenza (128), e dei quali però non v' ha più parola negli atti di pace definitiva conclusa dopo quasi un secolo.

Certo, l'espedito, a cui era ricorso il Brusato, non era fatto per quietare gli animi e per togliere ogni appiglio a future contese: e gli avvenimenti successivi lo provarono; ma davanti a

(127) Malvecius 7, 26: magnatibus quibusdam Pergamenibus; Anonim. Berg. v. 1001: Urbis Pergamee precio dedit illa (castra) quibusdam Civibus accepto. Se la vendita avvenne intorno al 1126, è difficile ammettere, che i Capita Vulpini, i quali nel 1156 rinunciarono a quell'acquisto (Lupi II 1159), sieno gli stessi, che l'aveano fatto dal Brusato (cfr. Ostorici IV 297 seg.); per me credo soltanto, che il possesso in generale fosse rimasto nelle stesse famiglie, nè, credo, potrà essere contraddetto.

(128) V. l'atto dell'8 Dicembre 1191, che contiene l'incarico dato da Enrico VI a' suoi giudici di definire le vertenze tra Brescia e Bergamo: de Gorzono supranominato ita statuit d. imperator (così va letto in Toeche *Kaiser Heinrich VI* p. 614), ut si prefati nuncii — convenerint esse de curte Vulpini (*Lib. Pot. Brix.* fol. 27 v.) ecc. V. anche l'atto di pace dell'Agosto 1198: pro medietate illius quod (Bruxiatu) dedit in curte Gorzoni et Herbanni (*Lib. P. Br.* fol. 14), e l'altro atto del 24 Luglio 1218 (e non 1219; v. *La Convenz. Monetaria del 1254* p. 57 nota 76', col quale si eleggono arbitri a cognoscere et determinare questionem medietatis castri Gorzoni (*Lib. Pot. Brix.* fol. 41 r.).

noi, così lontani, si presenta spontanea la domanda, se egli poteva alienare questa parte de' suoi feudi, e se i nostri potevano vivere tranquilli sulle ragioni giuridiche del loro nuovo acquisto. A stretto rigore dovrebbero rispondere di no, perchè stava nella essenza del giure feudale, che la alienazione non sortisse la sua efficacia, ove non fosse consentita dal signore principale. Tuttavia, da quando nel 1037 Corrado il Salico, pienamente facendo ragione alle trasformazioni, alle quali era andato incontro il sistema feudale, avea sancito la ereditarietà dei feudi stessi, e ne avea garantito il possesso dagli abusi e dalle prepotenze, ammettendo il giudizio sulle possibili controversie davanti alle corti dei pari, non era più intervenuta alcuna legge positiva a regolare questa importante materia, onde era rimasta abbandonata alle successive e profonde modificazioni, che vi avrebbero apportato, e lo spirito nuovo de' tempi, e le differenti condizioni, che da quell'epoca andavano preparandosi e svolgendosi con moto incessante. Per il che la consuetudine, la quale piglia forza di legge quante volte questa più non risponda alle mutate condizioni sociali, avea su questo punto introdotto nuovi canoni e nuovi principii, e se nelle varie città non v'era un perfetto accordo rispetto ai particolari (129), in que-

(129) *L. Feudor. 2. 9 § 1*: super qua (alienatione) multae et diversae sententiae dabantur in singulis civitatibus seu curiis. I libri *Feudorum* nella loro parte più antica, contengono le consuetudini vigenti specialmente nell'alta Italia. Il tit. 9 del libro 2 è scritto certo dopo il 1136, ma enumera le consuetudini anteriori a quell'anno, come anteriori sono i titoli dal 9

sto però tutte consentivano, che, indipendentemente dalla volontà del signore, potevasi vendere parte del feudo, e sino alla sua metà (130); che, quando vi fosse di mezzo la necessità, potevasi alienare all'insaputa e contro la volontà stessa del signore (131); anzi, talune città, come Milano, erano andate tanto avanti, da ammettere la vendita dell'intero feudo senza bisogno d'alcun consentimento (132), per tacere, che al signore era riservata la recuperazione del suo feudo solo entro un anno, dacchè ne avesse conosciuta la alienazione, e che in qualunque caso la trentennale prescrizione toglielvagli ogni diritto, conoscesse o no la vendita avvenuta (133). Se quindi le famiglie di Bergamo aveano acquistato Volpino e le sue adiacenze sotto l'impero di tali principii; se, inoltre, l'aveano acquistato dopochè più d'una volta era stato offerto a Brescia, e dopochè il Brusato non avea in niun modo nascosta la sua volontà di

al 15 del libr. 1. Quindi abbiamo in questi titoli un quadro vivente degli usi, che erano invalsi al tempo della vendita di Volpino. V. in generale su questi *Libri Feudor.* Pertile II, 2. 652 seg.

(130) *L. Feud.* 1, 15. Che in generale fosse invalso il principio della alienazione senza il permesso del signore, lo prova la introduzione alla legge di Lottario (*L. Feud.* 2, 52). Egli dice: per multas enim interpellationes ad nos factas comperimus, milites sua beneficia passim distrahere, il che indica, che i baroni, a danno de' quali avvenivano quelle distrazioni, aveano dovuto interpellarne l'imperatore, perchè nelle varie curie locali fosse già ammesso, che, per lo meno date certe condizioni, quelle vendite erano lecite. Cfr. sotto nota 134.

(131) *L. Feud.* 2, 9 § 1. La necessità dal lato del Brusato stava certo nelle dure condizioni fattegli dalla sua lotta col Mozzo. Cfr. anche nota 134.

(132) *L. Feud.* 1, 15.

(133) *L. Feud.* 2, 9 § 2.

vendere a chicchessia questa parte del suo feudo (134), era certo, che l'elemento della buona

(154) V. sopra nota 126. Il Malvezzi (7, 26) dice, che la vendita fu offerta dicte ecclesie rectoribus; ma l'Odorici vi contraddice, sostituendovi il Comune (IV 259), ed anche il nostro poeta dice, che il Brusato Brixianos prius rogavit; cum mercari se velle Brixia negasset (vv. 997, 1000). Ad ogni modo, la offerta del Brusato non poteva esser nascosta al vescovo per la parte che ancora avea nel governo di quella città (v. sopra nota 9), ed il rifiuto, di fronte all'insistenza del Brusato ed alle necessità, che lo stringevano, dovea apertamente esser preso per la libertà lasciategli di seguire la consuetudine invalsa; e in tal caso i nostri acquistavano in piena buona fede. Noi siamo del tutto all'oscuro sui modi, coi quali avvenne quella vendita di Volpino, ma certo dev'esservi entrato qualche elemento, che anche dopo la costituzione del 1154 poteva rinfrancare le ragioni di Bergamo, e questo lo proverebbe da una parte la persistenza dei nostri a rimettersi ad un giudizio legale sotto quello stesso imperatore, che avea promulgato la draconiana legge feudale (*Anonim. Berg.* vv. 965 seg., 1007 seg.), dall'altra il fatto che nelle lettere d'incarico date da Enrico VI a' suoi giudici di terminare le contese fra Brescia e Bergamo, la questione di proprietà fu specificatamente lasciata intatta (*Lib. Pot. Brix.* fol. 52); e la questione di proprietà fu pienamente ammessa a favore di Bergamo nei successivi atti di pace. Sarebbe forse uno spingere troppo innanzi le congetture a carico dei nostri vicini ammettendo, che il Brusato avesse ottenuto, sì, la facoltà di alienare questa parte de' suoi feudi, nessuno di coloro, che l'accordavano, potendo presupporre, che quelle castella dovessero cadere in mano di Bergamaschi, i quali naturalmente avrebbero cercato ogni mezzo di sottrarle alla giurisdizione di Brescia? L'ansia quasi febbrile, con cui, come vedremo, nel 1156 i Bresciani vollero conseguire due punti da parte di Bergamo, cioè, la rinuncia al prezzo, ed il giuramento di non ricorrere a qualsiasi autorità per la decisione di quella controversia, lascierebbe ammettere tal cosa, come la lascierebbe ammettere la cura, che ebbe Brescia di evitare un tale giudizio (*Anonim. Berg.* vv. 1025 seg., 1120, 1518, 1525), preferendo affidarsi alla ventura dell'armi. In tal caso la questione, più che di stretto diritto feudale, sarebbe stata politica (v. sopra nota 120,) e una distinzione di questa fatta apparrebbe anche nella lettera di Enrico VI: si episcopum brixiansem vel comune Brixie a 40 annis in se per plures annos — possessionem habuisse constiterit; e qui appare soltanto il lato politico della questione: salvo

fede, essenziale in si fatte condizioni, stava dalla parte loro, e che potevano sentirsi tranquilli del loro possesso. I pubblici poteri però d'allora mantenevansi ancora conformati all'ordinamento feudale, che non poteva a meno di rimaner scosso dalle profonde innovazioni, che vi si erano introdotte. Distratti i feudi, i baroni dell'impero più non valeano a prestare i consueti servigi, e l'Impero stesso vedea si stremato di forze, quando maggiormente sentia stretto il bisogno di conservarle in pieno vigore. Per il che l'imperatore Lottario, ravvisando in questa condizione di cose il grave detrimento che ne veniva allo Stato, volle provvedervi nella dieta di Roncaglia del sette Novembre 1136; ma saggiamente avvertendo, quale perturbazione ne sarebbe seguita, se avesse voluto annullare tutte le distrazioni di feudi avvenute prima di quel giorno, proibì solo, che da

iure proprietatis utriusque partis (Lib. Pot. Brix. fol. 52), dove è lasciata intatta la controversia sulla legalità della vendita secondo lo stretto giure feudale. Che se mi toccò considerare la cosa sotto tal punto di vista, che, secondo i principii del diritto pubblico di quel tempo, non poteva essere in certa qual guisa il più favorevole ai nostri, fu unicamente pel rispetto ad una tradizione storica, secondo la quale le domande de' Bresciani si limitavano a questo: *quatenus (Pergamenses) Vulpini castra et Ceretelli nec non Coalinum dimitterent, aut a Brixiensi ecclesia iure feudi eorum investituram haberent (Malvec. 7, 58)*. Ora, data vera una tale notizia, di cui non mi è concesso discutere la piena attendibilità, ma che pure è l'unica, che ci rimanga su questo punto della questione, le domande dei Bresciani stavano negli stretti limiti della costituzione e del 1154, ed io non potevo esimermi dal prendere in esame le consuetudini feudali dell'epoca anteriore a quella costituzione, sebbene per debito d'imparzialità sentissi il dovere di presentare qui la questione sotto un aspetto, che è per lo meno suffragato da moltissime circostanze.

allora si procedesse ad alcuna alienazione senza il permesso del signore, minacciando la perdita del prezzo sborsato e del beneficio a chi vi avesse contravvenuto, e gravi pene al notaio, che si fosse prestato a rogare atti di tale natura (135). Se questa legge quindi, pienamente rispettando quanto s'era costumato fin là, solo provvedeva all'avvenire (136), era aperto, che la vendita di Volpino veniva a ricevere una intera e legale sanzione.

Ma il procedimento del Brusato, pel quale restavano privati per sempre di quelle castella il vescovado, e quindi la città, che in quella vece s'adoprava a distendere la sua giurisdizione civile sin dove giungeva la ecclesiastica, non poteva gradire a Brescia. Sembra, che appena ebbe sentore di quella vendita, cominciasse una guerra guerreggiata, non solo contro coloro, che erano al possesso delle castella contestate, ma anche contro quanti appartenevano alla giurisdizione di Bergamo, non rispettando nè le persone, nè le proprietà (137). E così questo spietato armeggiare di rappresaglie continuò per anni, sinchè un ultimo fatto die' la spinta al più aperto scoppio delle ostilità. Nel 1154, ancora in una dieta di Roncaglia, l'imperatore Federico, che mai non

(135) *L. Feud.* 2, 52.

(136) Questo risulta da quella costituzione in sè, più dall'altra di Federico I del 1154: unde imp. Lotharius tantum in futurum praecavens, legem promulgavit; *L. Feud.* 2, 55.

(137) Anonim. Berg. v. 1002 seg. Questi versi io non posso rapportare che al periodo tra la vendita e lo scoppio delle ostilità nel 1156. V. sopra nota 125.

sapea trattenersi a mezzo così nelle buone come nelle ree cose, tenendo come insufficiente ai bisogni dell'Impero la legge di Lottario, pubblicava una costituzione, colla quale, non solo proibiva ogni alienazione di feudo fatta senza il consentimento del signore, ma annullava tutte le vendite avvenute fin là, le quali fossero prive di quella formalità, dichiarando in pari tempo senza efficacia qualsiasi termine di prescrizione, e solo riservando il rifacimento del prezzo sborsato pei compratori di buona fede (138). Può darsi, che in generale questa costituzione sia stata, come tant'altre, osservata solo in quanto era possibile osservarla; ma era evidente, che essa prestava nuove armi alle animosità ed ai dissidii, che già esistevano tra Brescia e Bergamo. Se la vendita del Brusato era avvenuta senza che vi avesse espressamente consentito il vescovo di Brescia, signore diretto, la costituzione di Federico interamente l'avrebbe annullata, come rendea nulle tutte le consuetudini, già implicitamente riconosciute da Lottario, e che la rivestivano di una forma legale. Certo ai Bresciani l'occasione parve propizia per far valere le loro ragioni; ma che abbiano mandato a Bergamo una ambasciata, incaricata di chiedere o la restituzione delle castella, o che i compratori ricevessero la investitura dal vescovo di quella città, e che quella ambasciata fosse stata accolta e rimandata con dilleggio, è quanto affermano le fonti bresciane d'un'epoca posteriore, intese forse a giustificare

(158) *L. Feud.* 2, 55; Lupi II 1129.

la violenta aggressione e le dolorose conseguenze, che le tennero dietro (139); sembra piuttosto che i Bergamaschi, fidando unicamente sulle ragioni del loro diritto, non credessero quelle minacce dovessero esser sì tosto seguite dai fatti, e che quindi in una prima avvisaglia fossero colti alla sprovvista, e molti di loro restassero prigionieri (140). Protestavano essi, che voleano rimettere la questione ad un legale giudizio (141); ma una circostanza fe' traboccare la bilancia. Poichè, mentre prima le due parti costumavano scambiarsi tra loro i fatti prigionieri, in questa occasione Brescia non volle a niun patto rimandarli, e così lasciava pendere sovra di essi la più incerta sorte (142). Era evidente che Bergamo non avrebbe potuto più oltre tollerare un tale stato di cose, senza dar prova di una vergognosa impotenza; si radunò l'assemblea del popolo (143), e si decise di spedire una ambasciata a Federico, che lo facesse chiaro della insorta questione, ed invocasse il suo giudizio (144). Chi fossero gli incaricati di

(139) Malvec. 7, 58. Metto la cosa in forma dubitativa, perchè il v. 1007 del nostro Anonimo: (Pergamei) Iudicium dicunt legum se velle subire, lascia supporre, che in tal guisa abbiano potuto rispondere ad una ambasciata Bresciana; mentre d'altro canto i vv. 1117 seg. parrebbero escludere qualunque ambasciata a Bergamo, trovandovi luogo al più una formale intimazione di guerra.

(140) A questo punto si devono senz'altro rapportare i vv. 961 seg. dell'Anonim. Berg.

(141) Anonim. Berg. vv. 965. 1007 seg., 1022.

(142) Come fossero allora trattati prigionieri di guerra, v. in Salimbene *Chron.* pp. 77, 503 seg.

(143) Questo risulta dall'Anonim. Berg. v. 1029: mandatis populi.

(144) Anonim. Berg. vv. 965 seg., 1022.

quella importante missione, la storia non lo dice; tutto lascia supporre, che i nostri legati raggiunsero l'imperatore a Spoleto nel Luglio del 1155 (145), dove benignamente da lui accolti, ed esposte le ragioni di loro querele con Brescia (146), ottennero quanto di meglio potessero desiderare. Poichè l'imperatore fe' scrivere alla città rivale, che cessasse dalle incominciate ostilità, che lasciasse andar liberi i fatti prigionieri, e che, essendo la causa in lui riposta, si accingesse con legali argomenti a difendere le sue ragioni (147).

Il popolo di Bergamo accolse con giubilo il ritorno de' suoi ambasciatori, ma la fiducia riposta nella efficacia della mediazione imperiale fu il primo passo sovra una via di imprevidenze, che la nostra città dovette scontare a torrenti di lagrime e di sangue. Brescia ricevette le lettere imperiali, ma non ne tenne alcun conto; i prigionieri non lasciò liberi, e dura più che mai nei

(145) Dal nostro poeta il racconto dell'ambasciata esposta a Federico è collocato tra la presa di Spoleto (Anonim. Berg. vv. 900-56), che cade nel Luglio 1155, e l'andata dell'imperatore ad Ancona (v. 1050 seg.), che cade nello stesso periodo di tempo. Ad ogni modo sull'epoca non può dubitarsi, e questo è più importante, che il determinare la località, sebbene anche di questa non possa dubitarsi, perchè il modo con cui il poeta ripiglia il suo racconto (v. 1050), lascia ammettere con tutta sicurezza, che il fatto dell'ambasciata sia avvenuto a Spoleto o nel campo imperiale sotto quella città. Si potrebbe anche aggiungere, che l'ambasciata poté esser stata ricevuta intorno al 27 Luglio, perchè in tal giorno avvenne la presa di Spoleto (Monaci nelle note all'Anonim. Berg. 947).

(146) Anonim. Berg. v. 974 seg.

(147) Anonim. Berg. v. 1025 seg.; esempi di consimili giudizi imperiali v. in Ficker I 298. E' appena necessario notare, come la questione sia stata invertita in Gradonic. *Brixia Sacra* p. 211 e Odorici IV 296.

suoi propositi, sentendo di dover affrontare una grossa guerra, si fe' forte di numerosi alleati (148). Le pratiche furono forse condotte con molta segretezza e con molti avvedimenti; mentre Bergamo non cercò o non trovò una sola città, che la sostenesse nella imminente guerra, e la stessa Cremona, per quanto desiderosa di cimentarsi coi Bresciani, trovò un duro ostacolo ne' suoi rettori a stringersi in quell'alleanza (149): e questo giorno d'abbandono dovea sette lustri più tardi esser scontato col lutto della intera città. Brescia, appena si trovò pronta, mandò alla nostra città una intimazione di guerra (150), e l'oste bresciana, rafforzata da' suoi alleati, ai primi di Marzo del 1156 si dispose ad invadere il territorio nemico e ad impadronirsi dell'importante castello di Palusco (151). Il luogo, ove avvenne lo scontro, indica ancora oggidì la via seguita e il punto donde mosse l'attacco. Le due città non comunicavano allora fra loro attraverso a Palazzolo. Quand'anche i Bresciani da questa terra avessero voluto sbucare nel contado bergamasco, con tutta pro-

(148) Anonim. Berg. v. 1117 seg.

(149) Anonim. Berg. v. 1134 seg.

(150) Malvec. 7. 58: tunc Brixenses mox Pergamensibus mittunt, quatenus se ad belli certamina praepararent. Si poneva allora una certa grandigia a non sorprendere il nemico impreparato (Pertile II, 1, 401); ma di questi particolari non si può guarentire tutta la esattezza, essendo il Malvezzi troppo lontano da quegli avvenimenti, e non sapendo quali fonti ebbe alla mano.

(151) Nell'indicare questo obiettivo sono concordi le fonti delle due città. Anonim. Berg. v. 1150: cupiens superare Paluscum; Malvec. 7, 58: Brixiani profecti sunt usque Paluscum. Il nostro poeta (v. 1158) aggiunge che la battaglia avvenne prope menia parva Paluschi.

babilità avrebbero dovuto costruire un ponte sull'Oglio, sotto gli occhi di Mura, che dominava tutto il corso del fiume, e che in quel tempo, con tutta verisimiglianza, apparteneva ancora al territorio di Bergamo (152). D'altronde, solo nel 1218 si convenne fra le due città, che fosse costruita una strada da Grumello a Mura, cioè, a quella terra, che oggidi forma la parte occidentale di Palazzolo sulla destra dell'Oglio, e la via, che anche oggigiorno da Palazzolo conduce a Brescia, nella convenzione di quell'anno portava ancora la significante qualificazione di *nuova*: indizio, che era appena stata aperta, se così si collegava col l'oggetto di quella convenzione (153). Le due vie, che anche oggidi mettono da Bergamo all'Oglio, accennano direttamente a Caleppio ed a Palosco; la parte di quest'ultima via, la quale, presso al suo fine, volge bruscamente verso levante a raggiungere Palazzolo, non è che un rannodamento della stessa colla Via Francesca, se non costruita, certo riattata all'epoca dei Comuni (154), la quale da Canonica o Pontirolo correva appunto in quella direzione. Questi riattamenti sono quelli, che rendono assai difficile il poter stabilire ora, ove corresse quella via, che, forse fin dall'epoca romana, dovea aver preceduto la Francesca. Antichissimo è in quella vece il ponte sull'Oglio, che alla terra

(152) *Corogr. Berg.* p. 555 seg.

(153) *Lib. Pot. Rrix.* fol. 41 r.; in *strata nova* in territorio Mure usque Brixiam, che non è che l'attuale. Esiste ancora l'altra allora costruita da Grumello a Mura. Sulla data di questa convenzione v. sopra nota 128.

(154) *Archiv. Stor. Ital.*, 1860, p. 78 seg.

lasciò il nome di Pontoglio, già in pieno uso nel secolo decimo (155), ed un esame attento delle condizioni locali ci permette di affermare, che prima che si costruisse la via da Palazzolo a Brescia poco innanzi al 1218, la via da Brescia corresse direttamente a Coccaglio, e da questa località pure direttamente a Pontoglio (156), donde varcato sul ponte il fiume, si incontrava con quella, che da Bergamo per Palosco continuava nel piano la sua direzione verso mezzodi. D'altra parte, se anche quella strada, che da Bergamo metteva a Caleppio, e di là, correndo a settentrione del Monte Orfano sulle tracce dell'antica via romana, raggiungeva Brescia, nello Statuto del 1248 era ancora detta nuova (157), e se Caleppio stesso, a cavaliere del fiume, fin dai primi anni del secolo decimo era validamente fortificato (158), non dobbiamo nemmeno per un momento pensare, che i Bresciani dovessero cercar di raggiungere da questo lato il territorio bergamasco, dacchè a Pontoglio aveano un direttissimo ed agevole passaggio sul fiume. L'esercito bresciano adunque, movendo dalla città, per l'Ospedaletto, Coccaglio, e attraverso al vasto piano, disseminato anche oggidì di sparse abitazioni, che separa quest'ultima terra dal fiume,

(155) *H. P. M.* XIII 1080. 1215.

(156) Questa via da Coccaglio a Pontoglio trovasi ancora segnata sulla carta topografica dello S. M. Austriaco foglio C 4, ed ha a settentrione le casine Luogo nuovo, Macina, Feniletto a mezzodi Mirabello. Selvatico. Novello.

(157) *Corogr. Berg.* p. 196.

(158) *Corogr. Berg.* p. 124.

giunse a Pontoglio, dove, protetto dalle fortificazioni del luogo, e non trovando alcuna resistenza sulla opposta sponda, piegò alla volta di Bergamo. La via, che un tempo conduceva da questa città a Cremona, rispondeva all'attuale, che mena a Palazzolo, sol chè, come avvertii, invece di volgere nel suo ultimo tratto verso questa terra, correva direttamente a Palosco a raggiungervi la destra sponda dell'Oglio per seguirla sino a Soncino, donde, poco a poco scostandosene, perveniva a Cremona (159). Su questa via, di fronte a Pontoglio, metteva capo l'altra proveniente da Brescia; ma egli è aperto, che se i Bresciani l'avessero seguita, si sarebbero trovati a dar di cozzo nel castello di Palosco (160); preferirono evitare quel castello, che, appena provveduto del necessario numero d'uomini per la difesa, non poteva dar loro grande noia alle spalle (161), e piegarono più verso maestro, percorrendo a un di presso la strada, che anche oggidi conduce da Pontoglio alla Torre delle Passere. Tra questa villa e Palosco esiste una vasta distesa di campi leggermente abbassati sotto il livello del circostante suolo, dove non vi ha il più piccolo indizio di abituro o di tabernacolo, e che da oltre novecento anni portano il nome di Grumore (162).

(159) *Corogr. Berg.* p. 445 seg.

(160) *Corogr. Berg.* p. 552 seg.

(161) Lo prova la niuna resistenza, confessata dal nostro poeta, che questo castello seppe opporre dopo la battaglia (*Anon. Berg.* v. 1208 seg.).

(162) *Corogr. Berg.* p. 552 seg. Il Malvezzi dice (7. 38), che Brixiani profecti sunt usque Paluscum -- ibique convenierunt utrorumque in campis patentibus acies. Anche gli An-

In quelle campagne fermossi l'esercito bresciano, e vi si rafforzò con opere di difesa. Mossergli incontro i Bergamaschi, i quali, appena si trovarono di fronte al nemico, non lasciarono in-

nales Brixieneses (Pertz XVIII 815) hanno: 1156 apud Paluscum in campestri bello cet., e già vedemmo che il nostro poeta dice, che il luogo della battaglia era prope menia parva Paluschi (v. nota 151). La cronachetta bergomense (Lupi II 4158; *Miscell. di Stor. Ital.* V 221) ha: 1156 factum est bellum de Grumone. Un testimonio nel 1222 deponava (*Arch. Capit.* H 4): et bene me recordor de sexaginta annis et etiam de factò de Grumone. Che in quella cronachetta il nome locale sia stato stravolto, non vi ha dubbio quando si consideri, che nella parte più antica non è che una copia di note cronologiche d'altre città, per esempio, degli *Annales Veronenses S. Trinitatis*, editi dal Biancolini nel 1760 nella *Storia dei vescovi Veronesi* e poi riprodotti dal Pertz nei *Mon. Germ.* XIX 2 seg.; e inoltre, che il compilatore di quella magra cronachetta dovea vivere nella seconda metà del secolo decimoterzo. Quanto al testimonio del 1222 è agevole ammettere, che abbia confuso Grumora, Grumore con Grumone. Questa località esiste tra Alfiano e Robecco sull'Oglio, e allora dovea essere molto rinomata in queste città per le gravi contese tra Bresciani e Cremonesi, alle quali avea dato occasione il ponte ivi gettato (Odorici V 291; VII 85 seg. V. anche *Annal. Brix.* in Pertz XVIII 818; Malvec. 7, 115). Certo in Bergamo quella battaglia non ebbe mai nome da Palosco, ma dai campi su quali fu combattuta, onde la confusione fatta dal testimonio, se non da chi scrisse o trascrisse l'atto. Poichè, se, come è sicuro, si combattè presso Palosco, non potendosi ammettere si pugnasse tra quel castello e l'Oglio, la scelta del luogo non può cadere che sulle Grumore. Quando poi il nostro poeta scrive (v. 1129 seg.) che Gens Brixiana plagam, qua fines Mura coeracet, Pergameam aggreditur, cupiens superare Paluscum, egli non vuol già dire, che i Bresciani abbiano assalito il nostro territorio dalla parte di Mura, ma non fa che designare la plaga invasa, senza che abbia riguardo alla via tenuta dagli assalitori: ed è troppo evidente, perchè sia d'uopo d'altre parole a mostrarlo. Soltanto si potrebbe avvertire, e questo è il più importante, che se il poeta parla di una Pergamea plaga, la espressione: qua fines Mura coeracet, potrebbe rafforzare la congettura già fatta, che allora Mura non fosse ancora in mano de' Bresciani (v. nota 152), il che confermerebbe la indicazione sulle vie tenute dall'esercito invasore.

tentato alcun mezzo per provocarlo a battaglia; ma inutilmente, chè i Bresciani non uscirono dai loro accampamenti. Scendeva intanto la notte del sabato 10 Marzo (163), e i nostri, veduta vana ogni opera per ingaggiare un combattimento, decisero di restare là, ove si trovavano; ma incauti non si premunirono d'alcuna difesa, non si raggrupparono insieme, pronti ad ogni bisogno di vicendevole soccorso, ma senza alcun ordine si stesero qua e colà, quasi non fossero al cospetto di un nemico fortissimo ed avido di vendetta; che anzi, essendo, come la stagione ancora lo comportava, rigidissima la notte, molti si sparsero pei vicini casali a cercarvi miglior riparo da quella inclemenza di cielo, fiduciosi di tornarsene pronti pel momento della desiderata pugna. Ma vegliava il nemico, e non fu tardo ad avvedersi quale profitto avrebbe potuto trarre da questo cumulo di errori, e prima che spuntasse l'alba della domenica veementemente assalì i nostri. I cavalieri, sorpresi, si dispersero al primo assalto; ma la fanteria, giunta a rannodarsi in mezzo a quello

(165) La pace fu conclusa al 21 Marzo (Lupi II 4159); tanto il canto trionfale bresciano (Odorici V 408), quanto il Malvezzi (7. 58) ci assicurano, che la battaglia avvenne una domenica di Marzo. Quindi non resta la scelta che tra i giorni 4, 11 e 18 di quel mese. Ma se è vera la circostanza notata dal nostro poeta, e non abbiamo ragione di dubitarne, che la notte precedente alla battaglia clara iam celo fulgebat luna sereno (Anonim. Berg. v. 4150), certo siamo obbligati a scegliere una notte di luna piena, ed a questo non si presta che quella del sabato 10 di Marzo. Il poeta può bensì essersi valso in questo caso di un verso oraziano (*epod.* 15. 1), ma questo non dimostra, che abbia inventato una circostanza insussistente. Anche la ragione del tempo, che dovea correre tra la battaglia, le trattative e l'atto di pace conferma come solo possibile quel giorno.

scompiglio, non solo strenuamente resistette, ma gettatasi sulla fanteria nemica, la obbligò a volgere in fuga. E la giornata avrebbe potuto pendere incerta, se la cavalleria bresciana non fosse accorsa prontamente a rattenere i suoi, ad opporsi a quel feroce incalzare. Circondati d'ogni parte, non sovvenuti d'alcun aiuto, i nostri fanti fecero prodigi di valore; contesero il terreno palmo a palmo, e così difesero la loro principale insegna, sulla quale era pinto il santo patrono della città, che non la lasciarono nelle mani nemiche, che tutta bagnata del loro sangue (164). Ma i condottieri Bresciani, sospettando forse, che la cavalleria nostra presa da vergogna e riparato a quello sgominio, non avesse a tornare alla riscossa ed a dar dentro nelle loro schiere già stanche della pugna; vedendo inoltre, che oramai la fanteria nostra era ridotta a così mal punto, da non lasciare più alcun timore d'offesa, fatto suonare a raccolta, si ridussero nei loro accampamenti (165). Molte centinaia di morti bergama-

(164) Malvec. 7. 58: abstulerunt quoque Brixienſes vexillum, quod Pergamenses in eorum proeliis deferebant, in quo imago erat s. Alexandri depicta, cuius etiam fimbrias pergamenſis cruor infecerat cet. Da noi non era adunque introdotto il carroccio, ed a questa circostanza del cronista bresciano parmi possiamo affidarci interamente. perchè di tal presa n'avrebbero menato grandissimo vanto i Bresciani e sarebbe rimasta memoria, e perchè, se solo nel 1171 quell'arnese di guerra fu introdotto a Bologna e quattro anni più tardi a Parma (Ricotti nelle *Memor. d. Accad. delle Scienze in Torino* Ser. II t. II p. 149). tanto meno possiamo pensare fosse già in uso da noi nel 1156.

(165) *Anonim. Berg.* vv. 1156-1205. Naturalmente ho dovuto sfrondare quella poesia e combattere contro la tendenza di questo poeta ad attenuare la grave sconfitta de' nostri. Due

schì coprirono il campo di battaglia; più di cinquecento prigionieri, e le insegne strappate ai combattenti furono il trofeo di quella vittoria (166). I vincitori, poichè ormai alcuno più loro non dava noia, non posero tempo in mezzo, e si volsero contro il castello di Palosco, che, essendo debolmente fortificato per resistere a tanta oste, nè i cittadini, che già v'erano stati posti a difesa, vedendo speranza di aiuti, senza alcuna resistenza fu ceduto e in breve fu raso al suolo (167). I Bre-

fatti, che un contemporaneo non avrebbe potuto così apertamente svisare, risultano da quel racconto; la inetta direzione delle operazioni militari e quindi il vigliacco comportarsi della cavalleria nostra, e la brava resistenza opposta dalla fanteria. Di questo l'Anonimo è sì sicuro, che chiama quello un *pedestre bellum* (v. 1202). Certamente, che quando scrive, che la cavalleria ritornò sulle sue orme per porgere aiuto ai fanti, ma non trovò più il nemico (v. 1200 seg.), non possiamo credergli alla cieca, perchè il nemico ebbe tutto l'agio di prendere Palosco, nè gli eserciti d'allora, molto meno dopo una battaglia fortemente contesa, marciavano con quella velocità, che si esigerebbe oggidì. La cavalleria codardamente si pose in salvo, e si può esser certi, che per quella giornata più non pensò ai suoi, abbandonati sul campo alle prese con un nemico di gran lunga superiore.

(166) Malvec. 7, 53: *duo milia ipsorum (Pergamensium) et quingenti capti fuerunt, totque ex eis caesi*. E' impossibile accordare queste cifre con quelle dell'Anonimo (v. 1204): *Captis quingentis, aliquot quoque Marte peremptis*. Il nostro poeta deve qui aver nascosto il vero, perchè per cinquecento prigionieri e pochi morti, non si può ammettere fosse caduta sì in basso la fortuna di Bergamo, da non poter ottenere nemmeno un patto appena appena onorevole nella conclusione della pace. Le condizioni imposte in questa sembrano dar ragione a cifre più forti, e in qualunque modo certamente più al Malvezzi che all'Anonimo. Tuttavia su questo punto ho usato espressioni indeterminate.

(167) Anonim. Berg. vv. 1208-21. Dice, che v'erano *equites peditesque*. Come si custodissero queste castella del contado nell'imminenza di una guerra, il nostro poeta lo dice altrove (v. 1854 seg.): — *cives — Qui variis castella locis pontesque*

sciani non ardirono spingersi più innanzi nel territorio nemico, ove avrebbero trovato ad ogni passo forti castella da combattere, ed ancora quasi intatta quella cavalleria, che avea fatto sì brutta prova sui campi delle Grumore (168), e lieti della vittoria, seco conducendo una lunga ed addolorata falange di prigionieri, fecero il loro trionfale ingresso nella città.

Il giorno seguente vi venne ragunata la generale assemblea del popolo. Il console Gerardo di Bornato, sorgendo a parlare, ringraziò gli alleati, che aveano contribuito a quella splendida vittoria, magnificò il valore de' suoi, che aveano saputo abbattere la superbia de' nemici non prima domati da alcuna sconfitta, e vendicare così il disdoro recato a' loro padri; propose, che si pigliassero larghi doni ai templi, e che si pigliasse nota di quelle splendide gesta, perchè ricordate ogni anno, restassero ad esempio de' venturi; che i prigionieri fatti in quella guerra venissero gettati in carcere, e vi fosser tenuti, sinchè non fosse restituito Volpino, e finchè essi medesimi non avessero prestato giuramento di non ricorrere al tribunale dell'imperatore. Non è a meravigliare

tenebant Servantes populi iussu. mercede recepta. Chi fossero i comproprietari del castello di Palosco, risulta da un atto del 1152 (Lupi II 1111); si vede che il Comune nell'imminenza di una guerra provvedeva di volta in volta alla difesa di questi castelli, molto più se situati sui confini, mandandovi una guarnigione stipendiata di cittadini; pare che solo nel 1222 s'iesi preso un provvedimento generale, obbligando tutti i possessori a cederli in caso di bisogno (Calvi *Effemer.* II 305, 308, 325 ecc. cfr. Mandelli *Vercelli* I 479).

(168) V. sopra nota 165.

se' il popolo con applausi e con altri manifesti segni d'approvazione, come allora usavasi, accogliesse tai detti; ma in questa stessa concione, frammezzo a quella ebrezza, vi fu chi ardi far sentire più miti consigli. Lanfredo di Pontecarale, chiaro per nobiltà e sempre pel suo senno ascoltato nelle assemblee cittadine, presago forse, che la grave offesa recata alla maestà imperiale, sprezzandone i comandi e rifiutando ogni suo giudizio in quella controversia, poteva esser fonte di più sinistri accidenti, avventurò parole di pace. Riconobbe, che grande dovea essere il gaudio per la tanto sospirata vittoria, ma insieme osservò, dovere esservi modo nella prospera fortuna, se voleasi ottenere una pace durevole. Non sempre esser dato affidarsi alle mutevoli vicende dell'armi; esser necessario perciò accordare patti onorevoli, e prima di tutto restituire que' prigionieri, che il Console chiedea fossero gettati in carcere. Eran parole buttate al vento fra quel popolo insuperbito de' suoi inattesi trionfi nè sazio ancora di vendetta; Lanfredo, come avviene, fu persino sospettato d'essere corrotto dall'oro nemico, e questo bastò, perchè passassero e fossero mandate ad effetto tutte le proposte di Gerardo (169).

D'altro canto a Bergamo radunavasi pure il popolo, vergognoso della tocca sconfitta, mesto

(169) Anonim. Berg. vv. 1222-64. Non trovo ragione di rifiutare questi particolari. Certo però ognuno comprenderà, che vanno accolti nel loro insieme. V. il canto trionfale bresciano (Odorici V 108): *Histe triumphus glorie Est tradendus semper memorie*, che riproduce esattamente il pensiero del console Gerardo (Anonim. Berg. v. 1234 seg.).

per la sventurata sorte di tanti cittadini, incerto fra opposte sentenze (170). I più animosi voleano, che si continuasse la guerra, e che si facesse fronte al duro destino. Forse non mancarono voci d'ira contro coloro, che aveano frustrato tante speranze, e che erano stati cagione di tanta onta ad un popolo, che per lustri non pochi avea saputo si validamente sostenere le sue ragioni (171). Ma la pietà verso i prigionj, esposti ai più duri trattamenti di un vincitore inesorabile ove si fossero riprese le armi; il lutto di tanti cittadini orbatj dei loro più cari, ammorzarono quei bellicosj ardori e fecero tacere pel momento la voce della vendetta. Passò, che si chiedesse la pace, foss' anche coll'intero sacrificio delle malaugurate castella, cagione di tanta e di sì grande discordia, e che a qualunque patto si ottenessero i prigionj da Brescia; ed a fermare le condizioni fu spedito in quella città Maifredo abbate d'Astino (172). Non era, invero, grave il còmpito di Maifredo, se

(170) Il paragone tratto in campo dal poeta dei consigli dati da Achitofel e Chusai ad Absalom (*Samuel. 2, 17*, e non *Reg.*, come per isvista ha il Monaci 1263), prova come fossero opposti i pareri anche in quell'Assemblea (Anonim. Berg. v. 1263 seg.).

(171) Forse un'eco di queste probabili accuse può trovarsi nel v. 1155 del nostro poeta: *Heu nimis audaces (Pergamei) cauto rectore carentes*. Non le esclude neppure il v. 1269, che riferisce appunto a quella popolare concione: *(populus) vario faciebat verba tumultu*. E' troppo naturale ammettere, che si fatte accuse non saranno mancate.

(172) Anonim. Berg. v. 1278. E' detto Maifredus anche nella sentenza dei Consoli cremaschi del 1151 (Lupi II 1103). La cronachetta bergomense ne segna la morte al seguente anno 1157 (*Miscell. di Stor. Ital. V 222*), e il suo nome figura, come vedremo, anche nell'atto di pace del 21 Marzo.

avea un così largo mandato da' suoi concittadini; nè sembra abbia posto grandissimo studio ad attenuare le dure condizioni, che si domandavano (173); chiese gli fossero restituiti i prigionieri, ed egli avrebbe fatto cedere Volpino. Nemmeno i Consoli bresciani sostanzialmente esigevano di più (174), laonde fu fermato, che in luogo prossimo ai confini sarebbero convenuti i rappresentanti delle due città, quelli della chiesa di Brescia ed i possessori delle contestate terre a stringere la pace definitiva. Il convegno ebbe luogo il 21 di Marzo presso la chiesuola di S. Michele tra Mura e Telgate. Vi erano presenti gli abati d'Astino e di Vallalta ed il priore di Pontida per Bergamo, il prevosto di S. Pietro in Oliveto e l'arciprete della cattedrale per Brescia. Innanzi tutto i capi (*capita*) o comproprietari di Volpino, che erano Bertramo Ficiane, Sozzo Colleoni, Ermanno Rapazelta, Guidotto da Castello, Teutaldo di Mozzo, Lanfranco Lazzaroni, Guglielmo di Rivola e Guglielmo della Crotta fecero rinuncia al vescovo Raimondo di Brescia, per quella chiesa, ed ai Consoli di quella città, pel Comune, del castello di Volpino, Cerretello e Qualino e di quanto aveano acquistato dal Brusato in tutta la sua integrità, com'era otto giorni prima che avven-

(175) L'Anonimo nostro poeta si spaccia con pochi versi sull'ambasciata di Maifredo (vv. 1281-91,) onde si vede, che da essa si ottenne assai meno, di quanto si credeva sperare. A ragione quindi il carme trionfale bresciano ha: Rogant pacem a nostro populo Que est facta nostro arbitrio (Odorici V 108).

(174) Anonim. Berg. v. 1515: Illico rectores iurant quod dixerat abbas.

nisse la vendita. Inoltre rinunciarono al rifacimento di qualunque danno, offesa od occisione avessero sofferto durante quelle contenzioni, e più specificatamente al prezzo sborsato per quell'acquisto. Non avrebbero nè essi, nè i loro eredi e nemmeno col mezzo di interposta persona recato alcuna molestia al vescovo ed al Comune di Brescia, nè avrebbero portato le loro querele davanti ad alcuna città od a qualsiasi ecclesiastica o secolare persona sotto pena di lire mille di vecchia moneta. Incontanente i Consoli di Bergamo, Grous giurisperito, Alessandro di Lallio, Attelazio di Castello, Giovanni d'Azzano, Girardo di Castello, Moresco di Rivola, Biffa di Corteregia, Giovanni di Ribaldo, Pagano Adelasie, Guiscardo della Crotta ed il giurisperito Arderico figlio di Taiardo, che pure erano capi di Volpino o per sè, o quali rappresentanti il Comune, col consenso di que' cittadini, i quali erano presenti all'atto, rifiutarono essi pure ogni ragione sul prezzo di quelle castella o per compensi delle offese ricevute, obbligandosi insieme di non ricorrere ad alcuna città o persona ecclesiastica ovvero secolare contro quanto erasi qui convenuto. E inoltre presero impegno, che i figli degli uccisi, i quali fossero tuttora in minore età, avrebbero scrupolosamente osservato queste stipulazioni. E così i Consoli, come i proprietari di Volpino, si sottoposero alla pena di mille lire nel caso avessero contravvenuto a questi patti. Dal canto loro i Consoli di Brescia dichiararono i nostri indenni per tutte le offese arrecate ai loro concittadini,

promettendo ugual cosa pei figli minori degli uccisi, ed accettando un' ugual pena, se avessero mancato. Dopo di che i Consoli delle due città scambiaronsi il bacio di pace, ed i capi di Volpino confermarono col giuramento quanto aveano promesso (175).

Quest'atto non compieva ancora tutte le guarantee, che Brescia esigeva dalla nostra città. Sembra, che, oltre ai così detti *Capita Vulpini*, i quali fra Telgate e Mura aveano rinunciato ad ogni ragione sulle terre del Brusato, altre persone, forse per effetto di successive infeudazioni, fossero venute a partecipare a quell'acquisto; onde, affine di togliere ogni appiglio a future contese, poichè poteva avvenire che esse, sotto specie di annodare legami di vassallaggio col vescovo di Brescia, pretendessero mantenersi al possesso di quelle porzioni di terre a loro per toccate (176), furono spediti due inviati a Bergamo, il maestro Malaparte ed il prete Siro, i quali ricevessero anche queste speciali rinuncie (177). Il 29 Marzo si cominciò con Johannes Agonus e con Maiavacca, forse quell'Attone, che troviamo console nel 1167, e così alla lor volta nei

(175) Lupi II 1159. Sull'osculum interveniens nei riti nuziali v. *Rivista Storica Ital.* 1885, p. 241 seg. Uguale espressione usa anche questo atto di pace; in quello del Gennaio 1192 si ha: et sic vicissim osculati sunt (*Lib. Pot. Brix.* fol. 29 v.). Ho procurato, volgarizzandoli, di raddrizzare alcuni nomi dei nostri, che non corrono esatti nella trascrizione del *Lib. Pot. Brix.*, e quindi in coloro, che vi attinsero.

(176) Cfr. Pertile IV 628.

(177) La prima è quella pubblicata anche dal Lupi (II 1147); le altre le trascrissi dal *Liber Poter Brixie* (Cod. 2 Quirin.) foll. 22, 23, 24, 56.

successivi giorni rifiutarono *Obertus* e *Girardus de Campanile*, *Alexander Ficieni*, *Gandinellus*, *Lanfrancus Adelasius*, *Girardus* e *Landulfus de Crotta*, *Basacomes*, *Carissimus*, *Petrinus de Scano*, *Rugerus Colionis*, *Bertramus Attonis Orici*, *Guilelmus de Polterniano*, *Bungus*, *Xuardinus*, *Johannes Bonus Taiardi*, *Gerardus Teiardus*, *Robertus Zangarinus Xuardi* e *Pezzacca de Bernardo*. Quegli inviati qui si trattennero sino ai 28 di Aprile ad eseguire il loro mandato (178). Ma la pace stipulata non avrebbe ancora acquistato un pieno valore, ove non fosse stata solennemente ratificata da tutta la cittadinanza (179); ed a rappresentare questa, furono scelte a giurarla mille persone della città e dei borghi, le quali negli ultimi di Marzo e lungo l'Aprile compierono quell'atto certo davanti agli inviati di Brescia (180). Quali sentimenti dovesse provare

(178) Almeno l'ultima rinuncia registrata nel *Lib. Pot. Brix.* fol. 25 r., se tutte le registrò, porta la data: die sabbati 4 kalendarum Madii, che è esattissima in tutto.

(179) Pertile II. I, 116.

(180) Il principio di quest'atto è dato anche dal Lupi (II 1149); il *Liber Pot. Brix.* fol. 25 v. registra tutti i nomi di coloro, che giurarono. Fra essi si annoverano anche *Iohannes de Gandino et tres sui filii* (fol. 26 v.) Questo *Iohannes de Gandino* si trova come testimonio anche nella sentenza del 1152, già citata in questo Studio (v. sopra note 60, 66). Avverto questa circostanza, perchè il nostro poeta scrivendo, che fu *Giovanni di Gandino*, che dopo la pace portò i lagni della nostra città all'imperatore, per togliergli la taccia di aver mancato ai patti giurati, volle appunto notare (v. 1552 seg.): *Nam Gandinensis vitans iurare Iohannes, Accelerans rapidis ad regem passibus ecc.*, mentre il nostro atto prova, che giurò insieme ai suoi figli. Il *Monaci* nelle sue note al nostro poeta (v. 1552) cita un atto cremasco del 1187, nel quale si trova un *Iohannes de Gandino* (*Vignati Cod. dipl. Laud.* II 146); ma la ragione

la nostra cittadinanza, cui per un intero mese toccò d'assistere a tutte quelle formalità, che ponevano il suggello all'onta della sconfitta ed all'avvilimento, nel quale l'avea gettata lo sciagurato fatto delle Grumore, lo lascia intravedere il silenzio del nostro poeta sui fatti, che in certo modo compierono la missione di Maifredo, e la cura che egli ebbe di troncargli in questo punto tutto il suo racconto (181); ma un grido di riprovazione si sollevò quando Brescia, non contenta dei patti solennemente stipulati e delle consegnate castella, fallendo ad ogni promessa, e facendo forza a coscienze non padrone di sè stesse, non volle lasciar liberi i prigionieri, se prima essi pure non avessero giurato di non muovere querela alcuna, per quanto era successo, nè all'imperatore, nè a qualsiasi persona, che avesse autorità di giudicare (182).

di tempo impedisce di credere sia quel medesimo, di cui ora ci occupiamo. Forse era uno de' suoi figli, che, stabilitosi in Crema, vi diè origine a quella propaggine, da cui uscì il giureconsulto Alberto di Gandino. Questi infatti era nel 1298 in Siena tra i giudici del bergamasco podestà Totelmannus de Totelmannis, e nei *Consigli della Campagna* è detto: d. Albertus de Gandino de castro Creme (vol. LV fol. 8 v. Arch. di Stato di Siena). Che poi tra le mille persone, le quali giurarono quella pace, vi fossero anche gli abitanti dei borghi, lo provano i nomi recati nell'atto; per es.: Petrus de pallacio qui moratur Muchazono (ora borgo Pignolo), Gandulfus de Bargonovo et duo filii eius ecc., sul quale Borgonovo v. sopra Capit. II nota 89.

(181) Così conchiude l'Anonimo il racconto della missione di Maifredo (v. 1515 seg.): Illico rectores iurant quod dixerat abbas, Utque fides maior sit eis, iurare suorum Id faciunt multos sic castrum traditur illis. Non poteasi certamente dire di meno.

(182) Anonim. Berg. vv. 1516 seg., 1550. Si vede dal racconto, che l'abate d'Astino avea stipulato puramente e sempli-

Brescia avea ottenuto quanto di più le fosse dato sperare; non solo rientrava nel possesso delle contese castella, ma vi rientrava dopo una gloriosa giornata, che avea posto interamente l'emula città in sua balia. Nullameno una pace non potea durare in queste condizioni, e ben l'avea veduto Lanfredo di Pontecârle: che anzi, quasi la sorte volesse farsi giuoco d'ogni umana preveggenza, la questione nata da tanto esili principii, e svoltasi nella ristretta cerchia d'una gara municipale, d'un tratto così si allargò, che non fu ultima delle cause, che fecero traboccare gli sdegni già troppo contenuti tra il sacerdozio e l'impero (183). Non è alle armi, che certe questioni possano affidare il loro risolvimento, e, progredendo in queste investigazioni, vedremo Brescia aver dovuto, dopo una giornata non meno funesta per noi di quella delle Grumore, riconoscere il diritto di incontestabile proprietà, che i nostri aveano sulle castella di Volpino. Non ombra di generosità vi fu nei duri patti imposti; ma se Bergamo avea dovuto piegare il capo dinanzi alla grande sventura, che l'avea tocca, non era però difficile prevedere, che essa non avrebbe nemmeno atteso si dileguasse la impressione di quei dolorosi avvenimenti, per

cemente il rilascio dei prigionieri dopo la consegna di Volpino ma che Brescia volle di più. Diffatti il nesso dei versi 1515 e 1516: sic castrum traditur illis; quo tamen accepto etc. indica una circostanza di fatto, che dovea essere così notoria, che parmi difficilmente il nostro poeta l'avrebbe tratta in campo. Questo si conferma colla ripetizione nei versi 1550 e seg., che pure si rapportano ad un fatto, che dovea essere troppo notorio.


(185) Lupi II 1142, 1167.

cercare occasioni di far valere diritti, i quali credea d'aver così legittimamente acquistati, che non rifuggiva dal commetterli a qualsiasi giudizio. Nè era a suppersi potesse andare impunita l'audacia, con cui Brescia avea violentemente troncata la questione, dispregiando per tal guisa l'appello rivolto all'Imperatore (184). Se sentiasi forte della costituzione del 1154, quali ragioni le faceano tanto temere quel supremo giudizio? Pur troppo una lotta di rappresaglie durata da lustri, i sorrisi della vittoria ostinatamente negati, aveano così inveleniti gli animi, che non parvero saggi altri consigli, che quelli di Gerardo da Bornato; e su quest'uomo del quale ora soltanto conoscemmo la malaugurata parte avuta in quelle vicende, pesa la responsabilità di quasi un secolo di inani lotte, la maledizione di migliaia di famiglie orbate dei loro più cari. Ma forse quella battaglia sciagurata ebbe altra conseguenza pel nostro interno ordinamento. La nobiltà s'era mostrata inetta a sostenere le sorti della sua patria in uno de' momenti più fortunosi, creati certo dalle sue sconfinite ambizioni e dalla sua intemperante irrequietezza; ma la fanteria cittadina, in cui albergava la schietta anima del popolo, e che avea prodigato il suo sangue, non

(184) Il nostro poeta, narrate le devastazioni recate nel 1158 dall'esercito imperiale al territorio di Brescia, non può a meno d'esclamare (Anon. B. v. 2055 seg.): *Quod si presagam mentem natura dedisset, Ut mortale genus prescire futura valeret. Pergamee nunquam gentis violasset amorem Brixia, nec propter Vulpinum tanta luisset Dampna ecc.* V. anche i vv. 1525 seg.

d'altro curante che della integrità del Comune, deve aver cominciato ad acquistare sui cruenti campi delle Grumore una chiara coscienza della sua forza e de' suoi diritti; e così da quel punto deve aver preso il più forte impulso quel sentimento, che con ininterrotto lavoro condusse questo popolo a schierarsi minaccioso di fronte alla spadroneggiante nobiltà, ed a chiederle d'aver sua parte nel reggimento del Comune.





ERRATA

CORRIGE

pag. 18	lin. 4	Mogizanis	Mogizonis
» 44	» 11	naturale	notevole
» 45	» 7	studii	stadii
» 54	» 5	questi	quegli
» 56	» 27	SS. v. 418	SS. V 418
» 61	» 50	3 Long.	dei Long.
» 95	» 41	nella Vicinia	colla Vicinia
» 105	» ult.	nota 172	nota 174
» 106	» 22	nota 172	nota 174
» 176	» 5	anche	ambe
» 221	» 9	terra	torre
» 251	» 20	collezione	collazione
» 255	» 19	evidentemente la	evidentemente a
» 254	» 5	elettorali	canonicali
» 272	» 5	A queste	A questo
» 298	» 27	Gislincianus	Gislincionus

